



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 862

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021

Indice

1. DDL S. 862 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 862	5
1.2.2. Testo approvato 862 (Bozza provvisoria).....	144
1.3. Trattazione in Commissione	145
1.3.1. Sedute	146
1.3.2. Resoconti sommari	147
1.3.2.1. 3 [^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa).....	148
1.3.2.1.1. 3 [^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 46(ant.) del 04/10/2023	149
1.3.2.1.2. 3 [^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 51(pom.) del 31/10/2023	158
1.4. Trattazione in consultiva	165
1.4.1. Sedute	166
1.4.2. Resoconti sommari	167
1.4.2.1. 4 [^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	168
1.4.2.1.1. 4 [^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 90(ant.) del 28/09/2023 ..	169
1.4.2.1.2. 4 [^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 95(ant.) dell'11/10/2023 ..	176
1.4.2.2. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio)	188
1.4.2.2.1. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 135(pom.) del 24/10/2023	189
1.4.2.2.2. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 136(ant.) del 25/10/2023	199
1.4.2.3. 10 [^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	205
1.4.2.3.1. 10 [^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 125(ant.) del 18/10/2023	206
1.5. Trattazione in Assemblea	208
1.5.1. Sedute	209
1.5.2. Resoconti stenografici	210
1.5.2.1. Seduta n. 130 del 29/11/2023	211

1. DDL S. 862 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge

Atto Senato n. 862

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Dossier](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)
- [Trattazione in Assemblea](#)
- [Votazioni](#)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021

Titolo breve: *Ratifica Accordo UE-Armenia su spazio aereo comune*

Iter

29 novembre 2023: approvato (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.862 **approvato**

C.1589 approvato definitivamente. Legge

Legge n. [166/25](#) del 30 ottobre 2025, GU n. 265 del 14 novembre 2025.

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Antonio Tajani](#) (Governo [Meloni-I](#))

Di concerto con

Ministro delle infrastrutture e trasporti [Matteo Salvini](#), Ministro dell'interno [Matteo Piantedosi](#), Ministro della giustizia [Carlo Nordio](#), Ministro della difesa [Guido Crosetto](#), Ministro dell'economia e finanze [Giancarlo Giorgetti](#), Ministro delle imprese e made in Italy [Adolfo Urso](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Esclusione AIR.

Presentazione

Presentato in data **6 settembre 2023**; annunciato nella seduta n. 98 del 6 settembre 2023.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI, SPAZIO AEREO, UNIONE EUROPEA, ARMENIA

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [**Roberto Menia \(FdI\)**](#) (dato conto della nomina il 4 ottobre 2023).

Relatore di maggioranza Sen. [**Roberto Menia \(FdI\)**](#) nominato nella seduta pom. n. 51 del 31 ottobre 2023.

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [**3^a Commissione permanente \(Affari esteri e difesa\)**](#) in sede referente il 14 settembre 2023. Annuncio nella seduta n. 102 del 19 settembre 2023.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 4^a (Unione europea), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 8^a (Ambiente, lavori pubblici), 9^a (Industria e agricoltura), 10^a (Sanità e lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 862

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 862

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (TAJANI)di concerto con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (SALVINI)con il **Ministro dell'interno** (PIANTEDOSI)con il **Ministro della giustizia** (NORDIO)con il **Ministro della difesa** (CROSETTO)con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)e con il **Ministro delle imprese e del made in Italy** (URSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 SETTEMBRE 2023

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto alla ratifica dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021, come di seguito si illustra.

Contesto dell'Accordo

L'Accordo regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri UE e l'Armenia e si sostituisce agli accordi bilaterali sottoscritti tra Armenia e singoli Stati membri, creando così un unico mercato del trasporto aereo caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori di tutti i Paesi coinvolti e da una progressiva convergenza regolamentare primariamente nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.

Le disposizioni del presente accordo prevalgono sulle disposizioni in materia previste dagli accordi e dalle intese esistenti; possono tuttavia continuare a essere esercitati i diritti di traffico esistenti e le disposizioni o i trattamenti più favorevoli, in materia di proprietà, diritti di traffico, capacità, frequenze, tipo o cambio di aeromobili, code-sharing e tariffazione degli accordi o delle intese tra le parti che siano già esistenti al momento della sottoscrizione del presente accordo, che non siano contemplati dal presente accordo o che siano più favorevoli o flessibili in termini di libertà per i vettori aerei interessati rispetto a quanto previsto dal presente accordo. Non possono comunque effettuarsi discriminazioni tra vettori aerei dell'Unione europea sulla base della nazionalità.

Iter procedurale di firma dell'Accordo

Il testo di Accordo aereo è stato negoziato dalla Commissione Europea, su delega del Consiglio Europeo, conferita in data 1° dicembre 2016, da una parte, e la Repubblica di Armenia dall'altra, ed è stato parafato in data 24 novembre 2017 dagli "Stati membri dell'UE", e l'Unione Europea, da una parte, e la Repubblica di Armenia dall'altra parte.

Finalità dell'Accordo

L'Accordo delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra Armenia e tutti gli Stati membri UE. La finalità dell'Accordo è la creazione di un unico mercato dei servizi aerei tra Armenia e UE che si sostituisce al mosaico di disposizioni presenti negli accordi bilaterali tra Armenia e singoli Stati membri che creava inevitabilmente mercati caratterizzati da misure protezionistiche non idonee allo sviluppo di un mercato libero e concorrenziale.

Di particolare rilevanza economica la disposizione che non pone alcun limite alle frequenze operabili per i collegamenti diretti tra ciascun punto in UE e ciascun punto in Armenia. Il numero delle frequenze viene quindi fissato esclusivamente sulla base di considerazioni commerciali dei vettori. L'accordo mira inoltre ad un progressiva convergenza regolamentare soprattutto in materia di sicurezza e protezione.

Il presente accordo nel settore del trasporto aereo si inserisce nell'ambito del partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra firmato a Lussemburgo il 22 aprile 1966.

L'accordo regolamenta i seguenti argomenti principali:



- diritti di sorvolo e di traffico e definizione della tabella delle rotte;
- modalità di designazione di vettori ad operare i servizi concordati;
- tutela della concorrenza;
- disposizioni in materia di sicurezza (*safety*) e protezione (*security*);
- disposizioni in materia di tutela del passeggero;
- flessibilità operative e possibilità di accordi commerciali di cooperazione tra i vettori
- disposizioni in tema di interpretazione, revisione, denuncia e contenzioso;
- rapporto tra il presente accordo e i preesistenti accordi bilaterali tra Armenia e singoli Stati membri.

Esame delle disposizioni

In sintesi, gli articoli riguardano i seguenti temi:

Articolo 1 Obiettivo

Individua l'obiettivo del presente accordo nella creazione di uno spazio aereo comune tra le parti, basato sulla graduale apertura dei mercati, sulla liberalizzazione della proprietà e del controllo dei vettori aerei, su condizioni concorrenziali eque e paritarie, sulla non discriminazione e su regole comuni, anche in relazione alla sicurezza, alla protezione, alla gestione del traffico aereo, agli aspetti sociali e all'ambiente. A questo fine il presente accordo stabilisce le norme applicabili tra le parti. Tali norme comprendono le disposizioni stabilite nella legislazione di cui all'allegato II.

Articolo 2 Definizioni

Definisce ed illustra le terminologie ed i concetti utilizzati nel corpo dell'Accordo che comunque sono conformi alla terminologia ed ai concetti utilizzati negli accordi internazionali nel settore del trasporto aereo.

Articolo 3 Concessione di diritti

Definisce la tabella delle rotte e i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte reciprocamente riconosce all'altra per sviluppare i servizi aerei concordati.

Di particolare importanza la norma che esclude la possibilità di prevedere limiti al numero di frequenze operabili dai vettori per i collegamenti diretti tra punti in Armenia e punti in ognuno degli Stati membri (diritti di terza e quarta libertà dell'aria). Viene inoltre limitata la possibilità di esercitare diritti di quinta libertà (cioè il diritto concesso da uno Stato ai vettori aerei di un altro Stato di fornire servizi di trasporto aereo internazionale tra il territorio dello Stato concedente e il territorio di uno Stato terzo) limitatamente a specifici Paesi.

L'articolo illustra inoltre le ampie flessibilità operative previste per i vettori delle due Parti.

Articolo 4 Autorizzazione di esercizio e permessi tecnici

L'articolo illustra i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate da ciascuna Parte contraente.

In particolare, prevede il regime della multidesignazione, in base al quale ciascuna Parte contraente può designare ad operare i servizi una o più compagnie aeree.

Articolo 5 Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici



L'articolo, in maniera speculare rispetto al precedente articolo 4, definisce i casi in cui le Autorità competenti di ciascuna Parte hanno il diritto di revocare, rifiutare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio, o sospendere o limitare in altro modo l'esercizio di un vettore aereo designato dall'altra Parte.

Salvi i casi in cui la revoca, la sospensione o l'imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 si rendano necessarie al fine di non incorrere in violazione di leggi e/o regolamenti, per tutte le altre ipotesi è previsto il ricorso alla consultazione delle competenti autorità aeronautiche dell'altra Parte.

Articolo 6 Investimento nei vettori aerei

L'articolo regola le modalità con cui le parti possono consentire che un vettore aereo dell'Armenia sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato da Stati membri dell'UE o da loro cittadini, o che un vettore aereo dell'Unione europea sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato dall'Armenia.

Articolo 7 Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari

Contiene disposizioni generali di rinvio a leggi e regolamenti applicabili in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio, degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale. Sono inoltre previste specifiche disposizioni relative a passeggeri, bagagli e merci che transitano nel territorio dell'altra Parte senza lasciare l'area dell'aeroporto.

Articolo 8 Equa concorrenza

L'articolo regola dettagliatamente, anche al livello procedurale, tutti gli aspetti relativi alla tutela della concorrenza. Oltre alla garanzia di eque opportunità e di non discriminazione per i vettori, l'articolo dispone che eventuali aiuti pubblici alle compagnie siano trasparenti. L'articolo prevede anche una disciplina antitrust che vieta sia gli accordi anticoncorrenziali, sia l'abuso di posizione dominante.

Articolo 9 Opportunità commerciali

L'articolo prescrive che le parti adottino una serie di norme contenute nella normativa comunitaria citata nell'allegato 2 parte A. Tale normativa, che tocca diversi aspetti dei servizi aerei e aeroportuali, ha un contenuto di salvaguardia della concorrenza nella prestazione dei servizi.

In particolare, la disciplina riguarda:

- il diritto di aprire sul territorio dell'altra parte uffici e infrastrutture necessari alla prestazione dei servizi nell'ambito del presente accordo;
- la previsione della possibilità che ci siano diversi fornitori di assistenza a terra (*handling*) negli aeroporti, come pure la possibilità dell'autoassistenza a terra (*self-handling*) da parte del vettore;
- la previsione che l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti sia effettuata in modo trasparente e non discriminatorio;
- la previsione secondo cui i piani operativi dei vettori dell'altra parte possano essere richiesti a mero titolo informativo;
- regolamentazione della vendita da parte di un vettore dei servizi di trasporto aereo e dei servizi ad essi collegati, per proprio conto o per conto di un altro vettore aereo, nel territorio dell'altra parte;
- previsione della possibilità per i vettori di convertire in una valuta liberamente convertibile e di trasferire in qualsiasi momento e in qualsiasi modo, verso il paese di propria scelta, tutti i redditi locali eccedenti gli importi corrisposti in loco, senza restrizioni o imposizioni fiscali, al tasso di cambio applicabile al momento della richiesta di trasferimento, conformemente alla normativa valutaria vigente di ciascuna parte;



- regolamentazione della possibilità per qualsiasi vettore aereo di stipulare accordi di cooperazione in materia di commercializzazione, come accordi di *blocked-space*, *code-sharing*, affiliazione commerciale (*franchising*), impiego del marchio (*branding*), *leasing*.

Articolo 10 Dazi doganali e fiscalità

L'articolo descrive il regime e i casi di reciproca esenzione doganale e fiscale concernenti il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e le dotazioni normalmente previste a bordo.

Le disposizioni dell'articolo risultano conformi a quanto previsto, a normativa vigente, dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile. Di conseguenza gli effetti di gettito derivanti da tali esenzioni si considerano già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente e non producono nuovi o maggiori oneri, nemmeno nella forma di mancato introito, a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 11 Oneri d'uso

Stabilisce le modalità per l'imposizione di oneri e diritti d'uso alle linee aeree designate. Viene in particolare sancito il principio di non discriminazione tra i vettori delle due Parti.

In Italia, la normativa di riferimento è rappresentata dalla Direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali, in applicazione di inderogabili principi di non discriminazione nell'offerta di tali servizi.

Le autorità competenti in materia sono l'Enac e l'Autorità di Regolazione dei Trasporti che, indipendentemente dagli accordi bilaterali o globali relativi ai diritti di traffico, intervengono con compiti di regolazione, in applicazione dei principi e delle normative di settore. Pertanto, relativamente alla competenza dell'Enac, trattasi di attività che vengono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Enac stesso e i relativi oneri sono a carico del bilancio dell'Ente.

Articolo 12 Tariffe aeree passeggeri e merci

L'articolo prescrive che ciascuna parte consenta ai vettori aerei delle parti di fissare liberamente le tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa.

In un'ottica di tutela della concorrenza, viene inoltre precisato che ciascuna parte, su base non discriminatoria, può chiedere che siano comunicate alle proprie autorità competenti le tariffe previste per i servizi di trasporto passeggeri e merci che hanno origine nel proprio territorio, secondo modalità semplificate e unicamente a titolo informativo.

Articolo 13 Statistiche

L'articolo disciplina lo scambio reciproco di informazioni e statistiche relative al traffico operato sui servizi concordati dai vettori. Per quanto concerne l'Italia, si tratta di compiti svolti dall'Enac nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ente e i relativi oneri sono pertanto a carico del bilancio dell'Enac.

Articolo 14 Sicurezza aerea

Definisce le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea ("Aviation Safety").

L'Autorità competente per l'Italia allo svolgimento delle attività ispettive previste dal paragrafo 4 della disposizione in esame è l'Enac. Tali ispezioni rientrano nelle attività di sicurezza normalmente espletate dall'Enac nell'ambito dei compiti di istituto previsti per legge.

Dalla presente disposizione non derivano ulteriori e nuovi oneri a carico dello Stato, in quanto le suddette attività negoziali ed ispettive sono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ente e i relativi oneri sono pertanto a carico del bilancio Enac.

Articolo 15 Protezione del trasporto aereo



Definisce le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea da atti illeciti (“*Aviation Security*”).

Nello specifico, viene disciplinata la reciproca assistenza finalizzata alla prevenzione di atti illeciti contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggio, degli aeroporti e delle strutture di navigazione e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile o nell'ipotesi in cui si verifichino tali atti. Per quanto concerne l'Italia, dette attività sono svolte in attuazione delle normative vigenti che prevedono l'intervento di vari soggetti istituzionali, in particolare dell'Enac. A quest'ultimo sono attribuiti i soli compiti di *aviation security* che vengono svolti tramite propri rappresentanti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ente e i relativi oneri sono pertanto a carico del bilancio Enac. Il Ministero dell'Interno, in occasione della firma di altri accordi aerei, ha chiarito con specifica nota che le attività di scambio info-investigativo previste da questo articolo rientrano negli ordinari compiti di istituto e che comunque il capitolo di bilancio 2731 contiene risorse sufficienti per lo svolgimento di tali attività.

Dalla presente disposizione non derivano quindi ulteriori e nuovi oneri a carico dello Stato, in quanto le suddette attività negoziali ed ispettive sono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Enac e del Ministero dell'Interno.

Articolo 16 Gestione del traffico aereo

In un quadro di progressiva convergenza regolamentare, l'articolo prescrive che le parti si impegnino a garantire che le rispettive legislazioni, disposizioni regolamentari o procedure applicabili assicurino quantomeno l'attuazione e l'applicazione dei requisiti normativi e delle norme relativi al trasporto aereo di cui all'allegato II, parte D.

Vengono inoltre disciplinate le modalità di partecipazione dell'Armenia al Cielo unico europeo.

Articolo 17 Ambiente

In un quadro di progressiva convergenza regolamentare, l'articolo prevede che le parti si impegnino a garantire che le rispettive legislazioni, disposizioni regolamentari o procedure applicabili assicurino quantomeno l'attuazione e l'applicazione dei requisiti normativi e delle norme relativi al trasporto aereo di cui all'allegato II, parte E.

L'articolo prevede un impegno delle Parti verso lo sviluppo di un'aviazione civile sostenibile. In particolare, viene previsto di intensificare la cooperazione in ambito ambientale anche grazie a pertinenti accordi multilaterali, attraverso l'attuazione di strumenti globali basati sul mercato, come concordato in occasione della 39^a assemblea dell'ICAO, e l'utilizzo del meccanismo di sviluppo sostenibile istituito dall'articolo 6.4 dell'accordo di Parigi

Articolo 18 Responsabilità dei vettori aerei

Le parti ribadiscono i loro obblighi ai sensi delle convenzioni internazionali ratificate dalle due parti.

Articolo 19 Tutela dei consumatori

Le parti s'impegnano a garantire che le rispettive legislazioni, disposizioni regolamentari o procedure applicabili assicurino quantomeno l'attuazione e l'applicazione dei requisiti normativi e delle norme relative al trasporto aereo di cui all'allegato II, parte F.

Articolo 20 Sistemi telematici di prenotazione

L'articolo prescrive che i vendori di sistemi telematici di prenotazione (*computer reservation systems* - CRS) operanti nel territorio di una delle parti siano autorizzati a introdurre i propri sistemi, effettuarne la manutenzione e metterli a disposizione delle agenzie di viaggio o degli operatori turistici la cui attività principale consiste nella distribuzione di prodotti nel settore dei viaggi nel territorio dell'altra parte, purché ogni CRS sia conforme alle pertinenti prescrizioni regolamentari dell'altra parte.



Articolo 21 Aspetti sociali

Viene previsto che, in un quadro di progressiva convergenza regolamentare, le parti si impegnino a garantire che le rispettive legislazioni, disposizioni regolamentari o procedure applicabili assicurino quantomeno l'attuazione e l'applicazione dei requisiti normativi e delle norme relativi al trasporto aereo di cui all'allegato II, parte G.

L'articolo prevede la collaborazione in materia di garanzie per i lavoratori ed enuncia il principio secondo cui l'apertura e la competitività dei mercati producono risultati benefici solo quando siano accompagnati dalla previsione di elevate garanzie per i lavoratori.

Articolo 22 Interpretazione e attuazione

L'articolo contiene disposizioni che impegnano le parti ad una corretta attuazione dell'accordo.

Articolo 23 Comitato misto

L'articolo istituisce un comitato composto da rappresentanti delle parti ("comitato misto") e responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione del presente accordo.

Per quanto concerne l'Italia, al comitato partecipa eventualmente un rappresentante dell'ENAC, nei limiti delle risorse dell'Ente. La previsione del comitato non comporta quindi ulteriori spese per il bilancio dello Stato.

Articolo 24 Composizione delle controversie e arbitrato

L'articolo regola, anche negli aspetti procedurali, la composizione delle eventuali controversie. Viene anche regolata l'eventuale istituzione e il funzionamento di un collegio arbitrale.

Articolo 25 Misure di salvaguardia

L'articolo disciplina l'eventuale applicazione di misure di salvaguardia adottabili da una Parte, ove ritenga che l'altra Parte sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dal presente accordo.

Articolo 26 Relazioni con altri accordi

L'articolo descrive i rapporti tra questo accordo e i precedenti accordi bilaterali tra Armenia e ciascuno Stato membro. In linea generale le disposizioni del presente accordo prevalgono, ma sopravvivono eventuali disposizioni degli accordi bilaterali che prevedano maggiori flessibilità e facoltà più estese per i vettori delle due parti, sempre a condizione che non si configurino discriminazioni tra vettori dell'Unione europea sul terreno della nazionalità.

Articolo 27 Modifiche

L'articolo regola le procedure di modifica dell'accordo e il rapporto tra questo accordo ed eventuali modifiche legislative introdotte da una delle parti in materia di aviazione civile.

Articolo 28 Denuncia

L'articolo disciplina la procedura da seguire nel caso in cui una delle parti decida di porre fine all'accordo.

Articolo 29 Registrazione dell'accordo

L'articolo illustra le modalità di registrazione dell'accordo presso l'ICAO.

Articolo 30 Entrata in vigore ed applicazione provvisoria

L'articolo disciplina l'entrata in vigore dell'accordo e le modalità dell'applicazione provvisoria.



Articolo 31 Testi facenti fede

L'articolo stabilisce le lingue in cui viene scritto l'accordo e prevede che tutte facciano ugualmente fede.

Allegato 1 disposizioni transitorie

L'allegato 1 disciplina le modalità della progressiva convergenza regolamentare dell'Armenia rispetto all'Unione europea.

L'articolo condiziona inoltre l'esercizio di diritti di quinta libertà per i vettori designati da entrambe le Parti ad una decisione del Comitato misto sul rispetto da parte dell'Armenia di tutte le prescrizioni regolamentari e normative relative al trasporto aereo di cui all'allegato II.

Allegato 2 (aggiornato regolarmente) elenco delle norme applicabili all'aviazione civile

L'allegato indica tutte le norme applicabili all'aviazione civile che saranno attuate e applicate nella legislazione, nella normativa o nelle procedure applicabili in Armenia conformemente al presente accordo. Viene inoltre previsto che l'Armenia garantisca che gli eventuali adeguamenti a ciascuno di questi atti siano inseriti nella legislazione, nella normativa o nelle procedure applicabili in Armenia.



Relazione tecnica

Si riporta di seguito un'analisi puntuale degli articoli:

Articolo 1 (Obiettivi)

Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare oneri finanziari, in quanto il contenuto è puramente volto all'elencazione degli obiettivi e dell'ambito di applicazione dell'Accordo.

Articolo 2 (Definizioni)

Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare oneri finanziari, in quanto il contenuto è limitato alle sole definizioni che hanno funzione puramente esplicativa

Articolo 3 (Concessione di diritti)

Articolo 4 (Autorizzazione di esercizio e permesso tecnico)

Articolo 5 (Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio o permesso tecnico)

Articolo 6 (Investimenti in vettori aerei)

Articolo 7 (Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari)

Dalle disposizioni sopra citate non possono derivare oneri finanziari in quanto le disposizioni hanno carattere prettamente ordinamentale.

Articolo 8 Equa concorrenza

Al riguardo, la partecipazione alle eventuali procedure di consultazione previste dall'articolo sarà assicurata dall'Enac, che provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel bilancio dell'Ente.

Articolo 9 Opportunità commerciali

Risultano a carico dell'Enac, che provvede nei limiti delle risorse disponibili nel proprio bilancio, anche gli oneri derivanti dalle eventuali riunioni del comitato misto e le attività connesse alla notifica dei piani operativi.

Per quanto concerne il comma 6 dell'articolo, si evidenzia che il riferimento alla possibilità di invio e mantenimento di personale dirigente nel territorio dell'altra Parte contraente riguarda il personale dei vettori aerei; si tratta di personale di imprese private e non si rileva quindi alcun possibile profilo di influenza sul bilancio dello Stato.

Articolo 10 Dazi doganali e fiscalità

L'Articolo prevede esenzioni doganali in tema di carburanti, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio e dotazioni normalmente previste a bordo. Si rappresenta che le disposizioni ivi contenute risultano aver portata ed effetti sostanzialmente assimilabili a quelli arrecaiti da analoghe disposizioni sulla medesima materia rinvenienti in altri Accordi sullo spazio aereo comune e sui servizi aerei stipulati con altri Stati controparte aderenti alla Convenzione di Chicago sull'aviazione civile del 1944. L'enunciato dell'articolo in particolare risulta conforme a quanto previsto, a normativa vigente, dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago. Di conseguenza gli effetti di gettito derivanti da tali esenzioni si considerano già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente e non producono nuovi o maggiori oneri, nemmeno nella forma di mancato introito, a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 11 Oneri d'uso

Per quanto concerne le consultazioni indicate per gli "oneri d'uso" degli aeroporti, si evidenzia che tali consultazioni rientrano nei compiti di soggetti di diritto privato (le società di gestione aeroportuali) e quindi non gravano sul bilancio dello Stato. In senso più generale, le attività descritte nell'articolo rientrano tra le competenze dell'Enac, che provvede con le risorse disponibili nel proprio bilancio, anche per le attività ai sensi del comma 4, afferenti allo scambio di informazioni tra le autorità competenti alla riscossione degli oneri d'uso.



Articolo 12 (Fissazione delle tariffe)

La fissazione delle tariffe rientra, ai sensi dell'art. 12 comma 1, nella competenza dei vettori aerei. Eventuali spese potrebbero derivare, ai sensi del comma 3 dell'articolo, da consultazioni delle Parti in caso di prezzi ritenuti iniqui, discriminatori, o irragionevoli a detrimenti di una delle parti dell'Accordo. Per la copertura finanziaria di queste eventuali spese, si rimanda a quanto infra rappresentato all'articolo 23.

Articolo 13 Statistiche

L'articolo disciplina lo scambio reciproco di informazioni e statistiche relative al traffico operato sui servizi concordati dai vettori. Per quanto concerne l'Italia, si tratta di compiti svolti dall'Enac nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ente e i relativi oneri sono pertanto a carico del bilancio dell'Enac.

Articolo 14 Sicurezza aerea e Articolo 15 Protezione del trasporto aereo

In base agli Articoli 14 e 15, le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea (*Safety*) e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti (*Security*).

L'Articolo 14, al paragrafo 3, regola la facoltà di effettuare ispezioni in territorio italiano sugli aeromobili dell'altra parte contraente; tale facoltà attiene alle attività di sicurezza normalmente espletate dalle autorità aeronautiche nell'ambito dei compiti di istituto previsti per legge. Dette ispezioni sono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'autorità aeronautica. Nell'Articolo 15, paragrafi 4 e 6, si rinvengono disposizioni che attengono alla reciproca assistenza finalizzata alla prevenzione di atti illeciti contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggio, degli aeroporti e delle strutture di navigazione e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile o nell'ipotesi in cui si verifichino detti atti. Tali attività di assistenza sono svolte in attuazione delle norme vigenti che prevedono l'intervento delle autorità aeronautiche interessate e rientrano pertanto nell'ambito dei compiti istituzionali previsti per legge. Per quanto concerne l'Italia, dette attività sono svolte in attuazione delle normative vigenti che prevedono l'intervento di vari soggetti istituzionali, in particolare dell'Enac. A quest'ultimo sono attribuiti i soli compiti di *aviation security* che vengono svolti tramite propri rappresentanti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ente e i relativi oneri sono pertanto a carico del bilancio Enac. Il Ministero dell'Interno, in occasione della firma di altri accordi aerei, ha chiarito con specifica nota che le attività di scambio info-investigativo previste da questo articolo rientrano negli ordinari compiti di istituto e che comunque il capitolo di bilancio 2731, piano gestionale 12, contiene risorse sufficienti per lo svolgimento di tali attività.

Pertanto, relativamente alle competenze dell'Autorità aeronautica, lo svolgimento di consultazioni periodiche, nonché le attività di ispezione in materia di safety di cui all'articolo 14 e security di cui all'articolo 15, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto tali attività saranno svolte dall'Enac, che provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel bilancio dell'Ente stesso.

Articolo 16 (Gestione del traffico aereo)

L'articolo 9 prescrive che le parti cooperino nel settore della gestione del traffico aereo per garantire l'effettiva applicazione da parte dell'Armenia della propria legislazione adottata con l'obiettivo di incorporare i requisiti e le norme citate al comma 1 del citato articolo: la cooperazione è monitorata dal Comitato misto ai sensi dell'art. 23, per cui si rimanda a quanto infra rappresentato nella presente relazione.

Articolo 17 Ambiente

Si evidenzia che tale articolo ha natura essenzialmente programmatica e non comporta oneri finanziari. In particolare, non è prevista la nomina di esperti, ma solo un dialogo tra esperti. Inoltre, il riferimento all'impegno delle Parti in materia di limitazione di emissioni di GES derivanti dall'aviazione internazionale non si configura come un nuovo obbligo che scaturisca direttamente dall'Accordo, ma, per quanto concerne l'Italia, come un richiamo ad obblighi che gravano sul nostro



Paese indipendentemente da questo Accordo e che trovano origine *in primis* dalla normativa dell'Unione europea.

Articolo 18 (Responsabilità dei vettori aerei)

Articolo 19 (Tutela dei consumatori)

Articolo 20 (Sistemi telematici di prenotazione)

Articolo 21 (Aspetti sociali)

Dalle disposizioni sopra citate non possono derivare oneri finanziari in quanto le disposizioni hanno carattere prettamente ordinamentale.

ARTICOLO 22 (Interpretazione e attuazione)

Dalla disposizione sopra citata non possono derivare oneri finanziari in quanto la disposizione ha carattere prettamente ordinamentale.

Articolo 23 Comitato misto

L'articolo istituisce un comitato composto da rappresentanti delle parti ("comitato misto") e responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione del presente accordo. Per quanto concerne l'Italia, al comitato partecipa eventualmente un rappresentante dell'ENAC, nei limiti delle risorse dell'Ente.

Articolo 24 Composizione delle controversie e arbitrato

L'articolo introduce la possibilità del ricorso all'arbitrato, le cui eventuali spese gravano sull'Armenia da una parte e sull'Unione europea e ciascuno degli Stati membri dall'altra. La quota parte delle spese per procedimenti arbitrali che spetterebbe all'Italia non è prevedibile a priori, in quanto queste dipendono, così come le spese di giustizia, dalle vicende specifiche di ogni singolo accordo nonché dai comportamenti individuali delle parti contraenti. Agli eventuali oneri di procedimenti non coperti dalle risorse finanziarie stanziate a legislazione vigente si provvederà pertanto mediante apposito provvedimento.

Articolo 25: Misure di salvaguardia

Articolo 26: Relazioni con altri accordi

Articolo 27: Modifiche

Articolo 28: Denuncia

Articolo 29: Registrazione

Articolo 30 Entrata in vigore ed applicazione provvisoria

Articolo 31: Testi facenti fede

ALLEGATO I: Disposizioni transitorie

ALLEGATO II: Norme applicabili all'aviazione civile

Dalle disposizioni sopra citate non possono derivare oneri finanziari in quanto le disposizioni hanno carattere prettamente ordinamentale ed afferiscono, tra l'altro, a modifiche, estinzione, entrata in vigore dell'Accordo e disposizioni transitorie e finali.

Dalla legge di ratifica dell'Accordo, pertanto, non risultano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



Analisi tecnico-normativa (ATN)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario, in quanto l'accordo rientra nella fattispecie di cui all'art. 80 della Costituzione.

L'intervento normativo è pienamente coerente con il programma di governo in materia di sviluppo del trasporto aereo.

2. Analisi del quadro normativo nazionale

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione.

La sottoscrizione di un accordo di natura globale tra Unione europea e Stati membri da una parte e uno Stato extra UE dall'altra costituisce infatti il necessario presupposto per la creazione di un mercato dei servizi ampiamente concorrenziale e per una progressiva convergenza regolamentare.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il provvedimento si inserisce coerentemente nel quadro giuridico vigente, in quanto si allinea ad altri accordi stipulati dall'Italia con altri Paesi extracomunitari, tutti finalizzati al progressivo ed equilibrato sviluppo del trasporto aereo in un quadro di cooperazione nell'ambito della promozione della concorrenza, della difesa dell'ambiente, della tutela dei consumatori e della sicurezza.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento in esame non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'art. 80 e 87 della Costituzione in tema di ratifica di trattati internazionali ed all'art. 117 in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali.

5. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

I principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118 della Costituzione riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e non risultano quindi direttamente coinvolti dall'intervento normativo. Tuttavia, rispetto ai rapporti tra Stato, Regioni ed Enti locali, risulta rispettato il principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di istituire, regolare e sviluppare relazioni aeronautiche tra Italia e Paesi non appartenenti all'Unione europea non è perseguitabile attraverso interventi normativi adottati da Regioni o Enti locali.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento normativo non comporta alcun processo di rilegificazione, poiché si riferisce ad una materia (trattati internazionali) che ha sempre necessitato di ratifica legislativa.

Nella materia oggetto dell'intervento normativo in esame non è configurabile il ricorso alla delegificazione, in quanto la ratifica dell'accordo con legge è prevista dall'art. 80 della Costituzione.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non esistono progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia degli accordi aerei globali sottoscritti dall'Italia in quanto Stato Membro della UE.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo in oggetto è pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta alcuna procedura d'infrazione in ordine al medesimo o analogo oggetto.

12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento non presenta alcun profilo di incompatibilità rispetto ad obblighi internazionali.

13. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato la legittimità degli accordi aerei globali a competenza mista, escludendo quindi che la competenza dell'Unione Europea a sottoscrivere accordi con Paesi Terzi sia configurabile quale competenza esclusiva.

14. Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE

Non applicabile

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni dei termini contenuti nell'accordo sono indicate nell'art. 2 e non sono innovative rispetto a quanto già utilizzato in altri accordi aerei della stessa natura.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nell'accordo risultano corretti.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

L'accordo sostituisce le disposizioni presenti nell'accordo bilaterale tra Italia e Armenia firmato il 18 luglio 2002 che non risulta essere stato ratificato con legge.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'accordo abroga esplicitamente le disposizioni presenti nell'accordo bilaterale tra Italia e Armenia, con le limitazioni previste all'articolo 26.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Gli atti attuativi previsti dall'intervento normativo sono quelli consueti nella prassi delle relazioni aeronautiche e non presentano profili problematici in ordine ai termini previsti per la loro adozione.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

L'Accordo non richiede la raccolta e l'elaborazione di dati statistici ulteriori rispetto a quelli normalmente trattati dai competenti uffici, e non si ritiene quindi necessario commissionare l'elaborazione di statistiche.


Dichiarazione di esclusione dall'AIR

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "l'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021", non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 20/07/2023

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi


28 AGO. 2023

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021, di seguito denominato « Accordo ».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'ENAC provvede alle attività di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 14, 15, e 23 dell'Accordo a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 24 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO SULLO SPAZIO AEREO COMUNE

TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA D'ARMENIA, DALL'ALTRA

EU/AM/it 1

ARTICOLO 1: Obiettivo

ARTICOLO 2: Definizioni

TITOLO I: DISPOSIZIONI ECONOMICHE

ARTICOLO 3: Concessione di diritti

ARTICOLO 4: Autorizzazioni di esercizio e permessi tecnici

ARTICOLO 5: Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici

ARTICOLO 6: Investimento nei vettori aerei

ARTICOLO 7: Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari

ARTICOLO 8: Equa concorrenza

ARTICOLO 9: Opportunità commerciali

ARTICOLO 10: Dazi doganali e fiscalità

ARTICOLO 11: Oneri d'uso

ARTICOLO 12: Tariffe aeree passeggeri e merci

ARTICOLO 13: Statistiche

TITOLO II: COOPERAZIONE REGOLAMENTARE

ARTICOLO 14: Sicurezza aerea

ARTICOLO 15: Protezione del trasporto aereo

ARTICOLO 16: Gestione del traffico aereo

ARTICOLO 17: Ambiente

ARTICOLO 18: Responsabilità dei vettori aerei

ARTICOLO 19: Tutela dei consumatori

ARTICOLO 20: Sistemi telematici di prenotazione

ARTICOLO 21: Aspetti sociali

ARTICOLO 24: Composizione delle controversie e arbitrato

ARTICOLO 25: Misure di salvaguardia

ARTICOLO 26: Relazioni con altri accordi

ARTICOLO 27: Modifiche

ARTICOLO 28: Denuncia

ARTICOLO 29: Registrazione

ARTICOLO 30 Entrata in vigore ed applicazione provvisoria

ARTICOLO 31: Testi facenti fede

ALLEGATO I: Disposizioni transitorie

ALLEGATO II: Norme applicabili all'aviazione civile

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

in quanto parti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

di seguito denominati "trattati UE", e Stati membri dell'Unione europea, di seguito denominati collettivamente "Stati membri dell'UE" o singolarmente "Stato membro dell'UE",

e l'UNIONE EUROPEA,

da una parte,

e la LA REPUBBLICA D'ARMENIA, di seguito denominata "Armenia",

dall'altra,

di seguito denominati congiuntamente "parti",

Gli Stati membri dell'UE e l'Armenia, in quanto parti della convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, unitamente all'Unione europea;

PRESO ATTO che il 22 aprile 1996 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra;

DESIDERANDO costituire uno spazio aereo comune (Common Aviation Area - CAA) basato sull'obiettivo di aprire l'accesso ai mercati delle parti, con pari condizioni di concorrenza, non discriminazione e rispetto delle stesse norme - comprese quelle relative alla sicurezza aerea, alla protezione del traffico aereo, alla gestione del traffico aereo, alla concorrenza, agli aspetti sociali e all'ambiente;

DESIDERANDO migliorare i servizi aerei e promuovere un sistema di aviazione internazionale basato sulla non discriminazione e sulla concorrenza aperta e leale tra i vettori aerei operanti sul mercato;

DESIDERANDO sostenere i rispettivi interessi nell'ambito del trasporto aereo;

RICONOSCENDO l'importanza della connettività di un trasporto aereo efficiente per promuovere gli scambi commerciali, il turismo, gli investimenti e lo sviluppo economico e sociale;

CONCORDANDO sul fatto che è opportuno fondare le norme dello spazio aereo comune sulla pertinente legislazione in vigore nell'Unione europea, come stabilito nell'allegato II del presente accordo;

RICONOSCENDO che il rispetto integrale delle norme del CAA consente alle parti di cogliere tutti i benefici, compresa l'apertura dell'accesso ai mercati, e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, il settore industriale e i lavoratori di entrambe le parti;

RICONOSCENDO che la creazione dello spazio aereo comune e l'attuazione delle sue norme non possono essere realizzate senza l'adozione di accordi transitori, laddove necessario, e che un'assistenza adeguata è importante in questa prospettiva;

DESIDERANDO assicurare il più elevato livello di sicurezza e protezione nei trasporti aerei e riaffermando la loro profonda preoccupazione per atti o minacce diretti contro la sicurezza degli aeromobili, che mettono in pericolo la sicurezza delle persone o dei beni, incidono negativamente sull'operatività degli aeromobili e minano la fiducia dei viaggiatori nella sicurezza dell'aviazione civile;

DETERMINATI a massimizzare i potenziali vantaggi della cooperazione normativa e dell'armonizzazione delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili all'aviazione civile;

RICONOSCENDO i significativi vantaggi potenziali che possono rappresentare servizi aerei competitivi e trasporti aerei affidabili;

DESIDERANDO promuovere la concorrenza libera, equa e priva di distorsioni, riconoscendo che le sovvenzioni possono falsare la concorrenza e compromettere il conseguimento degli obiettivi fondamentali del presente accordo e riconoscendo che in assenza di condizioni concorrenziali di concorrenza per i vettori aerei e di una concorrenza libera, equa e priva di distorsioni i vantaggi potenziali possono non essere realizzati;

INTENZIONATI a sviluppare ulteriormente il quadro degli accordi e delle intese esistenti tra le parti allo scopo di aprire l'accesso ai mercati e massimizzare i vantaggi per i passeggeri, gli speditori, i vettori aerei, gli aeroporti e i loro addetti, le comunità ed altri soggetti che ne usufruiscono indirettamente;

AFFERMANDO l'importanza della protezione dell'ambiente nello sviluppo e nell'attuazione della politica dell'aviazione internazionale;

AFFERMANDO la necessità di intervenire con urgenza per affrontare i cambiamenti climatici e di proseguire sulla via della cooperazione al fine di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra nel settore dell'aviazione, in maniera coerente con gli accordi multilaterali in materia, in particolare degli strumenti pertinenti dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (International Civil Aviation Organization – "ICAO") e dell'accordo di Parigi del 12 dicembre 2015 nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

AFFERMANDO l'importanza di tutelare i consumatori, anche attraverso le tutele sancite dalla Convenzione per l'unificazione di alcune regole del trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999, e di raggiungere un adeguato livello di protezione dei consumatori nell'ambito dei servizi aerei e riconoscendo la necessità di una reciproca cooperazione in materia;

RICONOSCENDO che le opportunità commerciali create dal presente accordo non vanno intese come lesive delle norme in materia di lavoro e affermando l'importanza della dimensione sociale dell'aviazione internazionale e di tenere conto degli effetti dell'apertura dei mercati sul lavoro, sull'occupazione e sulle condizioni lavorative;

OSSERVANDO l'importanza di migliorare l'accesso al capitale per il settore del trasporto aereo al fine di portarne avanti lo sviluppo;

RICONOSCENDO i potenziali vantaggi di consentire ai paesi terzi di aderire al presente accordo;

DESIDERANDO concludere un accordo sul trasporto aereo che integri la convenzione sull'aviazione civile internazionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente accordo consiste nella creazione di uno spazio aereo comune tra le parti, basato sulla graduale apertura dei mercati, sulla liberalizzazione della proprietà e del controllo dei vettori aerei, su condizioni concorrenziali eque e paritarie, sulla non discriminazione e su regole comuni, anche in relazione alla sicurezza, alla protezione, alla gestione del traffico aereo, agli aspetti sociali e all'ambiente. A questo fine il presente accordo stabilisce le norme applicabili tra le parti. Tali norme comprendono le disposizioni stabilite nella legislazione di cui all'allegato II.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, e salvo disposizione contraria, si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "accordo": il presente accordo, i suoi allegati e appendici e le loro eventuali modifiche;
- 2) "trasporto aereo": il trasporto, effettuato mediante di aeromobili, di passeggeri, bagagli, merci e posta, separatamente o in combinazione, offerto al pubblico contro remunerazione o locazione, che include i servizi di linea e non di linea;

- 3) "determinazione della nazionalità": la constatazione che un vettore aereo che si propone di operare servizi aerei nell'ambito del presente accordo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4 riguardanti la proprietà, il controllo effettivo e il principale centro di attività;
- 4) "determinazione dell'idoneità": la constatazione che un vettore aereo che si propone di operare servizi aerei nell'ambito del presente accordo è dotato di una capacità finanziaria soddisfacente e delle competenze adeguate in materia di gestione per operare tali servizi ed è disposto a conformarsi alle leggi, ai regolamenti e ai requisiti che disciplinano la fornitura di tali servizi;
- 5) "autorità competente": l'organismo governativo o l'ente pubblico responsabile per lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui al presente accordo;
- 6) "convenzione": la convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, che include:
 - a) ogni emendamento che sia entrato in vigore a norma dell'articolo 94, lettera a), della convenzione stessa e che sia stato ratificato sia dall'Armenia che da uno Stato membro o dagli Stati membri dell'UE in quanto pertinente per la questione di cui trattasi; e
 - b) ogni allegato o suo emendamento adottato a norma dell'articolo 90 della convenzione stessa, a condizione che detto allegato o emendamento abbia efficacia contemporaneamente per l'Armenia e per uno Stato membro o per gli Stati membri dell'UE in quanto pertinente per la questione di cui trattasi;

- 7) "costo totale": il costo della prestazione del servizio maggiorato di un margine ragionevole per le spese generali amministrative;
- 8) "trasporto aereo internazionale": il trasporto aereo che attraversa lo spazio aereo sovrastante il territorio di più di uno Stato;
- 9) "principale centro di attività": la sede principale o sociale di un vettore aereo nel territorio della parte in cui sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo, compresa la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, del vettore aereo;
- 10) "scalo per scopi non commerciali": l'effettuazione di uno scalo per qualsiasi scopo che non sia quello di caricare o scaricare passeggeri, bagagli, merci o posta nell'ambito di un trasporto aereo;
- 11) "tariffe per il trasporto di passeggeri": il prezzo che i passeggeri devono corrispondere ai vettori aerei, ai loro agenti o ad altri venditori di biglietti in contropartita del trasporto aereo (compresa ogni altra modalità di trasporto in relazione a questa) e le condizioni di applicazione di tale prezzo, tra cui la remunerazione e le condizioni offerte all'agenzia e altri servizi ausiliari;
- 12) "tariffe per il trasporto di merci": il prezzo da pagare per il trasporto aereo di merci (compresa ogni altra modalità di trasporto in relazione a questa) e le condizioni di applicazione di tale prezzo, tra cui la remunerazione e le condizioni offerte all'agenzia e altri servizi ausiliari;

- 13) "territorio": nel caso dell'Armenia, le aree territoriali della Repubblica d'Armenia e, nel caso dell'Unione europea e degli Stati membri dell'UE, le aree territoriali, le acque interne e il mare territoriale degli Stati membri dell'UE ai quali si applicano i trattati UE, conformemente alle condizioni stabilite dai trattati UE, e lo spazio aereo ad essi sovrastante;
- 14) "onere d'uso": un onere imposto ai vettori aerei a fronte della fornitura di infrastrutture o servizi aeroportuali, infrastrutture o servizi ambientali aeroportuali, infrastrutture per la navigazione aerea o per la protezione del trasporto aereo, ivi compresi i servizi e le infrastrutture connesse;
15. "autoassistenza a terra": situazione nella quale un utente fornisce direttamente a sé stesso una o più categorie di servizi di assistenza a terra e non stipula alcun contratto con terzi, sotto qualsiasi denominazione, avente per oggetto la prestazione di siffatti servizi; ai fini della presente definizione non sono considerati terzi fra loro gli utenti aeroportuali nei casi in cui:
 - a) uno detiene una partecipazione di maggioranza nell'altro; oppure
 - b) un unico soggetto detiene la maggioranza in ciascuno degli altri;
- 16) "diritto di quinta libertà": il diritto o il privilegio concesso da uno Stato ("Stato concedente") ai vettori aerei di un altro Stato ("Stato concessionario") di fornire servizi di trasporto aereo internazionale tra il territorio dello Stato concedente e il territorio di uno Stato terzo, a condizione che tali servizi abbiano come punto di partenza o di destinazione il territorio dello Stato concessionario;
- 17) "paese terzo": un paese che non è uno Stato membro dell'UE o l'Armenia.

TITOLO I

DISPOSIZIONI ECONOMICHE

ARTICOLO 3

Concessione di diritti

1. I diritti oggetto di questo articolo sono sottoposti alle disposizioni transitorie di cui all'allegato I del presente accordo.

Diritti di traffico e programmazione delle rotte

2. Ciascuna delle parti concede all'altra parte i diritti di seguito specificati, consentendo ai vettori aerei dell'altra parte di effettuare servizi di trasporto aereo internazionale su base non discriminatoria:
 - a) il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrарvi;
 - b) il diritto di effettuare scali nel proprio territorio per scopi non commerciali;

- c) il diritto di prestare servizi di trasporto aereo internazionale di passeggeri di linea e non di linea, combinato e merci tra punti¹ situati sulle rotte seguenti:

- i) per i vettori aerei dell'Unione europea:

punti nell'Unione europea - punti intermedi nei territori dei partner della politica europea di vicinato², parti dell'accordo multilaterale che istituisce uno spazio aereo comune europeo³, o Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio⁴ - punti in Armenia - punti situati oltre;

¹ Il riferimento ai "punti" di questo articolo deve essere interpretato come ad aeroporti di livello internazionale.

² Cfr.: conclusioni del Consiglio del 16 giugno 2003, considerate congiuntamente alla Comunicazione della Commissione del 12 maggio 2004 sulla politica europea di vicinato, approvata dal Consiglio nelle conclusioni del 14 giugno 2004.

³ Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo⁽¹⁾, relativa all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (GU UE L 285 del 16.10.2006, pag. 3) ⁽¹⁾ Ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999).

⁴ Repubblica d'Islanda, Regno di Norvegia, Confederazione svizzera e Principato del Liechtenstein.

ii) per i vettori aerei dell'Armenia:

punti in Armenia - punti intermedi nei territori dei partner della politica europea di vicinato, parti dell'accordo multilaterale che istituisce uno spazio aereo comune europeo o Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio - punti nell'Unione europea;

d) gli altri diritti specificati nel presente accordo.

Flessibilità operativa

3. I vettori aerei di entrambe le parti possono, a loro discrezione, su uno o su tutti i collegamenti delle rotte specificate al paragrafo 2:
 - a) operare voli in una sola o in entrambe le direzioni;
 - b) combinare numeri di volo diversi su un unico aeromobile;
 - c) raggiungere punti intermedi, punti situati oltre e punti all'interno dei territori delle parti in qualsiasi combinazione e in qualsiasi ordine secondo le disposizioni del paragrafo 2;
 - d) omettere scali in qualsiasi punto;

- e) trasferire traffico da uno qualsiasi dei loro aeromobili a un qualsiasi altro loro aeromobile in qualsiasi punto (sostituzione dell'aeromobile);
- f) effettuare scali in qualsiasi punto tanto all'interno quanto all'esterno del territorio di una delle parti;
- g) fare transitare traffico attraverso il territorio dell'altra parte;
- h) combinare traffico sullo stesso aeromobile indipendentemente dalla sua origine; e
- i) raggiungere più di un punto con lo stesso servizio (coterminalizzazione).

La flessibilità operativa prevista da questo paragrafo può essere esercitata senza limiti di direzione o geografici e senza perdita di qualsivoglia diritto di effettuare trasporto concesso dal presente accordo, a condizione che:

- a) i servizi dei vettori aerei dell'Armenia colleghino un punto in Armenia;
- b) i servizi dei vettori aerei dell'Unione europea colleghino un punto all'interno dell'Unione europea.

4. Ciascuna parte accorda ai vettori aerei la facoltà di determinare la frequenza e la capacità del trasporto aereo internazionale che questi offrono in base a considerazioni commerciali di mercato. Coerentemente con questo diritto, nessuna delle due parti limita in modo unilaterale il volume di traffico, la frequenza o la regolarità del servizio, la definizione delle rotte, l'origine o la destinazione del traffico, oppure il tipo o i tipi di aeromobile usato dai vettori aerei dell'altra parte, tranne che per ragioni doganali, tecniche, operative, di gestione sicura del traffico aereo, ambientali o connesse con la tutela della salute o altrimenti contemplate dal presente accordo.

5. I vettori aerei di ciascuna parte possono servire, anche nell'ambito di accordi di code-sharing, qualsiasi punto ubicato in un paese terzo che non sia incluso nelle rotte specificate, purché non esercitino i diritti di quinta libertà.

6. Nessuna delle disposizioni del presente accordo deve essere interpretata in modo da:

- a) conferire ai vettori aerei dell'Armenia il diritto di imbarcare, in qualsiasi Stato membro dell'UE, passeggeri, bagaglio, merci o posta trasportati a titolo oneroso e destinati ad un altro punto dello stesso Stato membro dell'UE;
- b) conferire ai vettori aerei dell'Unione europea il diritto di caricare, in Armenia, passeggeri, bagagli, merci o posta trasportati a titolo oneroso e destinati ad un altro punto dell'Armenia.

7. Nell'esercizio dei diritti e degli obblighi rispettivi in virtù del presente accordo, le parti si astengono dal praticare qualsiasi forma di discriminazione tra i vettori aerei dell'altra parte, in particolare sulla base della nazionalità.

8. In deroga alle altre disposizioni del presente accordo, ciascuna delle parti ha il diritto di rifiutare di effettuare operazioni di trasporto aereo internazionale verso, da o attraverso il territorio di un paese terzo con il quale non ha rapporti diplomatici.

ARTICOLO 4

Autorizzazioni di esercizio e permessi tecnici

1. Una volta ricevuta la domanda per l'autorizzazione di esercizio presentata da un vettore aereo di una delle parti, l'altra parte rilascia gli opportuni permessi tecnici e autorizzazioni di esercizio con tempi procedurali minimi, a condizione che:
 - a) nel caso di un vettore aereo dell'Armenia:
 - i) il vettore aereo abbia il suo principale centro di attività in Armenia e sia titolare di una licenza di esercizio valida in conformità alla legislazione vigente dell'Armenia;
 - ii) il controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo sia esercitato e mantenuto dall'Armenia, che ha rilasciato il relativo certificato di operatore aereo e l'autorità competente sia chiaramente individuata; e
 - iii) salvo diversamente disposto dall'articolo 6, il vettore aereo sia detenuto, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, ed effettivamente controllato dall'Armenia o da cittadini dell'Armenia, o da entrambi;

b) nel caso di un vettore aereo dell'Unione europea:

- i) il vettore aereo abbia il suo principale centro di attività nel territorio dell'Unione europea e detenga una licenza di esercizio valida in conformità del diritto dell'Unione europea;
 - ii) lo Stato membro dell'UE responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo eserciti e mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore e l'autorità competente a tal fine sia chiaramente identificata; e
 - iii) salvo diversamente disposto dall'articolo 6, il vettore aereo sia detenuto, direttamente o tramite partecipazione di maggioranza, e sia effettivamente controllato da uno o più Stati membri dell'UE o dell'Associazione europea di libero scambio o dai loro cittadini, o da entrambi contemporaneamente;
- c) gli articoli 14 e 15 siano rispettati; e
- d) il vettore aereo soddisfi i requisiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari normalmente applicate all'esercizio dei servizi di trasporto aereo internazionale dalla parte che esamina la domanda.
2. Al momento del rilascio delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici, ciascuna parte tratta tutti i vettori aerei dell'altra parte in modo non discriminatorio.

3. Una volta ricevuta una domanda di autorizzazione di esercizio da un vettore aereo di una parte, l'altra parte riconosce le determinazioni dell'idoneità o le determinazioni della cittadinanza effettuate dalla prima parte in relazione a tale vettore aereo come se tali determinazioni fossero state effettuate dalle proprie autorità competenti e senza effettuare ulteriori accertamenti, salvo nei casi stabiliti al secondo e terzo comma.

Se, dopo avere ricevuto una domanda di autorizzazione di esercizio da parte di un vettore aereo o dopo la concessione di tale autorizzazione, le autorità aeronautiche della parte ricevente hanno motivi specifici per ritenere che, nonostante la determinazione effettuata dall'altra parte, le condizioni di cui al paragrafo 1 per la concessione delle autorizzazioni di esercizio o dei permessi tecnici adeguati non siano state soddisfatte, la parte ricevente avvisa tempestivamente l'altra parte, motivando in modo sostanziale la propria posizione. In tal caso ciascuna parte può chiedere l'avvio di consultazioni, eventualmente anche con rappresentanti delle autorità competenti delle parti, o richiedere ulteriori informazioni in relazione al problema di cui trattasi. La richiesta di consultazioni è soddisfatta nel più breve tempo possibile. Se la questione rimane irrisolta, ciascuna delle parti può sottoporre la questione al comitato misto di cui all'articolo 23 ("comitato misto").

Il presente paragrafo non riguarda il riconoscimento di determinazioni relative a certificati o licenze di sicurezza, disposizioni in materia di protezione del trasporto o copertura assicurativa.

ARTICOLO 5

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici

1. Le autorità competenti di ciascuna parte possono rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare autorizzazioni di esercizio o permessi tecnici o rifiutare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare in altro modo l'attività di un vettore aereo dell'altra parte qualora:

a) nel caso di un vettore aereo dell'Armenia:

- i) il vettore aereo non abbia il proprio principale centro di attività in Armenia o non sia titolare di una licenza di esercizio valida in conformità alla normativa vigente dell'Armenia;
- ii) l'Armenia, ove sia responsabile del rilascio del certificato di operatore aereo, non eserciti o non mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo o l'autorità competente non sia chiaramente indicata; oppure
- iii) salvo diversamente disposto dall'articolo 6, il vettore aereo non sia detenuto, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, o controllato effettivamente dall'Armenia e/o da cittadini dell'Armenia, o da entrambi;

b) nel caso di un vettore aereo dell'Unione europea:

- i) il vettore aereo non abbia il proprio principale centro di attività nel territorio dell'Unione europea o non disponga di una valida licenza di esercizio in conformità alla normativa vigente dell'Unione europea;
 - ii) lo Stato membro UE responsabile del rilascio del certificato di operatore aereo non eserciti o non mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo o l'autorità competente non sia chiaramente indicata; oppure
 - iii) salvo diversamente disposto dall'articolo 6, il vettore aereo non sia detenuto, direttamente o tramite partecipazione di maggioranza, o non sia effettivamente controllato da uno Stato membro o da Stati membri dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio o da cittadini di questi Stati membri, o da entrambi contemporaneamente;
- c) gli articoli 8, 14 e 15 non siano rispettati; oppure
- d) il vettore aereo non abbia rispettato le disposizioni legislative e regolamentari di cui all'articolo 7 o le disposizioni legislative e regolamentari normalmente applicate all'esercizio dei servizi di trasporto aereo internazionale dalla parte che esamina la domanda.

2. Fatte salve le misure immediate che risultino indispensabili per impedire nuove violazioni delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere c) o d), i diritti conferiti dal presente articolo sono esercitati solamente previa consultazione dell'altra parte.

3. Il presente articolo non limita il diritto di ciascuna parte di rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare l'autorizzazione di esercizio o il permesso tecnico di uno o più vettori aerei dell'altra parte in applicazione dell'articolo 14 o dell'articolo 15.

ARTICOLO 6

Investimento nei vettori aerei

1. In deroga agli articoli 4 e 5, e previa verifica del comitato misto conformemente all'articolo 23, paragrafo 8, che le parti o i loro cittadini possono, in virtù delle loro rispettive leggi, acquisire una partecipazione maggioritaria o il controllo effettivo di un vettore aereo dell'altra parte, le parti possono consentire che un vettore aereo dell'Armenia sia detenuto tramite partecipazione maggioritaria o sia effettivamente controllato da Stati membri dell'UE o loro cittadini oppure che un vettore aereo dell'Unione europea sia detenuto tramite partecipazione maggioritaria e/o sia effettivamente controllato dall'Armenia e/o da suoi cittadini, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

2. In relazione al paragrafo 1 del presente articolo, gli investimenti delle parti o di loro cittadini in vettori aerei sono autorizzati su base individuale in virtù di una decisione preventiva del comitato misto conformemente all'articolo 23, paragrafo 2.

Tale decisione precisa le condizioni connesse alla gestione dei servizi concordati oggetto del presente accordo e dei servizi tra paesi terzi e le parti. L'articolo 23, paragrafo 11, non si applica alla suddetta decisione.

ARTICOLO 7

Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari

1. Le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano sul territorio di una delle parti l'ingresso, le operazioni e l'uscita degli aeromobili impiegati nel trasporto aereo internazionale sono osservate dai vettori aerei dell'altra parte all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel suddetto territorio.
2. Le disposizioni legislative e regolamentari di una parte che disciplinano sul territorio di tale parte l'entrata, le operazioni o l'uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o posta imbarcati su aeromobili (compresi i regolamenti relativi all'ingresso, allo sdoganamento, all'immigrazione, ai passaporti, alle questioni doganali e alle misure sanitarie (quarantena) o, nel caso della posta, i regolamenti postali) sono osservate dai, o per conto dei, suddetti passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e posta dei vettori aerei dell'altra parte all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel suddetto territorio.
3. Nel loro rispettivo territorio, le parti consentono ai vettori aerei dell'altra parte di adottare misure volte a garantire che solo le persone in possesso dei documenti di viaggio necessari per l'ingresso o per il transito nel territorio dell'altra parte possano essere trasportate.

ARTICOLO 8

Equa concorrenza

1. Le parti riconoscono come loro comune obiettivo quello di disporre di un ambiente equo e concorrenziale e di pari opportunità per consentire ai vettori aerei delle due parti di competere nell'erogazione dei servizi concordati sulle rotte specificate. A tal fine le parti adottano tutte le misure idonee a garantire la completa realizzazione di tale obiettivo.
2. Le parti affermano l'importanza di una concorrenza libera, equa e senza distorsioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo e osservano che l'esistenza di un sistema completo di norme e di un'autorità indipendente in materia di concorrenza, nonché l'applicazione sana ed efficace delle loro rispettive normative in materia di concorrenza sono essenziali ai fini di un'erogazione efficace dei servizi di trasporto aereo. Il diritto della concorrenza di ciascuna parte applicabile alle questioni contemplate dal presente articolo, e le sue eventuali modifiche, si applica alle attività dei vettori aerei nell'ambito della giurisdizione della rispettiva parte. Le parti condividono gli obiettivi della compatibilità e della convergenza della normativa sulla concorrenza e della sua efficace applicazione. Laddove opportuno e pertinente, esse cooperano per l'efficace applicazione della legislazione sulla concorrenza anche autorizzando, nel rispetto delle rispettive norme e giurisprudenza, i rispettivi vettori aerei o altri cittadini a divulgare informazioni pertinenti riguardanti un'azione fondata sul diritto della concorrenza promossa dalle autorità della concorrenza dell'altra parte.

3. Nessuna disposizione del presente accordo può compromettere, limitare o pregiudicare l'autorità e i poteri degli organismi competenti in materia di concorrenza e dei tribunali dell'una o dell'altra parte (e della Commissione europea), e tutte le questioni relative all'applicazione della legislazione sulla concorrenza rimangono di esclusiva competenza di tali organismi e tribunali. Qualsiasi misura di una parte a titolo del presente articolo sarà pertanto intrapresa lasciando impregiudicata ogni eventuale misura adottata da tali autorità e tribunali.

4. Ogni iniziativa adottata ai sensi del presente articolo rientra nell'esclusiva responsabilità delle parti e riguarda esclusivamente l'altra parte o i vettori aerei che prestano servizi di trasporto aereo da/verso le parti. Le suddette iniziative non possono essere oggetto della procedura di composizione delle controversie di cui all'articolo 24.

5. Ciascuna parte provvede a eliminare ogni forma di discriminazione o di pratica sleale tale da compromettere la possibilità dei vettori aerei dell'altra parte di beneficiare di eque e pari opportunità di concorrenza nella fornitura di servizi di trasporto aereo.

6. Nessuna delle parti eroga o consente l'erogazione ai vettori aerei di sovvenzioni pubbliche o di sostegno tali da compromettere la possibilità dei vettori aerei dell'altra parte di beneficiare di eque e pari opportunità di concorrenza nella fornitura di servizi di trasporto aereo. Le suddette sovvenzioni pubbliche o sostegno possono assumere, tra l'altro la forma di: sussidi incrociati; ripianamento di perdite di esercizio; conferimenti di capitale; sussidi; garanzie; crediti o assicurazioni a condizioni agevolate; protezione contro il fallimento; rinuncia al recupero di importi dovuti; rinuncia alla normale remunerazione delle risorse pubbliche investite; sgravi o esenzioni fiscali; compensazione di oneri imposti dai poteri pubblici; accesso su base non discriminatoria o non commerciale alle infrastrutture e ai servizi di navigazione aerea o aeroportuali, ai carburanti, all'assistenza a terra, alla sicurezza, ai sistemi telematici di prenotazione, all'assegnazione di bande orarie (slot) o ad altre infrastrutture e servizi connessi necessari all'erogazione dei servizi aerei.

7. Se una parte eroga sovvenzioni pubbliche o sostegno ad un vettore aereo, garantisce la trasparenza di tali misure con tutti i mezzi adeguati, tra cui esigere dal vettore che indichi chiaramente e separatamente nella propria contabilità le sovvenzioni o il sostegno.

8. Ciascuna parte trasmette all'altra parte, entro un periodo di tempo ragionevole e su richiesta di quest'ultima, le relazioni finanziarie riguardanti le entità soggette alla propria giurisdizione e qualsiasi altra informazione che l'altra parte possa ragionevolmente richiedere per garantire il rispetto delle disposizioni del presente articolo, tra cui informazioni dettagliate riguardante le sovvenzioni o il sostegno. La parte che chiede di accedere a tali informazioni può essere tenuta a trattarle in modo riservato.

9. Fatta salva ogni iniziativa intrapresa dalla competente autorità responsabile della concorrenza o dal tribunale per ottenere il rispetto delle norme di cui ai paragrafi 5 e 6:

- a) se una delle parti ritiene che un vettore aereo sia oggetto di discriminazione o di pratiche sleali ai sensi del paragrafo 5 o 6 e ciò può essere dimostrato, essa può trasmettere osservazioni scritte all'altra parte. Ogni parte, previa notifica all'altra parte, può prendere contatto con gli organismi governativi responsabili nel territorio dell'altra parte, ivi comprese le amministrazioni a livello statale, regionale e locale, per discutere aspetti relativi al presente articolo. Una delle parti può inoltre chiedere che si svolgano consultazioni in proposito con l'altra parte al fine di risolvere la questione. Le suddette consultazioni devono essere avviate entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel frattempo le parti si scambiano sufficienti informazioni per garantire un esame completo della questione oggetto di preoccupazione di una delle parti;
- b) se le parti non riescono a risolvere la questione mediante consultazioni entro 30 giorni dall'inizio di queste ultime o se le consultazioni non sono avviate entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta relativa a un'asserita violazione del paragrafo 5 o 6, la parte che ha richiesto le consultazioni ha il diritto di sospendere l'esercizio dei diritti concessi dal presente accordo al o ai vettori aerei dell'altra parte rifiutando, revocando o sospendendo l'autorizzazione di esercizio, oppure ha il diritto di applicare le condizioni che ritiene necessarie all'esercizio di tali diritti o di imporre diritti o di adottare altre misure. Il provvedimento adottato ai sensi del presente paragrafo deve essere adeguato, proporzionato e limitato allo stretto necessario per quanto riguarda portata e durata.

10. Ciascuna parte applica efficacemente la legislazione antitrust in conformità del paragrafo 2 e vieta ai vettori aerei:

- a) in relazione a ogni altro vettore aereo, di stipulare accordi, prendere decisioni o porre in essere pratiche concordate tali da pregiudicare i servizi di trasporto aereo da/verso tale parte e aventi per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza. Questo divieto può essere dichiarato inapplicabile quando tali accordi, decisioni o pratiche contribuiscono a migliorare la produzione o l'erogazione dei servizi o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando ai consumatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di:i) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; ii) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei servizi di cui trattasi;
- b) abusare di una posizione dominante che possa compromettere i servizi di trasporto aereo da/verso questa parte.

11. Ciascuna delle parti affida esclusivamente alla propria autorità indipendente, competente in materia di concorrenza, o al proprio tribunale l'applicazione della legislazione antitrust di cui al paragrafo 10.

12. Fatta salva ogni misura adottata dall'autorità competente in materia di concorrenza o dal tribunale incaricato dell'esecuzione delle norme di cui al paragrafo 10, se una delle parti ritiene che un vettore aereo sia oggetto di un'asserita violazione del paragrafo 10 e ciò può essere dimostrato, essa può trasmettere osservazioni scritte all'altra parte. Ogni parte, previa notifica all'altra parte, può prendere contatto con gli organismi governativi responsabili nel territorio dell'altra parte, ivi comprese le amministrazioni a livello statale, regionale e locale, per discutere aspetti relativi al presente articolo. Una delle parti può inoltre chiedere che si svolgano consultazioni in proposito con l'altra parte al fine di risolvere la questione. Le suddette consultazioni devono essere avviate entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel frattempo le parti si scambiano sufficienti informazioni per garantire un esame completo della questione oggetto di preoccupazione di una delle parti.

13. Se le parti non riescono a risolvere la questione mediante consultazioni entro 30 giorni dall'inizio di queste ultime o se le consultazioni non sono avviate entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta relativa a un'asserita violazione del paragrafo 10, e se la competente autorità responsabile della concorrenza o il tribunale ha constatato una violazione delle norme antitrust, la parte che ha richiesto le consultazioni ha il diritto di sospendere l'esercizio dei diritti concessi dal presente accordo al o ai vettori aerei dell'altra parte rifiutando, revocando o sospendendo l'autorizzazione di esercizio, oppure ha il diritto di applicare le condizioni che ritiene necessarie all'esercizio di tali diritti o di imporre diritti o di adottare altre misure Il provvedimento adottato ai sensi del presente paragrafo deve essere adeguato, proporzionato e limitato allo stretto necessario per quanto riguarda portata e durata.

ARTICOLO 9

Opportunità commerciali

1. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato I, le parti garantiscono che le loro legislazioni, normative o procedure pertinenti sono conformi alle prescrizioni regolamentari e normative riguardanti il trasporto aereo specificate nell'allegato II, parte A.
2. Le parti riconoscono che gli ostacoli all'esercizio di un'attività da parte di operatori economici pregiudicano il conseguimento dei benefici previsti dal presente accordo. Le parti si impegnano perciò ad avviare un processo efficace e reciproco di eliminazione degli ostacoli all'esercizio di attività economiche incontrati dagli operatori commerciali di entrambe le parti, nei casi in cui detti ostacoli potrebbero frapporsi nello svolgimento delle operazioni commerciali, creare distorsioni alla concorrenza o impedire lo sviluppo di pari condizioni di concorrenza.
3. I vettori aerei delle due parti non sono tenuti ad avere un partner locale.
4. Il comitato misto definisce un processo di cooperazione riguardante l'esercizio di attività economiche e le opportunità commerciali; segue i progressi compiuti nell'affrontare efficacemente gli ostacoli all'esercizio dell'attività incontrati dagli operatori commerciali e valuta periodicamente gli sviluppi, tra cui quelli miranti a modifiche legislative e regolamentari. A norma dell'articolo 23, una parte può chiedere la convocazione di una riunione del comitato misto allo scopo di discutere qualsiasi questione concernente l'applicazione del presente articolo.

5. I vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto di stabilire uffici e infrastrutture sul territorio dell'altra parte ove tali uffici e infrastrutture siano necessari ai fini dell'erogazione, della promozione e della vendita di servizi di trasporto aereo e di attività connesse, incluso il diritto di vendere e di emettere qualsiasi biglietto o lettera di trasporto aereo proprio o di qualsiasi altro vettore aereo.

6. I vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto, in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari dell'altra parte che disciplinano l'ingresso, la residenza e l'impiego, di inviare e di mantenere sul territorio dell'altra parte personale dirigente, commerciale, tecnico, operativo e altro personale specialistico necessario ai fini dell'erogazione dei servizi di trasporto aereo. Entrambe le parti agevolano e accelerano il rilascio dei permessi di lavoro eventualmente necessari per il personale addetto agli uffici in conformità al presente paragrafo, incluso il personale che espletava mansioni temporanee per un periodo non superiore a 90 giorni, nel rispetto delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

7. Fatto salvo quanto previsto al secondo comma, ciascun vettore aereo ha, in relazione all'assistenza a terra nel territorio dell'altra parte:

- a) il diritto di provvedere da solo alle operazioni di assistenza a terra ("autoassistenza"); oppure
- b) il diritto di selezionare uno fra i prestatori concorrenti, compresi altri vettori aerei, che forniscono tutti o parte dei servizi di assistenza a terra, se ad essi è consentito l'accesso al mercato in base alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte e se detti prestatori sono presenti sul mercato.

I diritti di cui al primo comma, lettere a) e b), sono soggetti unicamente ai vincoli specifici di disponibilità di spazio o capacità dovuti alla necessità di salvaguardare il funzionamento dell'aeroporto in condizioni di sicurezza. Qualora tali vincoli limitino o impediscano l'autoassistenza a terra e qualora non esista una concorrenza effettiva tra i prestatori di servizi di assistenza a terra, la parte pertinente garantisce che tutti questi servizi siano disponibili per tutti i vettori aerei a pari condizioni e su base adeguata; le tariffe per questi servizi devono essere stabilite secondo criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

8. Ciascun fornitore di servizi di assistenza a terra, sia esso un vettore aereo o no, ha, in relazione all'assistenza a terra sul territorio dell'altra parte, il diritto di fornire servizi di assistenza a terra ai vettori aerei che operano nello stesso aeroporto, purché ciò sia autorizzato e sia conforme alle leggi e ai regolamenti applicabili.

9. Ciascuna parte garantisce che le procedure, gli orientamenti e le norme per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti del suo territorio siano applicati in modo indipendente, trasparente, efficace, non discriminatorio e tempestivo.

10. Una delle parti può chiedere, unicamente a titolo informativo, che le siano notificati i piani operativi, i programmi o gli orari dei servizi aerei erogati nell'ambito del presente accordo al fine di verificare che i diritti concessi nell'ambito del presente accordo siano rispettati. In tal caso la parte che richiede tale notifica deve limitare al massimo, per gli intermediari del trasporto aereo e per i vettori aerei dell'altra parte, gli oneri amministrativi imposti dagli obblighi e dalle procedure in materia.

11. I vettori aerei di ciascuna parte possono provvedere alla vendita dei servizi di trasporto aereo e dei servizi connessi nel territorio dell'altra parte direttamente o, a loro discrezione, tramite agenti o altri intermediari da essi nominati o tramite Internet o qualsiasi altro canale disponibile. Ciascun vettore aereo ha il diritto di vendere tali servizi di trasporto e servizi connessi e chiunque è libero di acquistarli, nella valuta locale o in una valuta liberamente convertibile.

12. Le compagnie aeree di ciascuna parte sono autorizzate a pagare in valuta locale nel territorio dell'altra parte le spese ivi occasionate, compreso l'acquisto di carburante e i diritti aeroportuali. A loro discrezione, i vettori aerei di ciascuna parte possono pagare dette spese nel territorio dell'altra parte in valuta liberamente convertibile, al tasso di cambio di mercato.

13. Ciascun vettore aereo ha il diritto di convertire in valute liberamente convertibili e trasferire dal territorio dell'altra parte al paese di sua scelta, a richiesta, i redditi locali. La conversione e la rimessa di tali redditi sono consentite rapidamente, senza restrizioni o imposizioni fiscali, al tasso di cambio di mercato applicabile alle operazioni e alle rimesse correnti alla data in cui il vettore aereo presenta la prima domanda di rimessa, senza commissioni eccetto quelle normalmente calcolate dagli istituti bancari per tali operazioni di conversione e rimessa.

14. Nella prestazione o nell'offerta dei servizi contemplati dal presente accordo, qualsiasi vettore aereo di una parte può stipulare accordi di cooperazione in materia di commercializzazione, segnatamente accordi di blocked-space o di code-sharing, con uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

- a) uno o più vettori aerei delle parti;
- b) uno o più vettori aerei di un paese terzo; e
- c) un'impresa di trasporto di superficie (marittimo o terrestre) di qualsiasi paese;

a condizione che i) il vettore che opera i servizi sia titolare di adeguati diritti di traffico, ii) il vettore che vende i servizi disponga di adeguati diritti di esercizio delle rotte e iii) gli accordi soddisfino le prescrizioni in materia di sicurezza e di concorrenza normalmente applicate ad accordi di tal genere.

15. Per quanto riguarda il trasporto passeggeri venduto per mezzo di accordi di cooperazione in materia di commercializzazione, l'acquirente è informato al punto di vendita, o in ogni caso all'accettazione, o al momento di salire a bordo se non è richiesta accettazione per un volo in coincidenza, in merito all'identità del prestatore del servizio di trasporto che gestisce i singoli segmenti del servizio.

16. In relazione al trasporto passeggeri, a determinare se i prestatori dei servizi di trasporto di superficie debbano essere soggetti alle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il trasporto aereo non può essere unicamente il criterio rappresentato dal fatto che tali trasporti sono offerti da un vettore aereo che opera con il proprio nome.

17. In deroga ad altre disposizioni del presente accordo, i vettori aerei e i fornitori indiretti di trasporto merci delle parti sono autorizzati, senza alcuna restrizione, ad impiegare, in connessione con il trasporto aereo internazionale, qualsiasi servizio di trasporto merci di superficie da o verso qualsiasi punto situato nel territorio delle parti o in paesi terzi, compreso il trasporto da e verso tutti gli aeroporti internazionali dotati di installazioni doganali e compreso, laddove applicabile, il diritto di trasportare merci soggette a custodia o controllo a norma delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Le suddette merci, siano esse trasportate per via aerea o con mezzi di superficie, hanno accesso alle formalità e alle installazioni doganali degli aeroporti. I vettori aerei possono scegliere di effettuare essi stessi i propri trasporti di superficie ovvero di farli eseguire tramite intese stipulate con altri trasportatori di superficie, compreso il trasporto di superficie effettuato da altri vettori aerei e da fornitori indiretti di trasporto di merci per via aerea. I suddetti servizi di trasporto intermodale di merci possono essere offerti ad un prezzo unico, comprensivo di tutto il trasporto combinato aria-superficie, sempreché i trasportatori non siano tratti in inganno circa le caratteristiche di tale trasporto.

18. I vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto di stipulare accordi di affiliazione commerciale (franchising) o di impiego del marchio (branding) con società, compresi i vettori aerei, di una delle parti o di un paese terzo, purché dispongano dei poteri necessari e soddisfino le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative e regolamentari applicate dalle parti a tali accordi, in particolare quelle che richiedono la divulgazione dell'identità del vettore aereo che opera il servizio.

19. I vettori aerei di ciascuna parte possono stipulare accordi relativi alla fornitura di aeromobili con o senza equipaggio per effettuare servizi di trasporto aereo internazionale, con:

- a) uno o più vettori aerei delle parti; e
- b) uno o più vettori aerei di un paese terzo,

a condizione che tutti i soggetti che partecipano a tali accordi dispongano dei poteri necessari e soddisfino le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative e normative applicate dalle parti a siffatti accordi. Nessuna delle parti esige che il vettore aereo che fornisce aeromobili detenga diritti di traffico a norma del presente accordo per le rotte su cui gli aeromobili saranno impiegati. Le parti possono stabilire che per detti accordi sia necessaria l'approvazione delle rispettive autorità competenti. Se una parte richiede tale approvazione essa limita al massimo, per i vettori aerei, gli oneri amministrativi imposti dalle procedure in questione.

ARTICOLO 10

Dazi doganali e fiscalità

1. All'arrivo nel territorio di una parte, gli aeromobili utilizzati per un trasporto aereo internazionale dai vettori aerei dell'altra parte, come pure le normali dotazioni, il carburante, i lubrificanti, il materiale tecnico di consumo, le attrezzature di terra e i pezzi di ricambio (motori compresi), le provviste di bordo (inclusi viveri, bevande, bevande alcoliche, tabacco e ogni altro articolo destinato alla vendita o al consumo dei passeggeri in quantità limitate durante il volo), nonché altri articoli utilizzati per l'operatività o la manutenzione dell'aeromobile impiegato nel trasporto aereo internazionale o utilizzati esclusivamente a tale fine sono esenti, sulla base della reciprocità e purché rimangano a bordo dell'aeromobile, da tutte le restrizioni all'importazione, da imposte sulla proprietà o sul capitale, da dazi doganali, accise, tasse, diritti e oneri analoghi che:

a) sono imposti dalle autorità nazionali o locali o dall'Unione europea; e che

b) non sono basati sul costo dei servizi forniti.

2. Sulla base della reciprocità sono esenti da imposte, tasse, dazi, diritti e oneri di cui al paragrafo 1, ad eccezione degli oneri corrispondenti al costo dei servizi prestati, anche:

- a) le provviste di bordo introdotte o fornite nel territorio di una parte e imbarcate, in quantità ragionevoli, per l'uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte che effettua trasporto aereo internazionale, anche quando tali provviste siano destinate a essere consumate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio;
- b) le attrezzature di terra e i pezzi di ricambio (compresi i motori) introdotti nel territorio di una parte per la manutenzione, la revisione o la riparazione di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte utilizzato nel trasporto aereo internazionale;
- c) il carburante, i lubrificanti e il materiale tecnico di consumo introdotti o forniti nel territorio di una parte per essere utilizzati nell'aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte utilizzato nel trasporto aereo internazionale, anche quando tali forniture sono destinate a essere utilizzate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio; e
- d) le stampe, come previsto dalla normativa doganale di ciascuna parte, introdotte o fornite nel territorio di una parte e prese a bordo per l'uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte che effettua trasporto aereo internazionale, anche quando tali articoli sono destinati ad essere usati su un tratto della rotta sopra il territorio suddetto.

3. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti di imporre tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito sul loro territorio e destinato all'uso in un aeromobile di un vettore aereo che opera tra due punti del suo territorio, su base non discriminatoria.

4. Le normali dotazioni di bordo, come pure i materiali, le forniture e i pezzi di ricambio, di cui ai paragrafi 1 e 2, normalmente presenti a bordo dell'aeromobile utilizzato da un vettore aereo di una delle parti, possono essere scaricate sul territorio dell'altra parte solo con l'approvazione delle autorità doganali di tale parte e può essere chiesto che esse siano poste sotto la supervisione o il controllo di dette autorità fino al momento in cui sono riesportate o altrimenti cedute in conformità con la normativa doganale.

5. Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano anche nel caso in cui i vettori aerei di una parte abbiano negoziato con un altro vettore aereo, al quale l'altra parte abbia concesso parimenti il beneficio di tali esenzioni, il prestito o il trasferimento nel territorio dell'altra parte degli articoli specificati ai paragrafi 1 e 2.

6. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti di imporre tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sui beni venduti ai passeggeri, che non siano destinati al consumo a bordo, nel segmento di servizio aereo tra due punti del proprio territorio nel quale è permesso l'imbarco o lo sbarco.

7. I bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una parte sono esentati da imposte, dazi doganali, diritti e altri oneri analoghi, non basati sul costo del servizio fornito.

8. Le dotazioni e forniture di cui ai paragrafi 1 e 2 possono dover essere sottoposte alla supervisione o al controllo delle autorità competenti.

9. Le disposizioni del presente accordo non hanno alcuna incidenza nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

10. Il presente accordo lascia impregiudicate le disposizioni delle convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'UE e l'Armenia per evitare la doppia tassazione del reddito e del capitale.

ARTICOLO 11

Oneri d'uso

1. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato I, le parti garantiscono che le loro legislazioni, normative o procedure pertinenti sono conformi alle prescrizioni regolamentari e normative riguardanti il trasporto aereo specificate nell'allegato II, parte A.

2. Ciascuna parte garantisce che gli oneri d'uso eventualmente imposti dalle proprie autorità o dagli enti competenti in materia ai vettori aerei dell'altra parte per l'utilizzo dei servizi di controllo del traffico aereo e di navigazione aerea siano calcolati in base ai costi e non siano discriminatori. In ogni caso tali oneri d'uso sono applicati ai vettori aerei dell'altra parte secondo condizioni non meno favorevoli delle condizioni più favorevoli applicate a qualunque altro vettore aereo.

3. Ciascuna parte garantisce che gli oneri d'uso eventualmente imposti dalle proprie autorità o enti competenti in materia ai vettori aerei dell'altra parte per l'utilizzo di infrastrutture e servizi aeroportuali e di protezione del trasporto aereo e per infrastrutture e servizi connessi, ad eccezione dei diritti riscossi per l'erogazione dei servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 7, , non siano ingiustamente discriminatori, non operino discriminazioni basate sulla nazionalità e siano equamente ripartiti tra le varie categorie di utenti. Fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 1, tali oneri d'uso riflettono, ma non eccedono, il costo totale sostenuto dalle competenti autorità o enti per fornire le adeguate infrastrutture e servizi aeroportuali e di protezione del trasporto aereo all'interno dell'aeroporto o degli aeroporti cui si applica un sistema di tariffazione comune. Tali oneri d'uso possono comprendere una ragionevole remunerazione dei cespiti dopo gli ammortamenti. Le infrastrutture e i servizi il cui uso è soggetto al pagamento di questi oneri sono forniti secondo criteri di efficienza ed economia. In ogni caso, tali oneri si applicano ai vettori aerei dell'altra parte a condizioni non meno favorevoli delle condizioni più favorevoli di cui dispone qualunque altro vettore aereo nel momento in cui tali oneri sono applicati.

4. Ciascuna parte invita le autorità o gli enti competenti in materia di riscossione di oneri sul proprio territorio e i vettori aerei che utilizzano i servizi e le infrastrutture ad avviare consultazioni e a scambiare le informazioni necessarie per svolgere un accurato esame della congruità degli oneri d'uso, conformemente ai principi dei paragrafi 2 e 3. Ciascuna parte garantisce che le autorità o gli enti competenti in materia di riscossione di oneri comunichino agli utenti, con un preavviso ragionevole, ogni proposta di modifica degli oneri d'uso, onde consentire loro di esprimere le proprie opinioni, e presentino osservazioni prima di effettuare eventuali modifiche.

ARTICOLO 12

Tariffe aeree passeggeri e merci

1. Ciascuna parte consente ai vettori aerei delle parti di fissare liberamente le tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa.
2. Su basi non discriminatorie, ciascuna parte può chiedere che siano comunicate alle proprie autorità competenti le tariffe previste per i servizi di trasporto passeggeri e merci che hanno origine nel proprio territorio prestati dai vettori aerei delle due parti, secondo modalità semplificate e unicamente a titolo informativo. È possibile prevedere che tale comunicazione da parte dei vettori aerei non sia effettuata prima dell'offerta iniziale della tariffa per il trasporto di passeggeri o merci.
3. Le autorità competenti possono riunirsi per discutere di questioni quali le prescrizioni e le procedure applicabili alla comunicazione delle tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci e l'eventuale carattere iniquo, irragionevole o discriminatorio delle tariffe o il fatto che siano sovvenzionate.

ARTICOLO 13

Statistiche

1. Ciascuna parte fornisce all'altra parte, su basi non discriminatorie, i dati statistici disponibili e che possono essere ragionevolmente richiesti, riguardanti i servizi aerei prestati nell'ambito del presente accordo, come previsto dalle rispettive disposizioni legislative e normative.

2. Le parti collaborano, anche nell'ambito del comitato misto, per facilitare il reciproco scambio di informazioni statistiche allo scopo di monitorare lo sviluppo del settore del trasporto aereo nell'ambito del presente accordo.

TITOLO II

COOPERAZIONE REGOLAMENTARE

ARTICOLO 14

Sicurezza aerea

1. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato I, le parti garantiscono che le loro legislazioni, normative o procedure pertinenti sono conformi alle prescrizioni regolamentari e normative riguardanti il trasporto aereo specificate nell'allegato II, parte B.
2. Per garantire che le parti attuino le disposizioni del presente articolo e rispettino le prescrizioni regolamentari e normative di cui al paragrafo 1, l'Armenia partecipa ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea in qualità di osservatore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

La transizione dell'Armenia verso il rispetto delle prescrizioni regolamentari e normative sul trasporto aereo specificate nell'allegato II, parte B, è oggetto di un costante monitoraggio e di valutazioni periodiche, effettuate dall'Unione europea in collaborazione con l'Armenia.

Quando l'Armenia ritiene di rispettare le prescrizioni regolamentari e normative sul trasporto aereo di cui all'allegato II, parte B, informa l'Unione europea della necessità di effettuare una valutazione.

Quando l'Armenia avrà pienamente applicato le prescrizioni regolamentari e normative sul trasporto aereo specificate nell'allegato II, parte B, il comitato misto determina con precisione lo status e le condizioni alle quali l'Armenia partecipa alle attività dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea e per il suo status di osservatore.

3. Le parti garantiscono che gli aeromobili registrati presso una delle parti e di cui si sospetta la non conformità alle norme internazionali in materia di sicurezza aerea stabilite a norma della Convenzione, che atterrano in aeroporti aperti al traffico aereo internazionale nel territorio dell'altra parte, siano soggetti ad ispezioni di rampa da parte delle competenti autorità di tale altra parte, sia a bordo dell'aeromobile che intorno ad esso, dirette a controllare sia la validità dei documenti relativi all'aeromobile e all'equipaggio che le condizioni apparenti dell'aeromobile e delle sue apparecchiature.

4. Le autorità competenti di una parte possono chiedere in qualsiasi momento che si tengano consultazioni in merito alle norme di sicurezza osservate dall'altra parte.

5. Le autorità competenti di una parte adottano tutte le misure opportune e immediate qualora accertino che:

- a) un aeromobile, un prodotto o il loro utilizzo possono non soddisfare le norme minime stabilite in conformità alla Convenzione o le prescrizioni regolamentari e normative sul trasporto aereo specificate all'allegato II, parte B, secondo il caso;
- b) sussistono gravi preoccupazioni che un aeromobile o il suo utilizzo possa non soddisfare, a seconda dei casi, le norme minime stabilite in conformità alla Convenzione o le prescrizioni regolamentari e normative sul trasporto aereo specificate all'allegato II, parte B; oppure
- c) sussistono gravi preoccupazioni in merito all'assenza di un'efficace manutenzione e gestione delle norme minime stabilite in conformità alla Convenzione o alle prescrizioni regolamentari e normative specificate nell'allegato II, parte B, secondo il caso.

6. Qualora una delle parti intervenga a norma del paragrafo 5, ne informa sollecitamente l'altra parte, giustificando la propria iniziativa.

7. Qualsiasi misura adottata a norma del paragrafo 5 è sospesa nel momento in cui vengono meno i motivi che l'hanno determinata.

ARTICOLO 15

Protezione del trasporto aereo

1. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato I, le parti garantiscono che le loro legislazioni, normative o procedure pertinenti sono conformi alle prescrizioni regolamentari e normative riguardanti la protezione del trasporto aereo specificate nell'allegato II, parte C.
2. L'Armenia può essere oggetto di un'ispezione da parte della Commissione europea conformemente alla legislazione dell'Unione europea applicabile in materia di protezione del trasporto aereo di cui all'allegato II, parte C,. Le parti stabiliscono il meccanismo necessario per lo scambio di informazioni sui risultati di tali ispezioni di sicurezza.

3. Essendo le garanzie di protezione degli aeromobili civili, dei loro passeggeri e dei loro equipaggi un presupposto indispensabile del funzionamento dei servizi aerei internazionali, le parti riaffermano il reciproco obbligo di tutelare la sicurezza dell'aviazione civile nei confronti di atti di interferenza illecita, in particolare gli obblighi nel quadro della Convenzione, della Convenzione relativa alle infrazioni e determinati altri atti compiuti a bordo degli aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata a L'Aia il 16 dicembre 1970, della Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971, del Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 e della Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici ed in fogli ai fini del rilevamento, firmata a Montreal il 1° marzo 1991, se e in quanto entrambe le parti sono parti di tali convenzioni nonché di tutte le altre convenzioni e protocolli relativi alla sicurezza dell'aviazione civile di cui sono firmatarie entrambe le parti.

4. Le parti si forniscono reciprocamente, a richiesta, tutta l'assistenza necessaria al fine di prevenire atti di sequestro illecito di aeromobili e di altri atti illeciti contro la sicurezza di tali aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle infrastrutture di navigazione aerea, così come ogni altra minaccia per la sicurezza dell'aviazione civile.

5. Nei casi non contemplati dalle prescrizioni regolamentari e normative sulla protezione del trasporto aereo specificate nell'allegato II, parte C, le parti, nelle loro reciproche relazioni, agiscono in conformità alle norme internazionali per la protezione del trasporto aereo e secondo le prassi adeguate raccomandate dall'ICAO. Entrambe le parti esigono che gli operatori di aeromobili iscritti nel loro registro, gli operatori di aeromobili che hanno il principale centro di attività o la residenza permanente nel loro territorio e gli operatori di aeroporti situati sul loro territorio, agiscano in conformità alle suddette disposizioni in materia di protezione del trasporto aereo.

6. Entrambe le parti dispongono affinché, nel loro rispettivo territorio, vengano prese misure efficaci per proteggere l'aviazione civile da atti di interferenza illecita, tra cui, a titolo non esaustivo, controlli dei passeggeri e dei bagagli a mano, controlli dei bagagli da stiva, controlli di sicurezza delle persone diverse dai passeggeri, compreso l'equipaggio, e degli oggetti da essi trasportati, delle merci, della posta, delle forniture per l'aeromobile e per l'aeroporto e dell'accesso all'area lato volo e alle zone sterili. Tali misure devono essere adeguate per affrontare un aumento delle minacce alla sicurezza dell'aviazione civile. Ciascuna parte conviene che i suoi vettori aerei possano essere tenuti ad osservare le disposizioni in materia di protezione del trasporto aereo di cui ai paragrafi 1 e 5 ed altre disposizioni in materia di sicurezza richieste dall'altra parte all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio dell'altra parte.

7. Con piena considerazione e mutuo rispetto per la sovranità di ciascuna, ogni parte può adottare misure di sicurezza, da comunicare prontamente all'altra parte, relativamente all'entrata nel proprio territorio e misure di emergenza per far fronte a specifiche minacce per la sicurezza. Ciascuna parte esamina positivamente qualsiasi richiesta dell'altra parte di adottare ragionevoli misure speciali in materia di sicurezza; in tal senso la prima parte tiene conto delle misure di sicurezza già applicate dall'altra parte e dell'eventuale punto di vista dell'altra parte. Ciascuna parte riconosce, tuttavia, che nessuna disposizione del presente articolo limita la facoltà di ciascuna di esse di rifiutare l'ingresso nel suo territorio a uno o più voli che, a suo giudizio, presentano una minaccia per la propria sicurezza. Tranne quando ciò non sia ragionevolmente possibile in caso di emergenza, ciascuna parte informa preventivamente l'altra parte delle eventuali misure speciali di protezione della sicurezza che intende adottare e che potrebbero avere un impatto operativo o finanziario significativo sui servizi di trasporto aereo previsti dal presente accordo. Ciascuna parte può richiedere la convocazione del comitato misto di cui all'articolo 23 per discutere di tali misure di protezione.

8. Quando si verifica un sequestro illegale di un aeromobile o una minaccia di sequestro o altri atti illeciti nei confronti della sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio, dell'aeromobile, degli aeroporti o delle installazioni di aeronavigazione, le parti si assistono reciprocamente agevolando le comunicazioni e l'adozione di provvedimenti appropriati finalizzati a porre fine rapidamente e in condizioni di sicurezza a tale incidente o minaccia di incidente.

9. Ciascuna parte adotta tutte le misure che ritiene praticabili per garantire che un aeromobile oggetto di un sequestro illegale o di altri atti di interferenza illecita che si trova a terra sul suo territorio sia trattenuto sullo stesso, a meno che la sua partenza sia resa necessaria dall'imperativo assoluto di proteggere vite umane. Ognqualvolta ciò sia possibile, tali misure sono adottate sulla base di consultazioni reciproche.

10. Se una parte ha ragionevoli motivi di ritenere che l'altra parte abbia disatteso le disposizioni in tema di protezione del trasporto aereo previste dal presente articolo, tale parte richiede consultazioni immediate con l'altra parte. Le suddette consultazioni devono aver luogo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

11. Fatto salvo l'articolo 5, se entro 30 giorni dalla data di inizio delle consultazioni oppure entro un periodo più esteso eventualmente concordato non si perviene ad un accordo soddisfacente, la parte richiedente è legittimata a ritirare, a revocare, a limitare o a subordinare a condizioni l'autorizzazione di esercizio di uno o più vettori aerei dell'altra parte.

12. In caso di minaccia immediata e straordinaria, le parti possono adottare misure provvisorie immediate.

13. Qualsiasi misura adottata conformemente al paragrafo 11 è sospesa una volta che l'altra parte si sia conformata al disposto del presente articolo.

ARTICOLO 16

Gestione del traffico aereo

1. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato I, le parti garantiscono che le loro legislazioni, normative o procedure pertinenti sono conformi alle prescrizioni regolamentari e normative riguardanti il trasporto aereo specificate nell'allegato II, parte D, e, per i casi non contemplati dal quadro normativo dell'UE, almeno alle pertinenti norme e alle prassi raccomandate dell'ICAO, nel rispetto delle condizioni elencate nel presente articolo.
2. Le parti cooperano nel settore della gestione del traffico aereo in vista dell'estensione del cielo unico europeo all'Armenia, al fine di rafforzare le norme di sicurezza attuali e l'efficacia globale delle operazioni generali di traffico aereo in Europa, di ottimizzare le capacità di controllo del traffico aereo, di ridurre al minimo i ritardi e di migliorare l'efficienza ambientale. A tal fine l'Armenia partecipa in qualità di osservatore ai lavori del Comitato per il cielo unico e di altri organismi connessi al cielo unico europeo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Il comitato misto ha il compito di monitorare e di agevolare la cooperazione nell'ambito della gestione del traffico aereo.
3. Al fine di facilitare l'applicazione della normativa sul cielo unico europeo nei rispettivi territori:
 - a) l'Armenia adotta le misure necessarie per adeguare i propri servizi di navigazione aerea e le proprie strutture istituzionali e di monitoraggio della gestione del traffico aereo affinché siano conformi alle prescrizioni relative al cielo unico europeo;

- b) in particolare, l'Armenia istituisce un organismo nazionale di controllo in tale ambito, che sia indipendente almeno a livello funzionale dai prestatori di servizi di navigazione aerea;
- c) l'Unione europea associa l'Armenia alle pertinenti iniziative di carattere operativo nei settori dei servizi di navigazione aerea, spazio aereo e interoperabilità cui ha dato origine il cielo unico europeo, tra l'altro:
 - i) esaminando la possibilità di cooperare o essere associata nell'ambito di un blocco funzionale di spazio aereo esistente o di istituirne uno nuovo;
 - ii) attraverso la partecipazione alle funzioni di rete del cielo unico europeo;
 - iii) attraverso la convergenza verso i piani di attuazione di SESAR;
 - iv) attraverso il miglioramento dell'interoperabilità; e
- d) l'Armenia adotta le misure necessarie per attuare il sistema di prestazioni dell'Unione europea al fine di ottimizzare l'efficacia complessiva dei voli, ridurre i costi e migliorare la sicurezza e la capacità dei sistemi esistenti.

ARTICOLO 17

Ambiente

1. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato I, le parti garantiscono che le loro legislazioni, normative o procedure pertinenti sono conformi alle prescrizioni regolamentari e normative riguardanti il trasporto aereo specificate nell'allegato II, parte E.
2. Le parti sostengono la necessità di tutelare l'ambiente promuovendo uno sviluppo sostenibile dell'aviazione. Esse intendono collaborare per individuare le sfide legate all'impatto dell'aviazione sull'ambiente.
3. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione al fine di tenere conto e di ridurre al minimo gli effetti dell'aviazione sull'ambiente nel rispetto degli obiettivi del presente accordo.
4. Le parti riconoscono l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici e quindi dell'azione di contrasto alle emissioni di gas a effetto serra legate all'aviazione, sia a livello nazionale che internazionale. Le parti concordano di intensificare la cooperazione in questi ambiti, anche grazie a pertinenti accordi multilaterali, in particolare attraverso l'attuazione di strumenti globali basati sul mercato, come concordato in occasione della 39^a assemblea dell'ICAO, e l'utilizzo del meccanismo istituito dall'articolo 6, paragrafo 4, dell'accordo di Parigi ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici per lo sviluppo di strumenti globali basati sul mercato al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore dell'aviazione e ogni altro aspetto previsto da tale articolo di particolare interesse per le emissioni dovute all'aviazione internazionale.

5. Le parti s'impegnano a garantire uno scambio di informazioni, una comunicazione diretta e un dialogo regolari tra esperti allo scopo di migliorare la collaborazione per limitare gli effetti dell'aviazione sull'ambiente, anche:

- a) sulla ricerca e sullo sviluppo di tecnologia aeronautica che rispetti l'ambiente;
- b) nell'ambito dell'innovazione della gestione del traffico aereo, rivolgendo un'attenzione particolare alla riduzione delle incidenze ambientali dell'aviazione;
- c) sulla ricerca e sullo sviluppo di combustibili sostenibili alternativi per l'aviazione;
- d) su questioni relative agli effetti ambientali dell'aviazione e alla riduzione delle emissioni provenienti dall'aviazione che incidono sul clima; e
- e) in materia di attenuazione e monitoraggio dell'inquinamento acustico, rivolgendo un'attenzione particolare alla riduzione delle incidenze ambientali dell'aviazione.

6. Inoltre, nel rispetto dei rispettivi diritti e obblighi a livello multilaterale in materia di ambiente, le parti s'impegnano a migliorare con efficacia la collaborazione, in particolare a livello finanziario e tecnologico, riguardo alle misure intese a ridurre le emissioni di GES provenienti dall'aviazione internazionale.

7. Le parti riconoscono la necessità di adottare misure opportune per prevenire o comunque affrontare gli effetti dell'aviazione sull'ambiente, a condizione che tali misure siano pienamente compatibili con i diritti e gli obblighi delle parti in base al diritto internazionale.

ARTICOLO 18

Responsabilità dei vettori aerei

Le parti ribadiscono i propri obblighi nel quadro della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 (Convenzione di Montreal)

ARTICOLO 19

Tutela dei consumatori

Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato I, le parti garantiscono che le loro legislazioni, normative o procedure pertinenti sono conformi alle prescrizioni regolamentari e normative riguardanti il trasporto aereo specificate nell'allegato II, parte F.

ARTICOLO 20

Sistemi telematici di prenotazione

1. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato I, le parti garantiscono che le loro legislazioni, normative o procedure pertinenti sono conformi alle prescrizioni regolamentari e normative riguardanti il trasporto aereo specificate nell'allegato II, parte A.

2. I venditori di sistemi telematici di prenotazione (computer reservation systems - CRS) operanti nel territorio di una delle parti sono autorizzati a introdurre i propri sistemi, effettuarne la manutenzione e metterli a disposizione delle agenzie di viaggio o degli operatori turistici la cui attività principale consiste nella distribuzione di prodotti nel settore dei viaggi nel territorio dell'altra parte, purché ogni CRS sia conforme alle pertinenti prescrizioni regolamentari dell'altra parte.

3. Ciascuna parte abroga le prescrizioni che potrebbero limitare il libero accesso, per i CRS di una parte, al mercato dell'altra parte o comunque restringere la concorrenza. Le parti si astengono dall'adottare prescrizioni analoghe.

4. Nessuna delle parti, nel proprio territorio, impone o consente che siano imposte ai venditori di CRS dell'altra parte prescrizioni relative alla presentazione dei dati diverse da quelle imposte ai propri venditori di CRS o ad altri CRS operanti sul suo mercato. Nessuna delle parti impedisce che siano conclusi tra i venditori di CRS, i loro fornitori e i loro abbonati accordi relativi allo scambio di informazioni sui servizi di viaggio atti ad agevolare la presentazione ai consumatori di informazioni complete e imparziali o il rispetto di prescrizioni normative in merito alla presentazione neutra di informazioni.

5. Le parti assicurano che i proprietari e gli operatori di CRS di una parte che rispettano le prescrizioni normative pertinenti dell'altra parte abbiano la stessa possibilità di possedere CRS nel territorio dell'altra parte rispetto ai proprietari e agli operatori di qualsiasi altro CRS operante sul mercato di tale parte.

ARTICOLO 21

Aspetti sociali

1. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato I, le parti garantiscono che le loro legislazioni, normative o procedure pertinenti sono conformi alle prescrizioni regolamentari e normative riguardanti il trasporto aereo specificate nell'allegato II, parte G.
2. Le parti riconoscono l'importanza di esaminare l'impatto del presente accordo sulla forza lavoro, sull'occupazione e sulle condizioni lavorative. Le parti si impegnano a collaborare sulle questioni attinenti al lavoro nell'ambito del presente accordo, anche per quanto riguarda l'incidenza sull'occupazione, i diritti fondamentali nel lavoro, le condizioni lavorative, la tutela sociale e il dialogo sociale.
3. Attraverso le loro leggi, regolamenti e prassi, le parti s'impegnano a promuovere elevati livelli di tutela in ambito sociale e lavorativo nel settore dell'aviazione civile.
4. Le parti riconoscono i notevoli benefici che si ottengono quando ai significativi vantaggi economici prodotti dall'apertura e dalla competitività dei mercati si accompagnano elevate garanzie per i lavoratori. Le parti danno attuazione al presente accordo in modo da contribuire al conseguimento di standard di lavoro elevati, indipendentemente dalla proprietà o dalla natura dei vettori aerei interessati, e da garantire che i diritti e i principi stabiliti dalle rispettive legislazioni e regolamenti non siano compromessi, ma attuati in modo efficace.

5. Le parti si impegnano a promuovere e ad applicare in maniera efficace nelle loro legislazioni e prassi le norme fondamentali sul lavoro riconosciute a livello internazionale, così come definite nelle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, ratificate dall'Armenia e dagli Stati membri dell'UE.

6. Le parti si impegnano inoltre a promuovere altre norme e accordi a livello internazionale in ambito sociale e lavorativo pertinenti per il settore dell'aviazione civile e la loro efficace attuazione e applicazione nella rispettiva legislazione nazionale.

7. Ciascuna parte può richiedere la convocazione del comitato misto al fine di discutere di questioni attinenti al lavoro che ritiene significative.

TITOLO III

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINALI

ARTICOLO 22

Interpretazione e attuazione

1. Le parti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, atte a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa compromettere il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.

2. Ciascuna parte è responsabile sul proprio territorio per la corretta attuazione del presente accordo.

3. Ciascuna parte fornisce all'altra parte tutte le informazioni e le presta tutta l'assistenza necessaria, nel rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari applicabili della rispettiva parte, in relazione a indagini su eventuali infrazioni condotte dall'altra parte nell'ambito delle proprie competenze in conformità del presente accordo.

4. Quando le parti agiscono in virtù dei poteri loro conferiti dal presente accordo in questioni in cui l'altra parte abbia un interesse sostanziale e che riguardano le autorità competenti o imprese dell'altra parte, le competenti autorità dell'altra parte devono essere adeguatamente informate ed avere la possibilità di presentare osservazioni prima che sia adottata una decisione definitiva.

5. Laddove le disposizioni del presente accordo e degli atti di cui all'allegato II sono identiche nella sostanza alle norme corrispondenti dei trattati UE e agli atti adottati in applicazione di tali trattati, le disposizioni in parola sono interpretate, per l'attuazione e l'applicazione, conformemente alle sentenze e alle decisioni pertinenti della Corte di giustizia e della Commissione europea.

ARTICOLO 23

Comitato misto

1. È istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti. Il comitato misto è responsabile del controllo della gestione del presente accordo, del quale assicura la corretta attuazione. Il comitato misto formula raccomandazioni e adotta decisioni nei casi espressamente previsti dal presente accordo.
2. Il comitato misto conduce i propri lavori e adotta le proprie decisioni su base consensuale. Le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per entrambe le parti.
3. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
4. Il comitato misto si riunisce ognqualvolta necessario e almeno una volta all'anno. Ciascuna parte può chiedere la convocazione di una riunione del comitato misto.
5. Una delle parti può chiedere che si tenga una riunione del comitato misto allo scopo di risolvere qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo. Tale riunione del comitato inizia il più presto possibile, e comunque non oltre due mesi dalla data di ricevimento della richiesta, salvo se concordato diversamente dalle parti.
6. Ai fini della corretta applicazione del presente accordo, le parti procedono a scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato misto.

7. In virtù dei diritti concessi dall'articolo 3, il comitato misto convalida tramite una decisione la valutazione effettuata dall'Unione europea dell'attuazione e dell'applicazione delle disposizioni legislative dell'UE da parte dell'Armenia, come stabilito all'allegato I, punto 1.

8. Conformemente all'articolo 6, il comitato misto esamina gli aspetti riguardanti gli investimenti in vettori aerei delle parti e le modifiche al controllo effettivo dei vettori aerei delle parti.

9. Conformemente all'articolo 14, il comitato misto supervisiona, durante la fase di transizione di cui all'allegato I, il processo di graduale eliminazione degli aeromobili immatricolati in Armenia e utilizzati da operatori soggetti al controllo regolamentare dell'Armenia privi di certificato di omologazione rilasciato conformemente alla legislazione applicabile dell'UE di cui all'allegato II, parte B, al fine di pervenire all'eliminazione progressiva di detti aeromobili in conformità dell'allegato I, punto 7.

10. Il comitato misto promuove inoltre la cooperazione, in particolare anche:

- a) rivedendo le condizioni di mercato relative ai servizi aerei nell'ambito del presente accordo;
- b) affrontando, al fine di risolverle in modo efficace, le questioni relative all'esercizio dell'attività commerciale e quelle relative alle opportunità commerciali, di cui all'articolo 9, che possono ostacolare, tra l'altro, l'accesso al mercato e il regolare svolgimento dei servizi aerei nell'ambito del presente accordo quali strumenti per garantire una concorrenza equa, la convergenza normativa e la riduzione degli oneri regolamentari per gli operatori che prestano i servizi aerei;

- c) scambiando informazioni, tra cui consulenze in merito a eventuali modifiche a legislazioni, regolamenti e politiche delle parti che potrebbero influire sui servizi aerei;
- d) prendendo in considerazione settori potenzialmente idonei a un ulteriore sviluppo del presente accordo, compresa la raccomandazione di modifiche da apportare all'accordo stesso o di condizioni e procedure per l'adesione di paesi terzi al presente accordo;
- e) esaminando questioni di carattere generale attinenti a investimenti, proprietà e controllo;
- f) promuovendo la cooperazione normativa e l'impegno delle parti a giungere al reciproco riconoscimento e all'armonizzazione di norme e misure;
- g) promuovendo eventuali consultazioni su questioni inerenti al trasporto aereo affrontate nell'ambito delle organizzazioni internazionali, nei rapporti con i paesi terzi e nelle intese multilaterali, in particolare allo scopo di valutare l'ipotesi di adottare un approccio comune;
- h) agevolando lo scambio di informazioni statistiche tra le parti al fine di monitorare l'andamento dei servizi aerei nell'ambito del presente accordo; e
- i) esaminando le conseguenze sociali del presente accordo, così come attuato, ed elaborando risposte adeguate alle preoccupazioni che risultino legittime.

11. Se, entro sei mesi dalla data in cui gli viene sottoposta una questione, il comitato misto non la esamina, le parti possono adottare le opportune misure di salvaguardia a norma dell'articolo 25.

12. Il presente accordo non osta a iniziative di cooperazione e a discussioni tra le autorità competenti delle parti in contesti diversi dal comitato misto, in particolare nell'ambito della protezione del trasporto, della sicurezza, dell'ambiente, della gestione del traffico aereo, delle infrastrutture aeroportuali, della concorrenza e della tutela dei consumatori. Le parti informano il comitato misto degli esiti di queste iniziative di cooperazione e discussioni che potrebbero ripercuotersi sull'attuazione del presente accordo.

ARTICOLO 24

Composizione delle controversie e arbitrato

1. Le controversie relative all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo, escluse le questioni di cui all'articolo 8, che non siano risolte mediante una riunione del comitato misto, possono essere sottoposte ad arbitrato, su richiesta di una delle parti, conformemente alle procedure enunciate nel presente articolo.

2. La richiesta di arbitrato deve essere sottoposta all'altra parte per iscritto. La parte attrice indica nella richiesta le misure contestate e spiega chiaramente le ragioni per cui considera che tali misure siano incompatibili con il presente accordo.

3. Salvo diverso accordo delle parti, l'arbitrato è esercitato da un collegio composto di tre arbitri, costituito nel modo seguente:

a) entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di arbitrato, ciascuna parte nomina un arbitro.

Entro 30 giorni dalla nomina dei due arbitri, questi nominano consensualmente un terzo arbitro, il quale funge da presidente del collegio;

b) qualora una delle parti non effettui alcuna nomina o qualora il terzo arbitro non sia nominato come previsto dalla lettera a), una delle parti può chiedere al presidente del consiglio dell'ICAO di procedere alla nomina dell'arbitro o degli arbitri necessari entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Se il presidente del consiglio dell'ICAO è un cittadino dell'Armenia o di uno Stato membro dell'UE, la nomina è effettuata dal vicepresidente più anziano del consiglio dell'ICAO che non sia cittadino dell'Armenia o di uno Stato membro dell'UE.

4. Il collegio arbitrale viene considerato istituito alla data in cui l'ultimo dei tre arbitri accetta la propria nomina secondo le procedure che dovranno essere fissate dal comitato misto.

5. Su richiesta di una delle parti, entro 10 giorni dalla sua costituzione il collegio arbitrale si pronuncia in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.

6. A richiesta di una delle parti il collegio arbitrale può ordinare all'altra parte di adottare provvedimenti correttivi provvisori in attesa della decisione definitiva del collegio.

7. Il collegio arbitrale notifica alle parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle conclusioni e delle raccomandazioni in essa contenute, entro 90 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Qualora il collegio arbitrale non ritenga possibile rispettare questa scadenza, il suo presidente informa per iscritto le parti precisando i motivi del ritardo e la data in cui il collegio prevede di presentare la relazione interinale. La relazione interinale deve comunque essere notificata entro 120 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.

8. Una parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti precisi della relazione interinale entro 14 giorni dalla data della sua notifica.

9. In caso di emergenza, il collegio arbitrale si adopera per presentare la relazione interinale entro 45 giorni e, in ogni caso, non oltre 60 giorni dalla data della sua costituzione. Una parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti precisi della relazione interinale entro sette giorni dalla data della sua notifica. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle parti sulla relazione interinale, il collegio arbitrale può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno. Le conclusioni della decisione finale del collegio arbitrale comprendono una discussione adeguata delle argomentazioni presentate nel riesame interinale e rispondono con chiarezza alle domande e alle osservazioni delle parti.

10. Il collegio arbitrale notifica alle parti la decisione finale entro 120 giorni dalla data della sua costituzione. Qualora il collegio arbitrale non ritenga possibile rispettare questa scadenza, il suo presidente informa per iscritto le parti precisando i motivi del ritardo e la data in cui il collegio prevede di presentare la decisione finale. Quest'ultima deve comunque essere notificata entro 150 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

11. In caso di emergenza, il collegio arbitrale si adopera per presentare la decisione definitiva entro 60 giorni dalla data della sua costituzione. Qualora il collegio arbitrale non ritenga possibile rispettare questa scadenza, il suo presidente informa per iscritto le parti precisando i motivi del ritardo e la data in cui il collegio prevede di presentare la decisione finale. Quest'ultima deve comunque essere notificata entro 75 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.

12. Le parti possono presentare una richiesta di chiarimento della decisione finale entro 10 giorni dalla data di notifica e tale chiarimento è fornito entro 15 giorni dalla richiesta.

13. Se il collegio arbitrale stabilisce che è stata commessa una violazione e se la parte responsabile non si adegua alla decisione finale del collegio o non raggiunge un accordo con l'altra parte in merito a una soluzione reciprocamente soddisfacente entro 40 giorni dalla comunicazione della decisione definitiva del collegio, l'altra parte può sospendere l'applicazione di vantaggi comparabili derivanti dal presente accordo o sospendere in parte, o eventualmente del tutto, l'attuazione del presente accordo fino a quando la parte responsabile non si sarà adeguata alla decisione definitiva del collegio o fino a quando le parti non saranno giunte a un accordo su una soluzione reciprocamente soddisfacente.

ARTICOLO 25

Misure di salvaguardia

1. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dal presente accordo, può adottare le misure di salvaguardia opportune. Le misure di salvaguardia sono limitate, per campo di applicazione e durata, a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione o per ristabilire l'equilibrio del presente accordo. Sono ritenute prioritarie le misure che meno ostacolano il funzionamento del presente accordo.
2. La parte che prospetta l'adozione di misure di salvaguardia lo comunica all'altra parte tramite il comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie.
3. Le parti avviano immediatamente consultazioni in seno al comitato misto al fine di trovare una soluzione comunemente accettabile.
4. Fatti salvi gli articoli 4, paragrafo 1, lettera c) e 5, paragrafo 1, lettera c), la parte interessata non può adottare alcuna misura di salvaguardia fino a che sia trascorso un mese dalla data della comunicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a meno che la procedura di consultazione prevista dal paragrafo 3 del presente articolo non si sia conclusa prima di tale scadenza.
5. La parte interessata notifica senza indugio le misure adottate al comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie.
6. Qualsiasi provvedimento adottato a norma del presente articolo è sospeso non appena la parte inadempiente ottempera alle disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 26

Relazioni con altri accordi

1. Durante il periodo di applicazione provvisoria a norma dell'articolo 30, gli accordi e le intese bilaterali esistenti tra l'Armenia e Stati membri dell'UE e vigenti alla data della firma del presente accordo sono sospesi, eccetto per gli aspetti contemplati dal paragrafo 2 del presente articolo.
2. In deroga ai paragrafi 1 e 3, a condizione che non vengano effettuate discriminazioni tra vettori aerei dell'Unione europea sulla base della nazionalità:
 - a) possono continuare ad essere esercitati i diritti di traffico esistenti e le disposizioni o i trattamenti più favorevoli in materia di proprietà, diritti di traffico, capacità, frequenze, tipo o cambio di aeromobile, code-sharing e tariffazione degli accordi o delle intese bilaterali tra l'Armenia e Stati membri dell'UE, che siano già esistenti al momento della firma del presente accordo e che non siano contemplati dal presente accordo o che siano più favorevoli o flessibili in termini di libertà per i vettori aerei rispetto a quanto previsto dal presente accordo;
 - b) in caso di controversia tra le parti per stabilire se le disposizioni o i trattamenti ai sensi degli accordi o delle intese bilaterali tra l'Armenia e Stati membri dell'UE siano più favorevoli o flessibili, la risoluzione deve essere trovata nell'ambito del meccanismo di composizione delle controversie di cui all'articolo 24. Anche eventuali controversie sulle modalità di determinare la relazione tra disposizioni o trattamenti contraddittori devono essere risolte nell'ambito del meccanismo di composizione delle controversie di cui all'articolo 24.

3. All'entrata in vigore a norma dell'articolo 30 e alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il presente accordo prevale sugli accordi e sulle intese bilaterali esistenti tra l'Armenia e Stati membri dell'UE e vigenti alla data della firma del presente accordo.

4. Se le parti diventano parti di un accordo multilaterale o approvano una decisione adottata dall'ICAO o da un'altra organizzazione internazionale che contempli materie disciplinate dal presente accordo, si consultano in sede di comitato misto a norma dell'articolo 23 allo scopo di determinare se il presente accordo debba essere rivisto per tenere conto di tali sviluppi.

ARTICOLO 27

Modifiche

1. Eventuali modifiche al presente accordo possono essere decise congiuntamente dalle parti a seguito di consultazioni tenute in conformità dell'articolo 23. Le modifiche entrano in vigore secondo le disposizioni dell'articolo 30.

2. Se una delle parti desidera modificare le disposizioni del presente accordo, invia una notifica in tal senso al comitato misto.

3. Su proposta di una parte e conformemente a quanto disposto dal presente articolo, il comitato misto può decidere consensualmente di modificare gli allegati del presente accordo.

4. Fatto salvo il rispetto del principio di non discriminazione e delle disposizioni del presente accordo, quest'ultimo non pregiudica il diritto di ciascuna parte di adottare unilateralmente nuove disposizioni legislative o di modificare la propria legislazione vigente sul trasporto aereo o su un ambito connesso di cui all'allegato II.

5. Qualora una delle parti intenda adottare nuove disposizioni legislative o modificare la propria legislazione in vigore nel settore del trasporto aereo o in un settore connesso di cui all'allegato II, ne informa l'altra parte secondo modalità adeguate e nella misura del possibile. A richiesta di una delle parti, si può procedere ad uno scambio di opinioni in seno al comitato misto.

6. Ciascuna parte informa regolarmente e tempestivamente l'altra parte in merito alle nuove disposizioni legislative adottate o alle modifiche apportate alla propria legislazione esistente nel settore del trasporto aereo o in un settore connesso di cui all'allegato II. Su richiesta di una qualsiasi delle parti il comitato misto procede, entro 60 giorni, ad uno scambio di opinioni sulle implicazioni di tali nuove disposizioni legislative o modifiche ai fini del regolare funzionamento del presente accordo.

7. Successivamente allo scambio di opinioni di cui al paragrafo 6, il comitato misto:

- a) adotta una decisione di revisione dell'allegato II al fine di inserirvi, eventualmente su base di reciprocità, le nuove disposizioni legislative o le modifiche in questione;
- b) adotta una decisione avente per effetto di considerare le nuove disposizioni legislative o le modifiche in questione conformi al presente accordo; oppure

- c) raccomanda eventuali altre misure, da adottarsi entro un periodo di tempo ragionevole, volte a salvaguardare il regolare funzionamento del presente accordo.

ARTICOLO 28

Denuncia

Ciascuna parte può comunicare per iscritto all'altra parte in qualsiasi momento, attraverso i canali diplomatici, la propria decisione di porre fine al presente accordo. Detta comunicazione viene trasmessa contemporaneamente all'ICAO e al segretariato delle Nazioni Unite.

Il presente accordo cessa alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato di comune accordo dalle parti prima dello scadere del periodo in questione.

ARTICOLO 29

Registrazione

Il presente accordo e tutte le sue eventuali modifiche sono registrati presso il Consiglio dell'ICAO, conformemente all'articolo 83 della Convenzione, e presso il segretariato delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, dopo la loro entrata in vigore.

ARTICOLO 30

Entrata in vigore ed applicazione provvisoria

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti secondo le rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il depositario, il quale notifica il deposito all'altra parte.
2. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.
3. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'avvenuto deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione da parte del depositario alle parti.
4. Fatto salvo il paragrafo 3, le parti convengono di applicare il presente accordo in via provvisoria, come stabilito al paragrafo 5, in conformità alle loro procedure interne e alla legislazione nazionale applicabili.
5. L'applicazione provvisoria ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica alle parti, da parte del depositario, dell'avvenuto deposito:
 - a) della notifica da parte dell'Unione europea del completamento delle procedure pertinenti per l'Unione europea e i suoi Stati membri e necessarie in tale ambito; e

- b) dello strumento di ratifica o di approvazione da parte dell'Armenia, come descritto al paragrafo 1.

ARTICOLO 31

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice copia in bulgaro, croato, ceco, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesco, greco, ungherese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, polacco, portoghese, rumeno, Lingue slovacca, slovena, spagnola, svedese e armena, ogni testo facente ugualmente fede.

In caso di divergenza tra le versioni linguistiche, il Comitato misto decide la lingua del testo da utilizzare.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il rispetto da parte dell'Armenia di tutte le prescrizioni regolamentari e normative relative al trasporto aereo di cui all'allegato II , tranne la legislazione relativa alla protezione del trasporto aereo di cui all'allegato II, parte C, è oggetto di una valutazione sotto la responsabilità dell'Unione europea che deve essere convalidata da una decisione del comitato misto. Tale valutazione deve essere effettuata al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
2. Fatto salvo l'articolo 3 , i servizi concordati e le rotte specificate nel presente accordo non includono, fino al momento dell'adozione della decisione di cui al punto 1, il diritto, per i vettori aerei di entrambe le parti, di esercitare diritti di quinta libertà diversi da quelli già concessi in virtù di accordi bilaterali fra l'Armenia e gli Stati membri dell'Unione europea, anche per i vettori aerei dell'Armenia tra punti all'interno del territorio dell'Unione europea.

Una volta adottata la decisione di cui al punto 1, i vettori aerei di entrambe le parti sono abilitati a esercitare i diritti di quinta libertà, compresi i vettori aerei dell'Armenia tra punti all'interno del territorio dell'Unione europea, conformemente all'articolo 3.

3. Il rispetto da parte dell'Armenia delle prescrizioni regolamentari e normative relative alla protezione del trasporto aereo di cui all'allegato II, parte C, è oggetto di una valutazione sotto la responsabilità dell'Unione europea che deve essere convalidata da una decisione del comitato misto. Tale valutazione deve essere effettuata al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Nel frattempo, l'Armenia applica il documento 30 della Conferenza europea dell'aviazione civile.
4. Una volta adottata la decisione di cui al punto 3, la parte confidenziale della legislazione in materia di protezione del trasporto aereo di cui all'allegato II, parte C, è messa a disposizione dell'autorità competente dell'Armenia, su riserva di un accordo sullo scambio di informazioni sensibili in materia di sicurezza, in particolare di informazioni classificate dell'UE.
5. La transizione graduale dell'Armenia verso la completa applicazione della legislazione dell'Unione europea relativa al trasporto aereo di cui all'allegato II può essere oggetto di valutazioni periodiche. Le valutazioni sono realizzate dalla Commissione europea in cooperazione con l'Armenia.
6. Dalla data della decisione di cui al paragrafo 1, l'Armenia applica norme sul rilascio delle licenze di esercizio sostanzialmente equivalenti a quelle di cui al capo II del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità. Le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, relative al reciproco riconoscimento delle decisioni in materia di determinazione dell'idoneità o di determinazione della cittadinanza adottate dalle autorità competenti dell'Armenia sono applicate dalle competenti autorità dell'UE una volta ricevuta conferma da parte del comitato misto della completa applicazione da parte dell'Armenia di dette norme sul rilascio delle licenze di esercizio.

7. Fatta salva una decisione adottata nell'ambito del comitato misto o in conformità dell'articolo 25, l'aeronavigabilità degli aeromobili immatricolati nel registro dell'Armenia e utilizzati da operatori sotto il controllo regolamentare dell'Armenia privi di certificato di omologazione rilasciato dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea conformemente alla legislazione applicabile dell'UE di cui all'allegato II, parte B, può essere gestita sotto la responsabilità delle autorità competenti dell'Armenia nel rispetto delle prescrizioni nazionali applicabili dell'Armenia fino al 1° gennaio 2023, a condizione che l'aeromobile sia conforme alle norme di sicurezza internazionali stabilite nell'ambito della convenzione. Tali aeromobili non beneficiano di alcun diritto concesso nell'ambito del presente accordo e non operano su rotte in partenza, a destinazione o all'interno dell'Unione europea.
-

(aggiornato periodicamente)

NORME APPLICABILI ALL'AVIAZIONE CIVILE

Le prescrizioni regolamentari e normative delle disposizioni applicabili degli atti seguenti sono rispettate in conformità del presente accordo salvo indicazione contraria nel presente allegato o nell'allegato I. Gli eventuali adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati nel presente allegato.

A. ACCESSO AL MERCATO E QUESTIONI CONNESSE

N. 1008/2008

Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità.

Disposizioni applicabili: articoli 2, 23, paragrafo 1, 24, e allegato I, nonché capo II in conformità all'allegato I, punto 6, del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, modificato dal:

- regolamento (UE) n. 285/2010 della Commissione, del 6 aprile 2010.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 8.

N. 2009/12

Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 11.

N. 96/67

Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 9, da 11 a 21 e allegato; per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 2, il termine "la Commissione" deve essere inteso come "il comitato misto".

Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 11 e allegati.

B. SICUREZZA AEREA

La sicurezza dell'aviazione civile e il regolamento di base dell'AESA

N. 216/2008

Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, modificato dal:

- regolamento (CE) n. 690/2009 della Commissione, del 30 luglio 2009.
- Regolamento (CE) n. 1108/2009,

disposizioni applicabili: articoli da 1 a 3 (solo il primo paragrafo) e allegato.

- Regolamento (UE) n. 6/2013 della Commissione, dell'8 gennaio 2013.
- Regolamento (UE) 2016/4 della Commissione, del 5 gennaio 2016.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 68 ad eccezione dell'articolo 65, articolo 69, paragrafo 1, secondo comma, articolo 69, paragrafo 4, allegati da I a VI.

N. 319/2014

Regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n 593/2007.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 17 e allegato.

N. 646/2012

Regolamento di esecuzione (UE) n. 646/2012 della Commissione, del 16 luglio 2012, che stabilisce norme attuative concernenti le multe e le sanzioni pecuniarie periodiche irrogate per violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 25.

Regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull'organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 7 e allegato.

Operazioni di volo

N. 965/2012

Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da:

- regolamento (UE) n. 800/2013 della Commissione, del 14 agosto 2013;
- regolamento (UE) n. 71/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014;
- regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione, del 29 gennaio 2014;
- regolamento (UE) n. 379/2014 della Commissione, del 7 aprile 2014;

- regolamento (UE) 2015/140 della Commissione, del 29 gennaio 2015;
- regolamento (UE) 2015/1329 della Commissione, del 31 luglio 2015;
- regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015;
- regolamento (UE) 2015/2338 della Commissione, dell'11 dicembre 2015;
- regolamento (UE) 2016/1199 della Commissione, del 22 luglio 2016;
- regolamento (UE) 2017/363 della Commissione, del 1° marzo 2017.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 9 bis, allegati da I a VIII.

Personale di volo

N. 1178/2011

Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da:

- regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione, del 30 marzo 2012;
- regolamento (UE) n. 70/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014;

- regolamento (UE) n. 245/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014;
- regolamento (UE) 2015/445 della Commissione, del 17 marzo 2015;
- regolamento (UE) 2016/539 della Commissione, del 6 aprile 2016.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 11 e allegati da I a IV.

Inchieste sugli incidenti

N. 996/2010

Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE, modificato dal:

- regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 23, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 4, e dell'articolo 19 (abrogato dal regolamento (UE) n. 376/2014)

Decisione 2012/780/UE della Commissione, del 5 dicembre 2012, sui diritti d'accesso al repertorio centrale europeo delle raccomandazioni di sicurezza e delle risposte ricevute stabiliti dall'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 5.

Aeronavigabilità iniziale

N. 748/2012

Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione, modificato da:

- regolamento (UE) n. 7/2013 della Commissione, del 8 gennaio 2013;

- regolamento (UE) n. 69/2014 della Commissione del 27 gennaio 2014;

- regolamento (UE) 2015/1039 della Commissione, del 30 giugno 2015;
- regolamento (UE) 2016/5 della Commissione, del 5 gennaio 2016.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10, allegato I.

Mantenimento dell'aeronavigabilità

N. 1321/2014

Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni, modificato da:

- regolamento (UE) 2015/1088 della Commissione, del 3 luglio 2015;
- regolamento (UE) 2015/1536 della Commissione, del 16 settembre 2015;
- regolamento (UE) 2017/334 della Commissione, del 27 febbraio 2017.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 6 e allegati da I a IV.

Specifiche di aeronavigabilità supplementari

N. 2015/640

Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 5 e allegati.

Aeroporti

N. 139/2014

Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10 e allegati da I a IV.

Operatori di paesi terzi

N. 452/2014

Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 4 e allegati 1 e 2.

Gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea

N. 2015/340

Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10 e allegati da I a IV.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10 e allegati.

Segnalazione di eventi

N. 376/2014

Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 7; articolo 9, paragrafo 3; articolo 10, paragrafi da 2 a 4; articolo 11, paragrafi 1 e 7; articolo 13, ad esclusione dell'articolo 13 paragrafo 9; articoli da 14 a 16; articolo 21 e allegati da I a III.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1018 della Commissione, del 29 giugno 2015, che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell'aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Disposizioni applicabili: articolo 1 e allegati da I a V.

Ispezioni in materia di standardizzazione

N. 628/2013

Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 26.

Elenco UE della sicurezza aerea dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione europea

Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 13, da 15 a 16 e allegato.

N. 473/2006

Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 6 e allegati da A a C

Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato dal:

- regolamento di esecuzione (UE) 2016/963 della Commissione, del 16 giugno 2016.

Disposizioni applicabili: articoli 1 e 2, allegati I e II.

Regole tecniche e procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile

N. 3922/91

Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile, modificato da:

- regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006;
- regolamento (CE) n. 1900/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006;

- regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione, dell'11 dicembre 2007;
- regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 2, seconda frase, articoli 12 e 13, allegati da I a III.

C. PROTEZIONE DEL TRASPORTO AEREO

N. 300/2008

Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 15, 18, 21 e allegato.

N. 272/2009

Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da:

- regolamento (UE) n. 297/2010 della Commissione, del 9 aprile 2010;

- regolamento (UE) n. 720/2011 della Commissione, del 22 luglio 2011;
- regolamento (UE) n. 1141/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011;
- regolamento (UE) n. 245/2013 della Commissione, del 19 marzo 2013.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 2 e allegato.

N. 1254/2009

Regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative, modificato dal:

- regolamento (UE) 2016/2096 della Commissione, del 30 novembre 2016.

N. 18/2010

Regolamento (UE) n. 18/2010 della Commissione, dell'8 gennaio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell'aviazione civile.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea, modificato da:

- regolamento di esecuzione (UE) 2015/2426 della Commissione, del 18 dicembre 2015;
- regolamento di esecuzione (UE) 2017/815 della Commissione, del 12 maggio 2017.

N. 2015/8005

Decisione di esecuzione C(2015)8005 della Commissione, del 16 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea contenenti le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008.

- Decisione di esecuzione C(2017) 3030 della Commissione, del 15 maggio 2017.

N. 72/2010

Regolamento (UE) n. 72/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile, modificato dal:

- regolamento di esecuzione (UE) 2016/472 della Commissione, del 31 marzo 2016.

D. GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

N. 549/2004

Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ("regolamento quadro"), modificato dal:

- regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009*

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 4, 6 e da 9 a 13.

N. 550/2004

Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo ("regolamento sulla fornitura di servizi"), modificato dal:

- regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009*

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 18, allegato I.

Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo ("regolamento sullo spazio aereo"), modificato dal:

- regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009*

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 9.

N. 552/2004

Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo ("regolamento sull'interoperabilità"), modificato dal:

- regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009*

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10 e allegati da I a V.

- * Regolamento (CE) n. 1070/2009, disposizioni applicabili: articoli da 1 a 4, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 4.

Prestazioni e tariffazione

N. 390/2013

Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete.

N. 391/2013

Regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea

Funzioni della rete

N. 677/2011

Regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010, modificato da:

- regolamento di esecuzione (UE) n. 970/2014 della Commissione del 12 settembre 2014;
- regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1° marzo 2017.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 25 e allegati.

Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo, modificato da:

- regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione del 26 settembre 2012;
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/1006 della Commissione, del 22 giugno 2016.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 15 e allegati.

N. 2011/4130

Decisione C(2011) 4130 definitiva della Commissione, del 7 luglio 2011, sulla nomina del gestore di rete per la gestione del traffico aereo (ATM) e le funzioni di rete del cielo unico europeo

Interoperabilità

N. 1032/2006

Regolamento (CE) n. 1032/2006 della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo, modificato dal:

- regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 9 e allegati da I a V.

N. 1033/2006

Regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo, modificato da:

- regolamento (UE) n. 929/2010 della Commissione, del 18 ottobre 2010;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione del 26 settembre 2012;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 428/2013 della Commissione dell'8 maggio 2013;

-
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/2120 della Commissione, del 2 dicembre 2016.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 5 e allegato.

N. 633/2007

Regolamento (CE) n. 633/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l'applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo, modificato dal:

- regolamento (UE) n. 283/2011 della Commissione, del 22 marzo 2011.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 6 e allegati da I a IV.

N. 29/2009

Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo, modificato dal:

- regolamento di esecuzione (UE) 2015/310 della Commissione, del 26 febbraio 2015.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 14 e allegati da I a III

Regolamento (CE) n. 262/2009 della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l'assegnazione e l'uso coordinati dei codici dell'interrogatore modo S per il cielo unico europeo, modificato dal:

- regolamento di esecuzione (UE) 2016/2345 della Commissione, del 14 dicembre 2016.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 12 e allegati da I a VI.

N. 73/2010

Regolamento (UE) n. 73/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo, modificato dal:

- regolamento di esecuzione (UE) n. 1029/2014 della Commissione del 26 settembre 2014.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 13 e allegati da I a X.

N. 1206/2011

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce i requisiti relativi all'identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 11 e allegati da I a VII.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo, modificato da:

- regolamento di esecuzione (UE) n. 1028/2014 della Commissione, del 26 settembre 2014;
- regolamento di esecuzione (UE) 2017/386 della Commissione, del 6 marzo 2017.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 14 e allegati da I a IX.

N. 1079/2012

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, che stabilisce norme sulla spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo, modificato da:

- regolamento di esecuzione (UE) n. 657/2013 della Commissione del 10 luglio 2013;
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/2345 della Commissione, del 14 dicembre 2016.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 14, allegati da I a V.

N. 219/2007

Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR), modificato da:

- regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008;
- regolamento (UE) n. 721/2014 del Consiglio, del 16 giugno 2014.

Disposizioni applicabili: articolo 1, paragrafi 1 e 2 e da 5 a 7, articoli 2 e 3, articolo 4, paragrafo 1 e allegato.

N. 409/2013

Regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, relativo alla definizione di progetti comuni, all'assetto di governance e all'indicazione di incentivi a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 15.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'istituzione del progetto comune pilota a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa.

Spazio aereo

N. 2150/2005

Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 9 e allegato.

N. 923/2012

Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010, modificato da:

- regolamento (UE) n. 2015/340 della Commissione del 20 febbraio 2015;

- regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione, del 20 luglio 2016.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10 e allegato, appendici comprese.

N. 1332/2011

Regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni per l'utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo, modificato dal:

- regolamento (UE) 2016/583 della Commissione, del 15 aprile 2016.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 4 e allegato.

E. AMBIENTE E RUMORE

N. 2002/49

Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, modificata dal:

- regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008;

-
- direttiva (UE) 2015/996 della Commissione, del 19 maggio 2015.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 12 e allegati da I a VI.

N. 2003/96

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

Disposizioni applicabili: articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e articolo 14, paragrafo 2.

N. 2006/93

Direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988)

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 5 e allegati I e II.

N. 598/2014

Regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 10 e allegati I e II.

F. TUTELA DEI CONSUMATORI

N. 2027/97

Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio del 9 ottobre 1997 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti, modificato dal:

- regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 maggio 2002.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 6 e allegato.

N. 261/2004

Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 16.

Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

Disposizioni applicabili: articoli da 1 a 16 e allegati I e II.

G. ASPETTI SOCIALI

N. 89/391

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, modificata dalla:

- direttiva 2007/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007.

Disposizioni applicabili - solo in quanto applicabili all'aviazione civile: articoli da 1 a 16.

Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA)

Disposizioni applicabili: articoli 2 e 3 e allegato.

N. 2003/88

Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

Disposizioni applicabili - solo in quanto applicabili all'aviazione civile: articoli da 1 a 20, articolo 22 e articolo 23.

Съставено в Брюксел на петнадесети ноември две хиляди двадесет и първа година.

Hecho en Bruselas, el quince de noviembre de dos mil veintiuno.

V Bruselu dne patnáctého listopadu dva tisíce dvacet jedna.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende november to tusind og enogtyve.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten November zweitausendeinundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne esimese aasta novembrikuu viiteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Νοεμβρίου δύο χιλιάδες είκοσι ένα.

Done at Brussels on the fifteenth day of November in the year two thousand and twenty one.

Fait à Bruxelles, le quinze novembre deux mille vingt et un.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an cúigiú lá déag de mhí na Samhna sa bhliain dhá mhíle fiche agus a haon.

Sastavljeni u Bruxellesu petnaestog studenoga godine dvije tisuće dvadeset prve.

Fatto a Bruxelles, addì quindici novembre duemilaventuno.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit pirmā gada piecpadsmitā novembrī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų lapkričio penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonegyedik év november havának tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmista-x-il jum ta' Novembru fis-sena elfejn u wieħed u għoxrin.

Gedaan te Brussel, vijftien november tweeduizend eenentwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego listopada roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego.

Feito em Bruxelas, em quinze de novembro de dois mil e vinte e um.

Întocmit la Bruxelles la cincisprezece noiembrie două mii douăzeci și unu.

V Bruseli pätnásteho novembra dvetisícdvadsaťjeden.


V Bruslju, dne petnajstega novembra leta dva tisoč enaindvajset.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi.

Som skedde i Bryssel den femtonde november år tjughundratjugoett.

Կատարված՝ Բրյուսելում կրկու հազար քառսունելի թվականի նոյեմբերի տասնինգին:

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien



Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България




Za Českou republiku



For Kongeriget Danmark



Für die Bundesrepublik Deutschland



Eesti Vabariigi nimel



Thar ceann na hÉireann
For Ireland



Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Za Republiku Hrvatsku

EU/AM/X 7

Per la Repubblica italiana

Marinella

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Ny. Evi

Latvijas Republikas vārdā –

L. Līcis

Lietuvos Respublikos vardu

Silvano Sotuas

Pour le Grand-Duché de Luxembourg



Magyarország részéről



Ghar-Repubblika ta' Malta



Voor het Koninkrijk der Nederlanden



EU/AM/X 11

Für die Republik Österreich

Miroslav Jenčík

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Ausz. Sen

Pela República Portuguesa

Nuno Rito

Pentru România

Ioan Popescu

Za Republiko Slovencijo



Za Slovenskú republiku



Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland



För Konungariket Sverige



За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Thar ceann an Aontais Eorpaigh
Za Evropsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sajungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unioni Europea
Voor de Europeese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
Für Europeiska unionen



Հայաստանի Հանրապետության կողմից՝




EU/AM/X 17

Предходният текст е заверено копие на оригиналата, депозиран в архивите на Генералния секретариат на Съвета в Брюксел.
El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.
Předchozí text je ověřeným opisem originálu uloženého v archivu generálního sekretariátu Rady v Bruselu.
Foranstående tekst er en bekræftet kopi af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.
Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.
Eelnev tekst on töestatud koopia originalist, mis on antud hoitule nõukogu peasekretariaadi arhiivi Brüsselis.
Το αντίτυπο κείμενο είναι κυρούμενο αντίγραφο του πρωτότυπου που είναι κατατεθεμένο στο υπέριο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.
The preceding text is a certified copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.
Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil à Bruxelles.
Is cōip dheimhniúche é an téacs roimhe seo den scribhinn bhunaidh a taisceadh i gearcraoibh Ardraíochta Comhairle sa Bhrúisil.
Prethodni tekst je ovjereni primjerak izvornika pohranjenog u arhivu Glavnog tajništa Vijeća u Bruxellesu.
Il testo che precede è copia certificata dell'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.
Šis teksts ir aplikvāināta kopija, kas atbilst oriģinālam, kurš deponēts Padomes Generālsekretariāta arhīvos Brisele.
Pirmiav patiektas tekstas yra Tarybos generalinio sekretoriato archivuose Bruselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija.
A fenti szöveg a Tanács Főtitkárságának brüsszeli irattárában letéből helyezett eredeti példány hiteles másolata.
It-test precedenti huwa kopja ccertifikata tal-original iddepozit fl-arkivij tas-Segretarjat Generali tal-Kunsill fi Brussell.
De voorgaande tekst is een voor gelijkluidend gewaamerkt afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het secretariaat-generaal van de Raad te Brussel.
Powyższy tekst jest uwierzytelny odszczepem oryginalu złożonego w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli.
O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.
Textul anterior constituie o copie certificată pentru conformitate a originalului depus în arhivele Secretariatului General al Consiliului la Bruxelles.
Predchádzajúci text je overenou kópiou originálu, ktorý je uložený v archive Generálneho sekretariátu Rady v Bruseli.
Zgornje besedilo je overjena kopija izvirknika, ki je deponiran v arhivu generalnega sekretariata Sveta v Bruslju.
Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoont talletetusta alkuperäisestä tekstillä.
Ovanstående text är en bestyrkt kopja av det original som deponerats i rådets generalsekretariats arkiv i Bryssel.

Брюксел,
Bruselas,
Brusel,
Bruxelles, den
Brüssel, den
Brüssel,
Βρυξέλλες,
Brussels,
Bruxelles, le
An Bhrúisil,
Bruxelles,
Bruxelles, addi
Briselé,
Bruselis
Brüssel,
Brussel,
Brussel,
Brusela, dnia
Bruxelas, em
Bruxelles,
Brusel
Bruselj,
Bryssel,
Bryssel den

02-12-2021

За генералния секретар на Съвета на Европейския съюз
Por el Secretario General del Consejo de la Unión Europea
Za generálniho tajemníka Rady Evropské unie
For Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union
Für den Generalsekretär des Rates der Europäischen Union
Euroopa Liidu Nõukogu peasekretäri nimel
Για τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
For the Secretary-General of the Council of the European Union
Pour le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne
Thar ceann Ardraíai Chomhairle an Aontais Foraigh
Za glavnog tajnika Vijeća Evropske unije
Per il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
Europas Savienības Padomes Generālsekretāra vārdā –
Europos Sajungos Tarybos generalinio sekretoriaus vardu
Az Európai Unió Tanácsának főtitkára nevében
Għas-Segretarju Generali tal-Kunsill tal-Unjoni Europea
Voor de Secretaris-General van de Raad van de Europese Unie
W imieniu Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej
Pelo Secretário-Geral do Conselho da União Europeia
Pentru Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene
Za generálneho tajomníka Rady Európskej unie
Za generalnega sekretarja Svetu Evropske unije
Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin puoesta
För generalsekreteraren för Europeiska unionens råd



P. JAVORČÍK
Director-General

1.2.2. Testo approvato 862 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 862

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 29 novembre 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021, di seguito denominato « Accordo ».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede alle attività di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 14, 15, e 23 dell'Accordo a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 24 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=57452

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.3.2.1.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 46(ant.) del 04/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2023
46^a Seduta**
Presidenza della Presidente
[CRAXI](#)

*Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Cirielli.
La seduta inizia alle ore 9.*

IN SEDE REDIGENTE

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Discussione e rinvio)

Il presidente Stefania [CRAXI](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra il provvedimento in titolo, rilevando che, come evidenziato dalla relazione illustrativa e dall'analisi tecnico-normativa che accompagnano il testo, il disegno di legge in esame, composto da un solo articolo, dispone alcuni aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento al fine di renderla più rispondente alle sfide derivanti dall'evoluzione del contesto internazionale, in particolare in relazione ai delicati meccanismi decisionali. L'intervento, in particolare, apporta modifiche al meccanismo con il quale i divieti alle esportazioni vengono applicati al fine di eliminare alcune incertezze interpretative e senza peraltro modificare la disciplina di merito. La responsabilità di applicazione dei divieti viene attribuita al Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze e delle Imprese e del *Made in Italy*, organismo collegiale chiamato altresì a stabilire gli indirizzi generali per l'applicazione della legge, le direttive generali per i trasferimenti di materiali di armamento e i criteri generali per l'applicazione dei divieti. La misura è finalizzata all'esigenza di assicurare un maggior coordinamento decisionale in una materia dai contenuti estremamente sensibili e con numerosi risvolti dal punto di vista politico. Il testo introduce inoltre alcune disposizioni volte a semplificare le operazioni di scambio di materiali d'armamento a vantaggio delle imprese italiane del settore, soprattutto in materia di riduzione degli oneri di produzione documentale che attualmente gravano sulle imprese autorizzate ad effettuare le operazioni di scambio di materiali di armamento.

Più in dettaglio, le modifiche disposte dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), prevedono che i divieti stabiliti dall'articolo 1 della legge n. 185 del 1990 in relazione al controllo esercitato dallo Stato - salvo quelli derivanti da embarghi decisi dalle Nazioni Unite, dall'Unione europea o dall'OSCE o a quelli relativi a munizioni bandite da trattati internazionali di cui l'Italia sia parte - siano applicati dal già richiamato Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), espressamente istituito dalla successiva lettera *b*).

L'articolo 1, comma 1, lettera *c*), aggiorna il contenuto dell'articolo 7 della legge n. 185 del 1990 con riferimento al Comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiali di

armamento, conformemente alle nuove denominazioni e competenze dei dicasteri interessati.

La successiva lettera *d*), nel modificare l'articolo 9 della legge n. 185 del 1990 in materia di disciplina delle trattative contrattuali, rimuove del tutto la necessità di autorizzazione alle trattative contrattuali nei casi di scambi con Paesi dell'Unione europea, ad oggi richiesta per le sole intermediazioni.

L'articolo 1, comma 1, lettera *e*), al fine di semplificare gli oneri documentali per le imprese, anche in ragione dei tempi lunghi ordinariamente riscontrati nel rilascio delle necessarie attestazioni da parte delle autorità dei Paesi destinatari delle esportazioni, dispone modifiche all'articolo 20 della legge n. 185 del 1990 in materia di utilizzo delle autorizzazioni, ampliando da 180 giorni ad un anno il termine per la presentazione della documentazione comprovante la conclusione dell'operazione, e da 90 a 180 giorni la durata della possibile proroga di tale termine. Stante l'allungamento della tempistica disposto dalla lettera *e*), la successiva lettera *f*), novella l'articolo 25-bis della legge n. 185 del 1990, elevando il minimo e il massimo della sanzione amministrativa prevista per il mancato adempimento dell'obbligo di produrre la documentazione comprovante l'effettuazione delle operazioni.

A sua volta, nell'introdurre modifiche all'articolo 27 della legge n. 185 in materia di norme sull'attività bancaria, l'articolo 1, comma 1, lettera *g*) del disegno di legge in esame chiarisce come l'obbligo di comunicazione delle transazioni bancarie concernenti le operazioni di trasferimento di materiali di armamento incomba sulle banche e sugli intermediari finanziari di cui agli articoli 13 e 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

Da ultimo, la lettera *h*) dispone l'abrogazione di alcune disposizioni della legge n. 185 ritenute non più attuali o incompatibili con le modifiche introdotte, relative, rispettivamente, a strumenti di consulenza tecnica utilizzati dal Comitato consultivo (articolo 7, comma 3), agli indirizzi e direttive generali già attribuiti al Ministero degli affari esteri (articolo 7-ter), all'ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento già istituito presso la Presidenza del Consiglio (articolo 8) e alla procedura di autorizzazione in relazione ad operazione per Paesi non appartenenti all'Unione europea (articolo 13, comma 4).

Infine, l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in esame reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge si provveda con le risorse finanziarie, umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente.

Come sottolineato dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il testo, il disegno di legge in esame non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) annuncia che saranno svolte delle audizioni sul provvedimento in titolo e chiede ai componenti della Commissione di far pervenire agli uffici proposte di audizione.

Avvia quindi la discussione generale.

Il senatore [MARTON](#) (M5S) considerata l'importanza del provvedimento, chiede la rimessione in sede referente del disegno di legge in esame.

Il senatore [DELARIO](#) (PD-IDP) condivide la proposta del senatore Marton.

Il vice ministro CIRIELLI informa che il Governo in relazione alla modifica della legge 185 ha scelto di utilizzare lo strumento del disegno di legge proprio perché ritiene necessaria una valutazione approfondita del Parlamento, sottolinea tuttavia che l'attuale scenario internazionale caratterizzato dalla guerra in Ucraina impone l'approvazione del provvedimento in tempi rapidi e certi.

Il presidente [CRAXI](#), valutate le circostanze, suggerisce l'opportunità di svolgere un'ulteriore riflessione al fine di giungere entro la prossima settimana ad una decisione sulla remissione in sede referente del disegno di legge in esame.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

(Esame e rinvio)

Il senatore DELARIO (*PD-IDP*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, d'iniziativa governativa, recante la ratifica dell'Accordo di sede, sottoscritto nel novembre 2017 - ed integrato con una Dichiarazione interpretativa congiunta fatta nel luglio 2021 - tra l'Italia e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO), relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica del medesimo Accordo (l'Atto Senato n. 2408) venne esaminato nella scorsa legislatura dalla Commissione esteri del Senato, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione anticipata della legislatura.

L'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (*European Asylum Support Office - EASO*) è un'agenzia dell'Unione europea avente sede a La Valletta, a Malta, istituita dal Regolamento (UE) n. 439/2010 ed operante come centro specializzato in materia di asilo, con lo scopo di stimolare la cooperazione fra gli Stati membri in materia di asilo, di sostenere quegli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza siano sottoposti a particolare pressione, nonché di migliorare l'attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS). Fra i compiti che l'Ufficio svolge, occorre annoverare quelli di incoraggiare lo scambio e la condivisione di buone pratiche fra gli Stati membri, di organizzare attività relative alla raccolta, l'analisi e la disponibilità di informazioni sui Paesi d'origine delle persone richiedenti protezione internazionale, di contribuire allo sviluppo del sistema europeo comune di asilo, nonché di agevolare, ove necessario, la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale all'interno dell'Unione europea.

Composto di 16 articoli, l'Accordo, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), riconosce la personalità giuridica dell'EASO (articolo 2), precisando che i costi derivanti dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali dell'Ufficio romano sono a carico dell'EASO, impegnando l'Italia ad adoperarsi per rendere disponibili i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento e per garantirne la protezione (articolo 3), anche con riferimento alle comunicazioni (articolo 4). Il testo, in linea con quanto generalmente previsto dagli accordi di sede di organizzazioni internazionali firmati dall'Italia, disciplina altresì gli aspetti relativi alle responsabilità del personale (articolo 5) e all'inviolabilità e all'immunità dell'Ufficio (articoli 6 e 7).

Ulteriori articoli disciplinano inoltre le agevolazioni finanziarie e le esenzioni per gli autoveicoli di pertinenza assicurate dall'Italia all'Ufficio (articoli 8 e 9), accordano al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le modalità per beneficiarne (articolo 10), regolano le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale dell'EASO (articolo 11), dispongono in ordine agli aspetti di sicurezza sociale (previdenziale e sanitario) per il personale (articolo 12), e stabiliscono la gamma dei doveri che gravano sul personale dell'Ufficio in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano (articolo 14).

La Dichiarazione interpretativa congiunta del luglio 2021, parte integrante dell'Accordo di sede oggetto della presente ratifica, è finalizzata a circostanziare alcuni aspetti di compatibilità dell'intesa bilaterale con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 439/2010 istitutivo dell'EASO, ed, in particolare, relativi alla figura del Capo dell'Ufficio operativo in Roma, all'assenza di personalità giuridica separata dell'Ufficio medesimo rispetto all'Agenzia nel suo insieme ed alle responsabilità per il personale della struttura romana.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, nel porre una clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che dall'attuazione dell'accordo di sede in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ad eventuali oneri addizionali derivanti di cui all'articolo 15 dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'oratore conclude evidenziando come l'Accordo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il

15 novembre 2021

(Esame e rinvio)

Il senatore [MENIA](#) (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, d'iniziativa governativa, che reca la ratifica dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione Europea, i suoi Stati membri e l'Armenia, sottoscritto nel novembre 2021.

L'intesa, destinata a regolamentare le relazioni aeronautiche tra i Paesi membri dell'Unione europea e l'Armenia, nonché a sostituire tutti gli accordi bilaterali previgenti, ha per obiettivo quello di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente.

L'Accordo, che consente peraltro l'esercizio di taluni diritti di traffico scaturiti dagli accordi bilaterali previgenti a condizione che non determinino discriminazioni, disciplina - fra gli altri - aspetti relativi ai diritti di sorvolo e di traffico, alla tutela della concorrenza e del passeggero, alle modalità di designazione di vettori ad operare i servizi concordati, oltre a recare disposizioni in materia di sicurezza e protezione.

Composto da 31 articoli e da due Allegati, l'Accordo in esame individua innanzitutto, quale proprio obiettivo, quello della creazione di uno spazio aereo comune, basato sulla graduale apertura dei mercati, sulla liberalizzazione della proprietà e del controllo dei vettori aerei, su condizioni concorrenziali eque e paritarie, sulla non discriminazione e su regole comuni, anche in relazione alla sicurezza, alla protezione, alla gestione del traffico aereo, agli aspetti sociali e all'ambiente (articolo 1). Il Titolo I (articoli 3-13) reca disposizioni economiche, definendo innanzitutto la tabella delle rotte e i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte reciprocamente riconosce all'altra per **sviluppare i servizi aerei concordati (articolo 3), i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate (articolo 4) e disciplinando altresì gli aspetti relativi al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici (articolo 5).**

Il testo regola, quindi, le modalità con cui le Parti possono consentire che un vettore aereo dell'Armenia sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato da Stati membri dell'Unione europea o da loro cittadini, o che un vettore aereo dell'Unione europea sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato dall'Armenia (articolo 6).

Ulteriori disposizioni del Titolo I prevedono inoltre il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio, degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale (articolo 7), disciplinano aspetti relativi alla tutela della concorrenza (articolo 8) e il regime di reciproca esenzione doganale e fiscale del settore (articolo 10).

I successivi articoli del Titolo I dettano norme in materia di imposizione di oneri e diritti d'uso alle linee aeree designate, secondo il principio di non discriminazione tra i vettori delle due Parti (articolo 11), prescrivono la possibilità per ciascuna Parte di consentire ai vettori aerei di fissare liberamente le tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa (articolo 12) e infine disciplinano lo scambio reciproco di informazioni e statistiche relative al traffico operato sui servizi concordati dai vettori (articolo 13).

Il Titolo II (articoli 14-21) reca norme in materia di cooperazione regolamentare, definendo le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti (articoli 14 e 15).

In un quadro di progressiva convergenza regolamentare, gli articoli 16 e 17 prescrivono l'impegno delle Parti a garantire che le rispettive legislazioni, disposizioni regolamentari o procedure applicabili rispettino requisiti normativi e delle norme relativi al trasporto aereo di cui all'Allegato II. A loro volta gli articoli 18 e 19 ribadiscono il rispetto delle Parti degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali ratificate e l'applicazione dei requisiti normativi e delle norme relative al trasporto aereo di cui all'Allegato II.

Ulteriori disposizioni del Titolo II disciplinano aspetti relativi ai sistemi telematici di

prenotazione (articolo 20) e stabiliscono l'impegno delle Parti a collaborare sulle questioni attinenti agli aspetti del lavoro e sociali correlati alla materia (articolo 21).
Il Titolo III (articoli 22-31) reca da ultimo disposizioni istituzionali e finali, prevedendo in particolare l'istituzione di un comitato misto responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo (articolo 23). Ulteriori articoli disciplinano le modalità di risoluzione di eventuali controversie (articolo 24), l'eventuale applicazione di misure di salvaguardia adottabili da una Parte (articolo 25) e regolano i rapporti con precedenti accordi bilaterali sottoscritti tra l'Armenia e ciascuno Stato membro dell'Unione europea (articolo 26). Gli articoli da 27 a 31 regolano, fra l'altro, le procedure di modifica e di denuncia dell'Accordo, le modalità di registrazione dell'accordo presso l'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile (ICAO). Infine, l'Allegato I, recante disposizioni transitorie, disciplina le modalità della progressiva convergenza regolamentare dell'Armenia rispetto all'Unione europea, mentre l'Allegato II individua tutte le norme del diritto europeo applicabili all'aviazione civile che saranno attuate e applicate nella legislazione armena, in conformità con l'Accordo in via di ratifica.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'oratore conclude rilevando come, dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, l'intervento normativo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Infine l'oratore, ricordando l'audizione svolta in videoconferenza con la Commissione esteri dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Armenia, sottolinea la necessità di mantenere alta l'attenzione sulle vicende che riguardano il Nagorno Karabakh.

Il vice ministro CIRIELLI in merito alle ultime osservazioni del senatore Menia, sottolinea che la situazione nell'area è particolarmente delicata e che il Governo è attento a facilitare il dialogo tra le due parti e alla condizione della popolazione armena rifugiata o ancora residente, per la quale ha donato 4 milioni di euro alla Croce Rossa internazionale.

La presidente [CRAXI](#) ricorda che la Commissione, dopo aver sentito in audizione Commissione esteri dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Armenia avrà nelle prossime settimane un'audizione anche con il parlamento azero.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(872) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021

(Esame e rinvio)

Il presidente Stefania [CRAXI](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore [ALFIERI](#) (PD-IDP), illustra il provvedimento in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Ucraina, sottoscritto a Kiev nell'ottobre 2021.

L'intesa, come evidenziato dalla relazione che accompagna il provvedimento, regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina, sostituendo gli accordi bilaterali sottoscritti tra i singoli Paesi e creando in questo modo un unico mercato del trasporto aereo caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte.

L'Accordo, in particolare, ha l'obiettivo di aprire gradualmente il mercato a condizioni di reciprocità, di garantire la convergenza normativa e un'effettiva osservanza da parte di Kiev della pertinente normativa europea di settore, nonché di assicurare agli operatori economici parità di condizioni e assenza di discriminazioni.

Composto da 40 articoli e da sette Allegati, l'Accordo in esame disciplina, fra gli altri, i diritti di sorvolo e di traffico e la definizione della tabella delle rotte, le modalità di designazione di vettori per operare i servizi concordati, la tutela della concorrenza, recando altresì norme in materia di sicurezza e protezione e di tutela del passeggero.

Più in dettaglio, l'Accordo nel Titolo I (articoli 1-4), dedicato alle disposizioni generali, individua,

innanzitutto, quale proprio obiettivo, quello della creazione di uno spazio aereo comune, basato in particolare su norme identiche in materia di sicurezza, gestione del traffico aereo, ambiente, tutela dei consumatori e sistemi telematici di prenotazione, nonché in relazione ad aspetti sociali (articolo 1), definendo altresì un generale principio di non discriminazione fra gli operatori (articolo 4).

Il Titolo II (articoli 5-15) reca norme in materia di cooperazione regolamentare, prevedendo che le Parti cooperino per assicurare il graduale inserimento nella normativa dell'Ucraina dei requisiti e delle norme contenuti negli atti dell'Unione europea di cui all'allegato I (articolo 5), disponendo il rinvio a leggi e regolamenti applicabili agli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio (articolo 6) e definendo le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti (articoli 7 e 8).

Ulteriori disposizioni recano - fra le altre - norme in materia di gestione del traffico aereo (articolo 9), di ambiente (articolo 10), di tutela dei consumatori (articolo 11), di cooperazione industriale (articolo 12) e di libero accesso ai sistemi telematici di prenotazione (articolo 13). Con riferimento all'articolo 11, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento rimarca come il testo presenti un errore di traduzione in quanto la versione italiana richiama erroneamente la "tutela dell'ambiente" invece della "tutela dei consumatori", a differenza delle versioni in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola che riportano la dicitura corretta. La stessa relazione, tuttavia, sottolinea come l'errore non produca conseguenze giacché, in ragione dei criteri interpretativi previsti dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969, tutte le lingue ufficiali in cui è scritto un documento internazionale fanno ugualmente fede.

Il Titolo III dell'Accordo (articoli 16-27) reca a sua volta disposizioni economiche, definendo innanzitutto i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte reciprocamente riconosce all'altra (articolo 16), i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate (articolo 17), il riconoscimento reciproco di determinazioni regolamentari in relazione all'idoneità e alla nazionalità del vettore aereo (articolo 18), e disciplinando altresì gli aspetti relativi al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici (articolo 19). Il testo regola quindi le modalità con cui le Parti possono consentire che un vettore aereo dell'Ucraina sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato da Stati membri dell'Unione europea o da loro cittadini, o che un vettore aereo dell'Unione europea sia detenuto tramite partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato dall'Ucraina (articolo 20). Ulteriori disposizioni del Titolo III recano norme in materia di abolizione di restrizioni quantitative sui trasferimenti di attrezzature, pezzi di ricambio e altri dispositivi necessari a un vettore aereo (articolo 21), di opportunità commerciali per le Parti (articolo 22), di diritti doganali e fiscalità (articolo 23) e di oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi (articolo 24). Di rilievo anche gli articoli 25 e 26 che recano, rispettivamente, disposizioni relative alla fissazione delle tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa, e in ordine alla tutela della concorrenza.

Il Titolo IV (articoli 28-35) reca disposizioni istituzionali e finali, prevedendo - fra l'altro - l'istituzione di un comitato misto responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo (articolo 29).

Da ultimo, il Titolo V (articoli 36-40) dispone in merito all'entrata in vigore, al riesame e alla cessazione degli effetti dell'Accordo. Di rilievo, in particolare, l'articolo 39 che reca norme in ordine alla registrazione dell'Accordo presso l'Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) e il Segretariato delle Nazioni Unite.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'oratore conclude rilevando come, dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, l'intervento normativo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con

l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) informa che, alla scadenza del termine, risultano presentati 6 emendamenti, che saranno pubblicati nel resoconto odierno.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'Ammiraglio di squadra (aus.) Donato Marzano a Presidente della Lega navale italiana (n. 17)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra l'Atto del Governo in titolo, recante la proposta di nomina dell'ammiraglio di squadra (aus.) Donato Marzano a Presidente della Lega navale italiana.

Al riguardo, ricorda innanzitutto che la Lega navale italiana è un ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. Fra le attività che la Lega navale italiana promuove si annoverano, principalmente, quelle formative e promozionali presso i centri nautici nazionali della pratica degli sport del mare (vela, canoa, canottaggio, motonautica, pesca, subacquea), la promozione di corsi di istruzione per la nautica da diporto e la cultura del mare, oltre ad iniziative di promozione sociale per l'accesso al mare parte di giovani e persone con disabilità, di educazione ambientale e di tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. La disciplina di dettaglio dell'ente in esame - che è vigilato dal ministero della Difesa - si rinvie nel Testo Unico dell'ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, in particolare dagli articoli da 65 a 72.

Gli organi centrali della Lega Navale sono l'Assemblea generale dei soci, il Presidente nazionale, il Consiglio direttivo nazionale, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri.

Ai sensi dell'articolo 69 del già richiamato DPR n. 90 del 2010, il Presidente nazionale della Lega - che ha la rappresentanza legale dell'Ente e compie gli atti a lui demandati dallo statuto - è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure delineate dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare.

Il Governo propone di confermare quale Presidente della Lega Navale l'ammiraglio di squadra Donato Marzano, già Presidente uscente, essendo stato nominato in tale ruolo con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2020.

L'incarico, come si evidenzia nella proposta governativa in esame, verrebbe nuovamente assunto a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 che reca disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

Alla proposta di conferma della nomina è allegato il *curriculum vitae* dell'interessato.

Tenuto conto che il candidato designato ha già svolto con professionalità negli ultimi tre anni l'incarico di Presidente della Lega Navale italiana, che l'articolo 69 sopra richiamato consente di nominare un responsabile per un ulteriore triennio e che per i precedenti di carriera e la professionalità acquisita, egli continua a possedere i requisiti richiesti per la nomina, la relatrice conclude proponendo l'emissione di un parere favorevole.

Il senatore [SPAGNOLI](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) riferisce di aver ricevuto una mail con una valutazione negativa della gestione dell'Ammiraglio di squadra Marzano nel corso del precedente incarico.

La relatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*) fa presente che i ministeri competenti per la nomina hanno verificato l'insussistenza delle accuse rivolte all'Ammiraglio di squadra Marzano.

Il vice ministro CIRIELLI riferisce che il ministro della Difesa ha provveduto ad avviare delle verifiche sull'attività svolta che non hanno riscontrato alcuna irregolarità e per tale motivo ha ritenuto opportuno, anche in ragione della continuità nella carica, riproporre la nomina dell'Ammiraglio.

Il presidente Stefania CRAXI, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, dichiara aperta la votazione.

Prendono parte alla votazione i senatori Barcaiuolo, Enrico Borghi, Stefania Craxi, De Rosa, Delrio, Marton, Menia, Ester Mieli, Paganella, Stefania Pucciarelli, Spagnolli e Antonella Zedda.

Risultando 8 voti favorevoli e 4 schede bianche, la proposta della relatrice è approvata.

La seduta termina alle ore 10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 825

Art. 1

1.1

De Rosa, Marton, Ettore Antonio Licheri

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2024».

Art. 2

2.1

De Rosa, Marton, Ettore Antonio Licheri

Al comma 1, sostituire le parole «ventiquattro mesi», con le seguenti: «diciotto mesi».

2.2

Il Relatore

Al comma 3, sostituire le parole «con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1» con le seguenti: «con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo».

Art. 3

3.1

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

b) all'articolo 26, comma 7, le parole «e del Ministro della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, la lettera b) è modificata in lettera c).

3.2

Il Relatore

Al comma 1), sopprimere la lettera b)

3.0.1

Pucciarelli

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis

(Norma in materia di indennità in favore di lavoratori richiamati alle armi)

1. All'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, dopo le parole "nelle Forze armate," sono aggiunte le seguenti: " ovvero ai richiamati alle armi presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana per attività ausiliarie delle Forze Armate o per i necessari periodi di formazione e addestramento, concordati o disposti dallo Stato Maggiore della Difesa per il tramite dell'Ispettorato generale della sanità militare,"

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.3.2.1.2. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 51(pom.) del 31/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MARTEDÌ 31 OTTOBRE 2023
51^a Seduta
Presidenza della Presidente
CRAXI**

Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli e il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremnago.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente Stefania CRAXI informa che è pervenuto il parere non ostantivo della Commissione bilancio.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Delrio a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente Stefania CRAXI informa che è pervenuto il parere non ostantivo della Commissione bilancio.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Menia a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

(872) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente Stefania CRAXI informa che è pervenuto il parere non ostantivo della Commissione

bilancio.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Alfieri a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore DREOSTO (LSP-PSd'Az), relatore, illustra il provvedimento in titolo, rilevando che il decreto-legge in esame, composto da 24 articoli, reca misure in materia di pensioni e di rinnovo dei contratti pubblici (Capo I, articoli da 1 a 8), in favore di enti territoriali (Capo II, articoli 9 e 10), in materie di investimenti e sport (Capo III, articoli da 11 a 16), e in materia di lavoro, istruzione e sicurezza (Capo IV, articoli da 17 a 22).

I profili di interesse per la Commissione si rinvengono principalmente in relazione agli articoli 15 e 21.

L'articolo 15, in particolare, al fine di accelerare la realizzazione di programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale, autorizza il rifinanziamento per 326 milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2023, della spesa per programmi del settore aeronautico, prevista dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 266 del 1997, recante interventi urgenti per l'economia. Come si legge nella relazione che accompagna il provvedimento, la misura è finalizzata a garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea.

L'articolo 21, che reca misure in materia di immigrazione, sicurezza e per la prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, al comma 9 autorizza la spesa di 180 milioni di euro per il 2023, per la prosecuzione delle attività connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia innanzi all'insorgere della crisi ucraina per l'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina. Il successivo comma 10 autorizza una spesa di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 per l'invio di militari dell'Arma dei Carabinieri - a norma dell'articolo 158 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 - a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio.

La misura, in particolare, proroga, per il 2024, le ventiquattro posizioni aggiuntive nel contingente dell'Arma dei Carabinieri da inviare con compiti di protezione e scorta presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari maggiormente esposti a seguito dell'aggressione russa in Ucraina, a Kiev, a Chișinău, a Varsavia, a Bratislava, a Mosca, a San Pietroburgo, e nelle sedi operanti presso le capitali dei Paesi baltici. Il successivo comma 11 dispone la copertura dei relativi oneri, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Dà infine, conto di un conferente schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il PRESIDENTE apre la discussione generale.

Il senatore DELARIO (PD-IDP) chiede delucidazioni sulla tipologia di interventi che si andranno a finanziare, soprattutto alla luce di quanto statuito *ex articolo* 15 del provvedimento in esame.

A tale riguardo, il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO tiene a sottolineare che il rifinanziamento pari a 326 milioni di euro, previsto in questo articolo, non deve essere inteso come uno stanziamento *ex novo*, bensì una mera redistribuzione di cassa, il cui relativo ammontare è prelevato da un fondo, già preconstituito, concernente programmi del settore aeronautico. Conclude,

confermando che ci si trova di fronte, peraltro, ad una procedura finanziaria attuata in assoluta continuità con analoghi aggiustamenti contabili realizzati da precedenti governi.

Replica, quindi, il senatore [DELARIO \(PD-IDP\)](#), il quale non ritiene del tutto convincenti le argomentazioni testé addotte dal rappresentante del Governo, in quanto, a suo avviso, con la disposizione normativa in titolo, si è in presenza di una decisione politica che risulterà aderente a quanto affermato dal sottosegretario solamente se, nelle previsioni di spesa dei prossimi anni, il Governo apporterà riduzioni di bilancio pari esattamente a quanto oggi, con l'attuale testo, ha inteso finanziare, ossia 326 milioni di euro. Tale somma, pertanto, deve essere considerata, allo stato attuale, non una mera partita finanziaria o una anticipazione di spesa, quanto uno stanziamento aggiuntivo. Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO ribadisce che i fondi di cui stiamo parlando sono già stati allocati nella programmazione finanziaria del Governo e che la prassi impiegata in tale frangente ricalca quella già utilizzata in passato, volta ad aggiornare, anno per anno, i vari capitoli di spesa dedicati ad ammodernare lo strumento militare nazionale, esigenza, quest'ultima, del tutto prioritaria alla luce dei più recenti e drammatici accadimenti bellici intervenuti in Europa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole, che risulta approvato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione fatta pervenire dagli audit in relazione alle audizioni informali sull'Affare assegnato n. 53 (La centralità del Mediterraneo nelle priorità politiche, economiche, sociali e di sicurezza dell'Italia nel quadro dell'appartenenza all'Unione europea e alla NATO) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che sarà depositata in occasione delle successive audizioni.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sulle missioni svolte in Albania dal 17 al 19 aprile e a New York e Washington dal 18 al 23 settembre

Il presidente Stefania CRAXI dà conto delle recenti missioni ufficiali, le cui relazioni sono pubblicate in allegato, svolte in Albania, dal 17 al 19 aprile 2023, e a New York e Washington, dal 18 al 23 settembre 2023.

La seduta termina alle ore 14,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 912

La Commissione Affari esteri e Difesa, esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza; valutate le disposizioni di cui all'articolo 15, relative al rifinanziamento della spesa per programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea; apprezzate altresì le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 9, 10 e 11, volte ad autorizzare le spese per la prosecuzione delle attività connesse allo stato di emergenza dichiarato in Italia per l'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina, e per la proroga, anche per l'anno 2024, delle ventiquattro posizioni aggiuntive nel contingente dell'Arma dei Carabinieri da inviare con compiti di protezione e scorta presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari maggiormente esposti a seguito dell'aggressione russa in Ucraina; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Relazione sulla missione di una delegazione della Commissione affari esteri e difesa del Senato in Albania

(17-19 aprile 2023)

Una delegazione della Commissione affari esteri e difesa, composta dal presidente senatore Stefania Craxi, e dal senatore Spagnolli, si è recata in Albania dal 17 al 19 aprile 2023. La missione si è svolta

nel contesto del rinnovato interesse italiano per la regione balcanica. I cordiali incontri hanno avuto luogo nel quadro delle storiche relazioni politiche, economiche e culturali tra i due paesi rafforzate dal ruolo di primo piano dell'Italia per l'adesione dell'Albania all'Unione europea e a sostegno di tutte le iniziative di dialogo in Kosovo e del raggiungimento della pace, prosperità e sicurezza in tutta la regione Balcanica. La crisi determinata dalla guerra in Ucraina ha ridato centralità ai Balcani occidentali, riavviato il processo di allargamento e d'integrazione regionale, anche attraverso iniziative come Open Balkan di cui fanno parte la Serbia, l'Albania e la Macedonia del nord con l'obiettivo dell'integrazione economica della regione dei Balcani e ad imitazione delle quattro libertà del mercato unico europeo.

Il trasferimento in Albania, è stato effettuato su un velivolo ATR 72 del Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza. Durante il volo la delegazione ha avuto occasione di approfondire le attività di vigilanza, a contrasto dei traffici illeciti e della criminalità organizzata, svolte dal Reparto lungo la costa nazionale e in acque internazionali, utilizzando sensori di bordo che possono individuare e identificare obiettivi sensibili, monitorare i comportamenti, acquisire fonti di prova e guidare l'intervento di unità navali e di pattuglie a terra.

A Durazzo, presso la Caserma che ospita gli uffici del Nucleo di Frontiera Marittima, la delegazione ha incontrato i finanzieri italiani che cooperano con il Ministero degli interni albanese per il contrasto dei traffici illegali e svolgono attività di formazione ed operazioni umanitarie a favore della popolazione albanese.

La giornata si è conclusa con un incontro presso la Sala operativa dell'Interinstitutional Maritime operational Center (IMOC), un organismo che ha il compito di garantire la sorveglianza dello spazio marittimo albanese.

Martedì 18 aprile la delegazione ha incontrato la Presidente del Parlamento della Repubblica d'Albania, on. Lindita Nikolla. Nel cordiale incontro il presidente Craxi ha sottolineato la lunga amicizia tra i due paesi e il rinnovato impegno dell'Italia verso i Balcani, sottolineando la gravità dei cambiamenti determinati dalla guerra in Ucraina che si proiettano verso uno scontro geopolitico. Il quadro d'instabilità - ha sostenuto il presidente Craxi - impone ai paesi europei di accelerare la difesa comune sulla base di valori e principi condivisi. In risposta la presidente Nikolla ha sottolineato i legami storici, economici e culturali tra Italia e Albania e le ininterrotte relazioni anche nel periodo del totalitarismo. L'Italia - ha affermato - ha dimostrato un'amicizia disinteressata di cui l'Albania sarà sempre grata e i solidi rapporti di amicizia sono testimoniati anche dal numeroso gruppo di amicizia parlamentare Albania-Italia, composto da più di 50 membri.

Apprezzamenti sinceri per la storica amicizia sono stati espressi anche dalla presidente della Commissione affari esteri del Parlamento della Repubblica d'Albania, on. Mimi Kodheli, che ha sottolineato come la crisi della sicurezza determinata dalla guerra in Ucraina potrà essere superata solo se i paesi europei sapranno affrontarla uniti. Al riguardo ha stigmatizzato la lunga attesa imposta all'Albania per l'avvio del processo di adesione all'Unione europea e sollecitato l'Italia ad essere più presente in alcuni settori strategici, come l'interscambio nei settori della sicurezza e della difesa, e nel processo di pace in Kosovo, dove un'influenza russa potrebbe aumentare la destabilizzazione dell'area balcanica. La Kodheli ha ribadito che il Kosovo deve far parte del Consiglio d'Europa e al riguardo ha ringraziato l'Italia per l'impegno svolto nel corso della sua presidenza (2021/22). In chiusura ha sostenuto l'opportunità di una maggiore protezione a favore della minoranza linguistica della comunità degli Alboresi in sud d'Italia che testimonia i legami storici tra i due paesi.

Nell'incontro con la Commissione per la Sicurezza della Repubblica d'Albania, presieduta dall'on. Nasip Naco, si è parlato della condivisione d'interessi per la difesa dall'immigrazione illegale e dalla criminalità organizzata, così come per un buon rapporto bilaterale nell'ambito del consenso dell'Alleanza atlantica. I flussi provenienti dal Mediterraneo preoccupano molto l'Albania che ha adottato a contrasto dell'immigrazione illegale particolarmente severe. Il presidente Craxi ha ribadito la rilevanza strategica dei Balcani per l'Italia sottolineando che il conflitto in Ucraina ha cambiato lo scenario geopolitico ed è stato un brusco risveglio per l'Europa che non ha compreso le mire imperialistiche della Russia. A quanto accaduto, ha continuato il presidente Craxi, si può rispondere

solo con un'accelerazione del processo d'integrazione, difendendo i valori comuni e mettendo la difesa e la sicurezza al centro delle agende politiche.

La Vice Ministra degli affari esteri e dell'integrazione in Unione europea ha sottolineato che la crisi in Ucraina ha riportato l'attenzione sui Balcani, ma l'Albania è sempre stata nella scia dell'Unione europea, dare una speranza d'integrazione anche ad altri paesi dei Balcani occidentali consentirà di affrontare al meglio le sfide che attendono in futuro. L'Albania è finalmente nella fase operativa dell'adesione e desidera sfruttare al meglio l'anno di lavoro prima delle elezioni del Parlamento europeo nel giugno del 2024.

Mercoledì 19 aprile si è svolto l'incontro con il Ministro della difesa, Niko Peleshi, in un'ottica di eccellente collaborazione tra i due paesi nel campo della difesa che vede a partire dal 2010 un partenariato strategico nell'ambito del processo euro atlantico. La collaborazione si è concretizzata durante le missioni in Afghanistan e in Bulgaria dove i reparti albanesi sono stati sotto il comando italiano ed è proseguita anche con un finanziamento italiano di 30 milioni di euro per la protezione civile albanese. Il Ministro ha riferito delle influenze russe e cinesi, con agende diverse da quelle occidentali, nei sei paesi balcanici e dell'importanza del dialogo e dei rapporti tra Serbia e Kossovo e di un interesse comune tra l'Italia e l'Albania ad avere una area balcanica pacifica, luogo di scambi e di confronto.

Relazione sulla missione di una delegazione della Commissione affari esteri e difesa, composta dal Presidente Craxi e dai senatori Alfieri e Paganella a New York in occasione della 78a Sessione plenaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e sulla visita del Presidente Craxi a Washington

(New York e Washington, 18 - 23 settembre 2023)

Una delegazione parlamentare composta dal presidente della Commissione affari esteri e difesa, Stefania Craxi, dai senatori Andrea Paganella e Alessandro Alfieri e dai deputati Salvatore Caiata e Vincenzo Amendola, si è recata a New York dal 18 al 22 di settembre per partecipare ai lavori della 78a Sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

L'apertura della 78a Sessione è stata preceduta, il 18 e 19 settembre, dal Vertice sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile convocato dal Presidente dell'Assemblea Generale ONU per fare un punto a metà percorso sull'attuazione dei 17 Obiettivi anche seguito della pandemia, della guerra in Ucraina e della conseguente grave crisi inflazionistica a livello globale. Nel corso del Summit il vice presidente del Consiglio, ministro Tajani, ha presentato i risultati del secondo Vertice sui sistemi alimentari, svoltosi a Roma dal 24 al 26 luglio 2023.

Alla 78a Sessione, il Governo italiano è stato rappresentato dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, dal vice presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri, Antonio Tajani, dal ministro della Sanità, Orazio Schillaci e dal vice ministro, Edmondo Cirielli. La partecipazione italiana si è focalizzata sui temi delle migrazioni, dell'Africa e dei Balcani occidentali.

Lunedì 18, in Rappresentanza Permanente presso le Nazioni Unite, la delegazione ha avuto un incontro informativo con il ministro Tajani che ha dato conto del Summit e degli incontri avuti con i ministri degli esteri dei paesi dei Balcani occidentali.

Nei giorni successivi la delegazione parlamentare ha seguito l'apertura dei lavori e l'intervento del presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Giorgia Meloni ed ha partecipato ai due eventi collaterali sponsorizzati dall'Italia e coordinati dal vice ministro Edmondo Cirielli.

Di questi due eventi il primo riguardava "L'istruzione: Un investimento catalizzatore per lo sviluppo. Offrire ai giovani la libertà di costruire il proprio futuro" ed ha avuto un focus sui bambini a rischio in situazioni di crisi nella regione del Sahel e nel Corno d'Africa, mentre il secondo si è occupato di "Sistemi alimentari e azioni per il clima" concentrandosi sulle necessarie sinergie dei due sistemi ed evidenziando la continuità dei temi al Secondo Vertice sui sistemi alimentari delle Nazioni Unite (Roma 24-26 luglio 2023).

La delegazione ha preso altresì parte ad un evento promosso da Save the Children sul "Sostegno al settore Privato per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile" (SDGs) i cui obiettivi sono stati: 1) illustrare le migliori pratiche di collaborazione col settore privato in partenariati dall'impatto

sociale su SDGs diritti dei minori; 2) spingere le imprese a sviluppare una "outcome-oriented ESG" (Environment, Social and Governance); 3) incoraggiare il settore privato ad assumere impegni per l'avanzamento degli SDGs e dei diritti dei minori tramite il sostegno ad imprenditorialità sostenibile e opportunità di lavoro su "Green Skills" e "Green Jobs".

L'Unione interparlamentare ha organizzato giovedì 21 un evento sul contributo dei Parlamenti allo Sviluppo sostenibile e al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo. L'oggetto dei lavori ha riguardato le implicazioni parlamentari dell'Agenda 2030, la preparazione alla pandemia e la copertura sanitaria universale; il ruolo dei Parlamenti nell'accelerazione degli Obiettivi da raggiungere entro il 2030; l'apprendimento tra pari ("peer to peer") per rafforzare l'azione parlamentare in materia di SDGs e salute.

Come di prassi la delegazione parlamentare ha colto l'occasione della 78a Sessione per svolgere alcuni incontri bilaterali con alti funzionari delle Nazioni Unite.

L'Assistente del Segretario Generale per il sostegno alla costruzione della pace, del Dipartimento per gli affari politici e la costruzione della pace, Elisabeth Spehar, ha illustrato l'attività svolta dalla struttura a supporto della Commissione per il Peacebuilding (PBC) ed a sostegno alla costruzione della pace. L'attività di Peacebuilding interviene dopo le operazioni di Peacekeeping e funge da facilitatore per migliorare la coerenza e la collaborazione tra il pilastro della pace e della sicurezza e il più ampio sistema delle Nazioni Unite, riunendo le competenze per promuovere azioni, politiche e orientamenti coerenti a livello di sistema. Il 75% degli interventi di Peacebuilding si svolge nel sud Sahara, il rimanente 25% in America latina. Al riguardo Elisabeth Spehar ha posto particolarmente l'accento sulla necessità di prevenire lo spillover del Sahel ed ha espresso il desiderio di incontrare nuovamente i parlamentari italiani in un suo prossimo viaggio a Roma entro la fine del 2023.

Il Coordinatore speciale per lo sviluppo nel Sahel, Abdoulaye Diye, si è soffermato sulle fragilità statuali, sulle molteplici crisi della regione e sull'opportunità di affrontarle con un piano comune. Al riguardo ha espresso un giudizio positivo sulla proposta italiana nota come Piano Mattei, sottolineando l'atteggiamento di ascolto del nostro paese nei confronti dei popoli del Sahel. Rispetto alle sollecitazioni provenienti dal senatore Alfieri sulla situazione in Niger e dall'on. Amendola sull'efficacia del G5 Sahel e sul sostegno alla Russia da parte della popolazione nigerina, ha riferito di una situazione molto difficile che va affrontata piano piano, portando ad esempio il principio della rana bollita in acqua calda e sottolineando che molti paesi della regione sono in sofferenza da lungo tempo. Rispetto al Niger ritiene che la reazione dell'ECOWAS sia stata eccessivamente emotiva e non abbia tenuto conto delle conseguenze sulle persone che non devono essere destinatarie indiscriminate di sanzioni. Ad avviso di Diye il sostegno alla Russia è più ostentato che realmente sentito dalla popolazione, ma ha espresso molta preoccupazione per il potenziale prevalere nella regione di forze fondamentaliste. Sul G5 Sahel ha riferito di una generale diffidenza perché il gruppo viene percepito come un protettore dei vecchi paesi coloniali. Il presidente Craxi è intervenuta affermando che l'Africa e il Mediterraneo sono al centro dell'Agenda del Governo italiano che ha l'obiettivo di coinvolgere tutti gli attori, in primo luogo l'Unione europea, nello sviluppo condiviso e sostenibile dell'Africa. Ha ricordato che senza lo sviluppo dei paesi africani il fenomeno migratorio sarà inarrestabile e ingestibile e che a questo fine l'Italia, che non ha agende nascoste ha adottato una posizione ampiamente condivisa dalle forze politiche italiane.

Con il Sottosegretario delle Nazioni Unite per gli Affari economici e sociali Li Junhua, si è discusso dei risultati del Summit sugli SDGs da lui considerati molto positivi. È stato ribadito che la guerra Ucraina, i cambiamenti climatici e la pandemia, avendo determinato un alto tasso d'inflazione a livello globale, che hanno fortemente contribuito al rallentamento dei 17 Obiettivi di sviluppo. La priorità assoluta - ha sostenuto - è varare misure aggiuntive per sostenere il sud globale e raggiungere gli obiettivi dell'Agenda, superando lo status quo e incentivando l'impegno politico con azioni più audaci e ambiziose. Il presidente Craxi ha sottolineato il ritardo con cui si sta affrontando il divario tra il nord e il sud del mondo per il quale è necessario coordinare gli interventi delle principali istituzioni internazionali.

Giovedì 21 settembre il presidente Craxi si è recato a Washington D.C. per una visita di due giorni, nel

corso della quale ha incontrato Robert Menendez, Presidente della Commissione esteri del Senato e Roger Wicker "Ranking Member" della Commissione difesa. Al Pentagono ha avuto una bilaterale con Mara E. Karlin, Deputy Under Secretary of Defense for Policy. Nell'occasione della visita il presidente Stefania Craxi ha inoltre approfondito temi di rilievo nelle relazioni bilaterali con vari *think tank* americani.

Nell'incontro con il senatore Roger Wicker il presidente Stefania Craxi ha discusso del sostegno dell'Italia all'Ucraina e dei valori condivisi per la tutela del sistema giuridico internazionale. Il senatore Wicker, che ha esortato i paesi europei ad intervenire di più in Ucraina anche sotto il profilo umanitario, ha riferito di non condividere le perplessità espresse dal Partito repubblicano sui finanziamenti americani all'Ucraina. In replica il presidente Stefania Craxi ha ricordato la necessità di affrontare i fenomeni migratori con una visione di lungo periodo che conduca ad uno sviluppo sostenibile e contribuisca a colmare il divario tra il nord e il sud del mondo.

Nell'incontro con il presidente della Commissione esteri del Senato Menendez, il presidente Craxi ha ribadito il concreto sostegno del Governo italiano al popolo ucraino in un quadro di consolidate relazioni transatlantiche e di un'Europa unita e solidale. Ha quindi nuovamente posto il problema delle migrazioni rilevando che l'Italia si trova ad affrontare numerose sfide rispetto alle quali ritiene di dovere lavorare assicurando stabilità, prosperità e sviluppo condiviso in Africa. A tal fine un migliore coordinamento dei finanziamenti internazionali e un approccio multipolare in grado di comprendere le complessità di quelle società potrebbero contribuire a dare delle risposte alle attuali dinamiche geopolitiche nella regione, caratterizzate dalla presenza di attori ostili e Stati deboli. Al riguardo si è soffermata sulle fragilità della Tunisia. Il presidente Menendez ha svolto alcune riflessioni sulle prospettive della guerra in Ucraina ribadendo che solo un Ucraina forte potrà partecipare a negoziati di pace concreti e sottolineando che in tal senso un contributo potrà arrivare da una seria minaccia dell'Ucraina alla Crimea. Per quanto riguarda le sfide globali, Menendez ha affermato che gli Stati Uniti sono a favore della competitività economica con la Cina e a tal fine hanno favorito nei primi anni 2000 l'ingresso della Cina nel WTO, purtroppo a distanza di 20 anni occorre constatare che la Cina non è stata disponibile a seguire le regole comuni del commercio internazionale.

Nel corso dell'incontro con il sottosegretario Mara E. Karlin si è discusso di Ucraina, Africa e Medio oriente. Mara Karlin ha riferito del successo della concomitante visita del presidente Zelensky a Washington e del dibattito in corso presso il Congresso e delle criticità che hanno contribuito a dare trasparenza delle ragioni dell'impegno economico americano. A conferma di un'opinione pubblica non ostile ha riferito delle numerose bandiere ucraine esposte negli Stati Uniti, un fenomeno non registrato in occasione degli interventi in Afghanistan e in Ucraina. Il presidente Craxi è ritornato sul tema dell'Africa ribadendo l'impegno dell'Italia per uno sviluppo condiviso volto alla riduzione delle diseguaglianze tra il nord e il sud del mondo, mentre la Karlin, sottolineando i diversi strumenti d'intervento a disposizione del Pentagono, ha condiviso la necessità di assicurare stabilità nell'area e annunciato alcune visite del sottosegretario alla difesa Austin a Gibuti, in Kenia, Somalia e Nigeria. Sul Medio Oriente, rispetto ad una riflessione del presidente Craxi sulla condizione irrisolta del popolo palestinese, la Karlin ha espresso un cauto ottimismo derivato da un maggiore coordinamento regionale e affermato "molte cose sembrano andare nella giusta direzione, ma il Medio oriente è il Medio oriente".

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=57452

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.1.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 90(ant.) del 28/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2023 90^a Seduta Presidenza del Presidente TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(623) Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 settembre.

La senatrice MURELLI (LSP-PSD'Az), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, che modifica la legge 4 luglio 2005, n. 123 recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia, al fine di introdurre percorsi di diagnosi e cura efficaci e appropriati per i soggetti celiaci e di adottare azioni volte a informare e sensibilizzare la comunità in ordine ad allergie e intolleranze. Ricorda che l'ordinamento dell'Unione europea tratta la materia solo dal punto di vista dell'etichettatura dei prodotti per celiaci, disciplinando in modo esclusivo le diciture "senza glutine" e "con contenuto di glutine molto basso", e consentendo l'aggiunta di informazioni finalizzate a distinguere se l'assenza o bassa presenza di glutine sia dovuta a ingredienti che ne sono naturalmente privi, o se si tratti di prodotti appositamente lavorati e processati a tal fine, con le diciture "adatto alle persone intolleranti al glutine" o "adatto ai celiaci" nel primo caso, o le diciture "specificamente formulato per persone intolleranti al glutine" o "specificamente formulato per celiaci" nel secondo caso.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 7 del disegno di legge, che prevede, al comma 2, l'inserimento delle farine mono cereale senza glutine, nel Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001, che elenca gli alimenti di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto, tra cui quelli con la dicitura "senza glutine, specificatamente formulati per celiaci", da erogare gratuitamente.

Propone quindi di esprimere un parere non ostativo, osservando tuttavia che le farine mono cereale, che sono naturalmente prive di glutine, in base alla normativa europea richiamata, non potrebbero recare la dicitura "senza glutine, specificatamente formulati per celiaci" prevista dal Registro nazionale. Al riguardo propone quindi di inserire un suggerimento, volto a prevedere una nuova categoria di prodotti da inserire nel Registro, di alimenti con dicitura "adatto alle persone intolleranti al glutine" o "adatto ai celiaci", ai sensi del citato regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014.

Sulla base di questa osservazione dovrà quindi essere presentato un emendamento corrispondente nella Commissione di merito, dove peraltro ha già presentato un emendamento volto ad aggiungere nel Registro anche i prodotti panati senza glutine e la certificazione anche dell'assenza di tracce di glutine. Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo

schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(865) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021.

L'articolo 1 espone lo scopo del documento, che è promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione di polizia tra i due Paesi per prevenire e contrastare la criminalità nelle sue varie forme individuando, reprimendo e svolgendo indagini sui reati. L'accordo intende, quindi, regolamentare giuridicamente la cooperazione tra le polizie sia sotto il profilo strategico sia sotto quello operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli organismi preposti all'ordine e alla sicurezza pubblica. L'articolo 2 specifica che le autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo sono: per la parte italiana, il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e, per la parte ucraina, la Polizia di Stato ucraina.

L'articolo 3 individua gli ambiti di cooperazione: crimine organizzato transnazionale; reati contro la persona e il patrimonio; corruzione; produzione e traffico di stupefacenti; reati contro la libertà sessuale; tratta di persone e immigrazione illegale; traffico illecito di armi; criminalità informatica e pedopornografia *on line*; reati economici e finanziari; traffico illecito del patrimonio culturale; reati contro l'ambiente; reati contro la proprietà intellettuale; possesso e circolazione illegale di veicoli. Al fine di prevenire la commissione di reati, le autorità competenti delle Parti collaborano anche per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, in particolare nel corso di eventi di massa di importanza internazionale. Le autorità competenti possono estendere la collaborazione anche a ulteriori reati. L'Accordo non pregiudica le procedure vigenti nel settore dell'estradizione e della mutua assistenza giudiziaria.

Nell'articolo 4 si dettagliano le forme di cooperazione previste, che comprendono: scambi di informazioni, cooperazione in ricerca dei latitanti, immigrazione illegale, criminalità informatica; formazione delle forze di polizia; strumenti legislativi e scientifici diretti a combattere il crimine. La suddetta cooperazione tra le Parti, specifica l'articolo 5, viene effettuata sulla base di richieste di assistenza, effettuate per iscritto, salvo casi di emergenza. A tali richieste, l'altra Parte può anche rispondere con un rifiuto motivato (articolo 6) nel caso in cui l'esecuzione delle stesse comporti una minaccia per i diritti, le libertà, la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altro interesse nazionale, o contrasti con le leggi o gli obblighi dell'altro Stato, o se la richiesta riguardi una condotta non penalmente rilevante per l'altra Parte.

L'articolo 7 dettaglia le procedure da seguire per l'esecuzione delle richieste.

L'articolo 8 riguarda il trattamento dei dati, assicurando che ad essi sia riservata adeguata tutela.

L'articolo 9 prevede la costituzione di gruppi di lavoro congiunti per coordinare azioni comuni nella lotta contro la criminalità e per soddisfare ulteriori esigenze operative, per brevi periodi, con compiti di consulenza, assistenza e analisi, anche mediante un ufficiale di collegamento o un rappresentante autorizzato con funzioni di informazione e consulenza.

L'articolo 10 prevede la possibilità di effettuare, qualora necessario, riunioni e consultazioni, anche con modalità di videoconferenza, per valutare e migliorare la collaborazione.

In base all'articolo 11 le spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo sono sostenute da ciascuna parte nell'ambito dei relativi stanziamenti, salvo diverse intese.

La lingua di lavoro utilizzata nelle attività di cooperazione è l'inglese, ferma restando la facoltà delle Parti di utilizzare le rispettive lingue (articolo 12).

Per la risoluzione delle controversie riguardo all'interpretazione o esecuzione dell'Accordo, l'articolo 13 rinvia a consultazioni e negoziati per via diplomatica.

L'articolo 14 contiene le disposizioni finali, cioè le procedure per l'entrata in vigore, per l'adozione di emendamenti e per la denuncia dell'Accordo.

Per quanto concerne il disegno di legge di ratifica, esso si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 e 4 riguardano la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esecuzione dell'Accordo e l'articolo 5 concerne l'entrata in vigore.

Il Relatore ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. Illustra quindi uno schema di parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI (n. 77)
(Osservazioni alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di osservazioni, sul provvedimento in titolo, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1727, che definisce la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti dell'Eurojust, che potrà attivarsi di propria iniziativa o su richiesta della Procura europea (EPPO).

Ricorda che la competenza sulla nomina del membro nazionale di Eurojust e dei suoi collaboratori viene trasferita, dal Ministro della giustizia, al Consiglio superiore della magistratura.

Ritiene quindi che l'intervento normativo complessivo si ponga in linea con i criteri di delega, stabiliti all'articolo 11 della legge di delegazione europea 2021, e con il regolamento (UE) n. 2018/1727 a cui dà attuazione, e propone di formulare osservazioni non ostative.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) rileva che la Commissione di merito non ha ancora esaminato compiutamente il provvedimento e quindi preannuncia un voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) precisa che la Commissione giustizia ha avviato l'esame e la discussione dello schema di decreto legislativo, pur non essendo ancora arrivati alla formulazione di un parere.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE (n. 71)
(Osservazioni alle Commissioni 9^a e 10^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, presenta uno schema di osservazioni sul provvedimento in titolo, volto ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati. Ricorda che il regolamento, entrato in vigore il 28 giugno 2022, ha abrogato la previgente direttiva 90/167/CEE e che pertanto si rende necessario provvedere ad abrogare anche il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, di attuazione della stessa direttiva, recuperando tuttavia le parti ritenute funzionali all'applicazione del nuovo regolamento e ridefinendo l'impianto sanzionatorio e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni a favore degli operatori del settore semplificandone l'*iter* amministrativo. Ritenendo che il provvedimento non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di formulare osservazioni favorevoli.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) chiede di rinviare il voto, al fine di consentire un ulteriore

approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021. L'Accordo regola le relazioni aeronautiche tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Armenia, al fine di creare un unico mercato dei servizi aerei tra Armenia e UE libero e concorrenziale, sostituendo tutti gli accordi bilaterali precedenti che creavano inevitabilmente mercati caratterizzati da misure protezionistiche.

L'Accordo si compone di 31 articoli e di due allegati. L'articolo 1 individua l'obiettivo dell'Accordo nella creazione di uno spazio aereo comune tra le parti, basato sulla graduale apertura dei mercati, sulla liberalizzazione della proprietà e del controllo dei vettori aerei, su condizioni concorrenziali eque e paritarie, sulla non discriminazione e su regole comuni, anche in relazione alla sicurezza, alla protezione, alla gestione del traffico aereo, agli aspetti sociali e all'ambiente.

L'articolo 2 contiene le definizioni dei termini usati.

L'articolo 3 definisce la tabella delle rotte e i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna parte reciprocamente riconosce all'altra per sviluppare i servizi aerei concordati, senza porre alcun limite alle frequenze dei collegamenti UE-Armenia.

L'articolo 4 stabilisce i requisiti dei vettori aerei per essere designati ad operare sulle rotte concordate. L'articolo 5 disciplina rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici.

L'articolo 6 stabilisce la possibilità per le Parti (o loro cittadini) di acquisite partecipazioni anche di maggioranza nella proprietà dei reciproci vettori aerei.

L'articolo 7 verte sul reciproco rispetto delle leggi e regolamenti applicabili in materia di trasporto aereo nel proprio territorio.

Gli articoli 8 e 9 confermano il rispetto della equa concorrenza tra i vettori aerei delle due Parti e delle pari opportunità commerciali.

Gli articoli 10 e 11 dispongono in materia di reciproca esenzione doganale e fiscale, e di imposizione degli oneri d'uso di infrastrutture e servizi aeroportuali.

L'articolo 12 prescrive che ciascuna parte consenta ai vettori aerei delle parti di fissare liberamente le tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa.

L'articolo 13 disciplina lo scambio reciproco di informazioni e statistiche relative al traffico operato sui servizi concordati dai vettori.

Gli articoli 14 e 15 definiscono le condizioni con le quali le parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti.

In un quadro di progressiva convergenza regolamentare, gli articoli 16 e 17 prescrivono che le parti si impegnino a garantire che le rispettive legislazioni, disposizioni regolamentari o procedure applicabili rispettino requisiti relativi al trasporto aereo stabiliti dalla normativa europea di cui all'allegato 2.

Con gli articoli 18 e 19 le Parti ribadiscono i loro obblighi ai sensi delle convenzioni internazionali ratificate dalle due Parti e all'attuazione e l'applicazione dei requisiti normativi e delle norme relative al trasporto aereo di cui all'allegato 2, parte F.

L'articolo 20 riguarda i sistemi telematici di prenotazione, mentre l'articolo 21 gli aspetti sociali, di cui all'allegato 2, parte G.

L'articolo 22 contiene disposizioni che impegnano le Parti a una corretta attuazione dell'accordo e l'articolo 23 istituisce un comitato misto responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo.

L'articolo 24 regola, anche negli aspetti procedurali, la composizione delle eventuali controversie.

L'articolo 25 disciplina l'eventuale applicazione di misure di salvaguardia adottabili da una parte, e l'articolo 26 descrive i rapporti tra questo Accordo e i precedenti accordi bilaterali tra Armenia e ciascuno Stato membro.

Gli articoli da 27 a 31 regolano le procedure per modificare o per porre fine all'Accordo, le modalità di registrazione dell'Accordo presso l'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile (ICAO), l'entrata in vigore e l'applicazione provvisoria.

L'allegato 1 disciplina le modalità della progressiva convergenza regolamentare dell'Armenia rispetto all'Unione europea.

L'allegato 2, di cui si prevede il regolare aggiornamento, elenca le norme europee applicabili all'aviazione civile.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4, infine, concerne l'entrata in vigore.

Il Presidente relatore ritiene che l'Accordo in ratifica non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e illustra un conferente schema di parere non ostativo, pubblicato in allegato al resoconto.

Interviene il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) per rilevare la concomitante seduta della Commissione giustizia, in cui si discute un provvedimento di cui è relatore.

Il senatore LOREFICE (M5S) osserva come sia necessario assicurare un adeguato approfondimento sui provvedimenti all'esame della Commissione e che quindi sia opportuno un rinvio della votazione.

Il PRESIDENTE, non essendoci ragioni di urgenza, conviene sulla richiesta.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

La seduta termina alle ore 9,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 623

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, che modifica la legge 4 luglio 2005, n. 123 recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia, al fine di introdurre percorsi di diagnosi e cura efficaci e appropriati per i soggetti celiaci e di adottare azioni volte a informare e sensibilizzare la comunità in ordine ad allergie e intolleranze; considerato che:

- l'ordinamento dell'Unione europea tratta la materia solo dal punto di vista dell'etichettatura dei prodotti per celiaci. In particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014, adottato in base all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, detta le norme relative all'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti, al fine di aiutare le persone intolleranti al glutine a individuare e a scegliere una dieta variata sia in casa che fuori;
- il regolamento prescrive che la dicitura "senza glutine" è consentita solo laddove il contenuto di glutine dell'alimento venduto al consumatore finale non sia superiore a 20 mg/kg, mentre la dicitura "con contenuto di glutine molto basso" è consentita solo laddove tale contenuto non sia superiore a 100 mg/kg, e non sono consentite altre diciture per fornire le medesime informazioni;
- il regolamento consente di aggiungere informazioni finalizzate a distinguere se l'assenza o bassa presenza di glutine sia dovuta a ingredienti che ne sono naturalmente privi, o se si tratti di prodotti appositamente lavorati e processati a tal fine. Nel primo caso possono essere aggiunte le diciture "adatto alle persone intolleranti al glutine" o "adatto ai celiaci", mentre nel secondo caso le diciture "specificamente formulato per persone intolleranti al glutine" o "specificamente formulato per celiaci"; rilevato che l'articolo 7 del disegno di legge prevede, al comma 2, l'inserimento delle farine mono cereale senza glutine, quali riso, mais, grano saraceno, miglio, amaranto, quinoa, manioca, teff, sorgo, nel Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001, che elenca gli alimenti di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto, tra cui quelli con la dicitura "senza glutine,

specificatamente formulati per celiaci", da erogare gratuitamente; valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: in riferimento all'articolo 7, comma 2, si valuti l'opportunità di chiarire che le farine mono cereale, che sono naturalmente prive di glutine, di cui si propone l'inserimento nel Registro nazionale, per la loro erogazione gratuita, non potrebbero recare la prevista dicitura "senza glutine, specificatamente formulati per celiaci", in base alla normativa europea richiamata in premessa e dovrebbero essere pertanto inclusi in una categoria ulteriore, rispetto a quelle previste dall'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto ministeriale 8 giugno 2001, di alimenti con dicitura "adatto alle persone intolleranti al glutine" o "adatto ai celiaci", ai sensi del citato regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 865

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021; considerato che l'Accordo, stipulato qualche mese prima dell'aggressione russa all'Ucraina, ha lo scopo di rendere più stretta la collaborazione tra le forze di polizia dei due Paesi nel prevenire, individuare, reprimere e investigare sui reati, regolamentando giuridicamente la collaborazione operativa e rafforzando i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta al crimine organizzato transnazionale; valutato che il contesto internazionale di riferimento richiede una progressiva e crescente collaborazione per il contrasto della criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme, ed è necessario a realizzare una cooperazione bilaterale di polizia più organica, efficiente ed efficace, nonché più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e obblighi internazionali; rilevato che l'Accordo sviluppa la collaborazione attraverso lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze in materia di criminalità, nonché altre forme di collaborazione tra le quali lo svolgimento di attività di formazione e lo scambio di esperti; valutato che l'Accordo è coerente con l'ordinamento europeo e la sua attuazione può contribuire ad adempiere ad almeno due delle sette raccomandazioni che la Commissione europea ha formulato il 17 giugno 2022 nei confronti dell'Ucraina per facilitare il suo percorso di adesione all'Unione europea (COM(2022) 407), in particolare per quanto concerne il rafforzamento della lotta alla corruzione e il rafforzamento delle norme antiriciclaggio, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.

77

La 4^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1727; considerato che il regolamento (UE) n. 2018/1727, entrato in vigore l'11 dicembre 2018 e applicabile dal 12 dicembre 2019, definisce la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti dell'Eurojust, che potrà attivarsi di propria iniziativa o su richiesta della Procura europea (EPPO); considerato che la disciplina della procedura di nomina del membro nazionale di Eurojust e dei suoi collaboratori è in capo al Consiglio superiore della magistratura e non più al Ministro della giustizia, che ha il potere di formulare eventuali osservazioni relativamente ai compiti organizzativi della struttura interessata; considerato che l'intervento normativo è in linea con quanto stabilito dall'articolo 11 della legge n. 127

del 4 agosto 2022 e con il regolamento (UE) n. 2018/1727, cui dà attuazione;
formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 862**

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo
comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra,
con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021;
considerato che l'Accordo regola le relazioni aeronautiche tra i Paesi membri dell'Unione europea e
l'Armenia, sostituendo tutti gli accordi bilaterali precedenti, con l'obiettivo di istituire un unico
mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai
settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente;
valutato che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.1.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 95(ant.) dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2023 95^a Seduta *Presidenza del Presidente* TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULL'ESAME DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DEF (DOC. LVII, N. I-BIS - ALLEGATI I, II, III E IV - ANNESSO)

Il PRESIDENTE, in relazione alla calendarizzazione del voto della Commissione nella seduta odierna sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF), informa che la Commissione di merito ha concluso l'esame del documento nella seduta di ieri pomeriggio, conferendo il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea nella seduta di oggi.

Interviene il senatore SENSI (PD-IDP), che stigmatizza con rammarico l'impossibilità per la Commissione di pronunciarsi prima della decisione di merito su uno tra i documenti più importanti dell'anno politico, che si integra nelle procedure del Semestre europeo e in cui si descrive il grado di attuazione delle raccomandazioni dell'Unione europea per l'Italia adottate lo scorso luglio e in cui si prefigura la manovra di bilancio che dovrà essere sottoposta alla valutazione europea.

Ritiene in tal modo pregiudicato il ruolo della Commissione affari europei, la cui centralità era stata riaffermata anche nella scorsa legislatura. Pur ritenendo che la riduzione del numero dei parlamentari non consenta un ordinato svolgimento dei lavori parlamentari a servizio del Paese, ritiene comunque che la decisione di votare soltanto nella giornata di mercoledì, assunta dalla Commissione, non abbia risolto il problema e sia solo funzionale a garantire la presenza dei senatori della maggioranza in giornate predeterminate.

Sottolinea quindi in senso fortemente critico come la Commissione, allo stato attuale, non possa più fornire alcun adeguato e utile contributo al proprio processo deliberativo sulla NADEF.

Il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az), membro anche della 5a Commissione, ricorda che la NADEF, come il DEF, è un documento inemendabile, circostanza che rende il suo esame un esercizio meno determinante. Conferma peraltro che la Commissione bilancio ha terminato il suo esame nella giornata di ieri pomeriggio.

La senatrice MALPEZZI (PD-IDP) ritiene, invece, che il ruolo del parlamentare non sia solo quello emendativo, ma anche quello di esporre utilmente le proprie idee e ragioni politiche e ascoltare quelle dell'altro. Ricorda a titolo di esempio le ragioni espresse dall'opposizione, nella scorsa legislatura, contrarie all'eccessivo ricorso alla decretazione della Presidenza del Consiglio nella gestione della pandemia da Covid, che furono ascoltate, riportando il dibattito e la decisione sulle misure nella discussione parlamentare.

Il PRESIDENTE prende atto delle critiche espresse, che in parte condivide, rimarcando come in questa Commissione in particolare si soffra la sovrapposizione delle presenze con altre Commissioni, criticità questa che è già stata rappresentata più volte.

Sull'esame della NADEF, riscontrata la conclusione dei lavori in Commissione di merito e quanto emerso circa la scarsa utilità di procedere ulteriormente, ricorda comunque che la discussione generale è stata svolta e che, come è stato detto, resta un documento su cui non è possibile adottare decisioni sostanziali volte a modifiche o variazioni.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) consegna alla Presidenza della Commissione un documento che era stato comunque preparato, in cui sono estensivamente illustrate le ragioni della posizione contraria del suo Gruppo sulla NADEF.

Il [PRESIDENTE](#) assicura l'acquisizione di tale documento agli atti della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(795\) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022](#)

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SCURRIA](#) (FdI), relatore, dà conto degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, ricordando che la legge annuale sulla concorrenza 2022 costituisce la Riforma n. 2 della Componente M1C2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in scadenza al 31 dicembre 2023, in cui si prevede che la legge contenga norme per la tempestiva attuazione del piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica e per promuovere l'installazione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione che al 31 dicembre 2025 dovranno raggiungere 33 milioni di unità in tutta Italia. Ritiene quindi che gli emendamenti al disegno di legge non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo. La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) preannuncia un voto di astensione del suo Gruppo, in quanto la parte del provvedimento relativa alle reti energetiche presenta ancora aspetti da chiarire e approfondire.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) si associa, preannunciando il voto di astensione del suo Gruppo di appartenenza.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

[\(870\) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale](#)

(Parere alla 8a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, dà conto degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. Ritiene quindi che gli emendamenti non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) e il senatore [LOREFICE](#) (M5S) preannunciano il voto favorevole dei propri Gruppi di appartenenza.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

[\(833\) Disciplina della professione di guida turistica](#)

[\(412\) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica](#)

[\(687\) CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica](#)

[\(749\) GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica](#)

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, che intervengono sulla disciplina della professione di guida turistica, ricordando che l'intervento, oltre a essere collegato alla manovra di finanza pubblica, costituisce la Riforma 4.1 della

Componente M1C3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con scadenza a fine dicembre 2023, per la definizione dello *standard* nazionale minimo per le guide turistiche.

Rileva, in particolare, che il disegno di legge n. 833 prevede la validità sull'intero territorio nazionale sia per l'abilitazione conseguita in Italia (articolo 5, comma 4), sia per l'abilitazione ottenuta mediante riconoscimento di titolo estero (articolo 6, comma 8), e ritiene quindi che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo, rilevando tuttavia l'opportunità di prevedere che anche i decreti attuativi previsti dall'articolo 6, per la determinazione della temporaneità e occasionalità della prestazione transfrontaliera e per la determinazione delle modalità di svolgimento della prova attitudinale per il riconoscimento della qualifica estera, siano sottoposti al *test* di proporzionalità di cui alla direttiva (UE) 2018/958, attuata con il decreto legislativo n. 142 del 2020, e al parere parlamentare, per verificare che la normativa non costituisca un ostacolo all'accesso alla professione maggiore per cittadini di altri Stati membri rispetto ai cittadini italiani.

Il senatore LOREFICE (M5S) ricorda che tra i disegni di legge in esame vi è anche quello a firma del senatore Croatti (AS 412) e concorda sulla necessaria attenzione da riservare ai decreti attuativi, per evitare un possibile contenzioso con l'Unione europea.

Il senatore SENSI (PD-IDP) chiede se la formulazione dell'osservazione tiene conto sostanzialmente dei rilievi emersi nel corso della discussione svolta nella seduta precedente.

La relatrice MURELLI (LSP-PSd'Az) ricorda i contenuti degli interventi in discussione generale, che sono riflessi nello schema di parere da lei illustrato.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il senatore SATTA (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO - *European Asylum Support Office*), relativamente all'ufficio operativo di Roma, con l'annessa Dichiarazione interpretativa congiunta.

Ritenendo che l'Accordo riconosce all'Ufficio e al personale le agevolazioni e le immunità usualmente accordate alle agenzie dell'Unione europea (UE) e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia, e che esso non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore LOREFICE (M5S) auspica che la sede di Roma possa assicurare un contributo importante di supporto, vista la criticità del fenomeno per l'Italia e soprattutto per i territori locali di maggiore approdo di immigrati.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il senatore SATTA (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto, finalizzato alla proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative, da parte del Governo, in materia di associazioni militari professionali a carattere sindacale,

revisione dello strumento militare, fonti energetiche rinnovabili e semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

Ritiene quindi che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede chiarimenti circa lo stato dell'*iter* presso la Commissione di merito e ricorda che la materia è stata oggetto di esame anche nella scorsa legislatura, ove tuttavia non vi era univocità tra i sindacati militari sul provvedimento.

Il relatore [SATTA](#) (FdI), considerato lo stato dei lavori in Commissione di merito, ritiene di poter rinviare il voto, per svolgere ulteriori valutazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione delle caratteristiche e degli elementi culturali, storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici dei cammini d'Italia e dei territori limitrofi.

Con riferimento, in particolare, alle agevolazioni per i lavori sui cammini, previste dagli articoli 8 e 9 nei limiti della normativa europea sugli aiuti *de minimis*, ricorda che la validità del regolamento (UE) n. 1407/2013 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dal regolamento (UE) 2020/972.

Ritenendo, quindi, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere anche misure finalizzate ad assicurare la più ampia accessibilità ai cammini per le persone disabili o con difficoltà di deambulazione.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) esprime piena condivisione per l'osservazione proposta dal Relatore, chiedendo tuttavia di renderla più incisiva con la soppressione delle parole "valutare l'opportunità di".

Il relatore [MATERA](#) (FdI) accoglie la proposta.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, come modificato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il presidente [TERZI DI SANTAGATA](#) (FdI), relatore, ricorda che la proposta di regolamento prevede l'istituzione di un quadro normativo atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche da parte dell'Unione europea (UE), finalizzato a raggiungere, entro il 2030, una capacità estrattiva dell'UE del 10 per cento del consumo europeo, nonché una capacità trasformativa europea del 40 per cento e una capacità di riciclaggio del 15 per cento del consumo europeo di tali materie. Inoltre, entro la stessa data, si vuole aumentare la diversificazione delle importazioni, riducendo a non più del 65 per cento del consumo europeo, la dipendenza dell'UE dalle importazioni provenienti da un unico Paese terzo.

Per quanto riguarda lo stato dell'*iter* di esame presso le Istituzioni europee, il 30 giugno, il Consiglio ha adottato l'orientamento generale (*general approach*) in base al quale svolgere i negoziati con il Parlamento europeo nei triloghi che dovrebbero avviarsi a fine settembre.

Nel testo adottato dal Consiglio si tiene conto di diverse proposte modificate avanzate dalle delegazioni degli Stati membri, tra le quali l'inserimento dell'alluminio nell'elenco delle materie prime critiche e strategiche, e il rafforzamento della quota di riciclo, dal 15 al 20 per cento, con soluzioni

innovative. Nel documento del Consiglio si evidenzia anche l'essenziale importanza di un coordinamento tra gli Stati membri, sia nell'aggiornamento della mappatura delle materie prime critiche sui propri territori ai fini di uno sviluppo dei progetti di estrazione per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento nell'UE, sia nella necessità di sviluppare *partnership* bilaterali tra gli Stati membri e i Paesi terzi, in coerenza con i partenariati strategici dell'Unione.

Nell'ambito dei lavori in Consiglio, la delegazione italiana ha anche evidenziato la necessità di disporre di adeguate risorse finanziarie per la realizzazione dei progetti strategici, anche di livello europeo, e l'importanza di chiarire come la recente proposta di una Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) possa contribuire concretamente agli obiettivi del Regolamento. Inoltre, ha chiesto l'ampliamento delle liste delle materie prime critiche e strategiche, per includere materie prime fondamentali per l'industria manifatturiera come il polisilicio, il fosforo e il neon, e il rafforzamento della circolarità (rifiuto/risorsa) attraverso una mappatura delle materie prime secondarie e l'*urban mining* (estrazione dai rifiuti urbani).

Il Parlamento europeo, a sua volta ha esaminato la proposta, adottando una serie di emendamenti il 14 settembre, in cui si prevede tra l'altro l'aumento dal 40 al 50 per cento, entro il 2030, della quota dei materiali da lavorare e raffinare nel territorio europeo, rispetto al consumo annuo dell'UE. Per quanto riguarda la quota riciclata di materiali, il Parlamento europeo propone di sostituire l'obiettivo generale del 15 per cento, con un impegno ad aumentare del 10 per cento la quota di ciascun materiale, e l'impegno a recuperare almeno il 45 per cento di ciascun materiale presente nei rifiuti prodotti dagli Stati membri.

Tuttavia, la proposta nel suo complesso, come emendata, non ha ottenuto la maggioranza dei voti della plenaria del Parlamento europeo, necessari per la sua approvazione in prima lettura, ed è stata quindi rinviata alla Commissione industria (ITRE), su richiesta della relatrice, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del Regolamento del Parlamento europeo, "ai fini di negoziati interistituzionali".

Sulla proposta, si ricorda, è stata trasmessa la relazione del Governo, in cui l'iniziativa è valutata conforme all'interesse nazionale e in cui se ne sottolinea la particolare urgenza, per la necessità di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e salvaguardare l'economia europea nelle transizioni verde e digitale e nello sviluppo del settore spazio e difesa.

Si ricorda infine che il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà, è scaduto lo scorso 3 luglio e che 21 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE hanno finora esaminato la proposta, senza sollevare criticità.

Il Presidente ritiene quindi di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il presidente **TERZI DI SANTAGATA** (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea (UE) e l'Armenia, che si sostituisce agli accordi bilaterali precedenti, con l'obiettivo di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente.

Ritiene quindi che l'Accordo in ratifica non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il **PRESIDENTE**, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni

del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 ([n. 75](#))

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, che reca norme di adeguamento dell'ordinamento interno al fine di garantire l'efficacia di talune disposizioni del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali.

Ritiene che con lo schema di decreto in titolo si completi la cornice legislativa volta a disciplinare il risanamento o la risoluzione delle controparti centrali che incorrano in una situazione di crisi, in linea con l'ordinamento europeo, e propone di formulare osservazioni non ostative.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

[\(860\) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021](#)

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea (UE) e il Qatar, volto a sostituire gli accordi bilaterali sui servizi aerei con un accordo a livello di Unione, il cui obiettivo è di concedere a tutti i vettori aerei dell'Unione europea un accesso non discriminatorio alle rotte tra l'UE e i Paesi terzi e rendere in tal modo conformi al diritto dell'Unione i predetti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri.

Ritiene quindi che l'Accordo in ratifica non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) esprime la sua adesione allo schema di parere e ricorda, incidentalmente, l'altro provvedimento che riguarda il Qatar, ovvero la proposta di direttiva COM(2023) 234, sulla lotta alla corruzione dei funzionari dell'UE e degli Stati membri, di cui chiede che sia proseguito l'esame.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, riprende alle ore 9,45.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento ([n. 78](#))

(Osservazioni alle Commissioni 9^a e 10^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), in sostituzione della relatrice, senatrice Bevilacqua, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, finalizzato all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

Ricorda quindi che, in base ai principi e criteri direttivi specifici, previsti dall'articolo 18 della legge di delegazione europea 2021, il decreto legislativo prevede, all'articolo 3, a decorrere dal 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo di pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus* destinate alla produzione di uova non da cova, salvo taluni casi di deroga, e in ogni

caso l'obbligo di procedere all'abbattimento esclusivamente mediante metodi alternativi alla macerazione.

Al riguardo, evidenzia che l'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1099/2009 consente agli Stati membri di mantenere disposizioni nazionali di maggiore protezione già vigenti, nonché di introdurre nuove disposizioni in tre settori, tra cui quello dell'abbattimento di animali fuori dai macelli, salvo notificare alla Commissione europea tali disposizioni nazionali.

Gli Stati membri possono inoltre stabilire metodi di abbattimento di maggiore protezione degli animali, rispetto a quelli di cui all'allegato I (in cui vi rientra la soppressione dei pulcini mediante macerazione), previa approvazione da parte della Commissione europea, che si esprime entro un mese dalla notifica.

Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostative, evidenziando tuttavia una serie di rilievi.

In particolare, con riferimento alle deroghe previste all'articolo 3, comma 2, propone di rilevare che quelle di cui alle lettere *a), b) e c)* non sembrano trovare riscontro nella disciplina di delega. Tuttavia, gli attuali limiti tecnologici nell'individuazione del sessaggio rendono necessarie le predette deroghe ai divieti, trattandosi di cause invincibili, non soggettivamente imputabili agli incubatoi, determinanti la impossibilità di assolvere agli obblighi sanciti dal decreto.

Sempre in riferimento al divieto di cui all'articolo 3, propone di rilevare l'opportunità di prevedere la notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento, nonché una precisazione circa i "metodi alternativi alla macerazione, previsti dall'allegato I al regolamento (CE) n. 1099/2009". Propone poi di evidenziare l'opportunità di integrare la rubrica dell'articolo 7 e di prevedere all'articolo 8 la destinazione dei proventi delle sanzioni.

Infine, sempre con riferimento all'articolo 8, propone di rilevare che la previsione di sanzioni amministrative per le violazioni dei divieti di cui all'articolo 3, potrebbe essere accompagnata, almeno nei casi più gravi, da sanzioni di natura penale, in linea con l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, secondo cui possono essere previste sanzioni penali "nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti".

La senatrice PELEGRINO (*FdI*) conviene sulle osservazioni proposte e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata domani, giovedì 12 ottobre 2023, alle ore 9,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 795

La 4a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, legge annuale sulla concorrenza 2022; ricordato che esso costituisce la Riforma n. 2 della Componente M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in scadenza al 31 dicembre 2023, in cui si prevede che la legge sulla concorrenza 2022 contenga norme per la tempestiva attuazione del piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica e per promuovere l'installazione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione che al 31 dicembre 2025 dovranno raggiungere 33 milioni di unità in tutta Italia; valutato che gli emendamenti al disegno di legge non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL

DISEGNO DI LEGGE N. 870

La 4a Commissione permanente,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale;
valutato che essi non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostaivo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 833 E CONNESSI

La 4a Commissione permanente,
esaminati i disegni di legge in titolo, che intervengono sulla disciplina della professione di guida turistica;
considerato in particolare il disegno di legge n. 833, di iniziativa governativa e collegato alla manovra di finanza pubblica, che costituisce la Riforma 4.1 della Componente M1C3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con scadenza a fine dicembre 2023, per la definizione dello *standard* nazionale minimo per le guide turistiche;
considerato che la direttiva (UE) 2018/958, attuata con il decreto legislativo n. 142 del 2020, prevede l'effettuazione di un "test della proporzionalità", da parte delle autorità nazionali, prima dell'adozione di una nuova regolamentazione che limita l'accesso all'esercizio di professioni regolamentate o a loro modalità, compreso il riconoscimento dei titoli professionali, e che l'analisi tecnico-normativa del Governo, allegata al disegno di legge n. 833, ritiene essere rispettata;
ricordato che l'articolo 3 della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97), ha stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale, in linea con la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, consentendo di chiudere la relativa procedura EU-Pilot;
ricordato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3859, del 1° agosto 2017, ha confermato l'annullamento disposto dal TAR dei decreti ministeriali 7 aprile 2015 e 11 dicembre 2015 n. 565, poiché, per la notevole quantità di siti individuati (oltre 3.000), di fatto rendevano inutile l'abilitazione nazionale, rischiando una nuova procedura di infrazione;
rilevato che il disegno di legge n. 833 prevede la validità sull'intero territorio nazionale sia per l'abilitazione conseguita in Italia (articolo 5, comma 4), sia per l'abilitazione ottenuta mediante riconoscimento di titolo estero (articolo 6, comma 8);
valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostaivo, con la seguente osservazione:
in riferimento all'articolo 6, che rinvia a successivi decreti attuativi, sia la determinazione della temporaneità e occasionalità della prestazione transfrontaliera che consente l'esercizio della professione senza il previo riconoscimento del titolo estero, sia per la determinazione delle modalità di svolgimento della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale estera, consistente in una prova scritta e una orale, sulle stesse materie previste per l'abilitazione nazionale, si ritiene opportuno prevedere che anche questi siano sottoposti al citato *test* di proporzionalità e sottoposti al parere parlamentare, per verificare che la normativa non costituisca ostacolo all'accesso alla professione maggiore per cittadini di altri Stati membri rispetto ai cittadini italiani.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 861

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo recante la ratifica dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO - *European Asylum Support Office*), relativamente all'ufficio

operativo di Roma, con l'annessa Dichiarazione interpretativa congiunta; considerato che l'EASO è stato sostituito, sin dal 2021, dall'Agenzia europea per l'asilo (EUAA), istituita dal regolamento (UE) 2021/2303, e che questa ha la sede centrale a Malta e ha il compito di garantire l'applicazione della legislazione europea in materia d'asilo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, facilitando e sostenendo le attività degli Stati membri nell'attuazione del Sistema europeo comune di asilo (CEAS); considerato che l'Accordo stabilisce a carico dell'Agenzia europea i costi derivanti dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali dell'Ufficio romano, e impegna l'Italia a rendere disponibili i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento e per garantirne la protezione, anche con riferimento alle comunicazioni; valutato che l'Accordo riconosce all'ufficio e al personale le agevolazioni e le immunità usualmente accordate alle agenzie dell'UE e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia, e che esso non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 825

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che è finalizzato alla proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative, da parte del Governo, in materia di associazioni militari professionali a carattere sindacale, revisione dello strumento militare, fonti energetiche rinnovabili e semplificazione dei controlli sulle attività economiche; valutato che le disposizioni sul personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, sulla base del Trattato sull'Unione europea, sono di competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri, mentre per quanto riguarda le norme sulla semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili e sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, non si rilevano problematicità rispetto alla normativa; valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 562

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione delle caratteristiche e degli elementi culturali, storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici dei cammini d'Italia e dei territori limitrofi; rilevato che gli articoli 8 e 9 recano, per gli anni 2023 e 2024, rispettivamente: un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese di gestione e manutenzione sostenute annualmente dai titolari di redditi d'impresa e dagli enti del Terzo settore ai quali è affidata la gestione e la manutenzione dei cammini inseriti nella Mappa e la decontribuzione per i datori di lavoro dei contributi previdenziali spettanti ai lavoratori dipendenti; valutato che il credito d'imposta e la decontribuzione si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti *de minimis*; ricordato che la validità del predetto regolamento è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dal regolamento (UE) 2020/972; valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: si invita la Commissione di merito a prevedere, nell'ambito delle misure volte alla promozione e

valorizzazione dei cammini d'Italia e dei relativi luoghi e siti di interesse storico, culturale, religioso e naturalistico, anche quelle finalizzate ad assicurare la più ampia accessibilità per le persone disabili o con difficoltà di deambulazione.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 862

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021;
considerato che l'Accordo regola le relazioni aeronautiche tra i Paesi membri dell'Unione europea e l'Armenia, sostituendo tutti gli accordi bilaterali precedenti, con l'obiettivo di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente;
valutato che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostante.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 75

La 4^a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, che reca norme di adeguamento dell'ordinamento interno al fine di garantire l'efficacia di talune disposizioni del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali;
considerato che il regolamento si applica a decorrere dal 12 agosto 2022, salvo talune eccezioni espressamente previste dall'articolo 97 del regolamento medesimo;
rilevato che il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 7 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021) scade il 10 dicembre 2023;
valutato che, con lo schema di decreto in titolo, si completa la cornice legislativa volta a disciplinare il risanamento o la risoluzione delle controparti centrali che incorrano in una situazione di crisi;
valutato che, in linea con quanto stabilito dai criteri di delega di cui alla legge 4 agosto 2022, n. 127, lo schema di provvedimento ripropone l'impostazione del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 - adottato in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento - cercando di tenere allineata, con gli opportuni adattamenti, la disciplina delle crisi bancarie con quella delle controparti centrali;
valutato che il provvedimento in titolo è coerente con la normativa europea,
formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 860

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021;
considerato che l'obiettivo dell'intesa è di creare un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente;
ricordato che, conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate "Cieli aperti", il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con Paesi terzi per sostituire alcune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei con un accordo a livello di Unione, il cui obiettivo è di concedere a tutti i vettori aerei dell'Unione

europea un accesso non discriminatorio alle rotte tra l'UE e i Paesi terzi e rendere in tal modo conformi al diritto dell'Unione i predetti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri; ricordato altresì che la Corte di giustizia ha dichiarato la legittimità degli accordi aerei globali a competenza mista, escludendo quindi che la competenza dell'Unione a sottoscrivere accordi con Paesi terzi sia configurabile quale competenza esclusiva; valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostaivo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 78

La 4^a Commissione permanente, esaminato il decreto legislativo in titolo, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 127 del 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021);

considerati i principi e criteri direttivi specifici che, nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto a osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012; considerato che, in base ai predetti criteri specifici di delega, il decreto legislativo prevede, all'articolo 3, a decorrere dal 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo di pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus* destinate alla produzione di uova non da cova, salvo taluni casi di deroga, e in ogni caso l'obbligo di procedere all'abbattimento esclusivamente mediante metodi alternativi alla macerazione;

evidenziato al riguardo che il regolamento (CE) n. 1099/2009:

- stabilisce all'articolo 26, la possibilità per gli Stati membri di mantenere disposizioni nazionali di maggiore protezione già vigenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento e di introdurre nuove disposizioni di maggiore protezione rispetto a quelle contenute nel regolamento, in tre settori, tra cui quello dell'abbattimento di animali fuori dai macelli, salvo notificare alla Commissione europea tali disposizioni nazionali;

- stabilisce inoltre, che qualora sulla scorta di nuove prove scientifiche uno Stato membro ritenga necessario adottare misure di maggiore protezione degli animali, rispetto ai metodi di cui all'allegato I (in cui vi rientra la soppressione dei pulcini mediante macerazione), esso notifica alla Commissione le misure previste, per la sua decisione entro un mese dalla notifica;

- infine, l'allegato I al regolamento prevede, per l'abbattimento dei "pulcini", solo il metodo della macerazione, mentre prevede anche altri metodi per i "volatili da cortile",

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostaive con i seguenti rilievi:

con riferimento all'articolo 3, comma 2, si rileva che i casi di esenzione dal divieto previsti dalle lettere *a), b) e c)* non sembrano trovare riscontro nella disciplina di delega, che contempla i seguenti casi di esenzione: casi in cui l'abbattimento dei pulcini sia stato prescritto ai sensi della normativa vigente che disciplina le malattie animali; casi specifici nei quali l'abbattimento sia necessario per motivi connessi alla protezione degli animali (articolo 18, comma 2, lettera *a*) della legge n. 127 del 2022).

Tuttavia, le attuali conoscenze tecnologiche sembrano limitare la individuazione tempestiva del sessaggio alle sole uova *brown*, mentre per le altre (*white*) l'inattendibilità dei risultati e i margini di errori nel processo di identificazione possono integrare le situazioni di inapplicabilità dei divieti, di cui alle predette lettere *a), b) e c)*, dell'articolo 3, comma 2, trattandosi di cause invincibili, non soggettivamente imputabili agli incubatoi, determinanti la impossibilità di assolvere agli obblighi sanciti dal decreto;

sempre in riferimento al divieto di cui all'articolo 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere la notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento, nonché una precisazione circa i "metodi alternativi alla macerazione, previsti dall'allegato I al regolamento (CE) n. 1099/2009";

con riferimento all'articolo 7, si osserva che la rubrica dell'articolo menziona solo la vigilanza sugli

incubatoi, prevista dalla lettera *a*), e non anche l'accertamento, la contestazione delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal provvedimento, di cui alla lettera *b*); con riferimento all'articolo 8, si osserva l'assenza di disposizioni in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni; sempre con riferimento all'articolo 8, si osserva altresì che, in ragione anche dell'inclusione della tutela degli animali nella Costituzione (articolo 9), la previsione di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto, potrebbe essere accompagnata, almeno nei casi più gravi, da sanzioni di natura penale. Dispone infatti l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che fissa i principi generali di delega per l'attuazione del regolamento, che possono essere previste sanzioni penali *"nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti"*.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 135(pom.) del 24/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5^a Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2023

135^a Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

indirizzi del Vice Presidente

LOTITO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(674-A) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostantivo sul testo. Parere in parte non ostantivo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore GELMETTI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo non vi sono osservazioni da formulare.

Relativamente agli emendamenti, sulla proposta 13-bis.201 occorre avere conferma che la Consob possa svolgere le attività ivi previste, sostituendosi agli emittenti inadempienti, ancorché a loro spese, senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 15.2 e 17.1.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere non ostantivo del Governo sul testo. In relazione agli emendamenti formula un parere non ostantivo sulla proposta 13-bis.201, mentre il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 15.2 e 17.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il relatore GELMETTI (FdI) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo sul testo.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 15.2 e 17.1.

Il parere è non ostantivo su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9^a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostantivo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre

La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 5.1, 5.2 e 5.3, nella parte in cui prevedono che l'iscrizione all'Elenco generale avvenga non a domanda ma d'ufficio.

In relazione all'emendamento 6.100, occorre valutare se i costi della formazione complementare, ivi prevista, possano comportare oneri aggiuntivi rispetto a ciò che è stato quantificato nel provvedimento. Con riguardo alla proposta 7.5, che prevede corsi obbligatoriamente organizzati dal sistema universitario e della ricerca nazionale, occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per la finanza pubblica.

Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 13.3, nella parte in cui prevede che l'iscrizione all'Elenco generale delle guide turistiche già abilitate avvenga non a domanda ma d'ufficio e non richiama espressamente le disposizioni sul costo del rilascio dei tesserini.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti, sulle riformulazioni trasmesse lo scorso 18 ottobre, nonché sulla proposta del relatore 14.0.100.

La sottosegretaria SAVINO in ordine agli emendamenti esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1, 5.2 e 5.3. Il parere è non ostativo sulla proposta 6.100, su cui precisa che in materia di esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero, l'emendamento prevede che i cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di uno dei suddetti paesi, possano svolgere in maniera stabile la professione, come previsto al comma 1, lettera b), a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita previa integrazione della formazione, ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007, oltre che mediante il superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, anche mediante il compimento di un tirocinio di adattamento. Conseguentemente, è modificato il comma 7, stabilendo che con decreto del Ministro del turismo sono disposte le modalità di svolgimento non solo della prova attitudinale ma anche del tirocinio di adattamento. La proposta emendativa sostituisce, inoltre, il comma 2, disponendo che il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed è oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo. Come espressamente disposto dall'articolo 14, comma 1, del disegno di legge in rilievo e come ribadito nella relazione tecnica allegata, in materia di "Disposizioni finanziarie", gli articoli che determinano oneri a carico della finanza pubblica sono l'articolo 4 e l'articolo 5, comma 2. Il comma 2 dello stesso articolo 14 specifica, poi, che i contributi a carico dei soggetti interessati sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 4, dall'articolo 6, dall'articolo 7 e dall'articolo 13. Pertanto, affinché all'interessato venga riconosciuta la qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo ovvero in Svizzera, lo stesso deve provvedere, a sue spese, non solo al superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, ma anche al compimento di un tirocinio di adattamento, consistente nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare. Conferma quindi che la proposta emendativa in rilievo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Esprime poi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.5 e 13.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra la seguente proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1, 5.2, 5.3, 7.5 e 13.3.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) interviene per precisare che in ordine all'emendamento 7.5, si prevede l'invarianza finanziaria, per cui non sussistono le ragioni per l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Preannuncia quindi il proprio voto contrario alla proposta di parere illustrata.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti

in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere elaborata alla luce dei chiarimenti acquisiti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, con riguardo agli elementi richiesti circa l'adeguatezza delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2023, pari a 430 milioni, a copertura della misura di garanzia Fondo Prima Casa, viene osservato che tale disponibilità era stata quantificata dal gestore Consap S.p.A., considerando sia la vigenza del regime ordinario di garanzie rilasciate al 50 per cento che la possibile estensione, per 12 mesi, della misura speciale di garanzie all'80 per cento. Sulla base di valutazioni prudenziali, dettate dalla perdurante incertezza e volatilità circa l'evoluzione della dinamica dei tassi d'interesse e del conseguente impatto sul mercato dei mutui immobiliari, il Legislatore, con riferimento al regime speciale all'80 per cento e alla correlata misura all'*add on* al tasso effettivo globale medio, ha proceduto alla proroga, con successivi interventi normativi e trimestralmente, tenuto conto delle disponibilità sul Fondo.

In aggiunta a tali elementi, viene evidenziato come siffatte disponibilità siano poi risultate più che sufficienti, a seguito del calo della domanda di garanzie, registrato soprattutto nel primo trimestre dell'anno, che hanno assicurato, da ultimo, la copertura per l'ulteriore estensione del regime speciale anzidetto fino al 31 dicembre 2023;

in relazione all'articolo 2, viene rappresentato che lo spostamento infrannuale, in generale, non determina effetti nell'andamento finanziario, ricadendo i versamenti in unica soluzione ovvero a rate sempre nelle stesse annualità. A conferma della neutralità finanziaria, si sottolinea infine che all'imposta sostitutiva sul valore delle *cripto*-attività, in via prudenziale, non sono stati ascritti effetti positivi di gettito in mancanza di dati in possesso dell'Amministrazione in sede di introduzione della misura originaria;

in relazione all'articolo 6, viene rappresentato che, in merito alle informazioni richieste, l'Agenzia delle entrate non dispone dei dati specifici relativi agli atti di contestazione già notificati ai soggetti in regime forfetario per il mancato adempimento degli obblighi informativi di cui trattasi, in quanto per tali violazioni viene irrogata la sanzione generica dell'importo di euro 250, che potrebbe essere riferita anche ad altre tipologie di violazioni. A tale proposito, per il periodo d'imposta 2021, risultano essere state irrogate sanzioni di 250 euro a un numero di soggetti in regime forfetario inferiore alle 100 unità. Dunque, se anche, per ipotesi, tutte le predette sanzioni fossero riferite alla violazione degli obblighi informativi in argomento, si otterrebbe comunque un importo complessivo poco significativo;

in relazione all'articolo 7, si conferma la piena neutralità della norma, in quanto i risparmi alla stessa connessi non sono stati scontati, per cui ben potrebbero essere utilizzati per finanziare spese diverse, nei limiti della spesa già autorizzata;

in relazione all'articolo 8, si osserva che per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati gli stessi criteri e gli stessi dati riferiti al trattamento economico previsti per le precedenti proroghe: dal 1° aprile al 30 giugno 2023 (cfr. relazione tecnica riferita all'articolo 9, comma 4-*ter* e comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 198 del 2022) e dal 1° luglio al 30 settembre 2023 (cfr. relazione tecnica riferita all'articolo 28-*bis* del decreto-legge n. 48 del 2023). In particolare, si evidenzia che per il personale docente è stato utilizzato prudenzialmente il trattamento economico riferito ai docenti di scuola secondaria di secondo grado (quindi il valore più elevato), mentre per il personale A.T.A. è stato utilizzato un valore medio tra i trattamenti economici previsti per le diverse qualifiche, pur considerando che la disposizione trova concreta attuazione solo per i collaboratori scolastici ed i collaboratori dei servizi, in quanto appartenenti ad una categoria di personale che necessita di sostituzione non potendo svolgere il proprio servizio in modalità agile (perché adibito direttamente alla vigilanza, apertura e chiusura dei plessi scolastici) il cui trattamento stipendiale è più basso del valore medio calcolato su tutto il personale ATA.

Si osserva inoltre che la categoria di personale fragile per il settore scuola può essere considerato un dato affidabile, non soggetto a variazioni in aumento. Infatti, dal confronto dei dati riferiti agli assenti in quanto fragili nel periodo 1° aprile-30 giugno 2023 contenuti nella relazione tecnica dell'art. 9, comma 4-*ter* e comma 4- *quater* del decreto-legge n. 198 del 2023, con quelli previsti dalla relazione tecnica in esame, si è passati da 1.878 unità alle attuali 183.

Viene confermata, infine, l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli eventuali fabbisogni assunzionali già programmati a carico degli stanziamenti del fondo per le assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 607 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022; in relazione all'articolo 10, viene confermato il dato esposto nella relazione tecnica secondo cui le risorse disponibili risultano pari complessivamente a circa 61 milioni di euro. Inoltre, si rappresenta che il fabbisogno di spesa per le supplenze brevi e saltuarie dipende da fattori relativi ai tassi di assenza del personale e della capacità di sostituzione degli stessi attraverso personale in servizio; in relazione all'articolo 13, per quanto concerne la richiesta di elementi informativi in ordine alla gamma degli interventi assistenziali previsti negli ultimi tre mesi dell'anno, che rendono necessario uno stanziamento aggiuntivo di 36 milioni di euro rispetto alle risorse già previste dalla legislazione vigente, si osserva che lo stanziamento *de quo* è previsto per il finanziamento sino al 31 dicembre 2023 delle attività dei Commissari delegati-Presidenti di Regione, autorizzate a partire dalla ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 4 marzo 2022, n. 872, con particolare riferimento, tra le voci di spesa più significative, alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee alla popolazione proveniente dall'Ucraina, alle spese di trasporto, all'impiego del volontariato organizzato di protezione civile.

Il relativo onere complessivo di 36 milioni di euro è stato determinato in base alle esigenze specifiche rappresentate al Dipartimento della Protezione Civile dai Commissari delegati sia in relazione a spese già sostenute, per cui si è in attesa del relativo trasferimento da parte del Dipartimento all'esito delle attività di rendicontazione, che per la stima dei fabbisogni aggiuntivi per il periodo sino al 31 dicembre 2023.

Per quanto concerne i profili di copertura, si evidenzia che la disposizione in rassegna non incide sulle "disponibilità residue del fondo emergenze nazionali" generalmente considerate, bensì nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate dall'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, per le finalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), (accoglienza diffusa) come integrate dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, pari a complessivi 120.050.000 euro all'esito dei diversi interventi normativi sopravvenuti. L'entità delle economie relative a tale misura - pari a 67 milioni di euro - rinviene la sua spiegazione nel fatto che con l'accoglienza diffusa di cui al citato articolo 31 è stata introdotta una modalità di accoglienza innovativa, non sperimentata in passato, la cui relativa attuazione ha richiesto tempo per la definizione delle necessarie procedure all'esito di un avviso di manifestazione di interesse di rilievo nazionale e dei controlli conseguenti sugli enti, anche a seguito delle modifiche in tal senso introdotte nella normativa di riferimento nell'iter di conversione del decreto-legge n. 21 del 2022. Di talché le prime convenzioni sono state sottoscritte solo a partire da luglio 2022 e, a oggi, sono state sottoscritte 14 convenzioni per complessivi 6.537 posti, successivamente rimodulati in 4.095 posti sulla base delle effettive disponibilità, oltre a due convenzioni territoriali (Regioni Marche e Piemonte), in corso di perfezionamento e autorizzate ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 937/2022, per ulteriori 450 posti, per un totale sino al 31 dicembre 2023 di complessivi 4.545 posti con un onere complessivamente stimato pari a euro 52.609.234,46 (35.655.402,18 euro già impegnati, più ulteriori 16.953.832,28 per le spese da sostenere sino al 31 dicembre 2023), da cui discende la disponibilità residua sopra indicata. Infine, con riferimento all'erogazione delle risorse nel corrente esercizio finanziario, si conferma che i trasferimenti a favore delle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati avverranno nell'esercizio 2023 e sono state avviate le relative procedure, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 8, comma 2, delle parole: "pari a" con le seguenti: "valutati

in".

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta di parere del relatore, esprimendo un avviso conforme.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata dalla Commissione.

(67) Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2 prevede che il Ministero dell'istruzione assegna ogni anno all'Istituto Ferruccio Parri un contingente di personale docente da collocare in posizione di comando in base ad un'intesa tra il Ministero e l'Istituto. A tale riguardo, occorre valutare se tali assegnazioni di docenti in posizione di comando, senza tra l'altro la previsione di alcun limite, possano determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO rileva la necessità di richiedere una relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari della proposta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice NOCCO (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento ripropone in gran parte il testo del disegno di legge A.S. 1335, presentato nella XVIII legislatura, con alcune modifiche.

Per quanto di competenza, chiede conferma dell'assenza di oneri connessi al sequestro e alla confisca degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso "6.", preso peraltro atto che la disposizione vigente oggetto di modifica (il comma 6 dell'articolo 40 della legge n.154 del 2016), di analogo tenore, non prevede specifica copertura finanziaria.

Segnala, peraltro, che per il sequestro e la confisca del prodotto pescato, rispetto al testo dell'A.S. 1335, è stata introdotta una clausola di invarianza finanziaria al fine di evitare l'insorgenza di oneri. A tale riguardo, occorre avere conferma della congruità della suddetta clausola.

Relativamente al capoverso "7-bis." della lettera c), aggiunto dal testo in esame, il quale prevede che all'accertamento delle violazioni concorrono le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e delle associazioni di protezione dell'ambiente, occorre avere conferma che ciò possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dal relatore, al fine dei necessari approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'A) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostantivo.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme al relatore, non essendovi osservazioni del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostantivo, che risulta approvata.

(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore LOTITO (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Damiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che prevede all'articolo 1 una autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da assegnare alla Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzata alla redazione della "mappa della Memoria" attraverso la realizzazione di ricerche storiche, documentali e archivistiche, nonché di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita a essi inerenti.

L'articolo 2 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di un fondo per promuovere ed incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i «viaggi nella storia e nella Memoria» presso i campi di prigionia, internamento e concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli installati durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945, rivolti a studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

L'articolo 3 reca la clausola di copertura, prevedendo che all'onere complessivo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Per quanto di competenza, è necessario acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate nella clausola di copertura.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(568) PIRONDINI e altri. - Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore LIRIS (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1 prevede la modifica nelle disposizioni normative della denominazione "fondazioni lirico-sinfoniche" in "fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche", e all'articolo 2 viene disposto l'inserimento della danza tra le finalità delle fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche. L'articolo 3 prevede che ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), nella valutazione dell'attività delle fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche, gli indicatori di rilevanza della produzione, ovvero i punteggi attribuiti al balletto con orchestra, prodotto con il proprio corpo di ballo stabile, siano specificamente attribuiti e riconosciuti come quota premiale; conseguentemente con decreto del Ministro della cultura, si provvede alla revisione dei criteri e dei punteggi attribuiti in sede di ripartizione del FUS, in misura proporzionale e uguale tra gli organici artistici. All'articolo 4, il comma 1 dispone che ciascuna fondazione dotata nel proprio organico funzionale di un corpo di ballo è tenuta a mantenerlo o a ripristinarlo, nella consistenza numerica della dotazione organica prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna fondazione, approvato con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, con possibilità di incrementare le piante organiche. Al comma 2, viene previsto che le fondazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno un proprio corpo di ballo, sono tenute a presentare al Ministro della cultura uno studio di fattibilità sull'istituzione dello stesso. Il comma 4 dispone che ciascuna fondazione deve provvedere, attingendo anche alle risorse di cui all'articolo 5, alla costituzione di un proprio corpo di ballo autonomamente o in sinergia con un'altra fondazione, ovvero fino a un massimo di due fondazioni consociate tra loro. L'articolo 5 stabilisce, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, l'incremento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), per l'importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, vincolando tali risorse aggiuntive alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo.

Il provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare, non è corredata di relazione tecnica. Per quanto di competenza, segnala che gli oneri derivanti dal disegno di legge, correlati alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo, si configurano come spese permanenti, mentre la copertura di tali oneri viene prevista solo per gli anni 2023, 2024 e 2025. Inoltre, considerato che l'esame del provvedimento è ancora in prima lettura, appare eventualmente opportuno spostare la decorrenza dell'onere a partire dal 2024, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse sul Fondo per le esigenze indifferibili.

In considerazione di quanto sopra esposto, segnala che il provvedimento in esame appare suscettibile di determinare oneri di natura obbligatoria e permanente, di cui risulta necessaria la quantificazione e la corrispondente copertura finanziaria. Appare pertanto necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la necessità di richiedere una relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari della proposta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge, composto di un articolo, apporta aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di armamento, regolate dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, al fine di rendere la normativa nazionale adeguata al contesto internazionale. La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari al provvedimento che contiene una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostantivo.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostantivo, che risulta approvata.

(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP), in sostituzione del relatore Nicita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 10 dell'Accordo prevede esenzioni doganali in tema di carburanti, lubrificanti provviste di bordo, pezzi di ricambio e dotazioni normalmente previste a bordo. La relazione tecnica afferma che le disposizioni del suddetto articolo 10 sono conformi a quanto previsto dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago e, di conseguenza, gli effetti di gettito derivanti da tali esenzioni si considerano già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente e non producono nuovi o maggiori oneri, nemmeno sotto forma di mancato introito, a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica evidenzia altresì che tale disposizione determina effetti assimilabili a quelli recati da analoghi accordi per i servizi aerei tra il Governo italiano ed alcuni Paesi esteri, sottoscrittori della Convenzione di Chicago.

Al riguardo, appare comunque opportuno che il Governo confermi che tale regime fiscale con la Repubblica di Armenia è già applicato a legislazione vigente e che i relativi effetti sono già scontati nel bilancio a legislazione vigente.

Per quanto riguarda le attività a carico dell'ENAC di cui agli articoli 8, in materia di equa concorrenza, 9, in materia di opportunità commerciali, 11, in materia di oneri d'uso, 12, concernente la fissazione delle tariffe, 13, in materia di statistiche, 14, concernente la sicurezza aerea e 15, concernente la protezione del trasporto aereo, appare opportuno acquisire dal Governo conferma che da tali attività non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'ENAC potrà svolgere

tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'ENAC.

L'articolo 23 istituisce un Comitato misto, composto da rappresentanti delle parti: la relazione tecnica afferma che, per l'Italia, parteciperà personale dell'ENAC, con oneri a carico del bilancio dell'Ente. Appare opportuno che il Governo confermi che l'ENAC sia in grado di provvedere a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente sul bilancio dell'Ente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Osserva altresì che la relazione tecnica non considera le spese di funzionamento del Comitato: a tale riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se tali spese saranno a carico delle Istituzioni dell'Unione europea oppure a carico dei Paesi aderenti all'Accordo in esame.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti relativi ai profili finanziari evidenziati in relazione al provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostantivo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) richiama i contenuti della relazione già svolta.

La sottosegretaria SAVINO conferma al riguardo che il provvedimento non comporta oneri, precisando che la novella mira ad un adeguamento del quadro regolatorio, e deposita una nota di chiarimenti sui profili richiesti. In particolare, rileva che disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, posto che viene finanziata dai soggetti obbligati. Peraltro, precisa che la disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, prevede una novella al decreto legislativo n. 70 del 2003, che deve essere adeguato al nuovo Regolamento DSA 2022/2065 sui servizi digitali, in ragione del quale AGCOM è stata individuata quale "Coordinatore dei servizi digitali" e dotata delle relative risorse finanziarie e umane.

Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo propone quindi l'espressione di un parere non ostantivo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostantivo, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (n. 85)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore GELMETTI (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che prevede l'adozione della Nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 e la determinazione del fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (RSO). In particolare, la Nota prevede: la revisione dei modelli per la stima dei fabbisogni standard delle funzioni di istruzione pubblica; l'aggiornamento dei dati di base e l'utilizzo della metodologia in vigore per la determinazione dei fabbisogni standard relativi alla gestione del territorio e dell'ambiente, servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale - servizio di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (vale a dire, il trasporto pubblico locale), alle funzioni nel settore sociale (al netto del servizio di asili nido); la determinazione del fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

La Nota è stata redatta dalla SOSE (Soluzioni per il sistema economico S.p.A.) il 27 febbraio 2023 - allo scopo di illustrare la procedura di revisione dei coefficienti di riparto dei Fabbisogni *standard* (FaS) delle funzioni fondamentali dei comuni delle RSO, da utilizzarsi per l'assegnazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC). La metodologia è stata approvata a maggioranza, con parere contrario di ANCI e UPI, dalla Commissione Tecnica per i fabbisogni *standard* nella seduta del 27 febbraio 2023. Il Consiglio dei ministri ha successivamente deliberato l'atto in esame ai fini dell'adozione del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 7 agosto 2023. La Conferenza Stato-città e autonomie locali ha espresso parere sullo schema di decreto in esame il 20 settembre 2023, prendendo atto del mancato assenso tecnico di ANCI e UPI.

Per quanto riguarda il contenuto dello schema, la revisione dell'impianto metodologico per la stima dei fabbisogni *standard* riguarda solamente la funzione di istruzione pubblica (Parte I della nota metodologica). Per la determinazione dei fabbisogni *standard* delle altre funzioni fondamentali rimane ferma la metodologia già in vigore e si è proceduto all'aggiornamento della base dei dati all'annualità 2019 (Parte II della nota metodologica). La nota è integrata da quattro Appendici: nell'Appendice B sono illustrate le linee guida relative alla costruzione dei gruppi omogenei (*cluster*), nell'Appendice C sono riportati i nuovi valori normalizzati dei prezzi dei fattori produttivi, nell'Appendice D è visionabile il questionario FC60U e nell'Appendice E sono riportati i coefficienti di riparto aggiornati. Per l'applicazione dei fabbisogni *standard* 2023 la base dati di tutte le funzioni fondamentali è stata aggiornata all'annualità 2019.

Rammenta che i fabbisogni *standard*, introdotti con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, rappresentano le reali necessità finanziarie di un ente locale in base alle sue caratteristiche territoriali e agli aspetti socio-demografici della popolazione residente. Con riferimento al comparto comunale, il citato decreto legislativo prevede che i fabbisogni *standard* siano calcolati e revisionati relativamente alle seguenti funzioni fondamentali dei comuni delle regioni a statuto ordinario, individuate nel decreto-legge n. 95 del 2012: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di polizia locale; funzioni di istruzione pubblica; funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente e servizio Smaltimento rifiuti; funzioni nel settore sociale, compreso il servizio Asili nido.

I fabbisogni *standard*, congiuntamente alle capacità fiscali, costituiscono i parametri sulla base dei quali è ripartita una crescente quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale (nel comparto comunale) e dei fondi perequativi per le province e le Città metropolitane.

Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni. La sua dotazione annuale è definita per legge ed è alimentata anche con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi e da un contributo statale, le cui risorse vengono distribuite con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica.

Per il 2023, la quota da ripartire secondo il criterio perequativo corrisponde al 65 per cento della dotazione del FSC. Per il riparto del Fondo di solidarietà comunale è previsto un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare con cadenza annuale previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e, dal 2020, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*. I criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale sono definiti dal comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Il riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2023 è stato già definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023, per un totale complessivo di 6.880,5 milioni di euro. La quota del Fondo destinata al riequilibrio delle risorse storiche è stata distribuita tra i comuni delle Regioni a statuto ordinario secondo l'applicazione del meccanismo standard di riparto, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni *standard* (qui in esame), come entrambi approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nella seduta del 27 febbraio 2023, come previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023.

Per quanto di competenza, atteso che dalla relazione tecnica, positivamente verificata, risulta che il

decreto non determina effetti finanziari per la finanza pubblica, in quanto meramente finalizzato all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* delle funzioni fondamentali dei comuni per il 2023 e del fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, non vi sono osservazioni da formulare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* n. 168 curato dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 13,45.

1.4.2.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 136(ant.) del 25/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5^a Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**
MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2023
136^a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Esame e rinvio)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), riservandosi di nominare i relatori, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il decreto-legge si compone di 24 articoli di cui illustra di seguito una sintesi dei contenuti.

L'articolo 1 reca una norma transitoria in materia di indicizzazione – cosiddetta perequazione automatica – dei trattamenti pensionistici (ivi compresi quelli di natura assistenziale). Esso prevede: l'anticipo dal 1° gennaio 2024 al 1° dicembre 2023 della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione relativa al 2022 – conguaglio consistente in un incremento di otto decimi di punto percentuale aggiuntivi rispetto alla perequazione già riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2023, con il ricalcolo, in via retroattiva, dei ratei di pensione decorrenti dalla medesima data del 1° gennaio 2023.

L'articolo 2 differisce al 31 dicembre 2024 il termine per la trasmissione della richiesta di recupero, da parte dell'INPS, delle prestazioni pensionistiche indebite, con riferimento agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi concernenti i periodi d'imposta 2021 e 2020, limitatamente – per quest'ultimo periodo – alle verifiche in base ai dati trasmessi dal titolare del trattamento pensionistico e non già disponibili per una qualsiasi amministrazione pubblica.

L'articolo 3 dispone, in via eccezionale, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, un incremento, a valere sul 2024, dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al mese di dicembre 2023.

L'articolo 4 rinvia, per il solo periodo d'imposta 2023, il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro. Il versamento potrà essere effettuato entro il 16 gennaio del 2024, senza interessi, ovvero potrà essere dilazionato, a fronte del pagamento di interessi, fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

L'articolo 5 proroga i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzati in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La norma proroga, altresì, di un anno il termine di decadenza per l'emissione degli atti di

recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, relativo all'indebito utilizzo in compensazione del medesimo credito.

L'articolo 6 esclude parzialmente dalla base imponibile del contributo di solidarietà - previsto dalla legge di bilancio per il 2023 a carico di talune imprese del settore energetico - la distribuzione, o comunque l'utilizzo, nel periodo di imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali. Contestualmente, istituisce, per il 2024, un contributo di solidarietà a carico delle imprese che si avvalgono della suddetta esclusione di ammontare pari al beneficio conseguente. Al riguardo, occorre avere ulteriori elementi istruttori sulle entrate derivanti dal contributo suddetto, di cui non sono indicati gli importi superiori alle previsioni risultanti dal monitoraggio effettuato in sede di elaborazione della NADEF, secondo quanto asserito nella relazione tecnica, nonché sulle maggiori entrate tributarie, quantificate in 450 milioni per il 2024, derivanti dall'istituzione di un ulteriore contributo di solidarietà.

L'articolo 7 interviene sul meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale in corrispondenza di un maggior gettito IVA, meccanismo disciplinato dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). La norma in esame modifica i presupposti di emanazione del decreto ministeriale di riduzione delle accise, allo scopo di condizionarlo all'aumento del greggio, sulla media del mese precedente (in luogo del "precedente bimestre", come previsto dal testo finora vigente) rispetto al valore di riferimento indicato nel DEF o nella NADEF e tenuto conto dell'eventuale diminuzione del prezzo, nella media del bimestre precedente (in luogo del "quadrimestre", come previsto dal testo finora vigente), sempre rispetto a quanto indicato nei predetti documenti di finanza pubblica.

L'articolo 8 interviene nell'ambito del quadro normativo che ha previsto lo svolgimento del servizio di riempimento di ultima istanza degli stocaggi di gas naturale.

I commi 1 e 2 dell'articolo 9, danno attuazione all'accordo tra il Governo e la Regione siciliana in materia finanziaria sottoscritto in data 16 ottobre 2023. I commi da 3 a 6 dell'articolo 9, recepiscono l'accordo tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sottoscritto in data 25 settembre 2023, in materia di determinazione di entrate erariali spettanti alle due province e concorso alla finanza pubblica (commi 3 e 4), nonché in materia di regolazioni finanziarie (commi 5 e 6). L'articolo 9, comma 8, consente alle regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario, in presenza di alcune condizioni finanziarie, di destinare il gettito derivante dalla massimizzazione delle maggiorazioni delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove scattate automaticamente, alla copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario. Il comma 9 prevede che le Regioni determinino il finanziamento dei propri enti sanitari, in modo da assegnare le relative quote con uno o più atti deliberativi, ivi comprese eventuali rimodulazioni del finanziamento fra gli enti stessi. Il comma 10 dell'articolo 9 reca un contributo in favore della regione Molise di 40 milioni di euro per l'anno 2023. Tali somme sono espressamente vincolate alla riduzione del disavanzo di amministrazione della regione. Il comma 11 incrementa di 50 milioni di euro le risorse del Fondo indennizzi per soggetti danneggiati dalle vaccinazioni obbligatorie.

L'articolo 10 rifinanzia, con 500 milioni di euro per il 2023, il Fondo per il sostegno al TPL, istituito per compensare gli operatori di servizi di trasporto pubblico locale dalle riduzioni dei ricavi nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, conseguenti all'epidemia di Covid-19 (comma 1). Rifinanzia inoltre, con 35 milioni di euro per l'anno 2023, il fondo cosiddetto "bonus trasporti" per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale (comma 2).

L'articolo 11 istituisce un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell'ambito delle procedure amministrative in materia di alloggi e residenze per studenti universitari.

L'articolo 12 prevede un'anticipazione di cassa per coprire i fabbisogni relativi all'anno 2023 per gli investimenti di RFI, sia relativamente a nuove opere che agli interventi di manutenzione straordinaria. L'articolo 13 rifinanzia di 50 milioni di euro per il 2023 la misura a sostegno degli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, cosiddetto Nuova Sabatini.

L'articolo 14 prevede un incremento, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, del Fondo relativo agli eventuali oneri derivanti dalla revoca di concessioni.

L'articolo 15 rifinanza di 326 milioni di euro per l'anno 2023 l'autorizzazione di spesa relativa a programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea.

L'articolo 16 dispone 3 contributi economici in ambiti e per finalità sportive. Prevedono, in particolare: 1) l'incremento di 10 milioni di euro nell'anno 2023 del contributo assegnato al Comitato olimpico nazionale italiano, per le attività connesse alla preparazione olimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Olimpici di Parigi 2024; 2) l'incremento di 3 milioni di euro nell'anno 2023 del contributo assegnato al Comitato italiano paralimpico per le attività connesse alla preparazione paralimpica e al supporto della delegazione italiana per i Giochi Paralimpici di Parigi 2024; 3) un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della Federazione ciclistica italiana al fine di assicurare il completamento della realizzazione di un Velodromo nel comune di Spresiano.

L'articolo 17 prevede un incremento, nella misura di 10 milioni di euro, della dotazione per il 2023 del Fondo nazionale per le politiche sociali.

L'articolo 18 precisa a quali lavoratori debba intendersi riferito il riconoscimento dell'indennità una tantum, per l'anno 2022, prevista a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021. Dispone inoltre, per l'anno 2023, il riconoscimento, a determinate condizioni, di un'indennità una tantum pari a 550 euro in favore di lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

L'articolo 19 è volto a posticipare al 30 novembre 2023 il termine - originariamente fissato al 31 ottobre 2023 - entro il quale i servizi sociali devono comunicare all'INPS l'avvenuta presa in carico, prima della scadenza del limite massimo di mensilità erogabili, dei percettori del Reddito di cittadinanza, che non sono attivabili al lavoro. Dispone, inoltre, che, in assenza di tale comunicazione, l'erogazione è sospesa, una volta decorso il predetto termine del 30 novembre 2023. La disposizione prevede, infine, che, nelle more della presa in carico da parte dei servizi sociali, il limite temporale delle sette mensilità per l'erogazione del reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei familiari, che, in ragione della loro caratteristiche, sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico, ferma restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il citato termine del 30 novembre 2023.

L'articolo 20 incrementa, per il 2023, di 50 milioni di euro il contributo aggiuntivo già assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie per il 2022 e pari a 20 milioni di euro. Esso rinvia quindi all'articolo 23 del provvedimento in esame per la copertura dei relativi oneri.

L'articolo 21, comma 1, istituisce un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 46,859 milioni di euro per il 2023, destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza di migranti, nonché in favore dei minori stranieri non accompagnati. Il comma 3 istituisce altresì un fondo presso il medesimo Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2023. Tali risorse sono stanziate ai fini della concessione di un contributo straordinario in favore di comuni confinanti con altri Paesi europei o comuni costieri, interessati da flussi migratori. L'articolo 21, comma 2, estende all'anno 2024 l'autorizzazione, già prevista per il solo 2023, al Ministero dell'interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine. Al contempo, innalza il limite massimo di complessiva spesa riferito alla medesima autorizzazione da 37,3 milioni e per il solo anno 2023, nel testo finora vigente a 51,9 milioni circa, di cui 7,4 milioni per il 2023 e 44,5 milioni per il 2024. L'articolo 21, comma 5, destina 7 milioni alla rete dei centri di permanenza per i rimpatri. L'articolo 21, commi 6 e 8 incide sulla destinazione del contributo di cittadinanza, sopprimendo il vincolo percentuale di sua allocazione tra le diverse attività previste nonché includendo tra queste gli interventi assistenziali straordinari (comma 6), ed estendendo la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale

delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo (comma 8). Il comma 7 autorizza la spesa di 1 milione per il 2023, per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso. L'articolo 21 ai commi 9-10 reca disposizioni correlate alla crisi ucraina. In particolare, il comma 9 autorizza la spesa di 180 milioni per l'anno 2023 per la prosecuzione, nel territorio nazionale, del soccorso e assistenza alla popolazione ucraina. Il comma 10 autorizza la spesa di 2,2 milioni per il 2024 per l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti.

L'articolo 22 reca disposizioni funzionali a una più efficiente acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi, redatte in forma di novella alla disciplina già vigente in materia.

L'articolo 23 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2024-2026 (comma 1), incrementa le risorse destinate alle regolazioni contabili del bilancio dello Stato delle agevolazioni per i bonus edilizi (comma 2), dispone l'abrogazione di alcune disposizioni in materia di organizzazione delle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 3), incrementa il Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale (comma 4), incrementa l'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento del cosiddetto "Patrimonio destinato" (comma 5), indica gli effetti del ricorso all'indebitamento in termini di interessi passivi sui titoli del debito pubblico (comma 6), reca le coperture delle misure del decreto aventi effetti sulla finanza pubblica, ove non già previste dai singoli articoli di riferimento (comma 7), sostituisce l'allegato 1 alla legge di bilancio 2023 con l'allegato 2 annesso al presente decreto (comma 8), autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e prevede altresì che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria (comma 9).

Al riguardo, con riferimento alla lettera *g*) del comma 7, circa gli effetti d'impatto attesi sui saldi, trattandosi di riduzione di spese in conto capitale, andrebbero forniti i criteri considerati nella stima, per cui si valutano effetti in termini di fabbisogno e indebitamento sul solo 2023 per un importo pari ai tre quarti dello stanziamento previsto nel medesimo anno, ma non si evidenziano residui effetti in relazione al rimanente quarto dello stanziamento sul 2024.

Con riguardo alla lettera *q*) del comma 7, occorre avere chiarimenti rispetto alla relazione tecnica, che indica l'indebitamento "per 15.000 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di solo saldo netto da finanziare" che dovrebbe intendersi "per ulteriori 15.000 euro milioni di euro" rispetto ai 3.200 milioni di euro di indebitamento per un totale di 18.200 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare come indicato nel prospetto riepilogativo. Occorre inoltre valutare di inserire tali cifre direttamente nel testo del decreto-legge.

Ai sensi dell'articolo 24, il decreto-legge è vigente dal 19 ottobre 2023.

Per un'illustrazione dettagliata delle disposizioni del disegno di legge e al fine di ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier n. 174 dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati, nonché alla nota n. 92 del Servizio del bilancio del Senato.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale sul provvedimento.

Il senatore PATUANELLI (M5S) interviene per sollevare un profilo fortemente critico inerente la trasparenza e completezza delle informazioni fornite dal Governo in relazione alle risorse da destinare a copertura finanziaria di disposizioni. Ricorda in particolare che, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 104 cosiddetto "Asset", era stato presentato un emendamento, volto a consentire operazioni nell'ambito delle società di comunicazione, il quale nell'autorizzazione di spesa prevedeva la possibilità di utilizzare a copertura le risorse inerenti la disposizione sul patrimonio destinato. Rileva che, in tale occasione, aveva chiesto al sottosegretario di chiarire la effettiva dotazione disponibile sulle relative risorse, rispetto alla dotazione prevista dall'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020. A tale riguardo, il sottosegretario aveva allora risposto che non sussisteva alcuna risorsa residua per l'anno 2023 in ordine al patrimonio destinato. Sottolinea al riguardo come, nel decreto-legge ora all'esame, la lettera *m*), comma 7, dell'articolo 23, reca il ricorso a 2 miliardi e 530 milioni di euro su risorse inerenti proprio al patrimonio destinato, sempre in relazione all'esercizio finanziario 2023. Risulta evidente quindi come la risposta allora fornita dal Governo, durante l'esame del decreto

Asset, circa la non sussistenza di risorse su tale conto residui risultava non veritiera e ciò ha impedito la congrua trattazione di emendamenti allora riferiti al decreto-legge n. 104, mentre tali risorse in realtà sussistevano e sono ora utilizzate, per un ingente importo, a copertura dell'attuale decreto-legge n. 145. Tale quadro risulta inaccettabile, per cui formula osservazioni fortemente critiche in ordine alla risposta che era stata fornita dal Governo, pur comprendendo come la sottosegretaria abbia rappresentato un quadro che le era stato fornito. E' tuttavia necessario e non procrastinabile che il Governo fornisca una attenta precisazione, per dare una risposta reale e conforme ai fatti, per cui chiede che sia fornita dall'Esecutivo una relazione molto dettagliata su eventuali ulteriori residui delle risorse inerenti il patrimonio destinato, con un quadro completo delle relative previsioni di spesa, anche alla luce dell'avvenuto rifinanziamento di tali risorse per l'anno 2024.

Il PRESIDENTE dichiara di condividere quanto evidenziato dal senatore Patuanelli.

Comunica poi che in sede di Ufficio di Presidenza integrato è stato stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al provvedimento in esame per la giornata di venerdì 3 novembre, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Non essendovi ulteriori interventi propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostantivo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MANCA (PD-IDP), in sostituzione del relatore Nicita, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 10 dell'Accordo, viene confermato quanto affermato nella relazione tecnica; in merito alle attività poste a carico dell'ENAC, di cui agli articoli 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15

dell'Accordo, viene confermato che da esse non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'ENAC è in grado di far fronte a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente;

in relazione all'articolo 23 dell'Accordo, viene confermato che al Comitato misto per l'Italia parteciperà il personale dell'ENAC, con oneri a carico del bilancio dell'Ente. Si conferma, pertanto, che l'ENAC è in grado di provvedere a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo.".

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme al relatore, non essendovi osservazioni del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante l'approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo (n. 83)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 18 ottobre.

Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) propone l'espressione di un parere favorevole.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme.

Non essendovi interventi e verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere favorevole, che posta ai voti, risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(840) MARTI. - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) ricorda che si era in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia la necessità di condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere non ostativo sul testo all'approvazione dell'emendamento 1.2, nel senso di una riformulazione dell'articolo 1, comma 2, di cui dà conto.

La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 1, del comma 2 con il seguente: "2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,40.

1.4.2.3. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.3.1. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 125(ant.) del 18/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2023**

125^a Seduta

*Presidenza del Presidente
ZAFFINI*

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice LEONARDI (FdI) presenta una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata a maggioranza.

(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Per quanto riguarda i profili di competenza dell'Accordo oggetto del disegno di legge n. 862, la relatrice MURELLI (LSP-PSd'Az) segnala innanzitutto l'articolo 7, paragrafo 2, il quale prevede l'osservanza degli ordinamenti delle parti in materia di ingresso o uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o posta, anche in riferimento alle misure sanitarie.

Il paragrafo 6 dell'articolo 9 riconosce il diritto di inviare e mantenere personale nel territorio dell'altra parte. Le parti di conseguenza agevolano e accelerano il rilascio dei necessari permessi di lavoro.

L'articolo 15, paragrafo 6, impegna le parti a prendere misure efficaci contro gli atti di interferenza illecita, fra le quali i controlli di sicurezza sugli equipaggi.

Per quanto riguarda gli aspetti sociali, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 21, le parti garantiscono la conformità dei rispettivi ordinamenti e procedure agli atti normativi di cui all'allegato II, parte G.

Il successivo comma 2 prevede l'esame dell'impatto dell'Accordo sul lavoro, nonché la collaborazione sulle questioni del lavoro e la promozione di elevati livelli di tutela.

Il paragrafo 4 concerne il riconoscimento dei benefici derivanti da elevate garanzie per i lavoratori nel contesto dell'apertura e della competitività dei mercati.

Le parti si impegnano, in base al paragrafo 5, alla promozione e all'applicazione delle norme

fondamentali sul lavoro riconosciute a livello internazionale.

Il successivo paragrafo 6 impegna inoltre le parti a promuovere altre norme e accordi a livello internazionale, in ambito sociale e lavorativo, pertinenti per il settore dell'aviazione civile e la loro efficace attuazione e applicazione.

Infine, ciascuna parte può richiedere, ai sensi del paragrafo 7, la convocazione del comitato misto di cui all'articolo 23, al fine di discutere di questioni attinenti al lavoro ritenute significative.

In conclusione, motiva la propria proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è quindi posta in votazione.

La Commissione approva all'unanimità.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il presidente ZAFFINI riepiloga brevemente l'andamento della trattazione dei disegni di legge in titolo presso la Commissione di merito. Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII, n. 1) ([n. 182](#))

(Parere alle Commissioni 4a e 5a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che le questioni concernenti la sanità di cui all'atto n. 182 sono state oggetto delle comunicazioni del Ministro della salute avviate nella seduta di ieri, il cui seguito è stato rinviato. Giudica dunque utile proseguire l'esame successivamente alla conclusione della procedura informativa.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_aula&did=57452

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 130 del 29/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

130a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2023

Presidenza del vice presidente CENTINAIO,
indi del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE; FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,38).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 23 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che in data 28 novembre 2023 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno». (951).

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 29 novembre 2023, ha verificato non essere contestabile l'elezione del senatore Adriano Galliani nel collegio uninominale 6 della Regione Lombardia e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidata tale elezione.

Prima di iniziare, a nome del Gruppo PD, che ha per tempo avvisato la Presidenza, ha chiesto di intervenire in via eccezionale a inizio seduta il senatore Verini.

Ne ha facoltà.

Per una informativa urgente dei Ministri della giustizia e della difesa

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, attraverso lei rinnoviamo la richiesta di una urgente informativa al Parlamento da parte del Governo su due delicatissimi temi che riguardano la giustizia.

Alla Camera, poco fa, è stato chiesto al ministro Crosetto di riferire sui contenuti della sua intervista al «Corriere della Sera», nella quale ha adombrato complotti contro il Governo da parte della magistratura; un'enormità che non può essere derubricata, ma non voglio entrare nel merito del giudizio. Crosetto stesso aveva chiesto di essere auditato dall'antimafia o dal Copasir per possibilità di secretare, come se ci fossero chissà quali cose da secretare, ma la sede idonea non possono essere che le Aule del Parlamento.

Così come la Camera ha chiesto che il ministro Crosetto vada a spiegare, noi invece chiediamo che venga qui il ministro Nordio, che deve dirci cosa fa per tutelare davvero l'indipendenza della magistratura e la separazione dei poteri. (*Applausi*).

Infine, chiediamo al ministro Nordio, attraverso lei, signor Presidente, dopo il rinvio a giudizio del suo sottosegretario Delmastro Delle Vedove per rivelazione di segreti d'ufficio, di venire qui a spiegare perché in Parlamento volle coprire il Sottosegretario che passò - come ha scritto oggi il giudice per le indagini preliminari - al suo compagno di partito Donzelli degli atti che vennero usati - questo è quello che è stato affermato - per diffamare parlamentari dell'opposizione.

Alla Camera il Gruppo PD ha chiesto di calendarizzare una mozione di sfiducia nei confronti di Delmastro. Secondo noi, senso dello Stato e del decoro politico richiederebbero di non aspettare mozioni di sfiducia. Ma in ogni caso chiediamo che sia lo stesso Nordio a venire a spiegare e motivare al Parlamento le sue valutazioni passate e presenti sulla condotta del suo Sottosegretario. (*Applausi*).

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signor Presidente, io mi associo a quanto ha detto adesso il collega Verini. Mi associo altresì - e considero giusto che ciò emerga con forza anche in quest'Aula - alla richiesta che è stata fatta stamattina alla Camera da parte di vari Gruppi di opposizione sulla necessità di avere nella Aule del Senato e della Camera la presenza del ministro Crosetto in relazione alle sue dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa su uno dei principali quotidiani italiani.

Io vorrei ricordare, signor Presidente, che il ministro Crosetto ha detto testualmente che ci sarebbe un unico grande pericolo, cioè quello di chi si sente fazione antagonista da sempre e che ha sempre affossato i Governi di centrodestra, cioè l'opposizione giudiziaria. È vero che noi viviamo in un Paese nel quale questo è un *evergreen* - chiamiamolo così - del centrodestra. Ricordiamo tutti le varie cose che, nel corso degli anni passati, in particolare il presidente Berlusconi diceva nei confronti delle cosiddette toghe rosse e, quindi, non è certo una novità.

Tuttavia, signor Presidente, francamente ritengo molto grave che siano state dette quelle frasi da un autorevole Ministro del Governo che - ricordo - è anche il Ministro responsabile dell'Arma dei carabinieri e questo introduce anche qualche elemento particolarmente inquietante. Questa tesi secondo la quale ci sarebbe una opposizione giudiziaria - usando dal mio punto di vista un termine totalmente inaccettabile sul piano costituzionale - pronta a tramare per far cadere il Governo, non è onestamente qualcosa che si può lasciar passare.

Penso altresì - e voglio dirlo con grande chiarezza - che il Ministro deve venire a riferire in Assemblea. Non esiste che vada al Copasir o in Commissione antimafia. Abbiamo un obbligo, un dovere di trasparenza nei confronti dei cittadini (*Applausi*). E, quindi, l'idea che il ministro Crosetto, dopo aver detto queste cose, possa dire di voler essere auditato in Commissioni, nelle quali sappiamo essere possibile che gli atti vengano secretati, e quindi in qualche modo si possa sfuggire all'obbligo di trasparenza, francamente mi sembra davvero molto discutibile.

Pertanto, torno a chiedere qui a nome dell'Alleanza Verdi e Sinistra che il ministro Crosetto venga in Aula a confrontarsi con il Parlamento, a chiarire cosa voleva dire, cosa intendeva; venga a dirci se c'è

un legame tra le sue dichiarazioni e quello che è successo poche ore fa, almeno a suo avviso, cioè il rinvio a giudizio del sottosegretario Delmastro. Insomma, si sgomberi il campo da qualunque elemento oscuro che io penso onestamente porti un danno molto serio alla democrazia di questo Paese. Venga a farlo in questa sede, perché credo che sia davvero un atto dovuto. (*Applausi*).

LICHERI Ettore Antonio (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore, sullo stesso argomento ovviamente.

LICHERI Ettore Antonio (M5S). Signor Presidente, sull'argomento c'è la piena associazione alle richieste presentate dai colleghi. Ma sull'ordine dei lavori desideriamo comunicare un altro tema.

PRESIDENTE. Senatore, io do la parola su questo argomento. Per altri argomenti ci sono gli interventi di fine seduta.

LICHERI Ettore Antonio (M5S). Questo intervento è sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Sull'ordine dei lavori, ma non su altri argomenti.

LICHERI Ettore Antonio (M5S). L'argomento sull'ordine dei lavori, se permette, prima lo deve ascoltare e poi casomai stabilire.

PRESIDENTE. Gli interventi sull'ordine dei lavori, che hanno fatto il Capogruppo del Partito Democratico e il senatore De Cristofaro, sono stati concordati con la Presidenza.

LICHERI Ettore Antonio (M5S). Questo è un altro capitolo. Io sto parlando dell'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Se lei interviene sull'ordine dei lavori, su quello che trattiamo oggi, io le do la parola; in caso contrario, le lascio la parola a fine seduta.

LICHERI Ettore Antonio (M5S). Presidente, lei sa che sull'ordine dei lavori deve dare la parola. Poi ha la libertà...

PRESIDENTE. Io le do la parola sull'ordine dei lavori, se vuole parlare di questo argomento. In caso contrario, la invito a intervenire a fine seduta.

LICHERI Ettore Antonio (M5S). Ma di che cosa ha paura, Presidente? (*Applausi*). (*Commenti*).

PRESIDENTE. Caro senatore, lei sta parlando con un senatore che non ha proprio paura di niente, e proprio per questo motivo le tolgo la parola.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(782) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012 (Relazione orale) (ore 16,50)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 782.

Il relatore, senatore Barcaiuolo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta. (*Brusio*)

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, sono in quest'Aula da sei anni e mai si è concordato un intervento.

PRESIDENTE. Io lo sono da dieci, Presidente.

PATUANELLI (M5S). Mai in quest'Aula si è concordato l'argomento dell'ordine dei lavori. In quest'Aula si è intervenuti sull'ordine dei lavori per tantissimi motivi, in modo probabilmente *borderline* rispetto al Regolamento, ma questa è diventata una prassi.

Per questo motivo, sull'ordine dei lavori, io le antiprovo che il Movimento 5 Stelle abbandona quest'Aula, perché riteniamo che non si possa non dare la parola sull'ordine dei lavori a un senatore che lo richieda. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Chiedo ai senatori di non intervenire e al senatore Barcaiuolo di svolgere il suo intervento.

BARCAIUOLO, relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge di iniziativa governativa recante la ratifica del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento

atmosferico transfrontaliero a lunga distanza per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, nonché delle modifiche al testo e agli allegati da II a IX del protocollo stesso, che introducono disposizioni finalizzate all'incremento degli sforzi per raggiungere gli obiettivi di tutela a lungo termine della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso più rigorosi impegni nazionali di riduzione delle emissioni.

Con tali strumenti è infatti stata estesa l'applicazione delle misure di riduzione delle polveri sottili (il particolato PM 2,5) ed è stata data priorità alle misure che contribuiscono a ridurre il cosiddetto *black carbon*, ossia il nero di carbonio o nerofumo prodotto dalla combustione di prodotti petroliferi pesanti, elementi che sono causa di gravi malattie cardiopolmonari e cancerogene.

Le misure normative prevedono altresì riduzioni delle emissioni dei composti organici volatili (COV), derivanti da prodotti per uso domestico, architettonico o privato e introducono disposizioni per la raccolta o lo scambio di informazioni sulle concentrazioni nell'ambiente delle sostanze e sulle proiezioni delle emissioni che devono essere rese note al pubblico.

L'intervento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dalla nostra Nazione.

In conclusione, è per questi motivi che propongo all'Aula l'approvazione del disegno di legge in esame. (*Applausi*).

Presidente. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

De Cristofaro (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

De Cristofaro (*Misto-AVS*). Signor Presidente, scusate, ma non so se per voi è normale procedere e andare avanti con un Gruppo parlamentare che ha lasciato l'Aula pochi minuti fa. Ditecelo perché, nel caso, se considerate la cosa normale, anche il mio Gruppo farà la stessa cosa e lascerà l'Aula.

Vedete voi. È evidente che noi pensiamo che non si possa andare avanti con un Gruppo parlamentare che ha lasciato l'Aula.

Presidente. Senatore De Cristofaro, io applico il Regolamento. Se vuole, apriamo un dibattito. Il Regolamento prevede che debba esserci almeno la comunicazione degli interventi alla Presidenza. A me non è stato comunicato nulla. Il Partito Democratico ha comunicato alla Presidenza che sarebbe intervenuto? Sì. Lei ha comunicato alla Presidenza che sarebbe intervenuto sullo stesso argomento? Sì. Da parte dei colleghi del MoVimento 5 Stelle non c'è stata tale comunicazione. Non gli stavo dando la parola per il semplice motivo che nessuno ha chiesto e comunicato alla Presidenza che sarebbe intervenuto. Cosa devo fare? Se volete, rientrano e dicono quello che vogliono, ma a questo punto per me è anarchia pura. Se vogliamo lavorare nell'anarchia pura, io non ho problemi. (*Commenti*). Se volete lavorare nell'anarchia pura, da parte di Gian Marco Centinaio non ci sono problemi. Qui ognuno fa quello che vuole.

Se volete, sospendo per qualche minuto la seduta... (*Commenti*) e spieghiamo ai colleghi del MoVimento 5 Stelle che c'è un Regolamento che, in quanto tale, va rispettato.

In ogni caso, in attesa che decorra il termine di venti minuti dall'inizio della seduta di cui all'articolo 119 del Regolamento, sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 16,56, è ripresa alle ore 17,07*).

Colleghi, prima di proseguire nei nostri lavori, do lettura del comma 5 dell'articolo 84 del Regolamento. Lo leggo a voi, ma anche a me stesso: «Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste all'Assemblea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare per iscritto il Presidente dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore ai dieci minuti».

Oltre alla lettera del Regolamento, così la Giunta per il Regolamento, lunedì 22 dicembre 2008, presidente del Senato Schifani, tra le comunicazioni del Presidente: «I senatori che, in apertura di seduta o nel corso di essa, intendono intervenire su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono preventivamente informare la Presidenza dell'oggetto dei loro interventi. L'oggetto deve essere specificato. Non è sufficiente una semplice indicazione di intervento sull'ordine dei lavori».

Centinaio non è impazzito tutto a un tratto.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, presidente Patuanelli.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, io sono certo che lei non è mai stato pazzo e non è impazzito oggi. La ringrazio per aver letto i due riferimenti al Regolamento e alla Giunta per il Regolamento. Sarà mia cura, ovviamente, far recapitare alla Presidenza tutti i precedenti in cui ciò non è avvenuto, ma penso che sia giusto chiudere così la questione.

Il nostro intervento sull'ordine dei lavori verte su un gesto di cortesia istituzionale nei confronti della Presidenza, del Presidente del Senato, per avvisare che il Gruppo MoVimento 5 Stelle ha recentemente scritto al Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, onorevole senatore Franceschini, in ordine a ciò che è apparso negli ultimi giorni come tema molto centrale, sentito in particolare dagli organi di stampa, ovvero le omesse dichiarazioni del senatore Gasparri nella dichiarazione annuale, nella dichiarazione che è obbligo di legge per ogni eletto, fatta a inizio legislatura.

È un'omissione da lui stessa ammessa, ma che apre alcuni scenari verso i quali riteniamo di poter dire che vi sono degli elementi che portano a chiedere alla Presidenza del Senato un intervento, in ordine anche al rispetto del regolamento etico e di comportamento dei singoli senatori, rispetto al fatto che è necessario che ciascun senatore svolga la sua funzione nell'interesse esclusivo della Nazione.

Rispetto a questo, sul termine esclusivo abbiamo qualche dubbio e quindi, oltre ad avvisare l'Assemblea di ciò che abbiamo posto all'attenzione della Giunta per le elezioni, riteniamo che sia indispensabile anche un intervento della Presidenza del Senato. (*Applausi*).

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, anche noi riteniamo opportuno un intervento del Presidente del Senato a tutela di questa Assemblea, delle garanzie e delle prerogative dei senatori, perché pensiamo che il tema della omissione della comunicazione da parte del senatore Gasparri dei suoi incarichi sia qualcosa che attenga alla trasparenza che deve contraddistinguere il nostro lavoro e il nostro operato in quest'Aula e attenga anche al dovere informativo che ha ciascuno di noi nei confronti di organismi come la Giunta delle elezioni che devono valutare se gli incarichi che ciascuno di noi può avere in enti o società possono portare a rischi di incompatibilità con il ruolo che svolgiamo in quest'Aula.

Riteniamo quindi opportuno che ci sia un intervento del Presidente che faccia chiarezza su questi temi, anche se la Giunta delle elezioni è stata già interessata della questione e si avvierà un *iter* istruttorio che servirà a stabilire se gli incarichi che il senatore Gasparri risulta non aver comunicato all'inizio della legislatura possono portare a profili di incompatibilità con il suo ruolo.

Questi sono problemi di rilevante gravità sui quali riteniamo importante e opportuno che il Presidente del Senato intervenga. (*Applausi*).

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, lei avrà anche spiegato il Regolamento. Io non voglio polemizzare, voglio solo dire che mi associo, anche a nome del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, alle richieste avanzate dal senatore Patuanelli, visto che mi trovano d'accordo.

PRESIDENTE. Il Presidente La Russa interverrà in merito.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo linguistico «Francesco Selmi» di Modena, e quelli del corso di diritto parlamentare italiano ed europeo dell'Università di Parma, che stanno assistendo ai nostri lavori, in una seduta "frizzante". (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 782 (ore 17,13)

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

Essendo la prima votazione aspetto tutti. Mi scuso pubblicamente con la senatrice Pirro perché la scorsa settimana non le ho permesso di votare ma non l'avevo vista. (*Applausi*).

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, intervengo soltanto per annunciare la dichiarazione di voto favorevole del Gruppo e per sottolineare - come succede ogni tanto quando ci occupiamo delle ratifiche di trattati - che si tratta di ratifiche che attendono un tempo lunghissimo per arrivare in porto. In questo caso stiamo parlando di una Convenzione del 1979 che poi è stata firmata a Göteborg nel 1999. Si spera sempre che questo tipo di atti giungano a conclusione un po' prima e non facciano come il vino buono, che deve invecchiare per decenni in cantina.

CRAXI (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi senatori, il provvedimento in esame va collocato nel quadro degli sforzi necessari per raggiungere gli obiettivi di tutela a lungo termine della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso impegni nazionali più rigorosi sul fronte della riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici. Ricordo che la Convenzione di Ginevra, firmata nel novembre del 1979 e ratificata dall'Italia con la legge n. 289 del 1982, rappresenta il primo documento internazionale legalmente vincolante sui problemi dell'inquinamento atmosferico. I protocolli attuativi che ne sono seguiti hanno consentito l'articolazione di specifici impegni per le diverse classi di inquinanti e hanno fissato regole per il monitoraggio e la verifica della progressiva riduzione dell'inquinamento atmosferico. Questo atto è un deciso passo in avanti a salvaguardia dell'ambiente e, di conseguenza, a tutela della salute umana, che non può trovarci insensibili o distratti.

A nome del Gruppo Forza Italia, annuncio il nostro voto favorevole alla ratifica. (*Applausi*).

TREVISI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREVISI (*M5S*). Signor Presidente, è di poche ore fa una notizia ANSA secondo cui i morti nel mondo per inquinamento sono ogni anno 5,1 milioni. Si tratta di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica «British medical journal».

A me sembra che sarebbe un'occasione mancata non parlare di questa ratifica, perché riguarda temi che spesso sono poco conosciuti, come l'acidificazione, l'eutrofizzazione e l'ozono troposferico. Si tratta di forme di inquinamento definite secondarie, però sono causate da quegli inquinanti che comunque concorrono ai cambiamenti climatici, insieme alle forme primarie e ad altri tipi di inquinanti, come gli ossidi d'azoto, che derivano tutti dalla combustione delle fonti fossili. Le stesse soluzioni che proponiamo da anni per ridurre l'inquinamento primario e gli effetti sui cambiamenti climatici valgono anche per l'acidificazione del mare, ad esempio. Infatti, proprio il grande aumento della percentuale di CO₂ nell'atmosfera crea delle reazioni chimiche all'interno dei metalli presenti nell'acqua marina che acidifica e diminuisce il ph del mare e quindi aumenta i danni sugli ecosistemi marini. Allo stesso modo, anche i fertilizzanti e l'eccessivo uso di chimica in agricoltura causano dei

danni, insieme a tutte le emissioni inquinanti che concorrono al dato così eclatante prima citato, ossia 5,1 milioni di morti ogni anno dovuti all'inquinamento.

Credo che queste Convenzioni non debbano rimanere solo sulla carta, ma alla ratifica debba seguire l'applicazione di quelle tecnologie che si basano sulla non combustione delle fonti fossili. Questo non solo per un motivo legato ai cambiamenti climatici, ma perché tutto il mondo e lo sviluppo economico stanno andando su queste tecnologie, quindi ci sono anche motivi economici: dobbiamo diventare padroni di queste tecnologie per poterle esportare. Ecco perché dobbiamo investire in queste tecnologie pulite. L'altro motivo è quello della salute umana, perché purtroppo l'inquinamento causa diverse vittime ogni anno.

Quindi, dobbiamo assolutamente agire in questo senso e trovo paradossale che non si riesca a capire che gli interventi prioritari di questo Paese sono chiari: le fonti rinnovabili, l'efficientamento energetico, tutte cose che invece vengono oggi messe in secondo piano da questo Governo.

Un altro problema importante è quello della mobilità ferroviaria, che nel Sud Italia è disastrata: non capisco perché per arrivare dal Sud Italia a Roma serva il doppio del tempo e perché i treni siano fatiscenti rispetto a quelli presenti nel Nord Italia. Ci stiamo concentrando su delle opere, magari inutili, come il Ponte sullo Stretto, che è un intervento faraonico che ha voluto il ministro Salvini, dimenticando che magari in Sicilia si viaggia ancora con i treni *diesel* che sono altamente inquinanti. È evidente che il Ministro ha pensato a questo intervento, a questa piramide nel deserto che è il Ponte sullo Stretto, ma non sta pensando a realizzare una rete ferroviaria ad alta velocità per il trasporto di persone e merci in modo sostenibile e pulito. Il suo intento, realizzando questa grande opera, che poi sarà inutile in assenza di tutte le infrastrutture primarie nelle Regioni del Sud, forse è quello di ottenere una certa visibilità e di non essere ricordato solo per le sue felpe o per l'animazione al Papeete. Questo è assolutamente sbagliato. Noi dobbiamo pensare subito a realizzare le opere necessarie. Oggi i treni del Sud Italia hanno velocità paragonabili a quelle dei treni a vapore, mediamente 100 chilometri orari. Non capisco perché non possiamo avere treni con una velocità media di 150-200 chilometri orari. Per percorrere il tratto da Lecce a Roma ci vogliono sei ore, che è tantissimo, e questo quando non c'è un evento straordinario, perché bastano due gocce di pioggia o - non so - che salga il ministro Lollobrigida, perché i tempi di percorrenza aumentino notevolmente. Non si capisce perché non possiamo avere nel Sud Italia dei treni efficienti e non inquinanti. Ci dovremmo concentrare sulle opere necessarie, e puntare sulle tecnologie che oggi servono a questo Paese, che sono menzionate in questa ratifica, ma che rientrano anche fra le materie che saranno affrontate nei prossimi giorni nella COP28.

Si tratta delle tecnologie che erano previste nel superbonus. A proposito di questa misura, l'altro giorno vedendo Rai3 pensavo fosse Rete4, perché ormai sono molto simili, e riflettevo sul fatto che anche il superbonus è stata una misura distrutta mediaticamente. Sappiamo invece che ha funzionato nella fase della pandemia, ma poi quello che è successo è che tutti i partiti politici, anche se la misura funzionava, hanno chiesto la proroga all'infinito senza un *décalage*. Quello che è successo, quindi, è soprattutto colpa di chi ha chiesto le seconde case e le avete chieste tutti, delle proroghe all'infinito senza un *décalage* delle percentuali. Sono quelle, però, le misure che servono al nostro Paese, misure che consentano di efficientare le nostre case e renderle elettrificate, misure che consentono di avere una mobilità di media-lunga percorrenza sui treni e di avere una mobilità elettrica all'interno delle città. La strada è chiara: o andiamo in questa direzione e capiamo che questa direzione ci porterà ad essere più competitivi, a poter esportare queste tecnologie in tutto il mondo, oppure saremo costretti a vivere in un mondo inquinato e a importare le tecnologie dall'estero. (*Applausi*).

PAGANELLA (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANELLA (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, questo provvedimento autorizza la ratifica e l'esecuzione di due accordi internazionali sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico transfrontaliero, accordi che sono stati firmati a Göteborg nel 1999 e a Ginevra nel 2012. Ammire l'elasticità retorica del collega che mi ha preceduto, che riesce a infilare su questo argomento il Papeete, non so come ne sia capace. (*Applausi*).

Detto ciò, questi accordi fanno parte della Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico a lunga distanza, nota come convenzione sull'aria. L'obiettivo principale, quindi, non è parlare del Papeete, ma è controllare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e polveri sottili.

L'Italia, di fatto, ha già una normativa conforme agli adempimenti previsti da questi accordi e questa normativa esiste sia a livello interno (quindi italiano) che europeo; in particolare, la direttiva n. 2284 del 2016 e il decreto legislativo n. 81 del 2018 sono già in linea con gli obblighi previsti dagli accordi. Oggi è in esame la ratifica finale su cui annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. *(Applausi)*.

MENIA (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENIA (FdI). Signor Presidente, userò poche parole per motivare il voto favorevole di Fratelli d'Italia alla ratifica di questi due accordi che, come diceva poco fa il senatore Paganella, in realtà discendono da un primo e fondamentale Accordo noto come convenzione sull'aria, firmato a Ginevra già nel lontano 1979, che dava una linea di indirizzo a cui sono seguiti dei protocolli attuativi. Questi infatti sono, di fatto, dei protocolli. Il senso è quello di guardare alla tutela a lungo termine della salute umana, che è in tutta evidenza connessa alla salute dell'ambiente. Non si tratta, quindi, di affrontare ideologicamente qualche cosa, né di fare polemiche banali e sterili che servono veramente a poco, ma di esprimere un voto con scienza, coscienza e conoscenza di ciò che si fa.

In particolare, ci dedichiamo alla riduzione dell'acidificazione degli oceani, cioè quel fenomeno - banalmente spiegato - che deriva dalla immissione di anidride carbonica e che provoca la decrescita del PH degli stessi. Il fenomeno delle piogge acide che oggi tutti noi conosciamo nelle nostre città in realtà deriva da questo.

L'altro fenomeno è quello dell'eutrofizzazione. Si parla sempre di acqua, ma gli elementi sono connessi, come ci spiegava la filosofia antica. Si tratta, cioè, del processo degenerativo delle acque che deriva dall'azoto, dal fosforo, eccetera, e che anche in questo caso porta alla creazione di condizioni che si riverberano immediatamente sulla salute dell'ambiente e sulla salute umana.

L'altra questione che viene affrontata dal provvedimento di ratifica è connessa all'aria. Tutti noi che viviamo nelle città abbiamo imparato a conoscere già da bambini il fenomeno dei particolati, che portano a malattie respiratorie, a degenerazioni cancerogene. Tutto questo è argomento al nostro esame.

È giusto, quindi, esprimere un voto favorevole. L'Italia, su tutto questo, è comunque un Paese avanzato in termini di tutela dell'ambiente e si pone nel solco di un vecchio proverbio che ricordo di aver imparato tanto tempo fa e che ci hanno insegnato gli indiani d'America i quali, siccome ci dedichiamo alla nostra terra, ci dicevano proprio questo: la terra non ci è stata data in eredità dai nostri padri, ma piuttosto in prestito dai nostri figli. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(857) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022 (Relazione orale) (ore 17,29)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 857.

La relatrice facente funzioni, senatrice Craxi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice facente funzioni.

CRAXI, f. f. relatrice. L'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge recante la ratifica del Trattato sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritto dall'Italia e dal Governo degli Emirati Arabi Uniti nel marzo 2022.

Siamo di fronte a un Trattato che si inserisce tra gli strumenti volti all'implementazione dei rapporti tra l'Italia e i Paesi esterni all'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria internazionale e ciò anche al fine di rendere più efficace il contrasto alla criminalità, anche mediante una più incisiva cooperazione in materia di esecuzione delle sentenze di condanna.

La scelta di disciplinare la materia attraverso un'apposita convenzione bilaterale è stata dettata dalla mancanza di altri strumenti giuridici applicabili al caso, non avendo gli Emirati Arabi Uniti aderito alla Convenzione del marzo 1983 del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate.

L'Accordo è finalizzato a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini o residenti detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, in modo da permettere loro di scontare la pena erogata a seguito di sentenza di condanna irrevocabile nel proprio Paese di origine, ovvero nel luogo in cui vantino legami familiari, sociali o lavorativi e ciò al fine di favorirne il reinserimento sociale.

L'intervento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE).* Signor Presidente, intervengo ancora una volta per dichiarare il nostro voto favorevole. Si tratta di un Trattato di mutuo accordo per le esecuzioni penali di condannati rispettivamente nei due Paesi. Mi sembra che sia un buon Accordo che può servire alla cooperazione giudiziaria tra i due Paesi. Direi che non c'è alcun motivo ostativo, per cui certamente voteremo a favore, questa volta anche di un Accordo stipulato non troppo tempo fa, il che è una buona notizia.

CRAXI *(FI-BP-PPE).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI *(FI-BP-PPE).* Signor Presidente, l'Accordo siglato tra i due Paesi individua, nei rispettivi Dicasteri della giustizia, le istituzioni competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento e, naturalmente, ne disciplina tutte le condizioni necessarie.

Al centro c'è con tutta evidenza l'interesse della persona detenuta, che deve prestare il proprio consenso, nella piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano, al fatto di scontare la sua pena comminata in termini definitivi nello Stato di origine o di residenza. Ciò va nella direzione di consentire una prospettiva futura, il reinserimento sociale dello stesso individuo condannato, che nel Paese di origine o di residenza potrebbe avere solidi legami familiari, amichevoli, lavorativi.

Il Gruppo di Forza Italia vota dunque a favore della ratifica del Trattato, che si configura nei termini di un rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi e, più in generale, con le realtà esterne dell'Unione europea in materia di cooperazione internazionale giudiziaria, con inevitabili benefiche ricadute sul terreno del contrasto ai fenomeni criminali.

MARTON (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, questo Accordo con gli Emirati Arabi permette a chi è detenuto in uno dei due Paesi di poter scontare la pena, che è già stata erogata appunto dal Paese ospitante, nel suo Paese d'origine, al fine di poter avere frequentazioni coi propri parenti.

Siamo consapevoli che Human rights watch ha già denunciato più volte il trattamento dei detenuti presso gli Emirati Arabi Uniti, ma questo Accordo prevede che il detenuto presti il proprio consenso al trasferimento. Per questo motivo il Gruppo MoVimento 5 Stelle esprimerà un voto favorevole sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, il disegno di legge che tra poco ci accingiamo a votare riguarda la ratifica e l'esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, firmato a Dubai l'8 marzo 2022.

L'obiettivo del Trattato è quello di consentire il trasferimento dei cittadini o residenti detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente in modo da permettere loro di scontare la pena irrogata a seguito di sentenza di condanna definitiva nel proprio Paese di origine. Il Trattato, composto da 25 articoli, disciplina le condizioni per dare luogo al trasferimento, le modalità per richiederlo e per adottare la decisione per la consegna della persona condannata.

Annuncio il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

GIACOBBE (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD-IDP). Signor Presidente, il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti è necessario per diversi motivi, tra cui il fatto che nel tempo si sono intensificati e continuano a intensificarsi gli scambi e i rapporti fra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti. Tale Paese non ha aderito alla convenzione del Consiglio d'Europa in materia. Era quindi necessario dotarsi di uno strumento giuridico che regolasse il trasferimento delle persone condannate in uno dei due Paesi.

Il Trattato include aspetti propri della convenzione del Consiglio d'Europa, con passaggi chiarificatori sui concetti di condanna, condanna definitiva e riconoscimento del reato in entrambi i Paesi.

Riteniamo quindi opportuno questo Trattato ed è per questi motivi, signor Presidente, che esprimo il voto favorevole del Partito Democratico. (*Applausi*).

BARCAIUOLO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO (FdI). Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia condivide il principio di poter far scontare la pena nel Paese di origine, non solo quando, come in questo caso, è prevista la volontà e la richiesta del detenuto in tal senso. Credo che l'Italia debba lavorare sul punto anche in accordo con altre Nazioni. So che anche grazie all'eccellente lavoro del sottosegretario Delmastro Delle Vedove si sta andando in questa direzione. È chiaro che questo tipo di accordo rientra esattamente in quella visione del mondo che cerchiamo di portare avanti ed è per questi motivi che annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(865) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 865, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Barcaiuolo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BARCAIUOLO, relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera deputati, recante la ratifica dell'Accordo tra Italia e Ucraina sulla cooperazione di polizia, sottoscritto dalle parti nel giugno 2021 ovvero qualche mese prima dell'aggressione russa al territorio ucraino.

Il Trattato ha lo scopo di rendere più stretta la collaborazione tra le Forze di polizia delle due Nazioni al fine di prevenire, individuare, reprimere e investigare su alcuni reati, regolamentando altresì giuridicamente la collaborazione operativa e rafforzando i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta al crimine organizzato transnazionale.

Il documento si inserisce in un contesto internazionale che richiede una progressiva e crescente collaborazione per il contrasto della criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme ed è necessario a realizzare una cooperazione bilaterale di polizia più organica, efficiente ed efficace nonché più aderente alle attuali esigenze di entrambe le Nazioni, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e dagli obblighi internazionali.

L'Accordo, redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, sviluppa la collaborazione bilaterale attraverso lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze in materia di criminalità nonché altre forme di collaborazione tra le quali lo svolgimento di attività di formazione e lo scambio di esperti.

L'intervento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dalla nostra Nazione. È per questi motivi che, in conclusione, si propone all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, intervengo per annunciare, anche in questo caso, il nostro voto favorevole. Si tratta di un Accordo di cooperazione con l'Ucraina. Crediamo che tutto ciò che può stringere i rapporti con il Paese vergognosamente invaso dalla Federazione Russa sia da considerarsi positivo e che questo sia un passo verso l'integrazione europea dell'Ucraina, che tutti auspichiamo possa avvenire nel più breve tempo possibile. Quindi, come parte di questo sforzo di avvicinamento dell'Ucraina all'Unione europea, voteremo con convinzione a favore della ratifica di questo Accordo.

CRAXI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, colleghi senatori, l'Accordo in esame, sottoscritto nel giugno 2021, prima che l'Ucraina vivesse il dramma dell'inaccettabile attacco russo alla propria sovranità e integrità territoriale può, a ragione, annoverarsi tra le misure finalizzate a contrastare con maggiore efficacia il crimine organizzato transnazionale, nelle sue varie e sfuggenti articolazioni. Si muove infatti dalla consapevolezza che, in un contesto segnato dall'imprevedibilità e dalla globalità della minaccia criminale, sia ineludibile il ricorso a forme nuove di collaborazione tra i corpi di Polizia, caratterizzate dal rafforzamento dei canali di scambio dei flussi informativi, dalla messa in comune di esperienze e attività formative, dalla condivisione di *best practice*.

Concorde sulle finalità strategiche che hanno animato l'Accordo e sui risvolti operativi che ne dovranno determinare l'effettiva esecuzione, il Gruppo Forza Italia esprime voto favorevole alla ratifica del provvedimento, con l'auspicio che l'Ucraina possa presto inaugurare una stagione di stabilità e sicurezza nazionale.

MARTON (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, questo Accordo, come molti già ratificati in quest'Aula e anche già approvati alla Camera, mira a migliorare il rapporto tra le polizie di Italia e Ucraina. Ne abbiamo appunto già ratificati altri e questo ricalca lo schema che è già stato approvato dal Dipartimento della pubblica sicurezza. Sono previste molte forme di collaborazione; l'obiettivo è quello di contrastare la criminalità organizzata. Per questo motivo il Movimento 5 Stelle voterà a favore.

PAGANELLA (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANELLA (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, l'Accordo in oggetto mira a rafforzare la collaborazione tra le Forze di polizia dei due Paesi nella prevenzione, identificazione, repressione e indagine sui reati. L'Accordo si sviluppa in particolare attraverso lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze in materia di criminalità, nonché altre forme di collaborazione, tra le quali lo svolgimento di attività di formazione e lo scambio di esperti.

Il testo dell'Accordo è stato redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. È per tutto ciò che annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi*).

ALFIERI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico su di una ratifica che abbiamo discusso in Commissione affari esteri e approfondito su un atto del Governo precedente. Quindi, il voto non può che essere favorevole. (*Applausi*).

MENIA (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENIA (FdI). Signor Presidente, intervengo per illustrare il significato del voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia alla ratifica di questo Accordo di cooperazione sulle forze di polizia e sulle attività di polizia tra Italia ed Ucraina. Un primo dato va sottolineato. È casuale, ma questo Accordo viene creato otto mesi prima dell'invasione russa in l'Ucraina.

In qualche modo questo fatto è anche simbolico. All'epoca, tra Italia e Ucraina si stabilirono una serie di priorità che avevano a che fare, in realtà, con un mondo già in movimento. Le guerre cominciano prima e spesso sono anche guerre ibride. La criminalità transnazionale, l'aggressione cibernetica, la violazione, la criminalità informatica sono tutte realtà connesse. In qualche modo, erano realtà che si conoscevano e che oggi tanto più conosciamo e sottolineiamo di fronte a questa particolare situazione in Ucraina.

Di che cosa si parla? Gli ambiti di cooperazione sono vari. Si parla di crimine organizzato transnazionale, di traffico di stupefacenti, di reati contro la libertà sessuale e contro la criminalità informatica. I due aspetti sono anche legati. Voi sapete, perché è vero, che l'Ucraina, tra le tante cose, è il supermercato dei bambini. Il fenomeno del cosiddetto utero in affitto da quelle parti avviene ed avviene drammaticamente. Se andate su certi indirizzi di Internet, troverete il catalogo dei bambini e potrete scegliere il colore degli occhi, il colore della pelle. Come voi sapete, tutto questo è connesso ad una gigantesca operazione internazionale di sfruttamento delle donne, di sfruttamento del corpo, che è indegna moralmente e che passa attraverso questi e tanti altri canali.

Quindi, rafforzare la cooperazione tra Italia ed Ucraina contro la criminalità organizzata, contro i reati sulla libertà sessuale e sulla criminalità informatica, contro la tratta delle persone, contro l'immigrazione illegale, tanto più in un momento in cui l'Ucraina ha un disperato bisogno di solidarietà. Noi, da italiani, la nostra parte l'abbiamo fatta; gli europei l'hanno fatta. Abbiamo accolto i profughi. Abbiamo imparato quali sono i profughi veri, perché i profughi veri erano i bambini e le donne che arrivavano dall'Ucraina.

Abbiamo fatto e continueremo a fare il nostro dovere. Oggi, pertanto, votare a favore della ratifica di questo Accordo, a mio modo di vedere, è un segno in più: è un segno di solidarietà e di vicinanza e un atto di giustizia verso un popolo che soffre. Un popolo che oggi è la frontiera della libertà, della democrazia e dell'Europa.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(860) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021 (Relazione orale) (ore 17,48)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 860.

Il relatore, senatore Dreosto, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DREOSTO, relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di iniziativa governativa recante la ratifica dell'Accordo sul trasporto aereo sottoscritto nell'ottobre 2021 dall'Unione europea, i suoi Stati membri e il Qatar, che regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e il Paese arabo affacciato sul Golfo Persico, prevalendo sugli accordi bilaterali sottoscritti tra singoli Paesi e creando in questo modo un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.

L'Accordo in esame disciplina, tra gli altri, il diritto di sorvolo e di traffico, la tabella delle rotte, le modalità di designazione dei vettori preposti ad operare i servizi concordati e la tutela della concorrenza, recando altresì norme in materia di sicurezza e protezione di tutela del passeggero.

L'intervento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del

Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, il prossimo sarà un altro voto favorevole da parte del Gruppo Italia Viva. Si tratta di un Accordo che sviluppa e potenzia i rapporti tra l'Unione europea e il Qatar, soprattutto quelli aeronautici. Per un Paese come il nostro, a forte vocazione turistica, questo genere di accordi naturalmente è sempre molto vantaggioso e avere buoni rapporti con il Golfo, come sappiamo, è importante. Trattandosi peraltro di un Accordo che coinvolge l'Unione europea, mi sembra giusto che l'Italia si allinei ratificandolo e non diventando elemento di ostacolo come succede con altri accordi europei. Esprimo quindi il nostro voto favorevole.

CRAXI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, colleghi senatori, con l'intesa che regola le dinamiche e le relazioni aeronautiche fra gli Stati membri dell'Unione europea e il Qatar ci si muove lungo un percorso che ha come sbocco la creazione di un unico mercato del trasporto aereo. Appaiono evidenti in tal senso i risvolti positivi che ne deriverebbero sul piano delle opportunità commerciali per i vettori degli Stati coinvolti, come pure le acquisizioni benefiche nell'ambito della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente, figlie di un approccio caratterizzato dalla progressiva convergenza regolamentare.

In un contesto segnato dalla molitudine di disposizioni che danno fiato alle intese bilaterali vigenti tra il Qatar e le singole realtà statuali comunitarie, Forza Italia esprime dunque il voto favorevole alla ratifica dell'Accordo, nel convincimento che possa trattarsi di un passo positivo nel superamento delle logiche protezionistiche e nell'articolazione di un mercato libero e concorrenziale.

MARTON (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, quest'oggi approveremo tre accordi di questo tipo, praticamente identici, che riguardano il Qatar, la Repubblica di Armenia e l'Ucraina. Quello attualmente al nostro esame si pone l'obiettivo di creare un mercato unico del trasporto aereo e, per quanto attiene appunto a tutte le regole di sicurezza, non possiamo che essere d'accordo. Per questo motivo, il voto del Movimento 5 Stelle sarà favorevole su tutti e tre gli accordi.

DREOSTO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, l'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e lo Stato del Qatar vuole regolare le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri

dell'Unione europea e il Paese arabo che, come abbiamo detto, è affacciato sul Golfo Persico, prevalendo tra l'altro sugli accordi bilaterali sottoscritti tra i singoli Paesi.

Vorrei solamente segnalare in questa mia dichiarazione di voto l'articolo 3, che reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quindi, come si evince dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, l'intervento normativo non presenta alcun profilo di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo, né con gli obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia. Pertanto, il nostro voto sarà favorevole.

GIACOBBE (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD-IDP). Signor Presidente, la finalità di questo Accordo è la creazione di un unico mercato dei servizi aerei fra Qatar e Unione europea, in sostituzione delle disposizioni attuali che sono basate su accordi bilaterali fra il Qatar e i singoli Stati.

Questa nuova logica comune è un passo in avanti per un rapporto sempre più intenso tra gli Stati europei e il Qatar, un Paese diventato altamente strategico per gli spostamenti aerei nell'Est del mondo e per sviluppare un mercato più libero e concorrenziale.

Fra i punti più importanti di questo Accordo cito l'assenza di limiti alle frequenze operabili per i collegamenti diretti fra ciascun punto in Europa e in Qatar e la convergenza regolamentare soprattutto in materia di sicurezza e protezione, con particolare riferimento ad argomenti come il diritto di sorvolo e di traffico, la definizione delle tabelle delle rotte, le modalità di designazione dei vettori ad operare i servizi concordati, la tutela della concorrenza, le disposizioni in materia di sicurezza e protezione (*safety and security*).

Da questo Accordo penso che potrebbe derivare un maggiore numero di voli, che consentirebbero benefici ai viaggiatori come una maggiore scelta dei vettori e il contenimento dei prezzi, che al momento sono aumentati in maniera significativa.

Anche per questi motivi, signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo. (*Applausi*).

BARCAIUOLO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO (FdI). Signor Presidente, com'è stato ampiamente descritto negli interventi che mi hanno preceduto, l'Accordo regola le relazioni aeronautiche tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Paese arabo del Qatar. L'obiettivo, com'è stato già sottolineato, è quello di creare un mercato unico del trasporto aereo. L'Accordo fa prevalere ovviamente gli eventuali accordi bilaterali preesistenti tra gli Stati membri e il Qatar e va a regolamentare diversi settori, in particolar modo quelli della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.

Per tutti questi motivi, il voto di Fratelli d'Italia non potrà che essere favorevole alla ratifica dell'Accordo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021 (Relazione orale) (ore 17,57)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 862.

Il relatore, senatore Menia, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MENIA, relatore. Signor Presidente, in questo caso impiegherò qualche minuto in più rispetto al mio

intervento precedente, cercando di essere preciso nella relazione e aggiungendo infine qualche considerazione. Stiamo esaminando l'Accordo sullo spazio aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra. Com'è stato ricordato, si tratta di una serie di accordi molto simili, che hanno tutti l'obiettivo di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.

L'Accordo consente peraltro l'esercizio di taluni diritti di traffico che scaturiscono dagli accordi bilaterali previgenti, a condizione che non determinino discriminazioni. Si tratta, in particolare, delle materie che afferiscono ai diritti di sorvolo, di traffico, di tutela della concorrenza e quant'altro.

L'Accordo si compone di trentuno articoli e due allegati. I trentuno articoli sono ripartiti in tre titoli, il primo dei quali si dedica soprattutto a disposizioni economiche.

Vengono definiti la tabella delle rotte e i diritti e le facoltà di sorvolo, il traffico che ciascuna parte reciprocamente riconosce all'altra. Il testo regola poi le modalità con cui le parti possono consentire che un vettore aereo dell'Armenia sia detenuto tramite la partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato da Stati membri dell'Unione europea. Ulteriori disposizioni del Titolo I prevedono inoltre il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio.

Il Titolo II - che contiene gli articoli dal 14 al 21 - reca norme in materia di cooperazione regolamentare e definisce le condizioni con le quali le parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti. Si dedicano poi ad un'altra serie di aspetti relativi ai sistemi telematici di prenotazione e stabiliscono l'impegno delle parti alla collaborazione su una serie di questioni.

Il Titolo III reca, infine, le disposizioni finali e istituzionali e prevede in particolare l'istituzione di un comitato misto che sia responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo.

Infine, all'Allegato I vi sono le disposizioni transitorie e quindi la disciplina e le modalità della progressiva convergenza regolamentare dell'Armenia rispetto all'Unione europea.

Si procede quindi su una strada di avvicinamento all'Europa e di europeizzazione dell'Armenia, fatto che dovrebbe indurci a considerare con più attenzione quel che succede in Armenia, non solo nel suo spazio aereo, ma in quello che è storicamente il suo spazio vitale.

A questo proposito, vi dico qualcosa in più che non sta scritto in questo Accordo, ma che ritengo sia giusto dire. Credo che abbiamo un debito morale nei confronti dell'Armenia. Per oltre un secolo non si è potuto parlare dello sterminio degli armeni e non si può dire chi l'ha perpetrato (l'Impero ottomano), ma in queste settimane, come in altri Paesi, in Francia c'è stato un pronunciamento forte da parte del Parlamento e non solo, comunque da parte delle istituzioni e dell'opinione pubblica, perché ai confini dell'Armenia è successo qualcosa.

Come sapete, vi era una regione che si chiama Artsakh, che conosciamo come Nagorno-Karabakh, popolata sostanzialmente solo da armeni. Vivevano lì 120.000 armeni, ma in seguito a un'operazione che è iniziata lo scorso 19 settembre ad opera dell'Azerbaigian, non ne esistono più. Cosa vuol dire? Da un anno, in pratica, era partita un'operazione che noi - o l'Europa disattenta - abbiamo fatto finta di non vedere. Mi chiedo spesso che cosa resti di questa Europa, noi siamo pronti a fare le guerre per tutti, a difendere i diritti di tutte le minoranze, se possibile le più lontane possibile e le meno vicine al nostro modo di essere. Questa Europa cristiana, o quel che ne rimane, non si è accorta di quello che stava accadendo, ovvero che l'Azerbaigian ha tenuto sotto assedio gli armeni del Nagorno-Karabakh, che era una repubblichetta autoproclamata, è vero, nata dopo che nel 1989 si era dissolta l'Unione sovietica, ma era un territorio popolato da armeni. Si tratta di un territorio, in particolare, in cui parlano le pietre, in cui parlano i monasteri scavati nella roccia e in cui parlano le croci cristiane, che vengono abbattute ancora in questi giorni. Credo che sia giusto... (*Commenti del senatore Magni*). La Croce Rossa internazionale...

PRESIDENTE. Possiamo lasciar parlare il relatore? Avrete poi modo di intervenire.

MENIA, *relatore*. Siete molto attenti ai diritti di tutti, ma dovreste ascoltare quello che dice qualcun altro, anche se credete che sia irrituale quanto dico. (*Applausi*).

Vi potrei dire che il totale degli sfollati dal 22 al 30 ottobre è stato di 101.848 persone ufficialmente registrate. Durante l'esodo, avvenuto a piedi, da quelle parti, durato anche quaranta ore per percorrere circa 80 chilometri, sono morti 64 tra anziani e bambini. Si sono verificate torture, sono stati fatti detenuti, ma soprattutto è stato aggredito e viene aggredito in questi giorni il patrimonio culturale di tutto il Nagorno-Karabakh. C'è un processo di dearmenizzazione che passa attraverso la rimozione di tutte le iscrizioni in lingua armena, l'eliminazione di tutte le croci dalle sommità dei campanili e dalle rocce, l'installazione diffusa di bandiere e stemmi con il pugno di ferro (risulta abbattuta la grande croce illuminata che si ergeva in cima alla montagna sopra Step'anakert) e il cambio di tutti i nomi armeni.

Vi dico queste cose perché sono figlio di un popolo di espulsi, quindi naturalmente solidarizzo con gli espulsi. Non è che non capisca come funziona la politica, non è che non mi renda conto che abbiamo interessi economici di tutti i tipi; da quando è accaduto qualcosa tra Russia e Ucraina e noi, giustamente, abbiamo scelto la parte del più debole, la parte di chi porta la democrazia, abbiamo anche dovuto riconvertire il nostro accesso al gas, quindi mi è naturale capire tante cose. Penso però che dobbiamo avere un moto di libertà, di giustizia e di solidarietà verso chi viene abbattuto, verso chi viene ammazzato e verso chi subisce un'aggressione vera e propria che cancella i simboli millenari della storia cristiana del proprio Paese, come accade in quel piccolo Paese del Caucaso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

La considero iscritto a parlare, senatore Magni, dato che voleva intervenire. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, capisco tutte le discussioni, e vorrei discutere, perché le questioni poste hanno una grandissima rilevanza, ma bisogna evitare di fare i comizi, perché l'ordine del giorno reca un Accordo sullo spazio aereo. Se vogliamo discutere di cosa succede in Armenia, sono favorevolissimo, ma vorrei che questo Parlamento discutesse anche del genocidio che sta avvenendo in Palestina, in termini molto veloci. Se vogliamo discutere di questo va benissimo, però è insopportabile che si facciano comizi nazionalistici che non hanno alcun senso e alcuna necessità di esser fatti in questo Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, anche in questo caso voteremo a favore della ratifica di questo Accordo.

Non posso però astenermi dall'utilizzare qualche minuto, come ha fatto il collega Roberto Menia, per dire alcune parole di solidarietà alla Repubblica d'Armenia. Non sarebbe infatti pensabile, anzi,

sarebbe del tutto incongruo che parlassimo di un Accordo con un Paese che ha gravissimi problemi e li ignorassimo, parlando di aeronautica, come se non fosse collegata anche alla situazione internazionale. Pertanto, esprimere solidarietà all'Armenia, che vede in pericolo la sua integrità territoriale, mi sembra legittimo e giusto. Vorrei ricordare che per un anno 120.000 abitanti del Nagorno-Karabakh sono rimasti praticamente isolati dal resto del mondo, perché il corridoio di Lachin, l'unica strada che collega la Repubblica di Armenia a questa *exclave* popolata di armeni, è stato bloccato perché i russi non hanno fatto quello che dovevano fare, cioè tenere quel corridoio aperto, tant'è che la Corte internazionale di giustizia, nel febbraio di quest'anno, ha detto che il corridoio doveva essere aperto.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 18,10)

(*Segue SCALFAROTTO*). Quelle 120.000 persone non avevano farmaci, né cibo: credo che questo vada detto, così come va detto che, dopo la guerra lampo, 120.000 persone sono dovute espatriare e oggi si teme anche per l'integrità territoriale dell'Armenia.

Non credo sia un comizio, ma significa semplicemente contestualizzare un Accordo internazionale in una situazione complessa. Lo dico al di là degli aspetti legati all'etnia, alla religione e alla cultura di quel popolo. Ne faccio semplicemente una questione umanitaria, che mi sembra doveroso sottolineare. Mi sembra altresì importante che noi, nel ratificare l'Accordo con la Repubblica d'Armenia, inviamo il senso della nostra solidarietà e preoccupazione e affermiamo che l'integrità dei confini della Repubblica d'Armenia dev'essere protetta e che chiunque pensi di violarla troverà la netta opposizione della comunità internazionale. (*Applausi*).

CRAXI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, colleghi senatori, l'intesa finalizzata a disciplinare le relazioni aeronautiche tra i Paesi membri dell'Unione europea e l'Armenia, sostituendo al contempo gli accordi bilaterali vigenti, si inserisce nel solco della definizione di un unico mercato del trasporto aereo, muovendo la leva della convergenza regolamentare innanzitutto sul fronte della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente. Questo è un passo importante non solo in un'ottica di apertura dei mercati, di liberalizzazione della proprietà e di controllo dei vettori aerei, ma nella logica stessa di proiezione esterna dell'Unione europea, capace di esprimersi con voce unica e di assumere la fisionomia di attore di rilievo sul proscenio globale.

Alla luce di tali considerazioni, il Gruppo Forza Italia esprime voto favorevole alla ratifica dell'Accordo. (*Applausi*).

MARTON (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, anch'io non trovo fuori luogo l'intervento del senatore Menia, anzi, lo apprezzo parecchio, perché contestualizzare quello che si sta facendo secondo me è sempre opportuno e non è mai tempo perso. Quello che è accaduto nel corridoio di Lachin da un anno a questa parte ci lascia tutti sgomenti. Abbiamo parlato più volte con l'ambasciatrice armena, che ci ha riportato la situazione drammatica in cui vive la sua popolazione, quindi ringrazio il senatore Menia.

Quello che però non condivido è il fatto di svolgere la relazione dal proprio posto, anziché andare al banco dei relatori. Chiedo al Presidente di turno di invitare il relatore a svolgere la relazione dal banco dei relatori.

Detto questo, anche sull'Accordo in esame, come per le precedenti ratifiche su cui il MoVimento 5 Stelle ha espresso parere favorevole, dichiaro che voteremo a favore. (*Applausi*).

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signor Presidente, affinché non ci siano equivoci, noi voteremo a favore di questa ratifica e naturalmente anch'io. Tra l'altro, mi è capitato, per ragioni di appartenenza all'OSCE, che - come lei sa - è un organismo sovranazionale di cui fa parte una delegazione italiana, di trovarmi in Armenia e quindi di sentirmi anche particolarmente solidale con la questione armena. Da questo punto di vista, ovviamente, non ho nulla da eccepire ad alcune considerazioni che sono state fatte.

Semplicemente ci siamo limitati a dire che, quando si discute di un trattato, sarebbe bene attenersi il più possibile ad esso; se invece vogliamo fare una discussione sull'Armenia, cosa assolutamente utile e importante, sarebbe giusto non perdere mai di vista il fatto che su quella vicenda e anche sul conflitto molto serio che interessa quel Paese e l'Azerbaigian, quello confinante, ci sono una serie di risoluzioni dell'ONU che dicono cose molto precise. Sarebbe quindi giusto che il Parlamento italiano cercasse di stare dentro quel ragionamento costruito dall'ONU, evitando elementi propagandistici che, a mio avviso, servono poco e soprattutto non servono alla causa armena. Tutto qui. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'ho persa di nuovo di vista, senatore Menia: apprezzando il suo dinamismo, ovviamente ci conferma di essere lì nel posto dei relatori; naturalmente però può agevolmente spostarsi, anche nel suo ruolo, se deve interloquire. A scanso di equivoci, l'ho detto solo perché l'avevo persa di vista. (*Commenti del senatore Menia*).

L'ho capito perfettamente, ma diciamo che obiettivamente, laddove è relatore, le chiederei di stare lì. (*Commenti*). Va bene, adesso andiamo avanti; la Presidenza ragionerà anche sui posti.

DREOSTO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, l'Accordo mira a regolare le relazioni aeronautiche tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica d'Armenia, sostituendo gli accordi bilaterali esistenti tra i singoli Paesi.

Come ha ben ricordato il relatore, l'Accordo è composto da trenta articoli; si va dai requisiti dei vettori aerei ai diritti doganali e di fiscalità, passando per la tutela dei consumatori. Ricordo, tra l'altro, che l'articolo 3 predispone l'invarianza finanziaria, per cui da questo Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si tratta quindi di un Accordo importante, che merita evidentemente di essere approvato quanto prima, anche come segno di ulteriore vicinanza al popolo armeno nella storica amicizia tra l'Italia e questo Paese. (*Applausi*).

GIACOBBE (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD-IDP). Signor Presidente, questo Accordo nel settore del trasporto aereo si inserisce nell'ambito del partenariato di cooperazione fra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con cui siamo molto amici e alla quale esprimiamo il nostro grande supporto.

Tale Accordo mira alla semplificazione del mercato e a una gestione maggiormente unitaria e coordinata, che garantisce non solo la qualità dei servizi, ma anche la sicurezza di percorrere queste tratte dell'Armenia e dei singoli Stati dell'Unione europea.

Per tali ragioni, signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico.

BARCAIUOLO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO (FdI). Signor Presidente, spero di poter fare la dichiarazione di voto da questo posto, perché oggi, avendo ruoli misti...

PRESIDENTE. Confidi nella Presidente che si muove giusto.

BARCAIUOLO (FdI). Signor Presidente, quello al nostro esame è un altro Accordo simile a quelli che abbiamo esaminato in precedenza e mira a sostituire i precedenti accordi esistenti tra gli Stati membri e la Repubblica d'Armenia nella regolarizzazione dei rapporti e delle relazioni aeronautiche. L'obiettivo è quello di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare nei settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente.

È quindi evidente che Fratelli d'Italia sostiene la ratifica di questo Accordo, sul quale esprimerà un voto favorevole.

Mi permetta una sola riflessione rispetto a ciò che è stato enunciato nel corso della discussione generale e durante le dichiarazioni di voto dai colleghi del Gruppo Misto. Comprendo la buona fede rispetto all'attinenza della discussione, ma diventa abbastanza difficile trovare un giudice, che sia la

Presidenza o altri, che possa valutare come attinenti o no delle osservazioni che comunque, secondo me, hanno connessioni evidenti, perché, nel momento in cui si parla di un Accordo internazionale con l'Armenia, sorvolare su quello che sta accadendo e sullo stato odierno dell'Armenia e delle vicende del Nagorno-Karabakh diventa abbastanza pericoloso.

Comprendo quindi la reazione iniziale, ma facciamo poi una riflessione, perché, se dovesse scattare una censura preventiva sull'attinenza dei contenuti degli interventi che ognuno di noi, come senatore della Repubblica, declama rispetto a un determinato argomento, credo che non ne verremmo più a capo.

Mi permetto quindi di esprimere solidarietà al collega Menia rispetto al fatto che ha voluto contestualizzare, secondo me giustamente, in maniera assolutamente consona e con una perfetta connessione degli argomenti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Questa Presidenza non si è sentita investita in quanto tale, ma altrettanto legittimamente è consentita la critica da parte dei colleghi sull'attinenza o no degli interventi altrui.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(872) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 18,19)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 872, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Alfieri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

La Presidenza dà il consenso a un rapido cambio di posto tra il senatore Menia e il senatore Alfieri, anche se non abbiamo propriamente problemi di spazio.

ALFIERI, relatore. Signora Presidente, la ratifica che abbiamo avuto modo di approfondire in Commissione affari esteri e difesa riguarda l'esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021. L'Accordo quindi, firmato dal precedente Governo e già ratificato dalla Camera dei deputati, si inserisce nel solco del percorso che dovrà portare l'Ucraina ad avvicinarsi alle istituzioni europee e regola gli aspetti dello spazio aereo.

L'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, sottoscritto a Kiev nell'ottobre 2021, che regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina, sostituendo gli accordi bilaterali sottoscritti tra i singoli Paesi e creando in questo modo un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per vettori degli Stati parte.

L'Accordo, in particolare, ha l'obiettivo di aprire gradualmente il mercato a condizioni di reciprocità, di garantire la convergenza normativa e un'effettiva osservanza, da parte di Kiev, della pertinente normativa europea di settore, nonché di assicurare agli operatori economici parità di condizioni e assenza di discriminazioni.

L'intervento legislativo in esame non presenta profili d'incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Dicho aperta la discussione generale.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Signora Presidente, desidero intervenire in discussione generale per porre un tema che, dal nostro punto di vista, è certamente connesso all'applicabilità dei contenuti di questo Accordo di spazio aereo comune fra l'Unione europea e l'Ucraina, che naturalmente, nel momento in cui viene ratificato dal Parlamento, è subordinato e soggetto alla conclusione della drammatica vicenda

bellica che interessa quel Paese a seguito della vergognosa invasione perpetrata dal regime di Vladimir Putin nei confronti della Repubblica ucraina.

L'occasione è utile per porre una riflessione all'Assemblea e al Governo, signora Presidente, perché mancano poche settimane alla conclusione dell'anno e quindi si avvia a spirare l'autorizzazione giuridica che consente al Governo di proseguire nell'esercizio di sostegno all'Ucraina, alla resistenza ucraina, attraverso l'ausilio e il supporto militare, nonché l'invio di armi, dotazioni e supporti logistici. È di tutta evidenza, quindi, che risulta essenziale, sia per l'adempimento dei contenuti di cui al disegno di legge che stiamo per approvare, sia più in generale per la qualità del nostro dibattito, capire l'orientamento del Governo, in pendenza dell'esaurimento della copertura giuridica. È di tutta evidenza che questo è uno degli aspetti salienti ed essenziali anche di un nostro supporto nei confronti degli alleati. Servirebbe un'adeguata discussione all'interno dell'Aula parlamentare, non compresa nel perimetro molto definito e, in qualche misura, asfittico dato dalla concomitanza dei lavori parlamentari connessi all'esame della legge di bilancio.

Questa è quindi l'occasione per approfittare della circostanza e chiedere al Governo di informare il Parlamento circa l'orientamento che ritiene di assumere in materia, anche nella prospettiva di raggiungere nel più breve tempo possibile il termine delle attività belliche e, conseguentemente, di rendere operativo l'Accordo che questa sera ci accingiamo a ratificare.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, sarà un intervento breve, il mio soltanto per ribadire che, anche in questo caso, voteremo per la ratifica di questo Accordo. Lo facciamo con la stessa convinzione con la quale abbiamo ratificato quello precedente, che aveva sempre come controparte l'Ucraina. Lo consideriamo, infatti, uno dei numerosi passi che dovremmo compiere per poter integrare l'Ucraina nell'Unione europea.

Pensiamo che sia una questione fondamentale, importantissima. Pensiamo anche che sia importante sostenerlo in queste fasi, nelle quali la guerra in Ucraina procede con quella che qualcuno come ha fatto la nostra Presidente del Consiglio in un'occasione informale, definisce stanchezza.

Questa stanchezza non dev'essere né sentita né percepita da nessuno, perché ciò che è in gioco in Ucraina sono i valori democratici, la libertà e l'integrità territoriale di un Paese pacifico, che è stato aggredito. Quindi, ogni manifestazione di vicinanza, ogni manifestazione di solidarietà e ogni passo per un'integrazione della Repubblica ucraina nella sua casa, che è la casa europea, vanno considerati passaggi importanti. Anche un Accordo di tipo tecnico come questo, che in apparenza sembra

discutere soltanto di un tema molto settoriale come il trasporto aereo, può diventare, se letto in contoluce, un'affermazione di principio politica, importante e solenne.

È in questo modo, dunque, che voteremo per la ratifica di questo Accordo, significando ancora una volta la nostra vicinanza al popolo ucraino, con il suo Governo, e il nostro impegno a difendere la sua integrità territoriale e i suoi valori, che sono i nostri valori democratici. (*Applausi*).

CRAXI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, colleghi senatori, sulla falsariga degli altri che abbiamo già ratificato oggi, l'Accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina è volto a regolamentare le relazioni aeronautiche. Esso rafforza il filone connesso alla creazione di un unico mercato del trasporto aereo, aprendolo gradualmente a condizioni di reciprocità, convergenza normativa e tutela dei consumatori.

Non sfuggono, com'è ovvio, le difficoltà di contesto, che in questo frangente temporale rendono particolarmente complessa l'attuazione operativa dell'Accordo, ma crediamo sia anche questo un segnale della volontà di avvicinare l'Ucraina all'Europa.

A nome del Gruppo Forza Italia, esprimo quindi voto favorevole alla ratifica.

MARTON (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signora Presidente, anche questo Accordo è già stato approvato dalla Camera dei deputati. Ricordo che è stato siglato pochi mesi prima dell'inizio della guerra. È volto a omologare le regole europee in materia di sicurezza e gestione del traffico aereo, di tutela dei passeggeri e dei sistemi telematici di prenotazione.

In pratica è un Accordo che implica l'integrazione dell'Ucraina nel sistema europeo del trasporto aereo. Sappiamo tutti - come è già stato ricordato da chi mi ha preceduto - qual è la reale situazione in questo momento in Ucraina e quanto questa iniziativa sia di difficile attuazione. Noi continuiamo a chiedere - e continueremo a farlo - che l'Europa si adoperi con più impegno per convincere le parti a negoziare una soluzione politica che riporti la pace in Ucraina e, con essa, anche quella normalità fatta di aeroporti aperti e di regolari collegamenti aerei tra Kiev e Roma o tra Odessa e Milano.

Come auspicio all'urgente ritorno di questa normalità, il MoVimento 5 Stelle voterà a favore del disegno di legge al nostro esame. (*Applausi*).

PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, l'Accordo che tra poco andremo a votare mira a regolare le relazioni aeronautiche tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina, sostituendo gli accordi bilaterali esistenti tra i singoli Paesi. L'obiettivo è quello di creare un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da pari opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.

L'Accordo è composto da 40 articoli e 7 allegati che regolano vari aspetti, come i diritti di sorvolo e di traffico, le modalità di designazione di vettori per operare i servizi concordati, la tutela della concorrenza, disposizioni in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti, disposizioni in materia di gestione del traffico aereo, di ambiente e di responsabilità dei vettori, di tutela dei consumatori, di libero accesso ai sistemi telematici, di prenotazione e di protezione sociale del lavoro.

Anticipo quindi il voto favorevole del Gruppo Lega. (*Applausi*).

DELARIO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELARIO (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo brevemente per sottolineare anche il nostro consenso alla ratifica e all'esecuzione di questo Accordo per uno spazio aereo comune. Questa regolamentazione che sembra astrusa e difficile da comprendere, in realtà, è molto semplice: è un modo attraverso cui, grazie alle connessioni aeree, si danno maggiori opportunità di relazioni e di scambi culturali e commerciali.

Gli accordi aerei - come è stato dimostrato nella storia dell'Unione europea -hanno rappresentato un motore di sviluppo umano ed economico. Per questo motivo, in particolar modo in questo momento così difficile per la nazione Ucraina, auspicando che oltre all'Accordo arrivi anche una pace giusta, siamo assolutamente favorevoli alla ratifica dell'Accordo al nostro esame. (*Applausi*).

BARCAIUOLO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO (FdI). Signor Presidente, l'Accordo in esame in realtà, per quanto non congruente, non è sicuramente dissimile dai precedenti che abbiamo esaminato con Qatar e Armenia. Quindi, stando sul contenuto dell'Accordo, è evidente che tutto ciò che può portare a una progressiva convergenza regolamentare per tutelare maggiormente la sicurezza dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente non può che trovarci a favore. Per questo motivo, preannuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia.

Ricordo comunque che questo Accordo nasce ben prima dell'invasione russa al territorio ucraino. Comprendendo la particolare situazione attuale dell'Ucraina, è altresì evidente che probabilmente non sarà di diretta applicazione. Tuttavia, noi dobbiamo riuscire a guardare anche oltre, sperando ovviamente in una fine prossima del conflitto, a tutela dei confini ucraini e sapendo bene chi è stato l'invaso e chi l'invasore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiariazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021 (Relazione orale) (ore 18,35)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 861.

Il relatore, senatore Delrio, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DELARIO, relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge di iniziativa governativa recante la ratifica dell'Accordo di sede sottoscritto nel novembre 2017 e integrato con una dichiarazione congiunta fatta nel luglio 2021 tra l'Italia e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO), relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma. È inutile sottolineare l'importanza di questo argomento e anche la necessità che l'Europa si doti di politiche comuni per il sostegno all'asilo.

L'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo è un'agenzia dell'Unione europea che ha sede a La Valletta, Malta, ed è stata istituita dal regolamento UE del 2010, operante come centro specializzato in materia di asilo. Essa ha il compito di sostenere e stimolare la cooperazione tra gli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza siano sottoposti a particolare pressione (quindi specialmente il sistema italiano), nonché di migliorare l'attuazione del sistema europeo comune di asilo. Un altro importante compito è quello di incoraggiare lo scambio e la condivisione di buone pratiche tra gli Stati membri; di organizzare l'attività relativa alla raccolta delle informazioni sui Paesi di origine delle persone richiedenti protezione internazionale; di contribuire allo sviluppo del sistema europeo comune di asilo, e di agevolare, ove necessario, la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale all'interno dell'Unione europea. Si tratta di una serie di compiti molto importanti.

L'Accordo oggetto del presente disegno di legge di ratifica è in linea con quanto generalmente previsto dagli accordi di sede di organizzazioni internazionali firmati dall'Italia e riconosce, proprio per questi importanti compiti, la personalità giuridica dell'EASO, precisando che i costi derivati dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali dell'Ufficio romano sono a carico dell'EASO, e impegnando l'Italia ad adoperarsi per rendere disponibili i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento e per

garantirne la protezione.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, l'Assemblea è in attesa fremente e io non posso evitare di dichiarare che voteremo a favore di questa ratifica. (*Applausi*).

CRAXI (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI (*FI-BP-PPE*). Colleghi senatori, tra le finalità dell'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo si annoverano quelle dirette a stimolare la cooperazione fra Paesi membri in materia di asilo; a sostenere gli Stati i cui sistemi di asilo e accoglienza siano sottoposti a particolari pressioni; a contribuire allo sviluppo del sistema europeo comune di asilo; ad agevolare la ricollocazione delle persone beneficiarie di protezione internazionale all'interno dell'Unione europea. Si tratta di obiettivi certamente importanti, specialmente se si prende coscienza del fatto che quello dei richiedenti è un fenomeno certamente non transitorio, legato alle convulsioni di un contesto internazionale sempre più governato dalle logiche dell'imprevedibilità, che impatta sui sistemi economico-sociali di tutti gli Stati comunitari e non solo di quelli rivieraschi più esposti in ragione della loro collocazione geografica. Esso necessita dunque di attenzione, approccio equilibrato, capacità di intervento immediato, azioni coordinate e definizione di una strategia che vada oltre l'emergenza.

Da sempre in prima linea, l'Italia ha pagato in questi anni il suo essere terra di frontiera e porta di accesso al vecchio Continente, salvando in molteplici occasioni l'onore di un'Europa che spesso si è voltata dall'altra parte. Evidenti la generosità, lo spirito solidale e accogliente, la mano protesa del popolo italiano verso l'umanità più fragile, verso gli ultimi, i disperati che mettono in conto il rischio di morire in mare pur di raggiungere le nostre coste.

Eppure, l'Italia non può farsi carico da sola del peso di un problema strutturale e globale aggravato dalla crisi alimentare. Per questo occorre agire con sempre maggiore impulso nelle sollecitazioni a rivedere le regole esistenti in un quadro di cooperazione solidale automatico tra i Paesi membri, assumendo al contempo cognizione del fatto che, senza il sostegno a un processo di sviluppo nell'area mediterranea, i flussi migratori assumeranno connotati epocali, segnando in negativo la storia del nostro tempo.

Il Gruppo Forza Italia annuncia il suo voto favorevole alla ratifica dell'Accordo, nell'auspicio che una sede operativa nel territorio nazionale dell'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo possa contribuire

alla definizione di un rinnovato e fruttuoso approccio alla materia. (*Applausi*).

MARTON (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, l'Accordo che l'Italia si accinge a ratificare prevede semplicemente l'apertura di una sede a Roma dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), che è un'agenzia dell'Unione europea, e noi siamo favorevoli a qualsiasi iniziativa che porti uffici e agenzie dell'Unione europea a Roma, al fine di semplificare le relazioni tra lo Stato italiano e l'Unione europea. Per questo motivo, annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle a questo disegno di legge di ratifica. (*Applausi*).

DREOSTO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, il disegno di legge riguarda la ratifica di esecuzione dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma. Questo è importante per due ragioni. La prima è che si riconosce l'importanza dell'Italia su un tema così sensibile come quello dell'asilo, specie in questo momento. La seconda è che l'Ufficio ha tra i propri compiti anche quello di organizzare le attività relative alla raccolta, all'analisi e alla disponibilità di informazioni sui Paesi di origine delle persone richiedenti asilo e protezione internazionale, un passaggio che è fondamentale per valutare chi ha diritto di rimanere e chi invece no.

Come spesso noi della Lega abbiamo riaffermato, chi ha diritto è il benvenuto; chi non ce l'ha non può rimanere né sul suolo italiano, né sul suolo europeo.

È necessario evidentemente riportare la legalità e la sicurezza nelle nostre città e a questo proposito desidero ringraziare il ministro Piantedosi, le Forze dell'ordine e il comparto *intelligence* per il lavoro eccellente che stanno svolgendo in questi mesi estremamente difficili: espulsione di stranieri irregolari per reati gravi, oppure perché radicalizzati e perché rappresentano un problema per la sicurezza; arresti e intensificazione dei controlli, compresi quelli ai confini del Nord-Est; un lavoro molto importante, compiuto spesso nell'ombra, che deve ricevere il giusto riconoscimento e il giusto plauso dalla politica. (*Applausi*).

BARCAIUOLO (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO (*FdI*). Signor Presidente, questo Accordo di fatto va a sancire un principio abbastanza banale, un principio più geografico che politico, ovvero che i confini dell'Italia e delle altre Nazioni rivierasche sono anche i confini dell'Europa.

Con questo Accordo, infatti, si va di fatto a dare un ausilio a quei Paesi che hanno un peso e una pressione in termini di richieste maggiori di altri.

È evidente che, per quanto riguarda le richieste d'asilo, la distribuzione all'interno dell'Europa non sempre ha funzionato come avremmo immaginato. Quindi, crediamo che questo tipo di Accordo non rappresenti altro che una chiave di lettura che l'Italia dovrebbe sempre avere in politica estera, ovvero quella di porre innanzi a tutto l'interesse nazionale, pur in un sistema di contrappesi e armonico, tant'è che i Paesi che hanno sottoscritto l'Accordo fanno sì che si vada in questa direzione.

È quindi evidente che annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(821) ZANETTIN ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza
(Relazione orale) (ore 18,46)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 821.

Il relatore facente funzioni, senatore Marti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

MARTI, f. f. relatore. Signor Presidente, giunge all'esame dell'Assemblea il disegno di legge relativo alla dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza, approvato all'unanimità in sede redigente dalla 7a Commissione permanente nella seduta dello scorso 11 ottobre.

Il disegno di legge, d'iniziativa del senatore Zanettin e di altri senatori, si compone di due articoli: l'articolo 1, che riconosce il Teatro Olimpico di Vicenza quale monumento nazionale, e l'articolo 2, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Come è stato ampiamente rilevato nel corso della discussione, il Teatro Olimpico, progettato nel 1580 dall'architetto rinascimentale Andrea Palladio, è il primo e più antico teatro stabile coperto dell'epoca moderna. Il progetto architettonico, che trae aspirazione dall'arte classica, venne realizzato per incarico della commissione dell'Accademia olimpica, composta da importanti personalità vicentine nell'ambito della cultura. Il teatro si distingue, inoltre, per le maestose sovrastrutture lignee che vennero predisposte come scenografia in occasione della prima rappresentazione del 1585 e che, lungi dall'essere rimosse al termine della prima rappresentazione, poi sono divenute parte integrante della struttura, considerata la loro straordinaria bellezza.

La dichiarazione di monumento nazionale recata nel provvedimento in esame avviene *ex lege* e non in esito all'istruttoria amministrativa prevista all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio per i beni culturali che rivestono un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale. Al riguardo segnalo che, nel corso della discussione in Commissione, è stata evidenziata l'opportunità di circoscrivere i casi in cui tale dichiarazione possa essere effettuata con norme di rango legislativo, al fine di evitare interventi estemporanei. Pur concordando in linea di principio con tali riflessioni, ritengo che l'indiscutibile rilievo culturale del Teatro Olimpico sia tale da giustificare la dichiarazione di monumento nazionale; ciò tenuto conto sia dello straordinario valore storico e architettonico dell'opera palladiana, sia dall'attività artistica che in esso si è svolta e continua a svolgersi.

Si ricordano, infine, le precedenti occasioni in cui il legislatore ha provveduto con analoghi riconoscimenti: la legge n. 64 del 2014 sulla Basilica Palladiana di Vicenza; la legge n. 207 del 2016, sempre dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci; la legge n. 213 del 2017, che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Matteotti, e la legge n. 65 del 2019, con la quale è stato dichiarato monumento nazionale il ponte sul Brenta, detto Ponte Vecchio di Bassano; infine, la legge n. 20 del 2022, con cui la richiamata dichiarazione è stata riservata al monumento nazionale *ex campo di prigonia* di Servigliano.

A tale elenco va aggiunto il disegno di legge n. 486 della senatrice Murelli, recante dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma. Tale provvedimento è stato approvato in prima lettura da questa Assemblea nello scorso mese di marzo e si auspica che la Camera possa prontamente avviare l'esame.

Concludo rivolgendo un ringraziamento al senatore Rosso che, nel corso dell'esame in sede redigente, ha proficuamente svolto le funzioni di relatore, prima di cessare il ruolo di componente della 7a Commissione che oggi mi onoro di presiedere. Quindi, grazie al senatore Rosso e grazie a lei, Presidente. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signora Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, mi permetto di manifestare un ringraziamento a lei, Presidente perché, mettendo in luce la peripateticità, insomma il fatto che il senatore Menia si muovesse molto, ha messo in luce un mio disagio.

Io occupo inopinatamente, per motivi di barriere architettoniche, questo spazio dedicato ai relatori. Purtroppo, sia il presidente La Russa, che ringrazio, sia il direttore Croce non hanno trovato altra possibilità di collocarmi, ma ne ho disagio. Cercherò, anche su suo stimolo - la ringrazio ancora - una collocazione diversa, che ostacoli meno gli altri senatori, non impedisca ai relatori di stare qui e anche a me che ho un certo disagio. Quindi, grazie ancora.

PRESIDENTE. Senatore Guidi, ovviamente non le tolgo il tempo e la ringrazio per il suo garbo. Come spesso succede, essendoci lavori in corso, alcuni colleghi stavano avendo un'interlocuzione su vari argomenti urgenti che si stanno trattando. Quindi, la ringrazio per il suo garbo, ma ovviamente l'invito non era rivolto a lei. Lei può e deve stare dove trova maggiormente agevole stare e non c'è bisogno che cerchi altre collocazioni, perché i posti comunque sono sufficienti.

La ringrazio anche per il suo garbo e ovviamente le restituisco il tempo che le ho rubato in questo intervento.

GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, la ringrazio moltissimo perché mi ha permesso di manifestare un mio disagio. C'è sempre un disagio quando si occupa, per motivi di disabilità, un luogo; è sempre un vantaggio, anche se indiretto.

Per quello che riguarda l'argomento di stasera, vorrei ringraziare il presidente Marti perché, nella discussione molto garbata sul Teatro Olimpico di Vicenza, ci ha permesso di esprimerci sulla ricchezza del patrimonio architettonico italiano. Il Presidente ha detto quanto il Teatro di Vicenza sia significativo; significativo in un Paese dove il teatro è sinonimo - come avviene in altri Paesi come la Grecia - di democrazia e di libertà. In fondo, anche la platea del Senato è il teatro dove ci esercitiamo - spero senza acrimonia - sulla democrazia.

L'Italia è un Paese unico. Ricordo il Teatro di Tespi, figura storica, ma anche un po' favolistica; nel Lazio, a favore di Diana, nel territorio di Nemi, è avvenuto quel compromesso tra realtà e teatralità, come i re pastori, così ben descritti nel libro «Il ramo d'oro» dallo psicosociologo Frazer.

Direi che noi non siamo secondi a nessuno; abbiamo fatto tante teatralità da Petrolini in poi per descrivere le oppressioni. Pensiamo anche al teatro napoletano; considero «Filomena Marturano» di Eduardo De Filippo fonte essenziale di stimolo rispetto alla mia professione di neuropsichiatra soprattutto infantile. Pensiamo ancora alle ultime rappresentazioni teatrali con persone con disabilità, tra cui la rappresentazione dell'opera teatrale «Gli uccelli» di Aristofane, nell'ambito dell'iniziativa «Mille bambini a via Margutta», voluta da Piero Gabrielli, al teatro Argentina alla fine degli anni Ottanta con persone con autismo e con disabilità da sindrome di down. Si tratta di iniziative estremamente liberatorie. Ecco perché ho accolto con piacere, e ringrazio la presidente Biancofiore, di essere relatore in parte su tale provvedimento.

È un teatro meraviglioso, pieno di coincidenze, voluto dal grande Andrea Palladio, deceduto l'anno in cui i lavori sono cominciati. Pensate un po' che il figlio Silla ha cercato in gran parte di completare l'opera sugli appunti del padre. È bello questo passaggio di consegne padre-figlio, forse non voluto se non dagli affetti e dai sentimenti.

È il primo teatro coperto italiano grande e accogliente, con le quinte che rimangono ancora in struttura e linea della prima rappresentazione dell'«Edipo re», un altro esempio per me fantastico della validità del teatro e della psichiatria.

Ritengo che questo teatro sia molto amato dai cittadini di Vicenza. Me ne hanno parlato molto l'ottima senatrice Sbrollini e il senatore Verducci. Dobbiamo ringraziare allora il provvedimento al nostro esame che salvaguarda eventuali manomissioni; visto infatti il titolo, diventa intoccabile nella sua

meravigliosa bellezza.

Credo che le associazioni, oltre che i cittadini di Vicenza, ma anche di tutta Italia e del mondo, garantiscano la vita di questa opera architettonica che va oltre l'architettura. Noi andremo il prima possibile a festeggiare, partecipando a qualche manifestazione di Natale, questa opera dei due Palladio. Ma è soprattutto l'opera dei vicentini e degli italiani. Credo che, quando si evidenzia una delle meraviglie italiane, rendendola intoccabile e maggiormente conosciuta nel mondo, noi facciamo un'opera di riconoscimento dell'arte unica nel mondo - fatemelo dire - ma anche di democrazia. Dove c'è teatro, c'è democrazia.

In questo senso mi sento di dire, ringraziando ancora il Presidente e i senatori intervenuti in 7a Commissione: viva il teatro, viva la democrazia. (*Applausi*).

SBROLLINI (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (IV-C-RE). Signora Presidente, Governo, ringrazio il presidente Marti, ringrazio il collega Guidi, che mi ha preceduta in questo intervento, e voglio ringraziare davvero la 7a Commissione e tutte le colleghes e i colleghi vicentini, che hanno fatto un lavoro corale di squadra, a cominciare dal collega Zanettin. Li ringrazio tutti, veramente, perché ancora una volta abbiamo dimostrato non solo un lavoro unanime e corale, ma anche un amore per la nostra bellissima città, un gioiello palladiano, Vicenza. Per chi non l'ha ancora visitata, davvero chiedo ai colleghi di trovare un'occasione per vedere questa splendida città, patrimonio dell'UNESCO.

Ma soprattutto è una grande emozione perché, in questi anni di legislatura, abbiamo avuto nel 2014 un altro momento analogo, con il riconoscimento di monumento nazionale della Basilica Palladiana e poi, recentemente, del Ponte di Bassano. Tutto questo per dire che la città di Vicenza e la provincia hanno davvero dei gioielli architettonici di straordinaria bellezza e anche di unicità, come lo è appunto il Teatro Olimpico di Vicenza.

Permettetemi di dire che ovviamente tutta la storia che c'è dietro e la straordinaria personalità di Andrea Palladio convivono perfettamente anche oggi, perché c'è veramente una simbiosi tra i vicentini e i gioielli palladiani; una realtà dove tuttora convivono il presente, il passato e un futuro che vedrà ancora splendere questi gioielli palladiani.

Andrea Palladio è stato un genio, un visionario, un architetto lungimirante e non a caso, tra i suoi capolavori, ci ha lasciato questo progetto di opera di straordinaria bellezza, unica al mondo, anche dal punto di vista dell'acustica, dove oggi c'è una meravigliosa stagione di spettacoli classici di primissimo livello.

In questo momento voglio anche ringraziare chi ha lavorato per arrivare in Aula ad approvare un tale importante riconoscimento. C'è un comitato che si è costituito nella città di Vicenza, capeggiato e guidato egregiamente da una grande figura, a cui noi vogliamo molto bene e alla quale mando un saluto dall'Aula del Senato, che è Vladimiro Riva. A cui si aggiungono, tanti talenti, professionisti del mondo della cultura e dell'imprenditoria, dell'amministrazione comunale di Vicenza; e ricordo una figura che a noi sta particolarmente a cuore, perché sempre accanto a Vladimiro in questa iniziativa, che è l'amica Carla Padovan, nonché cito altre amiche e amici che mi sento davvero di ringraziare.

Ci sarebbe molto da dire sulla storia di questo Teatro. Voglio però citare alcune parole di Goethe, grande scrittore tedesco che nel 1700 visitò Vicenza, tra le città del Veneto. Tra le citazioni, ve n'è una in particolare. Egli dice: «Sono giunto da poche ore, ma ho già fatto una scorsa per la città, ed ho visto il Teatro Olimpico e gli edifici del Palladio (...). C'è qualche cosa di veramente divino nei suoi disegni: perfettamente come è la forma per un grande poeta.».

Questa è la città di Vicenza, dove convivono il passato e il presente. Questa è la città di Vicenza, che anche oggi dimostra un attaccamento particolare. Il Teatro Olimpico, infatti, è situato in piazza Matteotti, e poi, lungo il Corso Palladio, via bellissima del centro storico della città, ogni angolo ha gioielli da osservare. Devo dire che tutta la magnificenza e la bellezza tuttora vivono, ogni giorno, grazie al lavoro straordinario dell'Accademia Olimpica, nata proprio in quegli anni e che vedeva tra i suoi soci fondatori lo stesso Andrea Palladio. Egli, purtroppo, non riuscì a vedere la sua opera realizzata, perché morì prima, ma quell'opera rimase integrale in tutti i suoi disegni, così come egli

l'aveva lasciata e progettata.

Tutto questo per dirvi che, tra i riconoscimenti che la città ha ricevuto - ho detto prima che è patrimonio dell'UNESCO - mancava questo importante riconoscimento a livello nazionale. Io oggi sono molto contenta del fatto che andremo a riconoscere il Teatro Olimpico, che avrà una lunga vita anche dal punto di vista della sua rappresentanza nel mondo, anche ricordando quello che il grande e visionario architetto, Andrea Palladio, ha lasciato in Italia e anche nel mondo.

C'è un *tour* palladiano bellissimo che veramente meriterebbe di essere fatto, perché il Palladio ha lasciato delle opere straordinarie nelle ville che attraversano la città, la provincia di Vicenza e altre del Veneto.

Quindi, davvero voglio dire grazie a quest'Aula. Voglio dire grazie a tutti coloro che hanno dato la possibilità a noi di essere qui oggi e di portare avanti questo importante progetto. (*Applausi*).

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, già gli oratori che mi hanno preceduto, il senatore Guidi, il presidente Marti e la senatrice Sbrollini, hanno speso tanti argomenti per giustificare l'unicità del Teatro Olimpico di Vicenza, che giustifica il fatto che esso diventi monumento nazionale.

Signor Presidente, io cercherò, nel mio intervento, di portare ulteriori argomenti a conforto di questa nostra iniziativa legislativa. È stato il primo teatro coperto al mondo, è stato il primo realizzato ispirandosi ai canoni classici. Come è stato già ricordato, venne commissionato dall'Accademia Olimpica, che era un cenacolo dell'intelighenzia vicentina dell'epoca.

Come è già stato ricordato, il Teatro venne inaugurato nel 1585 con la rappresentazione dell'«Edipo re» di Sofocle. Ecco perché la scena rappresenta la città di Tebe, dove è ambientata la tragedia di Sofocle, con le sue mitiche sette porte.

Le scene furono progettate da Vincenzo Scamozzi e realizzate in legno e stucco per quello che doveva essere un uso temporaneo, legato appunto alla rappresentazione della tragedia ambientata a Tebe. Vennero però talmente apprezzate che non furono più rimosse e malgrado il pericolo di incendio e i bombardamenti bellici dell'ultimo conflitto mondiale si sono miracolosamente conservate fino ai nostri giorni e questo è già un *unicum*.

Spieghiamo allora cos'era questa Accademia Olimpica. L'Accademia Olimpica è nata nel 1555, creata da ventuno vicentini - questo è un particolare importante Presidente - senza distinzione di censo tra nobili, letterati, scienziati e artisti, fra cui, come è stato ricordato prima, Andrea Palladio. Ciò che legava i fondatori dell'Accademia Olimpica era quella che potremmo definire la nobiltà dell'intelletto, non la nobiltà di sangue, tant'è che l'anno successivo, nel 1556, in opposizione venne subito creata l'Accademia dei Costanti, composta invece esclusivamente da nobili dediti a poesia, musica, pittura, equitazione e scherma. In questo caso vi era solo nobiltà di sangue. Però questa nuova Accademia, con il suo nome, non fu fortunata e cessò di esistere pochi anni dopo, nel 1568, mentre l'Accademia Olimpica, come è stato ricordato, vive tuttora ed è depositaria e custode del Teatro Olimpico. Quindi sottolineo un elemento di grande modernità quale il connubio fra la nobiltà di sangue e la nobiltà dell'intelletto.

Un altro elemento che credo possa interessare l'Aula è il seguente: sulla scena dell'Olimpico, le statue non rappresentano dei eroi del mondo classico, ma gli stessi accademici olimpici che erano disposti a pagare cinque ducati per avere la loro statua sulla scena, vestita da antico romano. Possiamo immaginare, Presidente, una sorta di gioco di specchi: il vero Girolamo da Schio seduto in Teatro mentre ammirava sulla scena la statua di sé stesso vestito da antico romano.

Peccato però che negli anni successivi il principe dell'Accademia ha dovuto spesso inseguire i singoli accademici o per convincerli a farsi la statua e a riempire gli spazi vuoti, oppure per farsi dare il dovuto. Addirittura, nel caso del mercante artista Girolamo Forni, quest'ultimo, per risparmiare, decise di riciclare il busto di una statua femminile, con tanto di seni rigogliosi, e montare su di essa la sua testa. Il risultato non appare dei più pregevoli dal punto di vista artistico, però ci spiega come anche in quei tempi, talvolta, i mecenati facevano il passo più lungo della gamba e gli *sghei* erano per loro un

problema.

Un'altra cosa molto importante che secondo me va sottolineata ed è curiosa è la seguente: nel 1585 quattro ambasciatori giapponesi visitarono l'Olimpico. Erano partiti nel 1581 per portare a papa Gregorio XIII i doni inviati da Oda Nobunaga, che era l'allora signore del Giappone. Vennero ricevuti dall'accademico olimpico Livio Pagello. La scena è immortalata una decina di anni più tardi in un affresco del pittore vicentino Alessandro Maganza, proprio all'interno del Teatro e la si può vedere anche oggi. Quindi già nel '500 il Teatro Olimpico era una meraviglia internazionale, la cui visita giustificava un lungo viaggio. Gli ambasciatori giapponesi furono quindi i primi turisti, ma nei secoli successivi è stato visitato da Goethe, Napoleone e tanti altri uomini di cultura e regnanti di tutto il mondo.

Con il sigillo di oggi, il Teatro Olimpico diventa il terzo monumento della Provincia di Vicenza dichiarato monumento nazionale, dopo la Basilica Palladiana e il Ponte di Bassano. Teatro Olimpico, Ponte di Bassano e Basilica sono legati tra loro da un *fil rouge*. Sono stati infatti tutti progettati da Andrea Palladio, che proprio nella Provincia di Vicenza ha espresso il meglio del suo genio creativo. Nella nostra Provincia in particolare, il culto e lo studio del palladianesimo e del neoclassicismo hanno trovato un fertile terreno da cui tutte le nostre iniziative legislative di questi ultimi decenni hanno tratto origine ed ispirazione.

Sento quindi, Presidente, la necessità di menzionare e ringraziare in particolare tre persone. Magari qualcuna l'ho dimenticata, ma queste tre persone, almeno per il sottoscritto, sono stati dei maestri di cultura e di architettura.

Parto dal professor Renato Cevese, mancato nel 2009, che già dall'indomani del secondo dopoguerra, quando Vicenza era ancora una città ferita ed umiliata dalla guerra e dai feroci bombardamenti, ha dedicato tutta la sua vita alla salvaguardia dei monumenti palladiani, trasferendo a generazioni di vicentini, me compreso, l'amore per l'architettura classica e l'orgoglio di vivere nella città del Palladio. Il secondo nome che mi sento di citare oggi, lasciandone testimonianza anche nei resoconti della seduta, è il professor Howard Burns, già docente di architettura ad Harvard, a Cambridge e alla Normale di Pisa, e presidente dal 1995 del comitato scientifico del Centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio. Il professor Burns da decenni si dedica alla valorizzazione e allo studio a livello internazionale dell'architettura palladiana. Mi consenta, signor Presidente, di approfittare di questa tribuna per lanciare un appello al sindaco della mia città. Il professor Burns, che - lo ripeto - ha tanto dedicato alla nostra città, non è stato ancora insignito della carica di cittadino onorario. Credo che la meriti in maniera assolutamente indubbiamente, quindi approfitto di questa tribuna per lanciare un appello anche al mio sindaco.

Il terzo nome che mi sento di citare in questa lista è quello del dottor Guido Beltramini, caro amico e compagno al liceo classico "Antonio Pigafetta" di Vicenza, e attualmente direttore dell'Istituto internazionale di studi di architettura Andrea Palladio ed oggi depositario di questa grande cultura. Come tale, è promotore di mostre e iniziative palladiane che certamente danno lustro e che tramandano ai posteri il grande valore del neoclassicismo e del palladianesimo.

Ultimo ma non ultimo - è già stato citato dalla collega Sbrollini e voglio anch'io ricordarlo - Vladimiro Riva, presidente del comitato promotore anche di questa come di tante altre iniziative, che ha dedicato gran parte della sua vita alla promozione del turismo e alla valorizzazione del patrimonio storico della città di Vicenza. A Vladimiro Riva pure mi sento molto legato - voglio che anche questo rimango agli atti - perché è stato il mio presidente quando, io giovane segretario del Partito Liberale Italiano e lui esponente della corrente dorotea della città, siamo stati insieme nel Consiglio d'amministrazione delle aziende municipali locali e abbiamo condotto in anni difficili (1990 e 1993), credo con grande trasparenza e efficienza, questo nostro servizio alla città.

Signor Presidente, il voto favorevole di Forza Italia al disegno di legge in esame è assolutamente convinto. (*Applausi*).

PIRONDINI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRONDINI (M5S). Signor Presidente, il Teatro olimpico di Vicenza, il teatro coperto più antico al

mondo, è un'opera realizzata da Andrea Palladio, grande architetto rinascimentale che nel 1579 torna da Venezia e progetta questo teatro commissionato dall'Accademia olimpica; i lavori cominciano nel 1580, anno in cui il Palladio viene a mancare (i lavori verranno portati avanti dal figlio Silla seguendo il progetto e i disegni lasciati dal grande Palladio, che era tra l'altro anche componente dell'Accademia olimpica). I lavori durano fino al 1584 e il 3 marzo 1585 viene rappresentato «Edipo re» di Sofocle, prima rappresentazione all'interno di questo teatro che dal punto di vista architettonico costituisce una delle opere più straordinarie del nostro Paese.

Credo che, al di là dei cenni storici e delle parole, andare a visitare un luogo di tale bellezza, di tale storia, di tale cultura e di tale memoria, possa rappresentare un'occasione per tutti i cittadini italiani, e non solo, che ancora non hanno avuto un momento di conciliazione con la propria anima, per quanto questo luogo sia evocativo di grande architettura, di grande storia e di grande cultura. Ancora oggi il Teatro olimpico di Vicenza è sede di rappresentazioni teatrali, di concerti sinfonici e rappresenta ancora oggi uno dei luoghi più belli del nostro Paese.

Anticipo che il MoVimento 5 Stelle, che tra l'altro vede tra i proponenti di questo disegno di legge la senatrice Barbara Guidolin, voterà evidentemente a favore, perché crede fermamente che il Teatro Olimpico di Vicenza sia un monumento nazionale. Ci permettiamo di segnalare una cosa che abbiamo segnalato anche in Commissione, ovvero che ad oggi è la seconda volta che votiamo in Aula per il riconoscimento dello *status* di monumento nazionale ad un teatro, la prima volta lo abbiamo fatto per il Teatro Regio di Parma e oggi lo facciamo per il Teatro Olimpico di Vicenza, ma non ci è chiaro quali siano i criteri con cui vengono selezionati questi siti culturali. Lo abbiamo già detto in Commissione e speriamo che questo *input* possa essere modificato, perché non vorremmo che la logica fosse che se in Senato ci sono molti senatori di una città, in quella città si individui un luogo e lo si nomini monumento nazionale. In questo caso, si tratta di un riconoscimento sacrosanto e dovuto e lo facciamo con convinzione, ma questa, a mio parere, non è una buona logica.

Per questo abbiamo chiesto che dopo questa votazione, da qui in avanti, si proceda in modo diverso, cioè indicando dei criteri e dei parametri definiti di concerto dal Parlamento e dal Ministero, in base ai quali individuare su tutto il territorio nazionale quanti siti culturali rispondono a quelle caratteristiche e da quel momento in poi si vadano a declinare a monumento nazionale tutti i siti culturali che rientrano in quei parametri. Non ci sembra giusto, infatti, che se alcune Regioni non sono rappresentate all'interno di quest'Aula, non abbiano la possibilità di far diventare monumenti nazionali alcuni loro siti culturali, e il nostro Paese ne è assolutamente ricco. Tra l'altro, a questo proposito mi permetto di ricordare che anche la velocità con cui questo documento arriva in Aula è da ascrivere come merito al MoVimento 5 Stelle, che aveva presentato in Commissione un documento simile che chiedeva di dichiarare monumenti nazionali tutti i teatri sedi di fondazione lirica nel nostro Paese, teatri di tradizione che fanno parte di un elenco che il Ministero ha, utilizzando un criterio chiaro e netto, inequivocabile e non soggettivo, che possa portare alla valorizzazione di tutti i siti culturali, in questo caso dei teatri del nostro Paese. Sono tanti, sono tutti luoghi di storia e luoghi di memoria che vanno valorizzati.

La volta scorsa abbiamo votato a favore del riconoscimento del Teatro Regio di Parma come monumento nazionale e questa volta votiamo convintamente a favore del riconoscimento del Teatro Olimpico di Vicenza come teatro nazionale. Speriamo che da qui in avanti si proceda con una metodologia più trasparente e più univoca rispetto alle possibilità di tutto il nostro Paese. È bello ed è giusto ricordare opere d'arte realizzate nel nostro Paese cinquecento anni fa, ma mi sembra giusto ricordare anche che c'è un comparto culturale che va avanti ancora adesso nel nostro Paese e quel comparto culturale nella legge di bilancio vede soltanto tagli a iosa: tagli nel comparto del cinema, tagli nel comparto del teatro, tagli nel comparto delle fondazioni liriche. È bene ricordare ciò che è stato il nostro Paese, ciò che ha rappresentato e rappresenta ancora nella storia della cultura e della musica, ma sperando che non abbia troppa ragione il maestro Muti quando dice che l'Italia non è più il Paese della musica, ma il Paese della storia della musica, riconoscendo al passato tutti i fasti che ancora oggi possiamo ricordare. Speriamo che questa china si possa ribaltare e che si possa andare in una direzione opposta.

Rispetto al testo in esame, comunque, il voto del MoVimento 5 Stelle è sicuramente favorevole. (*Applausi*).

STEFANI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, la mia dichiarazione di voto si unisce alla dichiarazione della collega Mara Bizzotto, vicentina come me e come me orgogliosa, come tutti i vicentini, di questo riconoscimento al Teatro Olimpico. (*Applausi*).

È veramente un momento di straordinaria importanza per la cultura e l'identità del nostro territorio, che nasce in realtà da una consapevolezza, che era già vicentina, ma che ora è condivisa a livello nazionale, della unicità del valore storico e architettonico di questa opera palladiana. Ve ne sono anche altre nel territorio di Vicenza, ma questa ha una particolare unicità.

Infatti il Teatro Olimpico di Vicenza, come è stato ricordato anche da alcuni colleghi che mi hanno preceduto, è il primo teatro stabile coperto dell'epoca moderna ed è stato progettato dall'architetto Andrea Palladio su commissione della stessa Accademia olimpica; un sodalizio di importanti personalità vicentine nell'ambito delle lettere, delle scienze e delle arti, di cui lo stesso Palladio era socio. Peraltro l'Accademia ancora oggi raccoglie personalità che si sono distinte nel mondo del sapere.

La proposta di dichiarare il Teatro Olimpico di Vicenza monumento nazionale non nasce solo dall'impulso di vicentini, ma in particolare dalle iniziative di Vladimiro Riva, che è già stato citato anche dal senatore Zanettin, un grandissimo promotore di iniziative a Vicenza per la tutela del patrimonio artistico, culturale, identitario di tutta la provincia di Vicenza: egli ha fatto un lavoro per far risaltare la vicentinità. Voi non lo conoscete, ma tutti i vicentini lo conoscono, quindi io farei un applauso a Vladimiro Riva e a tutti coloro che hanno lavorato per ottenere questo riconoscimento. (*Applausi*).

L'iniziativa dell'ottimo Vladimiro Riva è stata raccolta coralmente dai parlamentari vicentini, in particolare proprio dai senatori vicentini, a iniziare dal collega Zanettin, che ha posto la prima firma sul disegno di legge, cui sono seguite la mia, Erika Stefani, quella di Mara Bizzotto, di Daniela Sbrollini e di Barbara Guidolin. Tutti ci siamo uniti per accompagnare la nostra stessa comunità che si è mobilitata per rendere tutti partecipi di questo percorso.

In realtà, il provvedimento è stato anche approvato in tempi celerissimi: dall'inizio della discussione del 27 settembre, siamo arrivati ad approvarlo in Commissione già l'11 ottobre. In tal senso, i nostri ringraziamenti vanno veramente a tutti i componenti della Commissione e al presidente Marti, per il lavoro che è stato fatto, e a tutti coloro che hanno consentito di portare tempestivamente il provvedimento all'esame dell'Assemblea. (*Applausi*).

Con il disegno di legge in esame il Teatro Olimpico riceverà lo stesso riconoscimento che è già stato conferito alla Basilica palladiana e al Ponte di Bassano del Grappa, sempre in provincia di Vicenza. Questa decisione non solo onora l'opera di Palladio e il contributo di tutti coloro che hanno reso possibile la stessa realizzazione del teatro, ma rappresenta veramente un passo decisivo verso la preservazione e la promozione del nostro patrimonio culturale. Il Teatro Olimpico non è solo un edificio, ma è veramente un simbolo della creatività, della genialità e dell'abilità umana che ha attraversato i secoli. È un monumento, ma è anche un'opera che ospita attualmente delle rappresentazioni; pertanto non è un qualcosa di statico, è un elemento vivente all'interno della nostra città. Se poi pensiamo che non ha solo delle strutture in muratura, ma che l'interno è fatto da elementi poveri, di legno, di gesso, di stucco, la sua bellezza straordinaria toglie veramente il fiato. È un autentico gioiello in una città che è conosciuta, tra l'altro, per i grandissimi lavori orafi. Goethe lo ha descritto come un teatro d'altri tempi, realizzato in piccole proporzioni e di bellezza indicibile; oggi è veramente uno dei simboli più riconoscibili e caratterizzanti della città di Vicenza e da oggi, tra l'altro, avrà ufficialmente una riconoscibilità a livello nazionale e internazionale.

Con il presente disegno di legge sottolineiamo un valore distintivo del teatro e conferiamo all'opera uno *status* particolare, sottolineando anche il suo ruolo fondamentale nella storia e nell'identità culturale italiana. Andiamo avanti sul percorso per valorizzare e preservare il nostro ricco patrimonio

culturale.

Colleghi, ritengo però che ci sia anche un altro momento sul quale occorre soffermarsi. Questo è anche un altro riconoscimento alla bellezza della città Vicenza, che appena la scoprite vi allargherà il cuore, vi darà la possibilità di scoprire degli scorci che non avete visto e di vivere una città straordinaria, ricchissima di storia.

Quindi, valorizzando il Teatro Olimpico, si arriva anche a creare un catalizzatore verso un'attrattività turistica che ha già la nostra città, ma che così potrà ancora essere ancora più valorizzata.

Per questa ragione, non occorre che anticipi il voto favorevole di tutto del Gruppo della Lega, ma invito tutto il Parlamento a votare a favore del riconoscimento del Teatro Olimpico di Vicenza come monumento nazionale. (*Applausi*).

LORENZIN (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZIN (PD-IDP). Signora Presidente, colleghi senatori, anch'io non posso che unirmi al ringraziamento per tutti i promotori di questo disegno di legge, che ha avuto un'amplissima adesione ed è arrivato velocemente alla sua approvazione, per ringraziare inoltre la città di Vicenza, il comitato promotore, il consorzio e il sindaco Possamai, il senatore Zanettin e tutti coloro che si sono impegnati nella realizzazione di questa importante iniziativa.

Però vorrei dire una cosa: io non sono di Vicenza, ma amo questa città e quando si entra in questo meraviglioso teatro si viene colti da stupore e meraviglia, che sono i due termini principali che hanno caratterizzato il barocco. Quando si vede questa opera si capisce l'unicità... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatrice Lorenzin, mi scusi l'interruzione. Colleghi, per cortesia, è difficile riuscire ad ascoltare la senatrice Lorenzin.

LORENZIN (PD-IDP). Dicevo - mi rivolgo anche alla senatrice Stefani - che da persona non di Vicenza, quando ho visto per la prima volta questo meraviglioso teatro sono stata colta da stupore e meraviglia, che erano poi gli obiettivi del barocco italiano. Lo stupire di questo movimento, che con poco, gli stucchi, il legno e l'oro, stupiva l'astante, colui che rimaneva estasiato davanti una rappresentazione artistica che nel Veneto ha avuto i suoi massimi esponenti.

Questo teatro ha qualcosa di più. Non è solo una delle meraviglie barocche italiane; è un teatro antico, ma moderno al tempo stesso. Per quel periodo, quello che realizzava era un qualcosa di modernissimo, cioè univa lo stupore e la meraviglia del barocco a una rappresentazione classica di un teatro di Vitruvio. Lo dico per chiunque abbia la possibilità di ascoltare ed essere uditore di una tragedia greca in quel teatro, perché un'altra caratteristica è che un teatro nato per le tragedie, è un teatro classico che sta nel Nord Italia.

Quando noi immaginiamo un teatro classico in Italia, dove assistere all'«Edipo re» o ad altre tragedie greche, pensiamo immediatamente a Taormina e pensiamo alle grandi rappresentazioni in altri teatri classici italiani. Ma questo fa la meraviglia, cioè ti riporta dentro uno scenario incredibilmente stupefacente che ti fa calare lì, ti fa sentire protagonista di quel momento. Questo è un altro elemento straordinario per cui si arrivava a Vicenza dal Giappone per vedere questo teatro e per sentirsi dentro la tragedia greca, dentro il mito. Era una finzione, ma una finzione talmente ben riuscita che è sopravvissuta in un modo meraviglioso in questi secoli. Allora però attualizziamola. Abbiamo la grande possibilità di far diventare una città come Vicenza, che adesso ha non soltanto il teatro monumentale, ma la basilica ed è soprattutto città patrimonio dell'Unesco dal 1994, promotrice di cultura e di turismo, quindi rendendola promotrice di una rinascita da questo punto di vista e di una nuova opportunità di ricominciare e continuare a stupire dopo secoli in modo moderno, nuovo e più contemporaneo. Questa è la straordinaria evoluzione di questo territorio, che ha - com'è stato detto - un patrimonio culturale inestimabile e ha nella sua storia, non soltanto pittorica, artistica, culturale e intellettuale, una capacità di rinnovarsi, di reinventarsi e riattualizzarsi nei secoli.

Per questo è un monumento nazionale, ma anche un teatro moderno che deve essere vissuto per il messaggio forte che può portarci attraverso una lettura attualizzata del classico.

Credo quindi che questa sia una bella giornata. Il Gruppo Partito Democratico, tutti noi, non solo il sindaco di Vicenza, ma anche Enrico Letta, che è stato uno dei firmatari, e il senatore Crisanti,

abbiamo dato il nostro contributo ad un'iniziativa che riteniamo veramente bella, lodevole e alta, che speriamo possa vivere chi, incuriosito, si recherà a Vicenza, non solo per visitare una bellissima città, ma per assistere ad un meraviglioso spettacolo, che attraverso l'antico mito greco e la sua rappresentazione ci manda un messaggio sempre più moderno e attuale. *(Applausi)*.

GELMETTI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMETTI (FdI). Signor Presidente, il Teatro Olimpico di Vicenza è una delle più evidenti e importanti testimonianze della storia della nostra grande Nazione e della grande capacità italiana rispetto all'edilizia storica dei luoghi di spettacolo; è la testimonianza soprattutto del saper unire architettura, arte, tecnica ingegneristica, funzionalità scenica e bellezza.

Ritenuto il primo teatro stabile coperto del Rinascimento, venne progettato dall'Accademia olimpica su progetto di Andrea Palladio nel 1580 e realizzato nel 1585. Va ricordato che l'Accademia olimpica, tuttora esistente e largamente attiva, era a sua volta nata nel 1555 grazie a 21 soci fondatori, tra cui molti rappresentanti del mondo delle professioni... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Senatore Gelmetti, aspetti un momento. Colleghi questa volta è il turno della parte a sinistra dell'emiciclo. Lo so, senatore Verducci che stiamo parlando di cultura, ma vale anche per l'altra parte dell'emiciclo la necessità di consentire ai colleghi di svolgere l'intervento. Prego, senatore Gelmetti.

GELMETTI (FdI). Ricordavo che l'Accademia olimpica, tuttora esistente e molto attiva, era nata nel 1555 grazie a 21 soci fondatori, tra cui molti rappresentanti del mondo delle professioni e delle arti, ed anche lo stesso Palladio. Essa si distingueva per la sua composizione sociale, aperta e democratica, per un vasto campo di finalità e di interessi, dalle discipline scientifiche a quelle umanistiche, compreso anche il teatro, tanto da pensare alla costruzione di una vera e propria struttura teatrale per proporre alla città nuove rappresentazioni e messe in scena.

La progettazione e i lavori vengono affidati al Palladio, che allora aveva settantadue anni ed era al culmine della sua carriera, oltre che della sua fama, e che si era già occupato di allestimenti scenografici per diversi spettacoli.

Come racconta Elisa Avagnina nel suo volume «The Teatro Olimpico. Vicenza», l'impostazione di questo nuovo teatro e lo schema architettonico, con una chiara ispirazione a quelli del mondo classico, deriva da una lunga riflessione durata oltre quaranta anni, a partire dal primo viaggio dell'architetto fatto a Roma nel 1541, che dà luogo a un progetto totalmente originale e, a suo modo, innovativo; un teatro all'antica, ma allo stesso tempo moderno.

Palladio viene a mancare sei mesi dopo l'inizio del cantiere, il 19 agosto del 1580, rendendo il progetto quasi una sorta di testamento culturale del grande architetto. Sarà proprio la solidità dell'idea progettuale a garantire una realizzazione dell'opera fedele al progetto originario e a consentire il completamento del Teatro, pur con qualche inevitabile adattamento dovuto al processo costruttivo.

Il Teatro olimpico sarà inaugurato con un grande classico il 3 marzo del 1585 con la rappresentazione dell'opera «Edipo tiranno» di Sofocle, un evento di cui le cronache del tempo parleranno a lungo.

Voglio solo ricordare che, sulla strada tracciata dall'Olimpico vicentino, seguiranno altri grandi teatri: il Teatro Antico di Sabbioneta, costruito tra il 1588 e il 1590, ugualmente da un altro vicentino, Vincenzo Scamozzi, e il Teatro Farnese di Parma, nel 1618, dall'architetto Aleotti, nel primo piano del Palazzo della Pilotta.

L'Olimpico di Vicenza è un teatro monumentale, che si è straordinariamente conservato nella sua originaria fisionomia e integrità fino ai giorni nostri. Nel corso del tempo ha mantenuto la sua funzione scenica e di luogo di rappresentanza, soprattutto con cicli annuali di spettacoli classici, che molti dei nostri grandi artisti della scena teatrale (e non solo) nel corso della loro carriera hanno calcato molto volontariamente.

La storia dell'eccezionale patrimonio di edifici teatrali di cui è ricca la nostra Nazione è stata realizzata nei secoli successivi all'Olimpico, tanto da aver definito anche la denominazione di un modello, il famoso teatro all'italiana. Pur nella singolarità del luogo, si può ritenere certamente l'esperienza dello stesso Teatro Olimpico come una sorta di esemplare, quasi pionieristica vicenda, all'insegna della

continua ricerca estetica, artistica e tecnica che ha sempre contraddistinto il talento nazionale in moltissimi campi, fino ai giorni nostri.

Non penso che sia un azzardo sostenere che il concetto di *made in Italy*, fattore di distintività e riconoscibilità nazionale oggi nel mondo, con le nostre creazioni e i nostri prodotti, contenga dei semi e delle radici lontane anche nella genialità e nell'originalità mostrata dai nostri architetti, scultori e pittori, di cui, con i dovuti distinguo, anche il Teatro Olimpico a suo modo è un grande risultato.

Il riconoscimento del Teatro Olimpico a monumento nazionale ha pertanto molte valide ragioni e motivazioni, che sono sostanziali, identitarie e simboliche. Il teatro ha una sua fondamentale valenza storico-artistica, che ci ricorda una straordinaria epoca in Italia, quella a cavallo della sua edificazione, di fertile creatività, di inventiva, di ricerca applicata, di fantasia e concretezza, i cui segni meravigliosi sono presenti e diffusi sul territorio, costruendo una parte significativa del patrimonio culturale nazionale. Ciò vale ancor di più proprio oggi, in cui si ricordano spesso in molti contesti l'importanza dei valori e degli approcci del Rinascimento italiano. La sua ulteriore valenza culturale risiede anche nel fatto che il teatro è rimasto un luogo vivo, fedele alla sua missione, che si rinnova con ogni nuovo spettacolo, mantenendo forte l'attenzione, specialmente nel repertorio classico.

L'Olimpico ha infine anche una valenza turistica, esprimendo una sua naturale connotazione di grande attore sul territorio veneto e per la città di Vicenza, allargando e diversificando la variegata e molteplice offerta culturale nella Regione del Veneto (ricordiamo prima nella classifica turistica nazionale), integrando così la conoscenza delle opere palladiane, a loro volta caratterizzanti soprattutto il territorio vicentino, costruendo in questo modo un'esperienza per il visitatore significativa e importante. Quindi, da veronese e da veneto, dichiaro il voto favorevole di Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Scusate, colleghi, tanto è l'ultima votazione. Siccome vedo che numerose postazioni presentano problemi tecnici, annullo la votazione. Prima di procedere a una nuova votazione, se persistono problemi tecnici, vi invito a segnalarli per tempo.

Indico nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ALOISIO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALOISIO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'omicidio di Giulia Cecchettin è un ulteriore tragico episodio di cronaca nera che ha profondamente scosso il nostro Paese. Ebbene, non possiamo e non dobbiamo ignorare l'orrore di queste tragedie, che sempre e in tutte le società si ripetono. È una questione che riguarda tutti noi, indipendentemente dal genere, dall'età, dall'appartenenza culturale, religiosa o politica.

Ogni femminicidio è un grido disperato che squarcia il tessuto stesso della nostra umanità, ma anche un richiamo all'azione e alla consapevolezza che non possiamo ignorare. Mi chiedo: la violenza ha sempre origine da un maschio? No, non è così. Il femminicidio fa parte dell'umanità e si è accentuato con l'evoluzione del cambiamento antropologico avvenuto nel Sessantotto, con il movimento culturale del femminismo, quando le donne hanno iniziato le proprie battaglie per affermarsi nella società.

Ogni donna uccisa è un mondo di speranze e di sogni infranti. È una pagina stracciata al libro della vita, è una pugnalata al petto della nostra comunità, che piange e si chiede disperatamente: perché? Forse è il risultato di una cultura che non solo tollera, ma talvolta giustifica anche la dominazione e l'abuso.

Sicuramente, è il sintomo di una disuguaglianza radicata che permea le nostre istituzioni, le nostre relazioni, le nostre coscienze; ma soprattutto è il sintomo di un sistema che non garantisce a tutti i nostri concittadini la piena dignità e libertà, sancite dall'articolo 3 della nostra Carta costituzionale,

secondo cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso.

Ritengo che l'educazione giochi un ruolo fondamentale in questa trasformazione. Anche se la famiglia deve permettere il passaggio da un ambiente posizionale ad un ambiente emozionale, la scuola riveste un ruolo importante. Ha il dovere di favorire le condizioni perché si attui il passaggio dall'amore incondizionato familiare all'amore condizionato della società.

L'educazione emotiva non è altro che l'acquisizione degli elementi di vita conviviale attraverso la conoscenza. Ma dove sono le scuole? Dove sono le scuole aperte a tutti a tempo pieno? Questi luoghi dove avviene lo sviluppo sociale, culturale e umano? Sono state distrutte dagli anni '80 in poi, rendendoci sudditi di una sottocultura dominata anche dalle mafie, che hanno alimentato un disagio giovanile che spesso sfocia in atti criminosi: femminicidi, criminalità comune e stupri di gruppo.

Ma qual è il ruolo dello Stato? A costo zero abbattere, non oggi, non domani, ma ieri le differenze di trattamento economico di genere. Inoltre, bisogna permettere alla donna di lavorare, anzitutto costruendo nuovi asili nido.

Dunque ribadisco ancora una volta, nella sacralità di quest'Aula, la necessità di istituire l'educazione emotiva nelle scuole, come già feci lo scorso 12 ottobre in un intervento di fine seduta e anche in un'interrogazione. Annuncio che sto lavorando ad un disegno di legge in materia

Onorevoli colleghi, termino con i versi pubblicati dal padre di Giulia, Gino Cecchettin, su Facebook: «L'amore vero non umilia, non delude, non calpesta, non tradisce, non ferisce il cuore. L'amore vero non picchia, non urla, non uccide.». *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatrice Aloisio. Ricordo che la settimana scorsa abbiamo votato diversi ordini del giorno, alcuni anche all'unanimità, con i quali il Parlamento ha impegnato il Governo e anche sé stesso ad adottare un'iniziativa legislativa esattamente su questo argomento. Ricordo all'Assemblea che nella Convenzione di Istanbul, che abbiamo ratificato, c'è un articolo dedicato proprio all'educazione, quindi direi che ci sono tutti gli elementi per proseguire alacremente e velocemente.

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 30 novembre 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 30 novembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 19,51).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a*) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; *b*) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012 ([782](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi:

a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con

allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999;

b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 17 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e dall'articolo 3 delle Modifiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*).

Art. 3

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022 ([857](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022, di seguito denominato « Trattato ».

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 del Trattato stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 8, 11, 17 e 20, comma 1, del Trattato, valutati in euro 22.120 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 20, comma 2, del Trattato si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021 ([865](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti da quota parte delle spese di cui agli articoli 4 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 64.277 annui a decorrere dall'anno 2023, e dalle rimanenti spese di cui ai medesimi articoli 4 e 10, pari a euro 99.220 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 4 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 11, paragrafo 2, secondo periodo, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021 ([860](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021, di seguito denominato « Accordo ».

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'ENAC provvede alle attività di cui agli articoli 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 22 dell'Accordo a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 23 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021 ([862](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021, di seguito denominato « Accordo ».

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'ENAC provvede alle attività di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 14, 15, e 23 dell'Accordo a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 24 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021 ([872](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Ente nazionale per l'aviazione civile provvede alle attività di cui agli articoli 5, 7, 8, 22, 24, 25, 26, 27 e 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 30 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021 ([861](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(*Disposizioni finanziarie*)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza ([821](#))

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

1. Il Teatro Olimpico di Vicenza è dichiarato monumento nazionale.

Art. 2.

Approvato

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 782

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza parere non ostativo, nel presupposto che non sono previste riunioni aggiuntive dell'Organo esecutivo rispetto a quelle stabilite dal Piano di lavoro della Convenzione.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 857

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 865

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza5 parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 860

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

con riferimento all'articolo 9 dell'Accordo, viene fatto presente che l'Accordo sui servizi aerei con allegata tabella delle rotte, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con accordo emendativo fatto a Roma il 16 aprile 2012, ratificato con legge n. 79 del 16 maggio 2017, tuttora vigente, prevede già, all'articolo 6, l'esenzione dai dazi doganali, da altri diritti e da qualsivoglia onere fiscale per tutte le dotazioni di bordo ivi indicate. Si conferma quindi che tale regime fiscale è già applicato a legislazione vigente; in merito alle attività poste a carico dell'ENAC, di cui all'articolo 8 dell'Accordo, in materia di opportunità commerciali, e dei successivi articoli 10, in materia di oneri d'uso, 12, in materia di statistiche, 13, concernente la sicurezza aerea (*safety*), e 14, concernente la sicurezza dell'aviazione (

security), si conferma che da tali attività non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'ENAC è in grado di far fronte a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente;

relativamente all'articolo 22 dell'Accordo, che istituisce un Comitato Congiunto composto da rappresentanti delle parti, come affermato nella relazione tecnica, viene confermato che per l'Italia parteciperà il personale dell'ENAC, con oneri a carico del bilancio dell'Ente. Si conferma, pertanto, che l'ENAC è in grado di provvedere a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si precisa, altresì, che, da un punto di vista organizzativo, le spese di funzionamento del Comitato saranno rispettivamente a carico delle Istituzioni dell'Unione europea e del Qatar (in base al principio dell'alternanza delle sedi), mentre rimarranno a carico dei Paesi aderenti all'Accordo in esame le spese relative al trattamento di trasferta, cui l'ENAC - come sopra evidenziato - è in grado di provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente sul bilancio dell'Ente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

con riferimento all'articolo 23 dell'Accordo, viene confermato che, in caso di eventuali oneri derivanti dalla composizione delle controversie e arbitrato - che in linea teorica graverebbero sul Qatar da una parte e sull'Unione europea e ciascuno degli Stati membri dall'altra - cui non sia possibile fare fronte nei limiti delle risorse finanziarie stanziate a legislazione vigente, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostaivo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 862

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 10 dell'Accordo, viene confermato quanto affermato nella relazione tecnica;

in merito alle attività poste a carico dell'ENAC, di cui agli articoli 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'Accordo, viene confermato che da esse non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'ENAC è in grado di far fronte a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente;

in relazione all'articolo 23 dell'Accordo, viene confermato che al Comitato misto per l'Italia parteciperà il personale dell'ENAC, con oneri a carico del bilancio dell'Ente. Si conferma, pertanto, che l'ENAC è in grado di provvedere a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostaivo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 872

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostaivo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 861

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostaivo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 821

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostaivo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amidei, Barachini, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Fazzone, Galliani, Garavaglia, La Pietra, Minasi, Monti, Morelli, Murelli, Occhiuto, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Speranzon.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Naturale, da considerarsi in missione ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento; Valente, per

partecipare a un incontro istituzionale; Casini, Gelmini e Silvestro, per partecipare a un incontro internazionale.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 3a Commissione permanente (Affari esteri e Difesa), nella seduta del 23 novembre 2023, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, una risoluzione a conclusione dell'esame della proposta di risoluzione sul conflitto tra Hamas e lo Stato d'Israele insorto a seguito dell'attacco del 7 ottobre 2023 (*Doc. XXIV*, n. 11).

Il predetto documento è inviato al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

Sono state trasmesse alla Presidenza le seguenti risoluzioni della 4a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvate nella seduta del 22 novembre 2023, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento:

sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (COM(2023) 533 definitivo) (*Doc. XVIII-*bis**, n. 11);

sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2023) 234 definitivo) (*Doc. XVIII-*bis**, n. 12);

sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE (COM(2023) 462 definitivo) (*Doc. XVIII-*bis**, n. 13).

I predetti documenti sono trasmessi, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-*bis*, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'interno

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministro della giustizia

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (951)

(presentato in data 28/11/2023)

C.1458 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Zullo Ignazio, Zaffini Francesco, Berrino Gianni, Mancini Paola, Satta Giovanni, Spinelli Domenica, Petrenga Giovanna, Sigismondi Etelwardo, Cosenza Giulia, Fallucchi Anna Maria, Rosa Gianni, Farolfi Marta, Rapani Ernesto, Zedda Antonella, Della Porta Costanzo, Liris Guido Quintino, Iannone Antonio

Modifiche all'allegato di cui al decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716, recante riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai "non medici" e istituzione della Scuola di Specializzazione in Igiene Applicata alla Sanità Pubblica (950)

(presentato in data 24/11/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Balboni Alberto ed altri

Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate (902)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 28/11/2023);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
Sen. Centinaio Gian Marco, Sen. Bergesio Giorgio Maria

Disposizioni in materia di elicoltura (850)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 28/11/2023);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
Sen. Romeo Massimiliano ed altri

Disposizioni in materia di trattamenti economici accessori collegati al costo della vita (930)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 28/11/2023).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'interno Piantedosi Matteo ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (951)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

C.1458 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 28/11/2023).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 23 novembre 2023, ha trasmesso il documento concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023) 516 final), approvato, nella seduta del 16 novembre 2023, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (Doc. XVIII-bis, n. 18) (Atto n. 303).

Il predetto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro dell'istruzione e del merito, con lettera del 28 novembre 2023, ha trasmesso - per

l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99 - lo schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli *standard* di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS *Academy*, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie, ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS *Academy* e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS *Academy* a conclusione dei percorsi formativi di differente livello ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (n. 98). Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7^a Commissione permanente che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione. La 5^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 7^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 novembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione concernente il conferimento di incarico di Direttore generale della Scuola di alta formazione dell'istruzione alla dottoressa Antonietta D'Amato, dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera pervenuta in data 23 novembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, la relazione sull'attività svolta dalla SIMEST S.p.A., quale gestore dei Fondi per il sostegno finanziario all'esportazione e alla internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, nell'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XXXV-bis*, n. 1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2023) 721 definitivo), alla 6a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2023) 718 definitivo), alla 6a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, trasmissione di atti

Il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, con lettera in data 27 novembre 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarico di dirigente generale della Direzione generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali della Giustizia

amministrativa, al dottor Marcus Giorgio Conte.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 22, 23, 24, 27 e 28 novembre 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Società per Azioni (IPZS S.p.A.) per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 145*);

di CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 9^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 146*);

dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 147*);

dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (Fondazione ENPAM) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 148*);

di ENIT - Agenzia nazionale del turismo, per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 9^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 149*);

dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB) per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 150*);

della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 151*);

dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 152*);

dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica Francesco Severi (INdAM) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 153*).

Regioni e province autonome, trasmissione di atti

Con lettera in data 28 novembre 2023, la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Regione del 27 novembre 2023, n. 63, concernente lo scioglimento del Consiglio comunale di Magomadas e la nomina del dottor Giampaolo Alessandro Satta a Commissario straordinario per la gestione provvisoria del comune.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 21 novembre 2023, ha inviato il testo di 11 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 16 al 19 ottobre 2023, trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione della rete d'informazione contabile agricola in una rete d'informazione sulla sostenibilità agricola, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 237*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista della decisione del Parlamento europeo e

del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE al fine della proroga del periodo transitorio di rescEU, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 238*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 239*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009 e (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio e la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 240*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 241*);

risoluzione relativa alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 242*);

risoluzione relativa alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2023 dell'Unione europea per l'esercizio 2023 - Aggiornamento delle entrate (risorse proprie) e altri adeguamenti tecnici, tra cui l'istituzione e il finanziamento per il 2023 del nuovo strumento per il rafforzamento del settore industriale della difesa e del regolamento europeo sui chip, alla 3a, alla 4a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 243*);

risoluzione sulla relazione 2022 della Commissione sul Montenegro, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 244*);

risoluzione sui recenti sviluppi nel dialogo Serbia-Kosovo, tra cui la situazione nei comuni nel nord del Kosovo, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 245*);

risoluzione sugli spregevoli attacchi terroristici di Hamas contro Israele, il diritto di Israele di difendersi in linea con il diritto umanitario e internazionale e la situazione umanitaria a Gaza, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 246*);

risoluzione sullo Stato di diritto a Malta sei anni dopo l'assassinio di Daphne Caruana Galizia e sulla necessità di proteggere i giornalisti, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 247*).

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 21 novembre 2023, ha inviato il testo di 8 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dall'8 al 9 novembre 2023, trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sui dati), alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 248*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 249*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 250*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il

funzionamento del punto di accesso unico europeo, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 251*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi e che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 252*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, alla 3a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 253*);

risoluzione sulla posizione riguardante la proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 254*);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar e del relativo protocollo di attuazione (2023-2027), alla 3a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 255*).

Mozioni

TERZI DI SANT'AGATA, SENSI, PELLEGRINO, SCURRIA, SATTA, MATERA, SALVITTI, ZEDDA, MENIA - Il Senato,

premesso che:

le elezioni presidenziali in Bielorussia del 9 agosto 2020 non sono state né libere né corrette, non hanno rispettato in alcun modo gli *standard* delle elezioni democratiche e Alexander Lukashenko ha ostacolato il monitoraggio elettorale internazionale da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

conseguentemente, gli Stati membri della UE non hanno riconosciuto i risultati delle elezioni;

i brogli elettorali dell'agosto 2020 hanno provocato massicce proteste pacifiche in tutto il Paese, a cui il regime bielorusso ha risposto con una repressione senza precedenti che ha portato a decine di migliaia di arresti arbitrari e migliaia di condanne a seguito di processi farsa;

secondo le stime più recenti vi sono almeno 1.500 prigionieri politici nelle carceri bielorusse, tra i quali il premio Nobel per la pace Ales Bialiatski, condannato a 10 anni di carcere, i candidati presidenziali dell'opposizione non autorizzata Siarhei Tsikhanouski e Viktor Babaryka, rispettivamente a 18 e 14 anni, e uno dei principali membri dell'opposizione, Maryia Kalesnikava, condannata a 11 anni di carcere;

le condizioni dei centri di detenzione bielorusi sono disumane: maltrattamenti e torture, comprese violenze sessuali, nonché settimane di isolamento in celle minuscole dove ai detenuti è negata qualsiasi cosa, anche minima, e senza alcuna possibilità di contatto con l'esterno, nemmeno con i familiari;

la Bielorussia supporta la Russia nella guerra di aggressione lanciata il 24 febbraio 2022 contro l'Ucraina in violazione del diritto internazionale;

l'Unione europea è diventata il principale e necessario rifugio per il movimento democratico bielorusso in esilio, con in particolare Lituania e Polonia che stanno fornendo i maggiori sostegni umanitari;

l'Unione europea e il movimento democratico bielorusso condividono gli stessi valori: il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'universalità dei diritti umani e dello Stato di diritto; secondo l'atlante delle lingue del mondo in pericolo dell'UNESCO, la lingua bielorussa è considerata a rischio;

considerato che:

il regime bielorusso è coinvolto in uno dei più efferati crimini di guerra: la deportazione in Russia e Bielorussia di bambini ucraini per cui, il 17 marzo 2023, la Corte penale internazionale ha emesso un

mandato di cattura nei confronti del presidente Vladimir Putin e della commissaria russa per i diritti dei bambini Maria Lvova-Belova;

il Parlamento europeo ha condannato, con una risoluzione del 15 giugno 2023, "i trasferimenti forzati all'interno dei territori ucraini temporaneamente occupati dalla Russia, le deportazioni illegali in Russia e Bielorussia, le adozioni illegali e i tentativi di rieducazione" e denunciato, con una seconda risoluzione del 23 settembre 2023, "il trasferimento illegale di oltre 2.150 minori, anche orfani, dai territori ucraini occupati dalla Russia a 'campi ricreativi' in Bielorussia, dove sono sottoposti a russificazione e indottrinamento";

il 5 luglio 2023 la presidente Sviatlana Tsikhanouskaya ha avuto incontri a Roma con il Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, il vice Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e i 61 senatori e deputati che hanno aderito all'intergruppo parlamentare "Amici del popolo bielorusso", presieduto dal sen. Sensi e dall'on. Quartapelle, partecipando inoltre ad un'audizione in seduta congiunta delle Commissioni 3a e 4a del Senato;

il 7 novembre 2023, si è tenuta a Berlino, nel Parlamento federale tedesco, il Bundestag, la conferenza internazionale "Sostenere la Bielorussia democratica attraverso il potere dei parlamenti", a cui hanno partecipato esponenti bielorussi e parlamentari di 15 Paesi europei, degli Stati Uniti, e per parte italiana il presidente della Commissione per le politiche dell'Unione europea del Senato, organizzata dalla Konrad-Adenauer-Stiftung in collaborazione con l'ufficio di Sviatlana Tsikhanouskaya e con il sostegno della Heinrich-Böll-Stiftung, della Friedrich Ebert Stiftung e della fondazione Friedrich Naumann;

l'8 novembre 2023 il Bundestag ha adottato una risoluzione di sostegno all'opposizione democratica della Bielorussia e in particolare al Gabinetto unito di transizione guidato da Sviatlana Tsikhanouskaya;

le numerose iniziative intraprese dal Gabinetto unito di transizione, creato da Sviatlana Tsikhanouskaya il 9 agosto 2022 con l'obiettivo di opporsi ad Alexander Lukashenko, dimostrano la percorribilità di un'alternativa democratica al regime dittoriale in Bielorussia, impegna il Governo:

1) a continuare ad impegnarsi, in tutte le rilevanti sedi europee e internazionali, affinché si adottino misure volte a far sì che il regime bielorusso ponga fine alla repressione, proceda al rilascio di tutti i prigionieri politici, indica elezioni libere ed equi sotto il monitoraggio dell'OSCE;

2) a promuovere con forza, a livello europeo, il mantenimento dell'attuale quadro sanzionatorio dell'Unione europea nei confronti della Bielorussia (applicato finora ad un totale di 233 individui e 37 entità) che passa dal congelamento dei beni, al divieto di effettuare scambi commerciali con le imprese UE e al divieto di viaggio e transito nei territori della UE;

3) a chiedere in seno alle istituzioni europee un'intensificazione delle sanzioni già in vigore, espandendole al settore economico, in particolare per quanto riguarda i canali di finanziamento del regime bielorusso, intervenendo per evitare l'elusione del vigente regime sanzionatorio;

4) a sostenere l'integrazione della società civile e delle forze democratiche bielorusse nel programma di partenariato orientale della UE, attualmente in fase di adattamento da parte del Servizio europeo per l'azione esterna;

5) a condannare con fermezza il processo di russificazione imposto dal Cremlino, del tutto inaccettabile e contrario alle norme nazionali ed internazionali per la tutela dei diritti umani;

6) a sostenere gli ex prigionieri politici e i loro familiari, in stretta collaborazione con la diaspora bielorussa, assicurandone la protezione in Italia e a livello europeo;

7) a denunciare il decreto di Lukashenko del 7 settembre 2023 per il blocco del rilascio di passaporti ai cittadini bielorussi che vivono all'estero;

8) a prevedere speciali documenti di viaggio per i cittadini bielorussi che hanno il diritto di risiedere in Italia e che sono stati privati del passaporto bielorusso.

(1-00078)

Interrogazioni

TAJANI, MANCA, BASSO, LOSACCO, PARRINI, ROJC, GIACOBBE, LA MARCA, RANDO, D'ELIA, MARTELLA, VALENTE, IRTO, SENSI, FURLAN, ZAMBITO, ZAMPA, VERINI, CAMUSSO, FINA, MALPEZZI, ROSSOMANDO, GIORGIS, MISIANI, NICITA, DELARIO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", ha previsto l'introduzione di principi di semplificazione della normativa fiscale per il settore *no profit*;

in particolare, in coerenza con le disposizioni del codice del terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) la legge delega ha previsto: a) la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario anche con riferimento alla normativa fiscale riguardante gli enti del terzo settore e quelli non commerciali, assicurando il coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario nel rispetto dei principi di mutualità, sussidiarietà e solidarietà (art. 2, comma 1, lett. *d*), numero 3); b) l'introduzione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa, per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività in conformità alle disposizioni in materia di terzo settore, adottate in attuazione della riforma del terzo settore (art. 6, comma 1, lett. *g*); c) la razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del terzo settore, anche per semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale (art. 7, comma 1, lett. *g*); d) la semplificazione e la razionalizzazione dei regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali e dei diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti che svolgono o promuovono la ricerca scientifica (art. 9, comma 1, lett. *l*);

in attuazione della legge delega, il 16 ottobre 2023, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi;

l'articolo 2 del citato schema di decreto legislativo prevede, per il 2024, una riduzione lineare di 260 euro sulle detrazioni per i contribuenti con redditi superiori ai 50.000 euro. Tra le voci di spesa che non potranno essere portate in detrazione rientrano anche le erogazioni liberali;

tal intervento appare in palese contrasto con quanto previsto dalla disciplina del codice del terzo settore che all'art. 83, comma 1, prevede la possibilità del contribuente di detrarre dall'imposta loda sul reddito un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore, elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato;

le ultime stime sulle donazioni riportano un *trend* in crescita (incremento del 5 per cento dei donatori e del 40 per cento del valore della donazione in tre anni), dimostrando come l'incremento della quota di detrazione dal 26 al 30 per cento abbia avuto un effetto volano sulle donazioni;

dalla relazione tecnica dello schema di decreto emerge che l'impatto complessivo dell'intervento sulle detrazioni ammonta a circa 243 milioni di euro a valere sui circa 4 miliardi di euro previsti della revisione dell'aliquota IRPEF;

anche in considerazione del numero limitato di contribuenti con tassazione positiva che si avvalgono delle detrazioni (circa il 2 per cento), l'effettiva capacità di fare cassa tagliando le detrazioni sulle donazioni appare estremamente limitata, a fronte di un segnale molto negativo per il terzo settore che proprio nelle agevolazioni fiscali per il contribuente trova un importante strumento di raccolta fondi, si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno indotto il Governo a procedere al taglio delle detrazioni previste dalla legislazione vigente in relazione alle erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore; se siano state attentamente valutate le ricadute negative di tale decisione, in particolare sull'operatività degli enti del terzo settore, che dalle donazioni volontarie traggono importanti risorse per svolgere le attività *no profit* particolarmente rilevanti per il tessuto sociale del nostro Paese;

se il Ministro in indirizzo intenda rivedere tale decisione escludendo dallo schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 88), attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari competenti, le erogazioni liberali dalla voce di spese che non potranno essere portate in detrazione da

parte dei contribuenti per il 2024;

come intenda proseguire nell'attuazione della delega fiscale conferita con specifico riferimento al regime del terzo settore, per semplificare e razionalizzare il sistema tributario e la disciplina dell'IVA.
(3-00800)

MALPEZZI, D'ELIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CRISANTI, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, LA MARCA, MARTELLA, MISIANI, NICITA, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI, ZAMPA - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

la Commissione europea, in sede di valutazione della proposta di revisione del PNRR, ha approvato una modifica del *target* finale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia riducendone il numero da 264.480 a 150.480: un taglio che impoverisce il carattere sociale del piano e aumenta il divario sociale tra Nord e Sud;

fonti di Governo hanno sottolineato che la rimodulazione "si è resa necessaria per la crescita dei costi delle materie prime di almeno il 50 per cento rispetto alle stime del 2021 e perché la Commissione non ha ritenuto ammissibili gli interventi di messa in sicurezza, di demolizione e ricostruzione, nonché i centri polifunzionali, selezionati nel 2021-2022 dal precedente Governo";

inoltre, sempre secondo fonti del Governo, la Commissione non avrebbe riconosciuto ammissibili le spese per l'avvio della gestione del servizio, operando un taglio di 900 milioni di euro;

il Governo, nonostante il taglio evidente al *target* suddetto, che fa seguito a una rimodulazione prevista nella prima revisione del PNRR, rende noto che "non sarà definanziato nessun intervento già aggiudicato". In particolare, assicura che continuerà a investire in asili nido con un primo piano asili da circa 530 milioni di euro, previsto dalla legge n. 162 del 2023, di cui 300 milioni di risorse nazionali e 230 milioni che il Governo assume di reperire dai fondi ancora disponibili già destinati al raggiungimento di obiettivi, *target* e *milestone* del PNRR, nonché dal fondo sviluppo e coesione, le cui modalità sono disciplinate dalla suddetta legge e con il quale il meccanismo dell'assegnazione dei fondi passa dagli accordi di coesione tra Stato e singola Regione;

secondo le stime pubblicate sul quotidiano "la Repubblica", tali risorse consentiranno di creare circa 20.000 nuovi posti, un quinto di quelli persi a causa della rimodulazione;

successivamente, sempre secondo fonti del Governo, sarà adottato un secondo piano asili, anche grazie alla possibilità di utilizzare i circa 900 milioni di euro di risorse nazionali rimodulate da altri piani di edilizia scolastica, che la Commissione ha ammesso a finanziamento nell'ambito del PNRR;

considerato che:

il "piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" rientra nella missione 4 del PNRR, con il fine di raggiungere l'obiettivo europeo della copertura del 33 per cento dei servizi educativi per la prima infanzia. La dotazione finanziaria prevista è di circa 3 miliardi di euro, di cui 2,4 miliardi destinati al potenziamento delle infrastrutture dedicate ai bambini tra 0-2 anni e 600 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture destinate ai bambini tra 3-5 anni. I soggetti attuatori ammissibili sono Comuni, Unione di Comuni e proprietari di edifici pubblici adibiti ad asili nido o scuole di infanzia;

tre bambini su quattro, in Italia, non possono andare all'asilo nido, con punte che nella fascia 0-2 anni arrivano vicine al 90 per cento, in particolare nel Sud e nelle isole;

è quindi, a giudizio degli interroganti, paradossale che proprio il Governo Meloni, che dei sostegni alla famiglia ha fatto una "battaglia di bandiera", debba annunciare che il piano asili del PNRR verrà ulteriormente rimodulato. Si tratta di un problema enorme, perché la carenza di asili è ormai strutturale: nel 2002, l'Unione europea aveva fissato al 33 per cento il tasso di copertura da raggiungere entro il 2010. Dopo il COVID l'obiettivo è stato portato al 50 per cento entro il 2030: l'Italia è ferma al 26,9 per cento. Nei piani del PNRR sarebbe stato raggiunto il 45,5 per cento nel 2025, ma il traguardo è destinato a slittare ancora, mentre Spagna e Francia sono molto più avanti nel raggiungimento degli obiettivi;

oggi molte Regioni sono lontanissime dagli obiettivi europei, a iniziare dalla Campania, che oggi riesce ad accogliere negli asili nido solo l'11,7 per cento (dato ISTAT) dei bambini della fascia 0-2

anni, la percentuale più bassa in Italia; tutti i bambini hanno diritto all'asilo nido, soprattutto nelle aree marginali. È ormai ribadito da tutte le indagini come gli investimenti precoci nella prima infanzia siano quelli a maggiore ritorno tra gli investimenti nello sviluppo umano. La frequenza al nido è uno dei mezzi più efficaci per combattere la povertà educativa, prevenire i bassi rendimenti scolastici e contrastare la dispersione scolastica, Inoltre, la presenza ai nidi favorisce la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, che dipende in modo considerevole dell'accessibilità dei servizi educativi per la prima infanzia; il PNRR consiste in un insieme di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026 e si inserisce all'interno del programma "Next Generation EU", l'insieme di 750 miliardi di euro concordato dall'Unione europea in risposta alla crisi pandemica, per favorire la crescita e ridurre le disuguaglianze;

durante l'emergenza COVID-19, infatti, i divari e le disuguaglianze si sono allargati e i bambini hanno pagato un prezzo molto alto; il PNRR rappresenta un'opportunità di finanziamento fondamentale per i diritti dell'infanzia;

precisato che l'ISTAT, auditato al Senato presso le Commissioni congiunte 5a (Programmazione economica, bilancio) e 4a (Politiche dell'Unione europea) sull'esame della relazione sullo stato di attuazione del PNRR, ha dichiarato che l'incremento dei prezzi delle costruzioni dal 2021 ad oggi è stato solo del 12 per cento e sono positive le prospettive per i mesi futuri,

si chiede di sapere:

come il Ministro intenda procedere con la rimodulazione del piano;

quale sia la lista ufficiale dei progetti che saranno mantenuti, con i dettagli, ovvero numero posti per progetto, finanziamento e luogo di esecuzione;

quando saranno emanati i decreti con la previsione degli interventi da finanziare con il piano previsto dalla legge n. 162 del 2023;

se non ritenga che gli ulteriori 900 milioni di euro, annunciati con il secondo piano asili, vengano assegnati con l'obiettivo di sopperire ai progetti tagliati, al fine di evitare che alcuni territori vengano penalizzati e che le disuguaglianze aumentino.

(3-00801)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

RANDO, MALPEZZI, BAZOLI, CAMUSSO, DELRIO, FURLAN, GIACOBBE, LA MARCA, ROJC, SENSI, VERDUCCI - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nell'ambito dei procedimenti di collocamento *extra* familiare del minore, disciplinati dalla legge n. 184 del 1983, particolare delicatezza assumono quelli connessi, in diversa misura, a procedimenti di tipo adottivo;

in particolare, le disposizioni legislative in materia distinguono, in questo ambito, l'ipotesi dell'affidamento del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, di cui al titolo I-*bis* della legge n. 184 del 1983, dall'ipotesi dell'affidamento preadottivo conseguente alla definitiva dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge; in tal caso, come disposto dall'articolo 11, ultimo comma, una volta intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il minore non può essere tardivamente riconosciuto e restano sospesi (estinguendosi una volta intervenuta la sentenza di adozione definitiva) eventuali giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità;

accanto a tali istituti, la giurisprudenza ne ha identificato un terzo, il cosiddetto affido a rischio giuridico, conseguente all'adozione da parte del giudice dei provvedimenti di cui all'articolo 10, comma 3, della legge, a mente del quale il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo "ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore", ivi compreso "il collocamento temporaneo presso una famiglia";

esiste dunque nel nostro ordinamento una pluralità di ipotesi nelle quali si può configurare la concorrente presenza di una famiglia che concretamente si prenda cura del minore secondo le indicazioni ricevute dal giudice e della famiglia di origine, con la quale il legame giuridico non si è ancora interrotto; ciò è particolarmente evidente nel caso del cosiddetto affido a rischio giuridico, che

ben può convivere con procedimenti di adottabilità ancora in corso, ovvero con dichiarazioni di adottabilità ancora non definitive;

in tali ipotesi, la tutela dell'interesse del minore richiede particolare cautela e accertamenti complessi che, inevitabilmente, coinvolgono in maniera significativa la famiglia affidataria;

il riconoscimento e la tutela della peculiare posizione della famiglia affidataria e dell'interesse del minore alla tutela della continuità affettiva rispetto alla stessa sono stati peraltro assicurati (con specifico riferimento al collocamento in affido del minore temporaneamente privo di idoneo ambiente familiare) dalla legge n. 173 del 2015;

la giurisprudenza ha recentemente esteso la tutela della posizione della famiglia affidataria, specie in relazione al suo necessario coinvolgimento nei procedimenti giurisdizionali volti all'accertamento dell'interesse del minore e all'adozione dei provvedimenti conseguenti, anche all'ipotesi del cosiddetto affido a rischio giuridico, come ad esempio, da ultimo, nel caso di cui all'ordinanza della prima sezione civile della suprema Corte di cassazione n. 36092 del 2022;

ancor più di recente, la consapevolezza dell'estrema delicatezza dell'impatto sulla concreta condizione del minore e del suo superiore interesse dell'intreccio tra relazioni di carattere familiare che si susseguono nel tempo, tipiche delle diverse fattispecie adottive, ha indotto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 183 del 2023, a temperare la rigidità della previsione relativa alla rescissione di ogni legame con la famiglia di origine, consentendo, sempre e soltanto ove ciò corrisponda all'interesse del minore, a seguito di una valutazione in concreto da parte del giudice, il mantenimento di una "relazione socio-affettiva" con taluni componenti della famiglia di origine e segnatamente "con chi in passato ha intessuto con il minore relazioni positive, che hanno rappresentato un punto di riferimento affettivo nel suo processo di crescita e che appartengono alla sua memoria";

in un ambito così complesso, e attinente alla più intima sfera dell'identità personale, relazionale e affettiva del minore, il ruolo dei giudici nella valutazione in concreto dell'interesse del minore assume tratti di peculiare delicatezza, peraltro coerenti con la posizione di indipendenza, terzietà e imparzialità che la Costituzione riconosce e garantisce all'ordine giudiziario;

la cronaca giudiziaria riporta con frequenza notizie relative a casi specifici, nei quali la valutazione dell'interesse del minore è al centro di conflitti talora molto aspri come risulta, a mero titolo di esempio, e con la deferenza che è dovuta ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, dalla vicenda relativa all'affidamento preadottivo del piccolo D. a seguito del suo abbandono da parte della famiglia biologica, avvenuto con modalità tali da comprometterne l'integrità fisica e mettendone a repentaglio la stessa sopravvivenza, recentemente portata alla luce dalla stampa locale siciliana e da quella nazionale;

in tali casi, proprio in relazione con il contesto conflittuale, i provvedimenti giudiziari non dovrebbero essere caratterizzati da rigidità eccessive e muovere, sempre e in ogni caso, dalla valutazione in concreto del superiore interesse del minore, oltre che da una valutazione che tenga conto dei diversi contesti familiari, ovvero un ambiente "disfunzionale" della famiglia di origine biologica in cui si può trovare a vivere il minore in caso di allontanamento dalla famiglia affidataria, capace, invece, di fornire le cure e l'assistenza necessarie per una sua crescita sana;

appare pertanto necessario e urgente valutare lo stato di applicazione delle disposizioni richiamate, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 22 della legge n. 184 del 1983 e, correlativamente, il grado di effettività della tutela del superiore interesse del minore nei procedimenti relativi a fattispecie in cui ancora persista una concorrenza di posizioni tra la famiglia collocataria o affidataria e la famiglia di origine, in generale, e con specifico riferimento al fatto riportato, che a parere degli interroganti non sembra assicurare la stabilità e la continuità delle relazioni affettive del minore e quindi il suo preminente interesse,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in relazione alle questioni esposte in generale e nel caso specifico e se sussistano elementi che possano rilevare un eventuale mancato rispetto dell'interesse preminente del minore;

se non ritenga opportuna la costituzione di un osservatorio sullo stato di attuazione della disciplina dei

procedimenti di collocamento *extra* familiare del minore, in relazione al grado di effettività della tutela del superiore interesse del minore assicurato in tale sede, nonché di valutare, all'esito dei lavori dell'osservatorio, l'opportunità di avviare (in costante sinergia con il Parlamento e con tutte le forze politiche ivi rappresentate) iniziative legislative rivolte a implementare e integrare il quadro normativo, al fine di garantire la migliore e costante tutela del superiore interesse del minore in armonia con il quadro costituzionale e la giurisprudenza delle supreme Corti interne e sovranazionali.

(3-00802)

[CRISANTI](#), [LORENZIN](#), [LA MARCA](#), [GIACOBBE](#), [ZAMBITO](#), [RANDO](#), [IRTO](#), [D'ELIA](#), [TAJANI](#), [DELARIO](#), [NICITA](#), [ALFIERI](#), [ZAMPA](#), [FURLAN](#), [MARTELLA](#), [ROJC](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

in data 16 ottobre 2023, il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (Atto del Governo n. 90);

l'articolo 5 introduce un nuovo regime fiscale agevolativo in favore dei lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, che va a sostituire il regime attualmente vigente in favore dei medesimi lavoratori previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, con il presunto obiettivo del Governo di "incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro Paese";

in realtà, lo schema di decreto legislativo ha generato molta confusione e preoccupazione nei connazionali residenti all'estero, in ragione del fatto che le modifiche apportate alla disciplina vigente sono state adottate in modo inatteso, in assenza di una vera e propria delega rintracciabile nella legge n. 111 del 2023 e con effetti retroattivi, andando quindi a colpire migliaia di persone che hanno costruito e programmato il loro percorso di rientro in Italia, per di più senza prevedere un regime transitorio o altre forme di indennizzo per i soggetti coinvolti;

il Ministro dell'economia e delle finanze, rispondendo ad interrogazioni con risposta immediata in data 26 ottobre 2023, e come più volte riportato anche da diversi organi di stampa in interviste al Ministro e al viceministro Maurizio Leo, ha parlato di "fenomeni assolutamente da censurare" che motiverebbero tale misura. Fra questi: "il fatto che magari qualcuno rientrasse e prendesse residenza al Sud per avere una maggiore detrazione e poi non contribuisse allo sviluppo del Meridione, ma andasse a lavorare da qualche altra parte, oppure quelle pratiche elusive adottate da certi gruppi che, pur rimanendo nel proprio perimetro societario, trovavano il modo di suddividere il vantaggio tra il dipendente e il gruppo per metterlo a carico dello Stato", e ha sostenuto che, "dei 24.450 impatriati, i ricercatori e i docenti sono circa 1.200; gli altri sono top manager o manager o anche semplicemente delle persone che hanno sfruttato un'agevolazione che non è che non costi", ed ha, infine, ricordato "che l'effetto sulle casse dello Stato di questo regime agevolativo è valutabile in 1,3 miliardi di euro annui";

il viceministro Leo ha ribadito che la finalità dell'articolo 5 dello schema di decreto legislativo è quella di "colpire ulteriormente i diversi profili abusivi che nel corso degli anni si sono verificati";

considerato che:

lo schema di decreto legislativo rischia di far desistere, per sopravvenuta impossibilità dovuta al cambio di regime fiscale, una grossa fetta di concittadini (ricercatori, liberi professionisti, *manager*) dall'intento, fruttuoso per l'Italia, di rientrare nel nostro Paese apportando un notevole indotto economico e di conoscenze, aumentando così ancora la forbice fra espatriati e rimpatriati;

stando ai dati del rapporto ISTAT pubblicato a febbraio 2023, il saldo fra rimpatriati (75.000) ed espatriati (94.000) è negativo. Fra 2012 e 2021 i giovani fra i 25 e i 34 anni espatriati sono circa 337.000, di cui oltre 120.000 laureati. I coetanei rimpatriati nello stesso periodo sono 94.000, di cui 41.000 laureati (il 43,6 per cento circa). Dunque, come scrive l'ISTAT, "si può affermare che l'Italia abbia perso 79mila giovani laureati in dieci anni", un *trend* che questo provvedimento andrebbe quindi presumibilmente solo ad aggravare;

i dati pubblicati nel rapporto "Italiani nel mondo" 2023, realizzato dalla fondazione "Migrantes", dimostrano che le attuali agevolazioni previste per i lavoratori che rientrano in Italia dall'estero stanno funzionando: grazie a esse il numero dei rientri nel 2021 è raddoppiato, passando da una media di 2.000-3.000 all'anno ad oltre 6.500,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda pubblicare, e in che tempi, i dati relativi ai "profili abusivi" di lavoratori impatriati verificatisi "nel corso degli anni";

se intenda rendere noto su che basi sia stato conteggiato il costo di 1,3 miliardi di euro annui relativo al regime agevolativo per i lavoratori impatriati, a quanto ammontino effettivamente le sanzioni emesse dall'Agenzia dell'entrate nei confronti di italiani espatriati che avrebbero frodato il fisco nei termini descritti e quante sarebbero le persone che hanno dichiarato la propria residenza al Sud e invece risiedenti all'estero;

se abbia contezza del numero di persone in procinto di trasferirsi, ovvero di coloro che hanno già comprato un'abitazione o accettato un lavoro o avviato pratiche burocratiche inerenti, che in conseguenza del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati previsto dallo schema di decreto legislativo si troverebbero bloccate a metà strada, e a quanto ammonterebbe dunque il danno economico prodotto ai nostri concittadini in procinto di rimpatriare;

se abbia calcolato, infine, a quanto ammonterebbe il costo per il nostro Paese dovuto alla perdita d'indotto che i rimpatri porterebbero in dote.

(3-00803)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CASTIELLO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria è parte del corridoio scandinavo-mediterraneo del sistema di reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), compresa nella cosiddetta rete centrale dei collegamenti individuati e disciplinati dal regolamento (UE) n. 1315/2013;

ai sensi dell'art. 4 del regolamento la rete transeuropea dei trasporti "rafforza la coesione sociale, economica e territoriale dell'Unione e contribuisce alla creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti, efficiente e sostenibile, aumenta i vantaggi per gli utenti e sostiene una crescita inclusiva", obiettivo raggiungibile tramite l'interconnessione con le linee regionali "sia per il traffico passeggeri che per quello merci, l'interconnessione tra le infrastrutture di trasporto per il traffico di lungo raggio, da un lato, e il traffico regionale e locale, dall'altro";

alla sezione I-infrastruttura del trasporto ferroviario l'art. 11, componenti dell'infrastruttura, il regolamento recita: "1. L'infrastruttura del trasporto ferroviario comprende in particolare: (...) c) stazioni lungo linee indicate nell'allegato I per il trasferimento di passeggeri all'interno del modo ferroviario";

sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato pubblicato il progetto di fattibilità tecnico-economica del lotto Romagnano-Buonabitacolo (fermata intermedia) della linea ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria, scelta progettuale di RFI che è in palese contrasto con gli artt. 4 e 11 citati, in quanto tale fermata è localizzata in una posizione che non consente il trasferimento dei passeggeri sui treni circolanti sulla vicina e parallela linea Sicignano-Lagonegro, da interconnettere con la linea ad alta velocità, con coincidenze garantite e protette (ex regolamento (UE) 782/2021) tra treni regionali e treni ad alta velocità;

la linea Sicignano-Lagonegro è un'infrastruttura ferroviaria che serve 156.000 abitanti distribuiti in 58 comuni, ricadenti parte nella Basilicata meridionale e parte nella Campania nelle aree del Vallo di Diano e degli Alburni;

il piano per attuare il regolamento n. 1315 dovrebbe prevedere adeguate interconnessioni con la linea ferroviaria Sicignano-Lagonegro e a Romagnano con la Battipaglia-Potenza in modo da consentire la circolazione anche dei treni regionali veloci sulla tratta ad alta velocità da e per Lagonegro-Vallo di Diano-Romagnano-Potenza e Lagonegro-Vallo di Diano-Battipaglia,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire la piena applicazione del regolamento (UE) n. 1315/2013 e i collegamenti ferroviari del Vallo di Diano, degli Alburni e della Basilicata meridionale.

(4-00860)

MAGNI - *Ai Ministri della cultura, del turismo e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che: com'è noto nel settore dello spettacolo operano decine e decine di migliaia di lavoratori in condizioni

di particolare fragilità, spesso con contratti atipici, inevitabilmente intermittenti e con poche tutele; in particolare, rispetto ai 270.000 lavoratori a tempo determinato, alcuni sono impegnati solo saltuariamente nel settore, svolgendo pochissime giornate in un anno, e si contano oltre 22.000 lavoratori appartenenti alle fasce economiche più deboli, cioè con un reddito non superiore a 25.000 euro;

ferme le prerogative riservate alla contrattazione, la legge n. 106 del 2022 ha recato una delega al Governo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità in favore dei lavoratori a tempo determinato, dipendenti o autonomi, che prestano attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli nonché in favore dei lavoratori discontinui, dipendenti o autonomi, che prestino, nel settore dello spettacolo, altre attività a tempo determinato, individuate mediante un apposito decreto ministeriale;

alla legge delega è seguito l'annuncio, il 28 agosto 2023, dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di uno schema di decreto legislativo riguardante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità nonché l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo;

la bozza del testo del provvedimento prevede l'introduzione strutturale di un'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo a talune condizioni, particolarmente stringenti ed escludenti di fatto per buona parte i lavoratori precari del settore;

in particolare, occorre essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 25.000 euro nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda; l'aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al fondo pensione lavoratori dello spettacolo; avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al fondo pensione lavoratori dello spettacolo; non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2015; infine non essere titolare di trattamento pensionistico;

nella versione all'esame l'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente alla presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive; inoltre, ai fini della durata dell'indennità di discontinuità non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione;

la misura giornaliera dell'indennità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all'anno precedente alla presentazione della domanda. L'indennità dovrebbe essere corrisposta in un'unica soluzione, previa domanda presentata dal lavoratore all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità telematiche indicate dall'INPS stesso, entro il 30 giugno di ogni anno a pena di decadenza;

considerato che:

la disciplina contenuta nello schema di decreto non esaurisce le istanze dei lavoratori dello spettacolo ma al contrario rappresenta, a parere dell'interrogante, una risposta parziale che esclude intere categorie di lavoratori e lavoratrici per i quali non sono previste a legislazione vigente adeguate misure di *welfare* che di certo non possono essere sostituite da una limitata forma di sostegno al reddito su cui solo una parte dei lavoratori discontinui potranno contare;

in particolare occorre intervenire compiutamente sul riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali; occorre altresì provvedere all'istituzione di un tavolo tecnico che includa i tanti professionisti che operano nel settore della cultura e dello spettacolo e la partecipazione delle principali associazioni di categoria che li rappresenta,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di propria competenza, non ritengano opportuno dare realmente attuazione alla legge delega n. 106 del 2022 e, nel rispetto delle prerogative proprie della contrattazione, prevedere idonee forme di tutela per i lavoratori che a vario titolo operano nel settore dello spettacolo.

(4-00861)

POTENTI, MURELLI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

ai lavoratori della JSW spetta la cassa integrazione straordinaria per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto dall'art. 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, introdotto dal decreto legislativo n. 185 del 2016, successivamente modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 244 del 2016;

il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha recentemente comunicato che esisterebbero le condizioni per l'avvio di un altro impianto siderurgico con un'altra impresa avente come soci la Metinvest e la Danieli, focalizzata sui "laminati piani", e che lascerebbe alla JSW il lavoro sui laminati lunghi e delle rotaie, consentendo il riassorbimento di 1.600 lavoratori della JSW e l'ulteriore assunzione di 700 lavoratori;

alla luce di questo piano di rilancio, i sindacati osservano con preoccupazione le difficoltà nella possibilità di rinnovo dello strumento della cassa in deroga la cui scadenza è prevista per il 7 gennaio 2024,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga possibile attivarsi per dare una risposta positiva alle richieste di disporre le necessarie risorse per finanziare il rinnovo della cassa integrazione straordinaria in deroga dei lavoratori della JSW in attesa della conclusione del piano di rinascita della siderurgia tra Metinvest e Danieli.

(4-00862)

SCALFAROTTO - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

un *provider* per la formazione ai sensi e per effetto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, si configura come un ente terzo che viene autorizzato da un consiglio nazionale di un ordine professionale a erogare attività di formazione per il rilascio dei crediti formativi professionali;

taли crediti, come noto, sono finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale per gli iscritti agli ordini territoriali di quella categoria su tutto il territorio nazionale;

l'autorizzazione come *provider* prevista dal consiglio nazionale degli ingegneri, nello specifico, riveste i canoni di un vero e proprio accreditamento, essendo rilasciato ad una struttura solo a seguito di un rigoroso procedimento, in cui si vagliano numerosi requisiti tecnico-scientifici ed in cui si contemplano gli interessi corporativi con quelli pubblici, anche attraverso la previsione di un parere obbligatorio e, soprattutto, vincolante del Ministero della giustizia;

la disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 5 agosto 2011, recante "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139", prevede che la direzione e l'organizzazione dei corsi abilitanti e di aggiornamento per la prevenzione degli incendi sia affidata esclusivamente agli ordini e collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, alle autorità scolastiche o universitarie;

per erogare tale formazione, tipicamente rivolta ai professionisti del settore tecnico (ingegneri, architetti, eccetera), gli ordini professionali devono procedere, non essendo enti autonomi, sotto il controllo dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco, ai quali deve essere richiesta l'autorizzazione per l'espletamento, la partecipazione alla docenza e lo svolgimento degli esami finali;

i *provider* accreditati hanno conseguito l'accreditamento per attività quali la formazione professionale degli iscritti agli ordini professionali in tutto simile a quella della prevenzione degli incendi, ma sono esclusi dalla formazione per quest'ultima, nonostante attraverso il loro impiego verrebbero comunque rispettati e garantiti i principi di imparzialità, buon andamento e perseguitamento dell'interesse pubblico, oltre a quelli qualitativi, nell'espletamento dei corsi;

tal divieto appare alquanto arcaico, perché non al passo con l'evoluzione normativa sulla libera concorrenza, come stabilito, peraltro, dalla recente giurisprudenza europea ed italiana, che ha evidenziato che anche un ordine professionale non sempre va considerato come un ente pubblico, ma può essere qualificato alla stregua di un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 101 del trattato di funzionamento dell'Unione europea, per esempio proprio nell'esercizio di attività quale quella della formazione, dovendo sottostare alle regole della concorrenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, con particolare riguardo al principio della tutela della concorrenza, inserire anche i *provider* accreditati, affiancandoli agli ordini e collegi professionali, tra i soggetti idonei ad erogare gli eventi formativi di prevenzione degli incendi previsti dal decreto ministeriale 5 agosto 2011, integrando tale disposizione normativa.

(4-00863)

POTENTI - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante: la presidente della Provincia di Livorno Sandra Scarpellini ha proposto nei giorni scorsi di istituire il numero chiuso sulle iscrizioni per i licei cittadini "Cecioni" ed "Enriques" alle prese con l'"overbooking" di studenti e la carenza di aule;

il problema non è nuovo, ma la Provincia non è riuscita in questi anni a trovarvi una soluzione definitiva, limitandosi ad intraprendere alternative temporanee e che alla lunga si sono rivelate effimere, come l'utilizzo di alcuni locali commerciali nel quartiere di Porta a Mare;

nell'ambito dei finanziamenti coi fondi del PNRR è stato predisposto un intervento progettuale sull'immobile di via Calafati, che consiste nell'adeguamento sismico, funzionale ed energetico dell'edificio, finalizzato a garantire la massima sicurezza ed il massimo *comfort* all'utenza scolastica; in generale, sono stati stanziati 16 milioni di euro per la realizzazione di progetti relativi all'edilizia scolastica nella provincia di Livorno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

quali iniziative ritenga di intraprendere per scongiurare che il diritto allo studio dei giovani del territorio sia fortemente limitato dall'introduzione del numero chiuso, a causa di una carenza di aule nota già da anni.

(4-00864)

LA MARCA, GIACOBBE, FURLAN, RANDO, CAMUSSO, VERINI, NICITA, BASSO, MALPEZZI, TAJANI, LOSACCO, MARTELLA, ROJC, FINA, MANCA, VERDUCCI, ALFIERI, DELRIO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

nel marzo 2017, è stato firmato l'accordo quadro tra Italia e Canada per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, indispensabile per concludere gli accordi di dettaglio con le province e i territori canadesi, aventi esclusive competenze in materia;

a pochi mesi di distanza dalla firma dell'accordo quadro sono iniziati i contatti tra il Governo italiano e quello della Provincia del Québec, volti a definire un primo protocollo di intesa sulla materia, fortemente auspicato sia dai cittadini italiani residenti o presenti in quella provincia, che dai cittadini quebecchesi residenti in Italia;

l'*iter* procedurale per la definizione dell'intesa tecnica tra Italia e Québec per la conversione delle patenti di guida dovrebbe essere allo studio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le competenti autorità quebecchesi da oltre 5 anni;

nel 2019, la Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture ha esaminato la proposta di testo e relativi allegati, pervenuta da parte dell'autorità quebecchese, e ha provveduto ad inviare al Ministero degli affari esteri una nota con cui sono state espresse osservazioni sull'articolato, meritevoli di ulteriori approfondimenti tecnici e chiarimenti da parte delle autorità quebecchesi;

nel 2021, secondo quanto risulta agli interroganti, la Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha ulteriormente formalizzato le richieste di chiarimenti da

presentare alle autorità quebecchesi, per il tramite del Ministero degli affari esteri. Chiarimenti necessari per la prosecuzione dei negoziati su diverse questioni, quali: l'applicazione dell'accordo quadro con il Canada, l'applicazione della convenzione di Ginevra sulla circolazione stradale del 1949, la restituzione delle patenti convertite ed altre questioni di ordine tecnico e procedurale;

dopo 5 anni dall'inizio delle relazioni e nonostante i diversi contatti intercorsi tra le autorità delle due parti, nonché le sollecitazioni avanzate a livello parlamentare dalla stessa prima firmataria del presente atto, non si è finora addivenuti ad alcuna conclusione, né risultano prospettate ipotesi temporali relative alla conclusione delle trattative;

facendo seguito ad una precedente interrogazione del 31 gennaio 2023 (4-00191), alla quale non è stata data risposta,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo abbiano ricevuto dalle autorità quebecchesi riscontri relativi alla prosecuzione dei negoziati;

quali siano gli ostacoli tecnici che ancora impediscono di arrivare alla conclusione dell'intesa;

entro quanto tempo ritengano di poter definire il protocollo di intesa con il Québec, la cui prolungata conclusione sta suscitando notevoli disagi ad una platea sempre più larga di cittadini dei due Paesi interessati;

se non ritengano opportuno adottare iniziative per l'avvio dei contatti con le altre maggiori province del Canada, allo scopo di evitare che un eventuale impegno operativo di tipo lineare possa sommare ritardo a ritardo, comportando tempi incompatibili con le concrete esigenze di vita e di lavoro degli interessati;

se non ritengano altresì opportuno, anche in considerazione delle complesse trattative necessarie per il riconoscimento delle patenti di guida tra l'Italia ed altri importanti Paesi interessati da consistenti scambi economici, culturali e scientifici e da una forte mobilità con il nostro Paese, intraprendere le necessarie iniziative, affinché la lingua inglese venga nuovamente utilizzata dai cittadini canadesi residenti in Italia per sostenere l'esame di teoria e di guida.

(4-00865)

CUCCHI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

da organi di stampa si è appresa la notizia relativa a inadempimenti del contratto di appalto, oltre a servizi non erogati e mancato controllo da parte della Prefettura, relativi alla gestione e al funzionamento del centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli a Milano;

l'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI) ha analizzato il contratto di appalto per la gestione e ha evidenziato che quanto emerso delinea un quadro molto preoccupante;

il contratto di appalto include l'offerta tecnica, ovvero il documento con cui la società che partecipa al bando descrive i servizi e le attività che svolgerà nel centro;

nella documentazione si trovano le attività e i servizi proposti: dai servizi di mediazione linguistico-culturale all'orientamento legale, fino a laboratori teatrali e musicali, *cineforum* e attività ludico-motorie-sportive e ricreative;

organizzazioni umanitarie e per i diritti umani da tempo presentano documentazioni dettagliate sul mancato rispetto dei diritti fondamentali all'interno dei centri di permanenza per il rimpatrio e anche sull'opacità delle dinamiche di assegnazione dei servizi all'interno delle strutture;

le criticità sembrerebbero confermate dalla visita effettuata da una delegazione di soci e socie ASGI nel settembre 2023, dall'ultima visita del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e da tante altre organizzazioni della società civile che hanno monitorato il centro di Milano nell'ultimo anno;

considerato che:

nel contratto sono previsti "corsi di primo soccorso ed educazione alimentare" per i trattenuti, servizi di consulenza legale interna, oltre alla consegna di "cestini da viaggio" in caso di trasferimenti; e sarebbero presenti riferimenti ad accordi stretti con associazioni e organizzazioni non governative "esterne" per migliorare la vita dei trattenuti che risulterebbero mai effettivamente siglati;

quanto sopra indicato e previsto dal contratto è risultato non essere stato completamente o per nulla

attivato secondo quanto verificato durante la visita dell'ASGI lo scorso 12 settembre; la Prefettura è la stazione appaltante e l'amministrazione incaricata della vigilanza sull'operato dell'ente gestore e ha svolto 6 ispezioni nel corso dei tre anni di apertura del centro; da quanto segnala l'ASGI dai rilievi della Prefettura non emerge tuttavia alcuna verifica sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone trattenute nel centro, né alcun rilievo da parte dell'amministrazione riguardo alla corretta erogazione dei servizi previsti in offerta tecnica; la mancata erogazione di molti dei servizi previsti dal contratto comporta ricadute rilevanti sulle condizioni di vita e sui diritti delle persone trattenute nel centro, si chiede di sapere: se corrisponda al vero quanto esposto; quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per attuare procedure di verifica puntuale sulle procedure di erogazione dei servizi alla persona nell'ambito del sistema dei centri di permanenza per il rimpatrio; se la Prefettura o altri organi competenti abbiano verificato quanto esposto e denunciato dall'ASGI e da altre realtà della società civile e se corrisponda al vero che sia stata rilevata la falsità di alcuni documenti o comunque che alcune realtà del terzo settore siano state inserite a loro insaputa nei progetti e nelle convenzioni; se non ritenga ormai verificata, alla luce dell'ampia documentazione fornita dal mondo associativo indipendente e dall'evidenza dei casi di cronaca, l'incompatibilità tra i centri di permanenza per il rimpatrio e la tutela dei diritti umani.

(4-00866)

Risoluzioni in commissione

GASPARRI, LOTITO - La 6a Commissione,

premesso che:

l'imposta di soggiorno è un'imposta di carattere locale, applicata a carico di soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive e in territori classificati come "località turistica" o "città d'arte" o comunque in un comune nel quale tale imposta è in vigore. L'importo erogato non rimane alla struttura, ma da questa versato all'amministrazione comunale che lo investe nel settore turistico;

con legge 11 dicembre 1910, n. 863, si riconosce per la prima volta la facoltà di istituire una tassa di soggiorno ai Comuni italiani per i quali riveste particolare importanza nell'economia locale la presenza di stabilimenti idroterapici, il carattere di stazione climatica o balneare. Nel 1938 tale imposta viene estesa e applicata nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico e rimaste in vigore fino al 1988;

l'imposta di soggiorno è stata nuovamente introdotta, limitatamente alla città di Roma, con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilendo i principi che la regolano a livello nazionale con decreto legislativo 14 maggio 2011, n. 23;

l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale, prevede che i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possano istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;

con l'introduzione del comma 1-bis del citato articolo, è stata introdotta l'opportunità, per i Comuni capoluogo di provincia che, in base alle rilevazioni statistiche, abbiano avuto presenze turistiche in numero 20 volte superiore a quello dei residenti, di applicare l'imposta di soggiorno fino all'importo massimo di 10 euro, mentre al comma 3 è sancita l'adozione di un regolamento nel quale è dettata la disciplina generale per l'attuazione dell'imposta di soggiorno;

la normativa in materia non ha previsto alcuna esclusione; si ritiene escluso, naturalmente, il residente del Comune impositore, in quanto non è espressione di un flusso turistico, ma non l'utente che si trova a viaggiare per scopi di lavoro o non turistici;

dal 2012, il numero di Comuni che ha scelto di applicare l'imposta di soggiorno è aumentato fino a

raggiungere diverse centinaia di città;

la naturale vocazione e propensione turistica del territorio italiano ha generato nuove forme di ospitalità ma, contestualmente, non sussistono strumenti di prelievo idonei a individuare tali nuove tipologie che possono essere gestite direttamente da privati o attraverso piattaforme di *sharing economy* con la conseguente mancanza di un monitoraggio certo delle transazioni e la piena applicazione della norma nei confronti di tale forma di accoglienza turistica. Tale circostanza provoca una perdita di gettito per le casse degli enti locali e genera effetti distorsivi nei confronti delle attività ricettive convenzionali;

nel luglio 2023 il sindaco di Roma capitale ha annunciato l'aumento della tassa di soggiorno per *hotel*, *case vacanza* e *bed&breakfast*. Si è stabilito un incremento dai 3,5 ai 6 euro al giorno per *country house* e residenze, il raddoppio del costo per affittacamere di prima categoria per un costo di 7 euro al giorno, il passaggio da 6 a 7,5 euro per gli alberghi a 4 stelle e da 7 a 10 euro per gli *hotel* a 5 stelle. Secondo le stime registrate e riportate nel *web*, l'Italia centrale registra i costi più elevati su scala nazionale, mentre, in generale, l'Italia risulta essere la nazione europea dov'è di gran lunga più diffusa e dove si trovano alcuni degli importi più elevati generando una competitività sfavorevole per il Paese a livello internazionale;

a titolo di esempio, in ambito europeo, Germania, Paesi Bassi e Ungheria applicano una tassa che non supera il valore del 5 per cento del costo di pernottamento per notte, mentre per Parigi il costo oscilla fra 0,22 e 4,40 euro a notte;

la fine della pandemia da COVID-19 ha visto un incremento su territorio nazionale del numero dei turisti. Secondo le previsioni di "Demoskopika", in Italia sono stati stimati per l'estate del 2023 ben 68 milioni di turisti e 267 milioni di pernottamenti, con una crescita rispettivamente del 4,3 e del 3,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022; il numero tenderà ad aumentare in funzione dei grandi eventi quale, ad esempio, l'anno giubilare 2025;

considerato che:

la mancata emanazione del regolamento statale previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 23 del 2011, insieme alla previsione dell'ultimo periodo dello stesso comma 3, che consentiva ai Comuni di procedere all'adozione dei regolamenti istitutivi anche in assenza del regolamento statale, ha concesso loro ampi margini di discrezionalità ed ha determinato una situazione di grande disomogeneità fra i regolamenti comunali;

la norma prevede che la misura dell'imposta di soggiorno sia definita secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, mentre la maggior parte delle delibere comunali si è basata su un'imposta commisurata alla tipologia di struttura ricettiva ed alla categoria, nonché al numero dei pernottamenti registrati nella struttura stessa, facendo evidenziare la sproporzione dell'imposizione rispetto ai canoni normativi, oltre a una sorta di concorrenza sleale interna al medesimo territorio o città;

la sentenza n. 647/2017 del TAR Toscana ha evidenziato alcuni limiti nella regolamentazione dell'imposta da cui un incremento del contenzioso amministrativo volto a risolvere controversie circa l'imposizione del prelievo che, tramite delibera di Giunta, spesso travalica i limiti e i principi del sistema tributario,

impegna il Governo:

1) a valutare l'opportunità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno che consenta di definire e rendere uniforme il dettato normativo creando un modello impositivo improntato a criteri di chiarezza, semplicità di gestione, incisività, immediatezza del prelievo e gradualità, utilizzando come parametro, per la quantificazione dell'imposta, il costo della camera applicando un massimo del 5 per cento con l'attuale limite di 10 euro al giorno a persona, esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie e periodi di tempo;

2) ad emanare il regolamento previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, al fine di dettare la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno secondo i criteri enunciati.

(7-00007)

Risoluzioni da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 50 del Regolamento, la seguente risoluzione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

7-00007 dei senatori Gasparri e Lotito, sulla necessità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno.

